




254
5 C
17



DIRITTO PUBBLICO

ECCLESIASTICO

BREVI NOZIONI

DI

DIRITTO PUBBLICO

ECCLESIASTICO

OPERETTA

DIVISA IN TRE PARTI

DELL' AVVOCATO

EMIDIO NANNETTI

BOLOGNESE

VOLUME SECONDO

CHE CONTIENE LA TERZA PARTE



BOLOGNA

PEI TIPI DI JACOPO MARSIGLI

1840

PARTE TERZA

DEGLI OGGETTI SU CUI SI VERSA LA SACRA PODESTA'

OSSIA

DELL' ESERCIZIO DELLA SACRA PODESTA'.

§. XCI.

L' unità della fede, primo oggetto della Sacra Podestà.

Si è addimostrato nelle due parti antecedenti come Cristo fondò la sua Chiesa, che volle fosse e dovesse rimaner sempre *Una, Santa, Cattolica ed Apostolica*, e per tal fine instituì una sacra podestà; se la Chiesa pertanto è *Una* perchè uno è il Dio, che vi si adora, una è la fede che vi si professa §. 3, *Unus Dominus Una fides, Unum baptisma ad Ephes. c.* 4. *v.* 5., ne segue, che la sacra podestà avrà per primo ed csenziale suo dovere di mantenere ferma ed invariata quest' unità di fede, senza della quale non vi sarebbe unità di Chiesa, altrimenti deviarebbe dal fine per cui fu istituita e si renderebbe ribelle a quel Dio, che a tal fine la instituì. L' obbligo che ha la podestà sacra di mantenere l' unità di fede è dunque un obbligo che ha verso Dio; ma per adempire a tal dovere è mestieri, che per essa si mantenga l' unità di fede nella Chiesa, cioè nel corpo della Chiesa, ossia nei suoi membri §. 89., dunque deve essere da Dio fornita del diritto di ridurli e contenerli all' unità della fede per il noto assioma, che chi vuole il finc deve volcre anche i mezzi per conseguire tal fine *l.* 2. *D. de Iurisdict.*; per la stessa ragionc ammesso nella podestà ecclesiastica questo diritto, per correspettività deve anche ammettersi l' obbligo nei membri della Chiesa di ubbidirle, altrimenti un tal diritto sarebbe vano; dunque Iddio ha dato il diritto al poter sacro di mantenere

l' unità della fede, ed ha imposto l' obbligo nei fedeli di sottomettervisi. Come la sacra podestà abbia esercitato il suo diritto per tal oggetto, tantosto, ma brevemente l' indicherò; ora solo dichiaro, che per *fede* qui s' intende (ommesse le altre varie spiegazioni che a tal voce si danno e nel diritto e nella teologia, delle quali veggasi il *Reiffestuel Comm. in Decret. l.* 1. *tit.* 1. §. 3. *N.* 39. 40.; *Ferraris Bibblioth. V. Fides N.* 1. *ad* 9.) la *fede cattolica*, cioè universale, perchè da tutti i fedeli dev' essere una ed indentica la fede, ed è quella, la di cui professione facendo *S. Geronimo* a Papa Damaso dice „ Haec est fides, quam in Ecclesia Catholica di„ dicimus, quamque semper tenuimus et tenemus „ *can.* 14. *caus.* 24. *quaest.* 1. ed è definita „ per il complesso di quelle verità ossia articoli divinamente rivelati che la Chiesa ci propone da credere „ *Reiffestuel loc. cit. N.* 42. Questa si è quella fede cattolica che ognuno che voglia conseguire l' eterna salute deve fedelmente e fermamente ritenere e credere; *hanc veram catholicam fidem extra quam nemo salvus esse potest*; così si esprime la professione di fede nella *Costit. Injunctum nobis officium* di Pio IV; così pure il simbolo di S. Antanasio che comincia „ quicumque vult salvus „ esse ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem „ etc. „ *S. Marco c. ult.* „ Euntes praedicate Evange„ lium omni creaturae, qui crediderit et baptizatus fuerit „ salvus erit, qui *non crediderit condemnabitur* „. E l' Apostolo *ad Haebreos cap.* 11. ci avvisa che *sine fide impossibile est placere Deo* etc. È questo pertanto quell' importantissimo oggetto e necessarissimo, che la sacra podestà ha il dovere assoluto ed ha il potere di sorvegliarci per mantenere i fedeli nell' unità.

§. XCII.

Per mantenere l' unità di fede, la Chiesa e la Sacra Podestà per conseguenza deve conservare intatte le Sacre Scritture.

Le Sacre Scritture e le Tradizioni sono le fonti dei dogma di fede e del diritto Divino; egli è ben chiaro che se la podestà ecclesiastica ha un obbligo ed un diritto di mantenere l' unità di fede, avrà eziandio un obbligo ed un diritto di conservare in tutta la sua integrità questo deposito divino delle Scritture e Tradizioni; in questo §. tratterò delle prime; delle seconde nel seguente. Quando io dico che la Chiesa ossia la sacra podestà ha il diritto di conservare intatte le Scritture divine m' intendo che deve avere il diritto 1.° di definire quali e quanti sieno i libri sacri; 2.° di definire quale sia il senso di tali libri; 3.° di decretare sull' uso ossia sulla lettura di questi libri divini. In quanto *al primo* siccome Cristo istituì la sua Chiesa innanzi che fossero vergati gli Evangelii, la Chiesa stessa ebbe fin d' allora il potere di esaminare queste divine Scritture, e non solo del nuovo, ma eziandio del vecchio Testamento, e di dichiarare per la facoltà da Cristo ricevuta quali erano quei libri ch' ella riteneva per canonici, e quali essa ne rigettava; *S. Agostino* medesimo afferma che „ non crederebbe all' Evangelio se l' autorità della Chiesa non lo determinasse di credervi „ *ego evangelio non crederem nisi me Ecclesiae commoveret auctoritas lib. 1. controv. epist. manich. cap.* 5. L' uso di questo diritto emerge da notissime testimonianze, le quali io già notai parlando delle Sacre Scritture alla fine delle prenozioni; ed il *Concilio Tridentino* stesso ne presta un luminosissimo esempio nella sess. 4.ª, ove dopo aver esposto quali sono i libri divini adduce la ragione per cui è disceso a tale enumerazione „ Omnes itaque intelligant, „ quo ordine et via ipsa synodus post jactum fidei

„ confessionis fundamentum, sit progressura, *et quibus* „ *potissimum testimoniis*, ac praesidiis in confirmandis „ dogmatibus, et instaurandis in Ecclesia moribus, sit „ usura „. In conseguenza lo stesso Concilio dichiarò e decretò l' autenticità della Sacra Bibbia così detta Vulgata con una ben più forte e maggior ragione delle podestà supreme civili che dichiarano autentica la tale, o tal altra edizione, o versione dei loro codici; perchè la Chiesa ha la nota dell' infallibilità, ha la qualità di madre e maestra di tutti i fedeli, e riguarda l' eterna salute di ogni e ciascun membro del suo santo corpo; ecco come è concepito il decreto suddetto „ Insuper „ eadem sacrosancta synodus considerans non parum uti- „ litatis accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus „ latinis editionibus, quae, circumferuntur, sacrorum „ librorum, *quaenam* pro *authentica habenda sit*, „ *INNOTESCAT*, *statuit*, et *declarat* ut haec ipsa vetus, „ et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in „ ipsa Ecclesia probata est, in pubblicis lectionibus, di- „ sputationibus, praedicationibus, et expositionibus *pro* „ *authentica habeatur*; et ut nemo rejicere quovis prae- „ textu andeat, vel praesumat „. Che poi la Chiesa abbia il diritto d' interpretare definitivamente ed esclusivamente il senso delle Divine Scritture risulta con ogni evidenza se si richiama a memoria ciò che dissi al §. 17. circa l' oscurità delle Scritture, se si rifletta ai vari sensi che la S. Scrittura presenta, ai testi che ingiungono alla Chiesa d' insegnare ai fedeli, ed a questi l' obbligo di sottomettersi alla medesima *docete omnes gentes, praedicate evangelium omni creaturae; qui vos audit, me audit; obedite praepositis vestris, et subjacete eis V.* §. 6.; e molto più all' infallibilità della Chiesa medesima §. 13. *e segg.* Qui solo aggiungerò come il medesimo *Concilio di Trento* sempre nella sess. 4.ª definisce essere assolutamente dell' autorità della Chiesa una tale interpretazione „ Praeterea ad coercenda petulantia „ ingenia, decernit, ut nemo, suae prudentiae innixus, „ in rebus fidei, et morum ad aedificationem doctrinae

„ Christianae pertinentium sacram scripturam ad suos „ sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit, „ et tenet *Sancta Mater Ecclesia, cujus est indicare* „ *de vero sensu* et INTERPRETATIONE *scripturarum*, „ aut etiam contra unanimem consensum patrum ipsam „ scripturam sacram interpretari audeat, etiam si hujus- „ modi interpretationes nullo umquam tempore in lucem „ edendae forent. Qui contravenerint, per Ordinarios „ declarentur, et poenis a jure statutis puniantur „: in quanto poi all' uso, che devesi fare delle Sacre Scritture la Chiesa ne addimostra l' esempio in quantochè queste contengono le regole della fede e de' costumi; quindi con tutta la ragione la Chiesa vieta che si abbia a trasportare e le parole e le sentenze divine in essi sacri libri contenute ad uso profano, e molto più a superstizioni ed a sconvenienti scritti o discorsi; essendo ciò contro la riverenza che devesi prestare a queste sante pagine; *Concil. Trident. ead sess. ad fin.* „ Post haec „ temeritatem illam reprimere volens (S. Synodus) qua „ ad profana quaeque convertuntur, et torquentur verba, „ et sententiae sacrae scripturae, ad scurrilia scilicet, „ fabulosa, vana, adulationes, detractiones, superstitiones „ impias, et diabolicas incantationes, divinationes, sortes, „ libellos etiam famosos; mandat, et praecipit ad tol- „ lendam hujusmodi irreverentiam et contemptum, ne „ de caetero quisquam quomodolibet verba scripturae „ sacrae ad haec, et similia audeat usurpare; ut omnes „ hujus generis homines, temeratores, et violatores verbi „ Dei, juris, et arbitrii poenis per Episcopos coercean- „ tur „. Atteso poi le oscurità che in vari luoghi delle Scritture si rinvengono, ed atteso gli svariati sensi delle medesime divine scritture cioè *litterale, proprio*, ed *improprio* e *mistico* cioè *allegorico, anagogico*, e *tropologico*, dei quali *V. Ferraris Bibblioth. verb. Sacra Scriptura N.* 27. *e segg.*, non si credette dalla Chiesa di permettere la lettura della Bibbia in lingua volgare ad ogni sorta di persone; e con tutta la ragione ella usò del diritto suo, perchè altrimenti alcuni fra i fedeli in

generale incontrando passi difficili ad intendersi, in errore agevolmente si avrebbe potuto indurre; così fu lasciato in arbitrio del Vescovo e dell'inquisitore, al consiglio del Parroco o del Confessore a chi si poteva permettere simigliante lettura, ed ingiunte pene a quelli che non si fossero conformati a questo decreto; così la *regola* 4.ª sulle proibizioni dei libri fra le dieci composte dai Padri scelti dal Concilio Tridentino per tale effetto, ed approvate da Pio IV. con sua costituzione che incomincia *Dominici* delli 23. marzo 1564; tuttavolta nell'indice stampato sotto Benedetto XIV. nell'anno 1748, vi si legge di concedere la lettura di una Bibbia in lingua volgare quando questa sia approvata dalla sede apostolica o sienvi note tratte da S. Padri, o da altri dotti cattolici „ quod si hujusmodi bibliorum versiones vul„ gari lingua fuerint ab Apostolica sede approbatae, aut „ editae cum annotationibus desumptis ex Sanctis Eccle„ siae Patribus, vel ex doctis, catholicisque viris, conceduntur „ V. Decret. S. Congreg. Ind. 13. Giugno 1757.

§. XCIII.

Per lo stesso oggetto del mantenimento cioè dell' unità di fede, la Chiesa deve custodire e vindicare l' autorità delle divine Tradizioni.

Avendo parlato delle tradizioni sul fine delle Prenozioni qui non tratterò che della disciplina dell' *Arcano* onde agevolare l' idea della causa di esistenza delle tradizioni; disciplina che fu per quasi 6 secoli in vigore nella Chiesa, e che alcuni ignorandola, loro è stata cagione di meraviglia come dagli Apostoli non sia stato lasciato in iscritto tutto quanto si riferisce a' dogmi, e neppure il loro simbolo. Per *disciplina dell' Arcano*, s' intende „ il silenzio, e l' occultamento che da ogni fedele si faceva dei misterii più augusti di nostra santa religione, non che dei sacramenti ed i loro riti, e delle

più sacre parti della Liturgia, onde non fossero palesi nè a' Giudei, nè a' Gentili, nè ai Catecumeni ,,. Quindi con ciò spiegansi alcune frasi usitate dai padri antichi nelle loro prediche ,, *norunt initiati*, *norunt fideles*, *quid* ,, *dicitur* ,,. Il *Petavio* nella sua *Teologia Dogmatica t.* 2. *Praef. cap.* 1. *N.* 5. ne descrive tal disciplina in questi termini ,, sublimiora, et a comuni captu remotio- ,, ra mysteria eo magis occultabantur, et in sinu quo- ,, dammodo occultabantur; eratque cautior illorum, et ,, magis arcana traditio, nec ea scripto temere commit- ,, tebantur; aut si id necesse foret, parce fiebat, ac ,, dissimulanter, et obscure, ut nisi interpretatione do- ,, ctorum adjuti passim ista liquido capere non possent ,,. Questa costumanza ha espressamente l' origine da G. Cristo medesimo, il quale interrogato dagli Apostoli perchè a' Giudei parlasse in parabola, egli rispose ,, quia ,, vobis datum est nosse mysteria regni coelorum, illis ,, autem non est datum ,, *S. Math. cap.* 18. *v.* 11.; e *nel cap.* 7. *v.* 6. *eod.* Cristo medesimo agli Apostoli diresse queste altre parole ,, Nolite sanctum dare cani- ,, bus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos ,, e gli Apostoli seguendo gl' insegnamenti del divino loro maestro non si permisero di parlare dei più augusti misterii di nostra fede arringando a' Giudei, o Gentili come si può vedere in molti luoghi dei loro atti *act. c.* 2. 4. 10. 17. 24. ed i santi padri si fecero un dovere di seguire l' esempio dato loro dagli Apostoli; fra il numero di quelli citati dal *Devoti* in comprova di ciò *Instit. can. lib.* 2. *tit.* 2. *sect.* 1. §. 32. *Nota* 4. ripeterò le parole di *S. Cirillo Gerosolimitano Catech.* 6. *N.* 29. ,, ibi ,, non enim, quae Patrem, Filium, et ,, Spiritum Sanctum spectant, mysteria declaramus, neque ,, Cathecumenis coram de mysteriis palam loquimur; sed ,, multa saepe tecte dicimus, ut qui norunt, fideles ,, intelligant; qui vero nesciant non laedantur ,,. Così pure avvi una lettera d' *Innocenzo I. a Decenzio* Vescovo di Gubbio *epist.* 25. *presso Coustant. col.* 859. il quale parlando della forma della cresima, soggiunse

„ verba vero dicere non possum, ne magis prodere vi-„ dear, quam ad consultationem respondere „. Fortissime ragioni movevano quei primi padri a ritenere in tutto il suo vigore questa disciplina, perchè primieramente la manifestazione di questi misterii per la difficoltà d' intenderli, e la semplicità dei riti non suscitasse negl' infedeli disprezzo, e nei catecumeni una vana curiosità; inoltre questo silenzio incitava a riverenza verso gli stessi misterii e riti, e si promoveva l' ardore degli iniziati; così i *Padri del sinodo Alessandrino* „ nefas enim „ est mysteria apud non initiatos traducere, ne Ethnici „ quidem horum ignari irrideant, cathecumeni vero ad „ curiositatem deducti scandalizentur „ *V. additamenta Biblioth. Ferraris V. Arcani disciplina per tot. N. 7. ad* 10. Moltiplicatosi poi il numero dei fedeli cominciò tal disciplina a rallentarsi, perchè non esistendo più la causa per la quale vigeva, non v' era più quella necessità di doverla sì rigorosamente mantenere, ciò che accadde, secondo *Scelestrat de disciplina Arcani*, in Oriente circa nel V. secolo, e nel VI. in Occidente. È bene però avvertire che anche nei tempi in cui questa disciplina era sì ben ritenuta si veggono appalesati ai Gentili nelle apologie di molti padri e dottissimi uomini i misterii sacri ed i riti, ma ciò non fu che per la necessità di difendere la religion nostra dagli attacchi dei calunniatori che pretendevano denigrare la santità della Chiesa; ma ad eccezione di quest' imperioso dovere, sempre si vide serbato questo reverenziale silenzio, e dai S. Padri rimproverati gli eretici, che non lo rispettavano: veggansi il riferito *Devoti* e l' artic. *delle aggiunte al Ferraris loc. cit. per tot.* Ecco dunque la ragione, ossia la causa delle tradizioni come lo nota *S. Basilio de Spiritu Sancto cap.* 27. „ ibi „ haec est ratio, cur „ quaedam citra scriptum tradita sint, *ne dogmatum* „ *notitia neglecta* propter assuetudinem vulgo veniret „ in contemptum „. Che poi di fatto esistano tradizioni, e che esistendo quelle che riguardano la fede e costumi si abbiano da venerare come le Divine Scritture, io l' ho

addimostrato alla fine delle Prenozioni quivi rammentando unicamente come il *Concilio Tridentino* nella *sess.* 4. dichiara di ricevere le divine tradizioni come le divine scritture „ *pari pietatis assensu ac reverentia* „ fulminando l' anatema a chi „ libros (S. Scripturae) in- „ tegros pro sacris, et canonicis non susceperit; et *tra-* „ *ditiones* praedictas sciens et prudens contempserit „. Se pertanto la Chiesa ha un obbligo di mantenere l' unità di fede, deve essere in lei il dovere e per conseguenza il diritto di conservare in tutta la sua integrità sì le Scritture sacre, come le tradizioni, perchè da Dio sì le une, che le altre provengono e per i medesimi motivi, risultanti da tutto ciò che nella 1.ª e 2.ª parte ho esposto, per i quali la Chiesa ha il diritto d' interpretare il senso delle divine Scritture §. ant.; così ha pure un pari diritto a discutere e definire quali sieno le divine tradizioni, distinguerle dalle umane, assegnarle in comprova de' dogmi di fede o costumi, ed a opporle alle eresie; altrimenti si rovescierebbe la certezza della regola dell' unità di fede che la Chiesa deve tutelare ed esporre ai fedeli, come fin qui si è provato. Nè certamente è stato giammai necessario che la Chiesa tessesse il catalogo delle tradizioni, perchè già per ciò non ne verrebbe, che si togliesse l' adito alle nuove erronee opinioni, che sventuratamente potrebbero insorgere, atteso e l' umana superbia che in chi rompe il freno dell' obbedienza incitar può a novità e ad interpretazioni tendenti a colorirle coi segni della verità, ed atteso un interesse proprio e parziale che le passioni sanno risvegliare, ed a fronte dei più invincibili argomenti sgraziatamente mantenere. Basta alla Chiesa la regola di fede, che ha costantemente seguita, di conservarla e proporla ai fedeli; a questi è sufficente di attenersi invincibilmente alla medesima, fedelmente e fermamente credendovi; d' altronde si mostrerà ognor la Chiesa pronta, come il fatto l' ha sì sovente addimostrato, di opporre ed il vero senso delle scritture, e le tradizioni divine agli svariati umani delirii, che il suo nemico sarà per suscitarvi in ogni tempo.

§. XCIV.

Dei simboli di fede, prova dell' esercizio della sacra podestà per l' unità di fede.

Per il *simbolo di fede* s' intende „ un compendio dei misterii della fede cattolica che indubitatamente devonsi credere da ognuno per l' infallibile veracità di Dio rivelante „ *Reiffestuel comment. in decret. lib.* 1. *t.* 1. §. 4. *N.* 52. Gli Apostoli innanzi di separarsi per andare a predicar l' evangelo per l' universo composero il primo simbolo, che anche oggidì comunemente da ogni fedele si recita ed è chiamato per ragione dei loro autori *simbolo apostolico; V. Natale Aless. hystoria Eccl. saec.* 1.° *diss.* 12. Essi ebbero varii motivi per ciò; ed in vero la brevità con cui fu concepito prestava un agevolezza a ritenerlo da chiunque a memoria; ed avendo in questo ristretto i principali misterii di nostra fede, erano i cristiani provveduti di quanto loro era d' uopo di credere per salvarsi; e la sua divisione in dodici sentenze, ossia articoli rammentava ad ognuno dopo Cristo, vero fondamento vivo della nostra religione, il numero degli edificatori di nostra Chiesa; inoltre gli Apostoli sparsi per ogni angolo della terra l' insegnavano ai fedeli uniformemente; così recava questa brevità di simbolo una facilità per distinguerli dagl' infedeli; in conseguenza con un unità di formola, si aveva l' espressione di un unità di fede, e perciò di un unità di Chiesa rifulgente per ogni luogo, e quindi universale o cattolica. *V. Reiffestuel. loc. cit. N.* 58. Dopo questo simbolo altri la Chiesa ne propose, perchè attaccata fin dal suo nascimento da eresie, le quali sempre più aumentavansi, perchè il numero de' cristiani moltiplicavasi e la sacra unione si dilatava ed ovunque si estendeva, l' ecclesiastica podestà che ognora procurava di comprimerla, sull' esempio tracciatole dagli Apostoli, cui era succeduta, e per il fine medesimo cui questi tendettero per la

composizione del loro simbolo; cioè l'unità della fede cattolica, dovette proporre ai fedeli delle spiegazioni dei varii articoli del medesimo e formare perciò un simbolo nella sostanza a quello eguale, ma più esteso e sempre per l'oggetto di premunire i fedeli contro le erronee massime degli eresiarchi, per confirmarli nella fede accertandoli del vero senso del simbolo, e per distinguere quelli che erano nella comunione della Chiesa, da quelli che non vi erano, e che si erano separati per la loro superbia e caparbietà, ricusando di sottomettersi alla Chiesa, amando meglio ritenere l'errore, che rinunziarvi. Ecco il motivo per cui la Chiesa ha proposto successivamente altri simboli di fede, i quali tutti, io ripeto, non sono che tante dichiarazioni dell'Apostolico, in differenti parole per opporsi alle eresie, che vigevano nell'epoca che si composero, ma sempre tutti coincidenti nella medesima sostanza; come ad esempio nel simbolo di Nicea, (simbolo composto nel Concilio generale tenutosi in detta città l'anno 325. sotto il Pontefice Silvestro ed accresciuto dal Costantinopolitano 1.° l'anno 381. sotto Damaso Papa, e dal Toletano primo dell'anno 405. sotto Innocenzo I.) nel quale i padri ivi radunati non si contentarono di dire *credo in Deum*, ma aggiunservi *credo in unum Deum* per opporsi alla eresia dei *Manichei* che ammettevano due principii; e non solamente *creatorem coeli, et terrae*, ma eziandio *visibilium, et invisibilium*, e per respingere l'errore degli *Ariani* non solo dissero *et in Iesum Christum*, ma *filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt*, e per riprovare ed ostare all'eresia degli Eutichioni e Nestoriani circa allo Spirito Santo non si restrinsero quei Padri alla sole parole dell'Apostolico simbolo, *et in Spiritum Sanctum*, ma proseguirono *Dominum, et vivificantem, qui ex Patre* (e dopo il Concilio Toletano surriferito onde opporsi all'errore de' Greci si aggiunse) *Filioque procedit, qui*

cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur; *V. Reiffestuel loc. cit.* §. 4. *N.* 67., e così pure usarono gli altri Concilii che formarono dei simboli di fede; dei quali oltre i due che ho rammentato *l' Apostolico* ed il *Niceno*, altri quattro se ne annoverano dei più celebri, cioè il *Simbolo* così detto di *S. Atanasio* che incomincia *quicumque vult salvus esse* il quale secondo il *Baronio all' anno* 340. *N.* 7. *e segg.* fu dal detto santo composto in latino in quell' anno e recitato da lui medesimo avanti Papa Giulio per essere riconosciuto nella comunione cattolica come ciò era di uso; ma secondo altri si dice composto da persona piissima e dottissima sul cui nome però non si conviene, essendovi fra gli Autori un dissidio gravissimo *V. Nat. Aless. hyst. eccles. saec.* 4. *c.* 6. *tit.* 8.; tuttavolta egli è di fatto che la Chiesa lo venera sotto il nome di S. Atanasio, e che è regola di fede; però non già perchè sia composto da un santo padre, non avendo alcun privato per grandi che sieno le sue virtù una simile autorità, ma perchè dalla sede Apostolica ricevuto, venerato, ed ai fedeli proposto, *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 1. *a* 10. *ad* 3. Un altro simbolo fu compilato nel Concilio generale di Laterano l' anno 1215. sotto *Innocenzo III.*, il quale si legge nelle decretali al *cap.* 1. *de Summa Trinitate, et fide catholica* composto per opporsi agli errori degli Albigesi, di Almerico, e di Gioacchino Abate; un altro simbolo pure è contenuto nella *Clementina unica* allo stesso titolo *de Summa Trinitate, et fide catholica* e redatto nel Concilio di Vienna di Francia l' anno 1311. sotto Clemente V.; e finalmente abbiamo il simbolo del *Concilio di Trento*, la di cui formola è quasi simile a quella del *Costantinopolitano* con alcune aggiunte e dichiarazioni contro gli errori di Lutero e Calvino, e di altri contemporanei settarii; secondo la qual formola e di mente del Concilio Tridentino fu poi emanata la formola della professione di fede da *Pio IV.* nella bolla che incomincia *Injunctum nobis*, *nel bollario Romano t.* 2. *Constit.* 89., la quale fu inoltre

accresciuta di 4. articoli da Gregorio XIII, rispetto ai Greci *V. Constit.* 43 dello stesso Gregorio XIII. Queste solenni ed esplicite dichiarazioni della Chiesa risultanti dai riferiti simboli, dimostrano in essa una estrema sollecitudine per il mantenimento dell' unità della fede e l' esercizio della suprema reggitrice podestà ecclesiastica, per l' adempimento del sacro suo dovere, e perciò del diritto in essa inerente per ritenere i fedeli in tale necessarissima unità, abbattendo le eresie e costringendo gli eretici o a rinunziare alle massime loro, o a farsi conoscere senza la più minima dubbiezza per nemici della vera e cattolica Chiesa.

§. XCV.

Della professione della Fede.

Gli atti della fede si fanno nell' interno dell' animo; la confessione della fede con parole si emette „ corde „ enim creditur ad justitiam, ore autem confessio „ fit ad salutem „ *ad Rom. cap.* 10. È obbligo di ogni fedele il credere internamente a quanto propone la Chiesa di credere; è questo un obbligo individuale, proprio ed interessantissimo di chiunque esiste nel corpo della Chiesa, perchè altrimenti per lui non vi sarà salute §. 91., obbligo cui un cristiano di sana mente non può ricusarsi di adempire, perchè all' oggetto che senza esitazione fossero ricevute le sentenze e gli ammaestramenti della Chiesa Iddio la provvide della divina prerogativa dell' infallibilità §. 13. *e segg.*: circa poi al tempo in cui devonsi dal fedele fare atti interni di fede, si veggano i teologi: *Reiff. Theolog. Mor. tract.* 4. *dist.* 2. *quaest.* 3. Ma quanto il credere nell' animo appartiene all' utilità dell' individuo, altrettanto il confessare o professare la fede esternamente risguarda il bene della Chiesa universale e visibile, dal quale è inseparabile il bene individuale dei suoi membri perchè ciò si riferisce all' onore dovuto a Dio, ed all' utilità spirituale

del prossimo, e spetta a quell' unità di fede, che è in dovere ed ha diritto la Chiesa di conservare. In conseguenza se alcuno credendo internamente supponesse di poter negare esteriormente la fede, infrangerebbe il principio dell' unità, e sarebbe assolutamente nell' eresia già condannata nel Concilio romano sotto Papa Cornelio, avendo Cristo chiaramente detto in *S. Math.* 10 „ qui „ me negaverit coram hominibus, negabo et ego eum „ coram patre meo „; ed alla 2.ª *ad Tim. c.* 2. „ si „ negaverimus eum et ille negabit nos „. Non vi è dunque, e non vi può essere caso alcuno, circostanza alcuna, in cui possa essere lecito di negar la fede sia con parole, sia con fatti, cioè con quei fatti per cui chiaramente ne risultasse un idea negli altri di rinegamento di fede, *detto Reiff. loc. cit. quaest.* 4.; *Ferraris bibblioth. V. Fides. N.* 28. *et seqq. et novus artic. de Fide in Append.* Prescindendo ora dal dovere che ha ogni cristiano di confessare la fede esternamente ogni qual volta interessa l' onor divino e l' utilità del prossimo, su di che veggansi i *cit. Aut.* egli è però indubitato, che per il mantenimento dell' unità di fede ha la Chiesa un diritto di esigere in certi dati tempi e circostanze, una esplicita professione di fede secondo la formola da essa stabilita, onde assicurarsi contro il pericolo di eresia o per la persona dalla quale la chiede, o per allontanare tal pericolo da altre persone, su cui quella deve influire, o dirigendo od insegnando. Ecco la cagione per la quale la Chiesa sempre richiese la professione di fede da quelli che volevano essere battezzati c. 55. 56. 58. 59. 61. e 73. *de Consecrat. distinct.* 4; ed essendo bambini dal Patrino *C. Parvuli alio profitente* 74. *ead.* Gli eretici e scismatici, che ritornano all' unità della Chiesa devono fare questa pubblica professione di fede abiurando l' eresia c. 9. *de Haereticis* ed anticamente in iscritto *c. si qui voluerint* 8. *c. maximum* 19. *c. donetur* 20. *caus.* 1. *quaest.* 7. Devono pure emettere la medesima professione di fede e secondo la formola data da Pio IV. nella Costit. *Injunctum nobis*

i promossi ai Vescovati, i Canonici e Dignità delle Cattedrali, i professori dell' università, i dottori, e quelli cui si conferiscono gradi accademici. V. la detta Costit. *Injunctum nobis*, e l' altra *In sacrosancta dello stesso Pontefice Pio IV. Conc. Tridentino sess.* 24. *c.* 1. *e* 12. *de Refor. sess.* 25. *cap.* 2. *de Reformat.*, *Ferraris Bibblioth. V. Fidei Professio per tot.; Reiffestuel in Decret. lib.* 1. *tit.* 1. §. 8. *e* 9.; *Berardi in* 5.° *lib. Decret. diss.* 2. *part.* 1. *cap.* 2. §. *Praeterea ad praecavenda etc.*; non che tutti coloro designati a fare la professione di fede dalle singole leggi diocesane; e parlando del sinodo diocesano di Bologna del 1788. *lib.* 1. *cap.* 1. *pag.* 3. lo sono tutti i beneficiarii semplici, i Canonici delle Collegiate, confessori, predicatori e procuratori della curia Arcivescovile, non che i Notari per le cause della Santa Inquisizione. La qual professione di fede non devesi restringere al semplice simbolo di fede, ma devesi estendere ancora a tutto ciò che dopo il Concilio di Nicea è stato infallibilmente definito dalla Chiesa, ritenuto e da' Sacri Canoni e dai Concilii generali; in somma secondo la formola da Pio IV. emanata nella detta sua Costit. *Injunctum nobis*.

§. XCVI.

La dottrina de' costumi, oggetto della Sacra Podestà.

Per *costumi* s' intendono „ le umane azioni, quelle cioè, che sono fatte dall' uomo mediante la sua ragione, volontà e libertà „. La vita dell' uomo non è che una catena di queste azioni umane, colle quali egli incaminasi al suo fine; la libertà, che Dio gli concesse lo rende padrone di eseguirle e buone e cattive, ma appunto per questa ragione addebitabili a lui medesimo, quindi a tenore di loro bontà e malvagità dovrà essere dal Giudice supremo o premiato o punito. È dunque un interessamento essenzialissimo per l' uomo evitar di

commettere quelle che possono respingerlo dalla sede celeste per cui fu creato, e nel medesimo tempo l'appigliarsi alle altre cui un eterno premio è promesso. La sacra podestà pertanto che da Cristo ricevette l'obbligo d'indirizzare i fedeli nella via della salute, ha un pari dovere, ed in conseguenza un diritto d'indicar loro quali sono le azioni che fuggir devono, e a quali debbano appigliarsi onde conseguire il fine beato, essendo queste azioni il mezzo per condurvisi. Gli atti umani poi altri sono interni, altri esterni; ma siccome questi dagli interni dipendono, ed anche per questi l'uomo dovrà essere giudicato da Dio, ne segue che sopra gli uni e gli altri la Chiesa ne debba avere la sorveglianza, e quindi un diritto sacro alla direzione; perchè se la Chiesa dev'essere Santa, Santa per se stessa, e Santa nei suoi membri „ haec est voluntas Dei sanctificatio vestra „ *ad Tessal.* 1ª *c.* 4. *v.* 3. *V.* §. 4.; così se la podestà sacra ha un dovere ed un obbligo di mantenere la Chiesa quale Cristo l'istituì, avendola egli voluta Santa, deve dunque l'ecclesiastica autorità conservarla tale fino alla consumazione dei secoli, e perciò avrà un diritto di regolare e definire questi atti umani ossia i costumi. Già ad ognuno è noto, che l'uomo ha varii doveri da adempire, i quali riduconsi a quelli verso Dio, verso gli altri e verso se stesso; per eseguirli gli fa mestieri l'impiego degli atti suoi umani, e perciò la Chiesa si è quella, che conscia dell'obbligo che le incombe e del diritto che l'assiste per il potere da Cristo ricevuto, insegnò mai sempre, come tutt'ora insegna ai suoi fedeli il modo di adempire questi doveri degnamente e secondo la volontà del suo creatore, e conforme alle divine sue istruzioni. Ommettendo ora di parlare dei sublimi precetti registrati negli evangelii, che dalla viva voce di Cristo, emanarono solo richiamo a memoria quanto scrissi nei §. 35. e 36. e principalmente nel §. 37. ove notai come si diedero dagli Apostoli regole per ogni dovere che a qualunque stato appartenga e principalmente circa all'onestà dei costumi; prova come quei primi fondatori di nostra

Chiesa fossero premurosi per l'adempimento dell'obbligo dal Salvator loro imposto sull' oggetto dei costumi, e nel medesimo tempo addimostrano nell' adempirlo l'esercizio di quel diritto che da Dio avevano ricevuto nel proporre ai fedeli le loro regole e nel dovere in questi di venerarle e ritenerle ed osservarle fermamente, costantemente, e la Chiesa in seguito giammai si ristette dall' ammaestramento di quest' importantissimo oggetto; e la di lei sollecitudine fu tale, che non contentossi solamente d'indur regole o di ammonire i fedeli, ma si condusse fino come il di lei obbligo l' astrinse a condannar proposizioni atte a sedurre i suoi seguaci, onde vieppiù conoscessero le maliziose suggestioni ed erronei asserti, e si ritraessero con ciò i fedeli dall' adottarli o seguirli, se volevano far parte di questa sacra unione, che Santa fu istituita, che Santa dev' essere conservata mediante la Sacra podestà. Molte condanne potrei addurre in comprova dell' esercizio di questo diritto dell' ecclesiastico supremo potere se volessi riferire quelle che contengonsi nelle condanne delle eresie per es. dei Nicolaiti, dei Gnostici ec. e di tant' altre, che a vergogna dell' umanità univano ad eretici culti pratiche scostumate ed azioni indegne e perverse; ma solo qui noterò alcune condanne di proposizioni segregate da professione di pratica formale eresia, e queste sono ad es. i *decreti* d' *Innocenzo X.* delli 9. *giugno* 1653, *di Alessandro VII.* delli 24. *settembre* 1665 e 18. *maggio* 1666., d' *Innocenzo XI.* delli 2. *marzo* 1679., di *Alessandro VIII.* delli 7. *decembre* 1690. ec. ma valga sopra ogni prova la recente condanna del libro intitolato *paroles d' un Croyant* decretata del sommo Gerarca il Regnante Pontefice *Gregorio XVI.*; sembrami, che questo possa essere sufficiente alla dimostrazione non solo del potere che ha l' ecclesiastica autorità sopra i costumi, quant' anche dell' esercizio di questo stesso potere per ciò che concerne i medesimi, massimamente, che dal sin qui detto e quanto pure dirò in appresso se ne potrà scorgere un aumento di prova.

§. XCVII.

Modo di pronunciare, che usa la Chiesa sulle controversie di fede e costumi.

La Chiesa che deve dirigere i fedeli e porger loro tutto ciò che risguarda l'eterna salute, ed allontanarli da quanto può respingerli da questo fine; ed essendo infallibile nelle controversie di fede e costumi, ha il diritto di definire quali sieno quelle proposizioni da qualcuno asserite e divulgate, che sono ortodosse od eterodosse; e se anche tali proposizioni prese isolatamente non fossero per presentare un idea assolutamente difforme dal retto sentire della cattolica Chiesa definire le medesime secondo il senso, che si possono prendere da chi legge od ascolta, ed anche secondo quello che l'autore loro ha voluto dare, il che desume dal contesto dell'intero scritto, e dall'intenzione che può vedersi campeggiare nell'opera medesima, o dalle idee che ha già manifestato l'autore, e tutto ciò perchè i Cristiani conoscono qual sia il senso cattolico, e qual no, e quali siano i dottori da poter essere istruiti, e quali da non essere ascoltati, o fuggiti; tutto ciò discende dalla nota infallibilità di cui è fregiata la Chiesa, e dal dovere che ha la podestà sacra medesima di prestare un sano pascolo alle sue pecorelle (§. 15. 16.). È però d'avvertire, come la Chiesa condannando un libro od alcune proposizioni di un autore, e condannandole ancor per eretiche, non s'intende che sia con ciò tenuto lo scrittore per eretico; perchè può essere che per ignoranza egli le abbia dettate, o per altre cause scusabili, come si verifica nel *cap* 2. *de summa Trinit.* ove si dannano bensì gli errori di *Gioacchino abate*, ma non lui; e nel cap. 2. *Extrav. com. de haereticis* si proscrivono gli errori di *Giovanni di Polliac*, ma non è condannata la di lui persona; e così dicasi ancora del libro *Explication des maximes des saints* da Innocenzo XII.

condannato senza che lo fosse il suo autore *Fénélon.* Viceversa se condannato è alcuno per eretico, anche i suoi scritti pur lo sono *cap.* 4. *de haereticis l.* 6. *l.* 8. §. 5. *eod. tit. Nov.* 42. *cap.* 1. §. 2. non intendendosi però di quegli scritti, nei quali non vi è sospetto d'eresia, e che già sono stati dalla Chiesa ritenuti ed approvati. È pure da notarsi come la Chiesa non sempre definisce le varie controversie di fede e costumi che insorgono; imperocchè avendo ognora in vista il bene universale dei fedeli, solo per questo Ella si determina a definire; dimodoché se conosce che la controversia o coll'appigliarsi alla più probabile opinione, o coll'imporre silenzio ai contenziosi possa renderla sopita, o col lasciare a ciascuno la facoltà di abbracciare l'opinione propria senza censurare l'altrui non abbia a risultarne alcun danno al bene universale, la Chiesa si appiglia piuttosto a questi mezzi, che procedere ad una solenne ed infallibile decisione: altrimenti sarebbe un appagare la vana curiosità dei disputanti, anzichè un consultare il pubblico vantaggio della Chiesa medesima, rammentando il precetto dell'Apostolo „ Non plus „ sapere, quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem „ *ad rom. cap.* 12. *v.* 3., e questa sobrietà di sapere consiste appunto nel contentarsi di conoscere quant'hanno definito i Concilii, e quanto prescrive la Chiesa. Ma qualora poi si divulgano perniciosi principii, che sia per la novità loro, o per la fama del loro autore facilmente si spargono fra i fedeli, la Chiesa allora si rende sollecita di pronunciare la condanna, qualificando le proposizioni di cui si proscrive la dottrina, e questa qualificazione si è di varie sorte a tenore del senso di esse proposizioni; eccone alcune: „ *haeretica* dicesi quella proposizione, che contraddice alle definizioni dogmatiche della Chiesa; „ *sapiens haeresim* è quella che contraddice una proposizione non definita dalla Chiesa, ma ricevuta comunemente nella Chiesa stessa come se fosse di fede, o farebbe nascere il dubbio di eretico in colui, che la

difendesse; „ *suspecta de haeresi* dicesi quella che nel rigore gramaticale può essere vera, ma per alcune circostanze di luogo, di tèmpo, o di persona può essere riconosciuta eretica; „ *haeresi proxima* si è quella che contraddice una proposizione o da molti ritenuta di fede, o che per conseguenza è dedotta da una proposizione di fede, e da un altra indubitata; „ *schismatica* è quella che apre la via alla disunione del corpo mistico della Chiesa, ossia che presta mezzi per la disubbidienza ai legittimi superiori e principalmente al Capo della Chiesa; „ *erronea* „ che contraddice ad una conclusione teologica dedotta da una proposizione di fede, e da un altra evidente; „ *blasphema* contenente ingiuria, ed irriverenza contro Iddio, o la B. Vergine, od i santi; „ *impia* che distoglie o diminuisce il vero culto a Dio, o alla B. Vergine, od ai santi „ *scandalosa* che immediatamente e per se stessa dà occasione all'altrui ruina spirituale circa la dottrina sulla fede e costumi; „ *piarum aurium offensiva* che contiene o cosa indegna, od indecente in materia di religione; „ *male sonans* che abusa di vocaboli contro il comune senso dei fedeli, ed avendo un duplice senso, uno alla fede congruo e l'altro incongruo, spesso per quest'ultimo si potrebbe dagli ascoltanti o leggitori intendere; „ *simplicium seductiva* che sotto specie di pietà, o di bene copre l'errore, ed è atta a sedurre delle menti semplici; „ *temeraria*, la quale *positivamente* presa ha contro di sè fermissima ragione e gravissima autorità di dottori, e per se medesima nulla di fermo, o di grave; *negativamente* poi quando nè per sè, nè contra di sè ha ragione ed autorità; ed altri modi di qualificazioni di cui puossi vedere presso il *Ferraris Bibbliotheca verb. propositiones damnatae N. 27. usq. ad fin.* Si deve notare però che una proposizione può essere censurata con più qualificazioni, come pure che questa qualificazione può essere *categorica* cioè, che ad ognuna proposizione le si apponga la nota corrispondente; altre volte si usa di qualificarle *cumulativamente*, ed accade

quando enumerate molte proposizioni si dannano *rispettivamente* per *eretiche*, *scandalose* ec., come *Giovanni XXII.* nell' anno 1317. proscrisse le opinioni degli *eretici* detti *Fraticelli* rispettivamente, altre per *eretiche*, altre per *insensate*, altre per *favolose*; e così pure *Benedetto XIV. li* 16. *Aprile* 1745. condannò una dissertazione sui casi riservati della diocesi di Venezia dell' anno 1743. come contenente proposizioni *respective falsas*, *malesonantes*, *et piarum aurium offensivas. V. Ferraris loc. cit.; Zalinger op. cit.* §. 60.; *Berardi part.* 1. *diss.* 2. *cap.* 2. *in lib.* 5. *decret.* §. *Iam vero.*; *V. Il detto Ferraris op. cit. V. Opinio probabilis.* Dopo che la Chiesa ha in simil guisa condannato le proposizioni avendo allora emanata una sentenza è ben chiaro che ognuno deve ricevere questa decisione per infallibile secondo quanto si è detto antecedentemente; così se alcuno proterviamente e scientemente ritenesse nna proposizione condannata e la difendesse, benchè questa fosse qualificata solo per es... per *temeraria* o *scandalosa,* tuttavolta egli sarebbe *eretico*, coll' aggiunta di essere *temerario*, o *scandaloso*; perchè oltre la sua disobbedienza agli ordini della Chiesa, nel che si potrebbe dire *scismatico* ancora, involgerebbe in conseguenza un incredulità in lui all' infallibilità della Chiesa e quindi errerebbe nella fede, essendo la detta infallibilità un dogma e perciò eretico formale, V. il detto *Ferraris prop. damnatae N.* 25.

§. XCVIII.

Della proibizione dei libri nocivi.

Per libro nocivo s' intende ,, quel libro che contiene proposizioni contrarie alla Religione, od ai buoni costumi, ed alla pietà dei fedeli ,,. Come la Chiesa ha un diritto di condannare libri e proposizioni, così ha un pari diritto di proibire la lettura e ritenzione dei libri nocivi; insegna S. Paolo 2.ª *ad Timoth. c.* 1. *v.* 13.



14. „ formam habe sanorum verborum *et* 1.ª *ad eumd.* „ *c.* 6. *v.* 20. depositum custodi devitans prophanas vocum novitates etc. exorta in doctrina sana, et eos qui „ contradicunt argue „ ; e l'aver Cristo costituito Pastori acciò il suo gregge fosse pascolato con pascoli sani ed allontanato dai nocivi — *pasce agnos meos* — ; tutto ciò non è che un obbligo imposto alla sacra autorità, dal quale non può divergere senza vulnerare quell' unità e santità della Chiesa per la quale fu istituita, perlocchè ne discende nella medesima un dovere, e quindi un diritto di prescrivere ai suoi membri di fuggire da una fonte velenosa, e di porre fra loro e l'infezione il maggior possibile ostacolo. Che poi la Chiesa si appigli al partito di piuttosto proibire un libro anzicchè condannarlo proviene sempre dalla massima dell' utilità generale dei fedeli, perlocchè se rileva che la pubblica spirituale incolumità sia e possa essere in sicuro colla semplice proibizione, ottenendosi l'effetto che si propone non cerca certamente di aumentare i precetti suoi coll' obbligare l'animo di tutti i suoi membri a sottomettersi alle infallibili sue decisioni, come accade nelle definitive condanne di cui ho parlato nel §. antecedente; così proibendo libri da lei riconosciuti nocivi comanda solamente che non si leggano, nè si ritengano sotto speciali pene spirituali ed anche temporali; ed in tal guisa evita ancora le occasioni di soverchie contese cogli inimici suoi. D'altronde altro tempo ci vorrebbe, ed altre più gravi indagini si richieggono per una condanna di un libro che per la sua semplice proibizione, dimodochè se il vantaggio spirituale de' membri della Chiesa è la guida come ho detto ed il motivo impellente la Chiesa e nel condannare e nel proibire, questa proibizione le presta un mezzo più facile e più pronto al conseguimento del fine richiesto, rimanendo sempre di poi il diritto di condannare se ne conosce la necessità, ed intanto si provvede all' imminente pericolo, che sovrasta. Dal che ne segue che ogni libro condannato è anche proibito, ma non viceversa. La retta ragione poi ci ammaestra quanto

sana sia questa disposizione di eliminare libri nocivi dalle mani dei fedeli; imperocchè fino i Gentili hanno usato lo simigliante quando si sono avveduti che libri esistevano contrarii ai loro costumi e modo di pensare interno alla loro Religione. L' Ateniese repubblica esiliò il filosofo *Protagora*, e bruciò i suoi libri pubblicamente, così *Diogene Laerzio nella sua storia* della *vita degli antichi filosofi*. L' anno 573. di Roma ritrovati che furono i 14. libri di Numa di cui 7. riguardavano i misterii della Religione *Tito Livio* ci narra *lib.* 40. c. 29. come Petilio Pretore di Roma „ animadvertisset pleraque „ dissolvendarum religionum esse „ il Senato fu sollecito di farli abbruciare nella pubblica piazza; veggansi ancora altri casi in *Valerio Massimo lib.* 1. *cap.* 1. „ noluerunt enim prisci viri quidquam in hac asservari civitate, quo animi hominum a Deorum cultu avocarentur „. *Svetonio in Aug. cap.* 31. *N.* 1.; *Tacito Annal. lib.* 4. *N.* 35. *lib.* 14. *N.* 50 *ed altri*; ma di più noterò che Ulpiano nella *L. caeterae* 4. §. 1. *dig. familiae erciscundae* vieta di dividere i libri nocivi di un eredità, e comanda che sieno portati al magistrato onde gli sopprima a guisa dei cattivi medicamenti e dei veleni „ mala medicamenta et venena... tantundem „ debebit facere *in libris improbatae lectionis*;... haec „ enim protinus *corrumpenda sunt* „. La Chiesa però intendendo ad un fine ben più sublime e più necessario, qual si è l'eterna felicità a differenza dell' altro giusto però anch' esso, l' ordine cioè e la tranquillità dei cittadini cui solo miravano coloro testè citati, non si ristette fin dal suo nascere dall' adempimento di un obbligo tanto grave, che le spettava e sempre le apparterrà, poichè poggiasi sull' unità e santità della Chiesa medesima; ed in vero leggesi negli atti degli Apostoli *Act. cap.* 19. *v.* 19. come ad una predica di S. Paolo seguì l' abbruciamento di moltissimi libri; nel *Canone* 59. fra quelli denominati degli Apostoli, la di cui antichità non è posta in dubbio, si dice „ si quis falso inscriptos impiorum „ libros, tamquam sacros in Ecclesia ad populi, et cleri

„ corruptionem pubblicaverit, deponitur „; si ha pure da *S. Geronimo de viris Illust. cap.* 7. come fu proibito il libro intitolato *viaggi di S. Paolo, e S. Tecla* ed il suo autore sacerdote fu deposto; *il Concilio Niceno I.* proibì la *Talia di Arrio, Socrate Hyst. lib.* 1. *c.* 6. I Padri del *Concilio di Efeso* dopo aver condannato i libri di Nestorio scrissero all' Imperatore Teodosio una lettera sinodica, di cui ecco alcune parole „ vestram au- „ tem majestatem iterum, atque iterum rogatam cupimus, „ ut universam illam doctrinam e sanctis Ecclesiis submo- „ veri, ejusdemque (Nestorii) libros ubique locorum reper- „ tos jubeat flammis absumi „. *S. Leone il Grande* l' anno 443. bruciò pubblicamente in Roma i libri de' Manichei: *Baronio an. sud.*; e nella sua *Epistola* 93. *a Turibio Vescovo nelle Asturie*, comanda che „ Apo- „ cryphae scripturae, quae sub nominibus Apostolorum „ multarum habent seminarium falsitatum, non solum „ interdicendae, sed etiam penitus auferendae, atque „ ignibus concremandae „; *Nicolò I. nella risposta ai Bulgari* impose di bruciare i libri bestemmiatori e nocivi de' Saraceni N. 103. *Labbé Concil. tom.* 9. *col.* 1566; *Nicolò II.* l' anno 1059. nel Concilio romano fece bruciare il libro di *Scoto*, la di cui lettura aveva pervertito *Berengario*, *V. Baronio an. sud.* Il *Concilio IV. di Cartagine* tenutosi l' anno 398. nel *can.* 16. (riportato da Graziano nel *can.* 1. *dist.* 37.) prescrive „ Episcopus gentilium libros non legat, haereticorum „ autem pro necessitate, aut tempore „ ed in quello di *Cipri* dell' anno 401. fu proibita la lettura dei libri di *Origene*; nel Concilio di *Costanza* furono bruciati i libri di *Huss*, e di *Wicleffo*; *Gelasio Papa* nell' anno 496., e secondo il *Baronio* an. 494. *N.* 19. *e segg.* in un Concilio romano stese un indice dei libri nocivi di cui ne proibì la lettura; e sul quale si può consultare la celebratissima opera del *Zaccaria* intitolata *Storia Polemica della proibizione dei libri. Roma* 1777. ove si possono leggere ancora altri monumenti dell' antichità, che provano quanto la Chiesa fosse ognora sollecita

nell' adempimento del sacro suo dovere. Dopo però che fu inventata l' arte tipografica la Chiesa raddoppiò di vigilanza, ed una prova si ha dall' indice dei libri proibiti, il quale fu primieramente composto da uomini espertissimi e dottissimi deputati dai Padri del Concilio di Trento a quest' effetto, ed approvato e fatto stampare per autorità di Pio IV. l' anno 1564.; e poscia sempre aumentato dai Pontefici susseguenti, e nell' anno 1786 ristampato per cura del Pontefice *Pio VI.* e continuamente si progredisce aumentandolo con varie aggiunte. Una congregazione istituita appositamente da *Pio V.*, detta la sacra congregazione dell' Indice procede all' esame dei libri unitamente alla sacra congregazione del santo Offizio, che prima era sola incaricata a quest' oggetto, ed alla quale si sottopongono specialmente quei libri, che riguardano la fede; il modo poi col quale l' una e l' altra procedono si può vedere nella bolla di *Benedetto XIV.* che comincia *sollicita* dell' anno 1753. Non si creda già, che per esserci quest' Indice copiosissimo, tutti i libri che in esso non sono descritti si possano o leggere o ritenere, perchè vi sono sopra di ciò varie regole; e primieramente le dieci regole dell' indice Tridentino ossia di Pio IV. colle aggiunte osservazioni di Clemente VIII., di Alessandro VII. e di Benedetto XIV. non che i quattro paragrafi che contengono i decreti di quest' ultimo sui libri non notati nell' indice, tutto ciò leggendosi nel principio dell' indice stesso; come pure è da osservarsi la *Costituzione* 107. *di Benedetto XIV.* nel suo bollario *t.* 1. e la tanto famosa bolla *In coena Domini* di Clemente X. che comincia *Pastoralis Officii del* 1671. §. 1. Così ad es. tutti i libri condannati dai Pontefici, o generali Concilii prima del 1515 benchè non riferiti nell' indice sono proibiti, come pure lo sono tutti i libri di eresiarchi e di eretici (i primi sono gl' inventori e capi di eresia, gli altri seguaci o difensori della medesima) che trattano di religione, o che contengono una qualche eresia; e lo sono sotto pena della scomunica riservata

al Papa da incorrersi da chi leggesse, ritenesse o stampasse scientemente i detti libri; e quei libri che sono contro i buoni costumi sieno essi inseriti o no nell'indice vi è peccato mortale leggendoli, o ritenendoli, fossero essi stampati o manoscritti ec. ec. *Vedi le autorità cit.* e principalmente la prefazione all'Indice di *Pio VI.*, dimodochè non vi è sicurezza che per quei libri, che sono stati approvati dalla ecclesiastica podestà, o da lei permessi di essere distribuiti, ossia resi vendibili; il che può avvenire ancora per dei libri proibiti sotto la condizione *donec corrigatur*, quando la correzione sia stata eseguita e riconosciuta per ottima e giusta e per conseguenza approvati. Questo costume della Chiesa di non permettere che alcuno scritto si stampi o pubblichi se prima non è stato dalla competente sacra autorità approvato, ciò che dicesi *censura*, è una delle prove dell' esercizio dell' ecclesiastico supremo potere onde conservare la Chiesa quale Cristo volle e stabilì; imperocchè non v'ha dubbio, che un pessimo libro non possa apportare un danno gravissimo all' intelletto ed ai costumi; nè vi sarà alcuno che ragionevolmente lo possa negare, e perciò egli è ben meglio e ben più utile antivenire al male, anzichè accaduto punirlo o proscriverlo; nella stessa guisa che torna assai più giovevole il proibire il libero commercio de' veleni, piuttosto che permesso che fosse, punire i rei di avvelenamento, *melius est in tempore occurrere quam post exitum vindicare*, così la *l.* 1. *Cod. Quando liceat unicuique sine judic. l. fin. Cod. in quibus cas. restit. in integr. non est necess.* Gli antichi Egizii avevano una legge che puniva qual reo di complicità colui che presente ad una rissa non aveva, potendolo, impedita la susseguita uccisione. Se tanto i Pagani cercavano di prevenire mali fisici, quanto è assai più giusta la cautela della Chiesa di usare un preciso esame dei libri innanzi di permetterne l'impressione, onde dalla lettura di questi non abbiano a pervertire le menti dei fedeli, e perciò a perdere l'eterna salute? Questa sollecitudine della podestà

sacra si trova in non poche costituzioni. *V. Const. inter Multiplices Alex. VI. Concil. Later.* 5. *sess.* 10. *Concil. Trid. sess.* 4. *reg.* 10 *Pii IV. instruct. Clementi VIII. post reg. Ind. Alex. VII obs. ad d. reg.* 10. *Clement.* 10. *constit.* 126. *t.* 7. *Decretum de lib. prohib. nec in indicem expres. ec.* Nè dicasi con ciò, che le lettere abbiano a soffrire, perchè quel medesimo principio, che ho additato e che dirige la Chiesa in questa materia, e cioè di volere evitare il pervertimento dei fedeli, è quello stesso che la induce pure a concedere le licenze di leggere libri proibiti a quella tale o tal altra persona, riconosciuto che sia non potere a questa nuocere una sì fatta lettura, il che però si usa di fare con gran cautela, eccettuando comunemente da questo privilegio non pochi libri, la quale eccezione è più o meno estesa a tenore della maggiore o minore probabilità di non rimanere infetta la persona, cui si concede questa dispensa o privilegio. Inoltre non cade la censura e la proibizione, che sopra pochi libri in comparazione della massa enorme che di libri esiste, e questa proscrizione poi è rivolta solo a quelli, che contengono massime perniciose; tanti vi avanzano dunque, e tanti che sono ottimi e permessi, che non può mancare materia alle scienze ed alle lettere; ma dato pure per un istante sia possibile questa falsa ipotesi che danno cioè alla letteratura ne provenisse egli sarebbe sempre vero che vantaggiosa e necessaria la proibizione dei libri riesce per l'eterna salute dei cristiani, quanto utile per l'intera civile società; niun dubbio circa la prima, perchè il decreto della Chiesa infallibile interviene a far conoscere nocivi alle anime dei suoi membri quei tali libri che proibisce, ed a confronto di un bene temporale vi contrappone il bene spirituale, e perciò ogni cristiano riconoscerà la necessità di appigliarsi a quest'ultimo rilasciando l'altro: *quid prodest homini si universum mundum lucretur, animae vero detrimentum patiatur?* In quanto poi alla società civile, egli è chiaro che le è interessantissimo il mantenimento della sicurezza,

e tranquillità dei cittadini, al che certamente vi si oppone tanto la fallacia di dottrina in materia di religione, quanto le sregolatezze rispetto ai costnmi; e questa proibizione di libri cade appunto sopra di quelli che tenderebbero a suscitare le prime ed a risvegliare le seconde; sarebbe dunque troppo funesta quella scienza e quella letteratura che si trarrebbe da fonti così impure e tendente al rovesciamento dell' ordine sociale; e mentrechè le lettere e le scienze sono destinate al bene universale della società, sarebbero causa del totale suo discioglimento e produrrebbero, anzichè la utilità e gentilezza cui dovrebbero essere destinate, confusione e barbarie. Nè oppongasi in fine che la proibizione genera l' ardente desiderio di leggere quelle opere proscritte, per cui si avrebbe un fine totalmente diverso dal propostosi dalla Chiesa; perchè, in quanto a' veri Cristiani, questi non sapranno mai sprezzare i decreti dell' ecclesiastico potere, e si asterranno certamente di contentarsi per non soggiacere alle pene comminate; se poi volgasi il ragionamento ai pessimi, a quei tali che rotolano di malvagità in malvagità e che niun ostacolo può trattenerli dalla total loro perdizione, eccettnata un infinita divina e miracolosa bontà, questi se non se ne astengono non è a maravigliarsi; sono già pervertiti, sono già membri morti del corpo della Chiesa, e maggiormente immergendosi negli errori dovranno incolpare solo se stessi se rimangano perduti senza riparo. Le migliori leggi civili che non osservano i tristi cittadini, non si devono però cancellare dal codice per questa ragione, nè riscuoteranno meno elogii delle altre benchè non praticate dai malvagi. D' altronde in qualche guisa la proibizione è utile anche per costoro, perchè un libro proibito si rende più raro, e siccome il prezzo è in ragione dell' inchiesta all' offerta, tanto sarà maggior l' inchiesta quanto per la scarsezza delle opere minore l' offerta, e quindi s' aumenterà il prezzo, in conseguenza di più difficile diffusione, perchè non tutti si troveranno nel caso di gettare non poco denaro per acquisto di merce velenosa;

ecco che in breve tempo scomparirà, e prova ne siano tanti libri degli antichi eresiarchi, che ora non si rinvengono più che nelle opere di quelli, che gli hanno confutati: *V. Zaccaria op. cit.; V. Devoti Instit. can. t. 4. tit. 7. per tot.; Reiffestuel comment. in decret. lib. 5. tit. 8. §. 3. p. tot.; Ferraris. Bibblioth. V. libri prohibiti p. tot.*

§. XCIX.

Di ciò che appartiene al Papa, ai Vescovi, ed ai Principi laici per la conservazione dell'unità circa la fede, e costumi.

La necessità di conservare la Chiesa nell' unità di fede e santità dei costumi, perchè abbia ad essere sempre la Chiesa di Cristo, produce un altra necessità di sollecitudine onde preservarla dagli attacchi che minacciar potrebbero quest' unità, accorrendo prontamente per soffocare il serpe nel suo nascere. La forza temporale può bensì prestar aiuto al disperdimento di opinioni anticattoliche, ma non può bastar per abbatterle; gli errori d'intelletto e che riferisconsi alla coscienza non possono essere vinti che dall' infallibilità, da quella divina prerogativa cui è forza sottomettersi; cosicchè ognun vede come parlandosi di eresie o nuove od inorpellate con nuovi termini non potranno queste essere disperse ed annientate che o dal Papa, o da un legittimo Concilio generale, poichè si all' uno che all' altro spetta l' infallibilità in materia di fede e costumi. Ma siccome non v' è un legittimo Concilio ecumenico permanente nella Chiesa, e che vi è necessità di accorrere sin dal principio a fermare i progressi dell' errore, così per adempire a questo dovere imponente non rimane che il solo Pontefice, cui tutta la greggia di Cristo in ogni tempo è commessa, cui spetta un tale importantissimo obbligo, e per conseguenza un forte, perfetto ed incontrastabile diritto. Ciò poi che ho riferito fin qui dell' esercizio della

Pontificia autorità per queste cause, mi dispensa di aggiungere nuovi esempi: nonostante si possono vedere ancora le lettere dei *Vescovi Egiziani a Sisto III. nel 433* „ ove si dice „ Olim si quidem saepius jam ex „ Alexandria hujusmodi haereticis zizaniis insurgentibus „ sufficit vestra Apostolica sedes per universum tempus „ illud ad mendacium convincendum, impietatemque re„ primendam ec. e le altre *di Euterio Vescovo di Tiene, ed Elladio Vescovo di Tarsi* allo stesso *Sisto III.* presso *Coustant col.* 1246. ec. tutto ciò conduce alla prova che le parti principalissime in questo essenzialissimo oggetto sono del Pontefice, cui fu imposto il regime universale della Chiesa. I Vescovi però o congregati in un legittimo Concilio generale, o dispersi hanno pur essi un importante dovere e diritto alla conservazione di quest' unità; nel primo caso niun dubbio certamente, perchè come già ho notato l' ecumenico Concilio legittimo è pur esso infallibile; nel secondo e cioè considerati i Vescovi nelle loro sedi sono essi forniti della podestà legislatoria, inspettoria e giudiziaria e per conseguenza hanno tutto il diritto di allontanare quanto può nuocere all' unità di fede e costumi per il mantenimento di quell' unità della Chiesa, che hanno un obbligo assoluto di conservare; perlochè trattandosi di eresie già condannate hanno tutto il diritto ed il potere di proscriverle con quell' infallibilità, colla quale la Chiesa le condannò, come pure trattandosi di eresia aperta possono usare di tutti i mezzi che sono in loro potere onde eliminarla imponendo pene ai trasgressori ec. Del resto in quanto riguarda nuovi errori su controversie che cadono in materia di fede e costumi possono bensì di propria autorità formarne inquisizione ed esame, ed anche proibire nelle loro diocesi queste novità che possono supporre intaccare l' unità che devono assolutamente conservare, ma la loro sentenza non sarà infallibile *V. Gli Aut. cit. nel §. antec.*, e dovranno rivolgersi al centro di questa stessa unità, a Quello, cui nelle questioni risguardanti punti che interessano tutta la Chiesa

cattolica, ha il regime superiore ed universale; così spiegossi *S. Pier Grisologo* Vescovo di Ravenna *Anno* 449. *int. epist. S. Leonis M. n.* 25. *ediz. di Venezia*. „ Nos enim pro studio pacis, et fidei extra consensum „ romanae civitatis Episcopi causas fidei audire non „ possumus „. In quanto poi spetta ai Monarchi temporali per ciò che dissi al §. 86. non può spettare per un tanto oggetto alcuna discussione, e molto meno diritto di decretare, non competendo ad essi alcuna sacra autorità. Troppo funesti sono gli esempi che hanno presentato quei Principi, che si sono immischiati in materia di Religione. Sono già noti quanto gravi furono i sconvolgimenti che produsse *l' Enoticon* ossia *decreto unitivo* di *Zenone* condannato da più Pontefici, come si può vedere presso il *Baronio anno* 482., *e* 483.; e così pure accadde dell'*Ectesi od esposizione* di *Eraclio*, *Baronio an.* 639, *e* 640.; non che del *tipo* di *Costante* dell' anno 648. *V. Baronio ib.*; col quale quest' Imperatore pretendeva d'imporre silenzio alle parti contendenti comandando d' uniformarsi al suo decreto; ma queste misure che si crede di adottare per una conciliazione producono un effetto tutto opposto; imperocchè la verità non può associarsi coll' errore, e la parte Cattolica, che la verità difende non può transigere rinunziandovi; di modo che se in questi atti conciliativi si usano frasi chiare, siccome questo è il linguaggio della verità, gli eretici si ricuseranno di soscriversi; o si adoprano frasi suscettibili a vario senso, oltre lo scapito a cui la verità soggiace e perciò da' Cattolici riprovate, gli eretici s' indurranno bensì ad ammetterle, ma colla clausola o tacita od espressa come vi aggiunse *Melantone* al famoso *Interim di Carlo V.* nelle sue lettere al medesimo; che cioè si sarebbero ricevuti gli articoli dell' *Interim* „ *purché fossero ben intesi* „ ciò che importava una interpretazione secondo il senso Luterano. Questo libro disapprovato dai Cattolici e da Eccio uno dei tre Teologi, che erano stati alla conferenza, perchè senza la suprema autorità della Chiesa non si doveva nè

si poteva devenire a verun cambiamento, tuttavolta l' Imperatore sforzandosi di farlo ricevere nella città di Strasburg ebbe la dispiacenza di vedere pubblicata contemporaneamente e nella stessa città una nuova confessione di fede da Bucero uno dei capi de' Settarii. Ecco qual fu il frutto di tante cure: l' alienazione da tal decreto sì dei Cattolici come degli Eretici. *V. Bossuet. Variaz. della Chiesa Protestante lib.* 8. §. 4. 5. 6. 7. Questi infausti avvenimenti, che la storia ci presenta, provano col fatto che la forza umana è impotente per conservare l' unità di fede e costumi nella Religione; nè la probità e sapienza de' Monarchi potè, nè potrà giammai supplirvi mentre sempre mancò loro quell' assistenza dello Spirito Santo da Cristo solo promessa ai Gerarchi della Chiesa, dalla quale essi traggono l' imponente loro possanza; nè per la ragione che le discordie religiose suscitano turbolenze nello Stato avrà il Sovrano un diritto d' intervenire sui punti controversi; ma per impedirle non gli sarà d' uopo se non che di porgere aiuto alla Chiesa e far tacere i protervi che le si muovono contro; in ciò consistono le sue parti, il che sarà in seguito più ampiamente spiegato; ma se altrimenti ei si comportasse e volesse decretare un silenzio ad ambe le parti, la Chiesa Cattolica sarebbe in tal guisa condannata, mentre le s' imporrebbe di non più predicare quella verità, che eccita i clamori de' suoi avversarii: vinta in tal guisa per costoro la causa in un punto, non cesserebbero di suscitar altre controversie per far moltiplicare i decreti di silenzio, e così a poco per volta in bando sarebbe posto l' intero complesso delle verità della nostra Santa Religione. In tal guisa non più difensore della Chiesa il Principe sarebbe (v. §. 88), ma il suo oppressore. *V. Zalinger Op. cit.* §. 61. 62. 63.

§. C.

L' Unità di Carità e Comunione oggetto della Sacra Podestà.

Al §. 3 esposi come Cristo stabilì l' unità della Chiesa non solo circa la fede, ma eziandio per la carità e comunione, volendo che tutti i di lui seguaci non facessero che un sol corpo, un anima sola, e nel mentre che amassero Dio, si amassero così vicendevolmente fra loro che tutti partecipassero dei medesimi beni spirituali. Questo amore scambievole, questo dovere nei Cristiani di rimanersi strettamente uniti fra loro è un comando espresso di G. C., da cui non si possono ritirare senza volere eternamente perdersi; la Chiesa pertanto che è l' unione dei Cristiani medesimi dovrà dunque essere *Una* anche nella carità e comunione, e siccome la Chiesa di Cristo è visibile §. 9, e 10, così visibile pure dovrà essere quest' unità di carità e comunione. I supremi Gerarchi della Chiesa che Cristo istituì per il mantenimento dell' unità avranno dunque un obbligo assoluto di conservarla e perciò saranno forniti del corrispondente diritto, dovere e diritto che si avvicenda, imperocchè consiste questa visibile unità di carità e comunione nell' essere quel gregge di Cristo affidato ad un Parroco unito nelle cose divine al Parroco stesso; i Parrochi al loro Vescovo; i Vescovi o immediatamente per se stessi non avendo Metropolita, al Papa centro dell' unità, ed avendolo al loro Metropolita; i Metropoliti, o per se stessi immediatamente, non avendo superiori, col Pontefice Romano, o mediatamente coll' unirsi al loro Primate; i Primati ai Patriarchi, e questi in fine col Papa, che forma il punto centrale dell' unità della Chiesa, a cui si devono congiungere tutti i Vescovi coi loro fedeli che reggono, altrimenti non potrebbersi considerare che fossero nella Cattolica Chiesa, dicendo *S. Cipriano de Unitate Ecclesiae* „ Qui

„ Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, „ deserit, in Ecclesia se esse confidit? „ *S. Geronimo epist.* 15 *N.°* 2 *a Damaso Papa* „ Beatitudini tuae, „ idest Cathedrae Petri comunione consocior . . . , qui-„ cumque extra hanc domum agnum comederit, pro-„ fanus est „ : *S. Tommaso* dice che consiste quest' unità „ in connexione membrorum Ecclesiae ad invicem, seu „ in comunicatione, et iterum in ordine omnium mem-„ brorum Ecclesiae ad unum caput. 2. 2, *quaest.* 39 „. Ai quali S. Padri si unisca il celebre *Bossuet* nella sua *Istruzione sulle promesse fatte alla Chiesa*, ove egli ammaestra i fedeli con queste parole „ non vi è mestieri che di un poco di buon senso e di buona fede per confessare, che la Chiesa Cristiana ha avuto per una nota di sua unità la comunione colla Cattedra di S. Pietro, nella quale tutte le altre Sedi particolari hanno osservato l'unità . . . ; dimodochè rimanendovi come noi facciamo, siamo qual corpo, che ha veduto cadere a diritta ed a sinistra tutti coloro, che da se stessi se ne sono separati „. Similmente il *Cardinal di Bissy* nella Pastorale dei 14 Giugno 1728 dice che „ la Chiesa di Roma che Gesù Cristo ha stabilita qual capo di un corpo, che deve essere sempre uno, non può questo conservare la sua unità, che dimorando unito col capo medesimo ec. „ *V.* §. 62. *e Baronio An.* 325. *N.°* 162 *e segg.* Quanto dunque un Vescovo ha un obbligo di rimanere unito col Papa o immediatamente o per mezzo del suo Metropolita, altrettanto ha un diritto di esiger questa medesima unione dai suoi Parrochi, dai suoi Diocesani; e così il Metropolita, che ha un dovere di contenere nell' unità un suffraganeo ec. ec. In conseguenza ogni fatto, scritto, o parole che possono tendere ad opporsi all' unità di carità e comunione, ha ogni Vescovo un sacro diritto nella sua Diocesi di reprimere ed allontanare, come il Metropolita nella sua Provincia ec. nel medesimo tempo ch' Egli, cioè il Vescovo, visibilmente dee farsi conoscere in comunione col suo Metropolita, non bastando certamente come altra volta già

dissi, una eguale amministrazione de' Sacramenti perchè anche le sette, che sono divise dalla Chiesa Cattolica possono pure averne una somigliante; egli è dunque necessario che apparisca agli occhi degli uomini questa comunione; perlochè anticamente ogni volta che si eleggeva un nuovo Vescovo, questo inviava e riceveva lettere così dette *pacifiche e comunicatorie* ai Vescovi uniti alla Chiesa Cattolica, e mediatamente od immediatamente al Pontefice Romano, nelle quali lettere si faceva la professione di fede; così pure faceva ogni nuovo Papa, il quale partecipava ai principali Gerarchi la sua nuova elezione ed ordinazione, e professando la fede Cattolica dichiarava di ritenerli nella sua comunione. Usava pure d' inviare queste lettere anche a quei Vescovi particolari, che erano stati ingiustamente espulsi dalle loro sedi; a quei tali però che o non inviava simili lettere, o che da loro ricusava ricevere tali lettere non si avevano per Vescovi legittimi, e da tutto l' orbe Cattolico si ritenevano per intrusi; questo costume come avvertii nel §. 80 e 81, era tanto osservato e riconosciuto, che fino dai Gentili era un mezzo sicuro per distinguere i veri dagl' illegittimi Vescovi. Poscia furono usitati, ed anche tuttora sono in vigore altri modi onde vieppiù stringere l' unità di comunione Cattolica, quindi il giuramento di fedeltà, la conferma, le riserve, il pallio e la visita ai *limini* degli Apostoli *V. Devoti Instit. Can. lib.* 1, *tit.* 2. *Sect.* 1 §. 10. sono altrettanti vincoli di questa unità, che ogni Vescovo è in dovere di mantenere nella Chiesa facendosi conoscere unito coll' universale Primate; dimodochè supposto il caso sventuratissimo che uno dei primi Gerarchi come ad es. un Metropolita si allontanasse da questo essenzialissimo dovere, e perciò si separasse dalla Chiesa, il suffraganeo sarebbe in obbligo di direttamente comunicare col Papa; nello stesso modo che supposto un Vescovo cadesse in questo fallo i fedeli della sua Diocesi sono in uno strettissimo dovere di rimanere uniti col Sommo Pontefice, che è il centro dell' unità, ed al quale è commesso il regime di tutta la

Greggia di Cristo, nella stessa guisa che i sudditi di una città o provincia nel caso di ribellione del loro governatore o prefetto non a questo, ma direttamente al loro Sovrano devono obbedire e rimanere fedeli. *V. Zalinger Op. cit.* §. 64 e 68.

§. CI.

All' unità di Carità e Comunione si oppone primieramente lo Scisma.

Scisma significa divisione o separazione; si distingue in puro e misto; il *puro* avviene „ quando alcuno si sottrae all' unità della Chiesa, ricusando superbamente di obbedire e di sottomettersi alla legittima ecclesiastica autorità e specialmente al Romano Pontefice che è il centro di questa unità negli articoli spettanti a questa unità medesima, ritenendo però e credendo non solo tutti gli articoli di nostra fede quand' anche la stessa suprema podestà ecclesiastica del Papa „. In conseguenza non potrà dirsi scismatico quel tale, che si rifiuta di obbedire al Sommo Pontefice qual Sovrano temporale; ma è necessario che la separazione sia dal Papa come capo della Chiesa Cattolica e qual Vicario di Cristo. Lo scisma poi chiamato *misto* si dice quello che è congiunto con eresia e cioè „ quando alcuno maliziosamente si sottrae all' obbedienza della Chiesa come alla di lei credenza non in tutti gli articoli di fede, nel che sarebbe allora un apostata, ma ad uno o più di questi articoli „. Dal che ne viene che ogni eretico è anche scismatico, ma non ogni scismatico è eretico; vero è però che a lungo non può perdurare uno scisma, che non degeneri in eresia: perchè, uno scismatico che perseveri nello scisma o deve supporre di potersi salvare fuori della Chiesa, o che ritiene potersi dividere la Chiesa di Cristo; sì nell' uno, che nell' altro caso è perfetta eresia, essendo la Chiesa una e fuori della Chiesa non potendo esservi salute; quindi lo scisma è, o figlio o padre di eresia; cioè, o

discende dal professare un eresia, o per se medesimo deve produrre l' eresia, o la predetta, o altra onde poggiare la ragione di essere disunito, come accadde ai *Novaziani*, che a principio furono puri scismatici, poscia adottarono l' errore di non voler riconciliare coloro, che a causa della persecuzione erano caduti nell' Idolatria, che poi pentiti chiedevano di essere rimessi nel seno della Chiesa. Ciò premesso, si dovrà dunque chiamare scismatico puro (del quale, e non del misto qui si fa parola) quegli che si ritrae dall' obbedienza del suo legittimo Vescovo come Vescovo, non come principe temporale; alcuni autori anche celebri pretendono che in questo caso si debba sol dire impropriamente scismatico perchè non si allontana, essi dicono, dall' unità della Chiesa universale, ma da una sola particolare, tanto più se quello che si separa dal suo Vescovo protesti di aderire al Sommo Pontefice; tuttavolta a ciò primieramente si oppone il chiaro testo del *Can. 7. causa 7. quaest.* 1, il quale è così concepito: „ scire debes Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo, et „ si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse, „ et frustra sibi blandiri eos, qui pacem cum sacerdotibus Dei non habentes obrepunt, et latentes apud quosdam comunicare se credunt, quando Ecclesia quae „ catholica una est, scissa non sit, neque divisa „; in secondo luogo la Chiesa del suo Vescovo non è una Chiesa particolare, ma (semprechè il Vescovo sia unito in comunione col Papa) è la vera Chiesa cattolica, non potendo essere divisa, nè intenderla divisa dall' unità; e per il diocesano è il Vescovo il soggetto cui deve unirsi per essere nella comunione della cattolica Chiesa come avvertii al §. antecedente, avvisandoci *S. Cipriano epist.* 69 „ Ecclesia est plebs sacerdoti suo coadunata, et Pastori suo „ grex adhaerens „ e *S. Ignazio Martire ai Magnesi così scrisse*: „ Hoc sit vestrum studium in Dei concordiam omnia agere, Episcopo praesidente Dei loco, et „ Praesbiteris loco senatus Apostolici; ed *ai Smirnesi*, „ sine Episcopo nemo quidquam faciat eorum, quae ad

„ Ecclesiam spectant „. Ciò poi che è senza controversia si è di essere vero scismatico quel tale che si sottrae dall' obbedienza del Sommo Pontefice nella sua qualità di Pastore supremo ecclesiastico, perchè dal centro dell' unità e dal rappresentante della cattolica Chiesa, egli si divide, e così resta dalla Chiesa universale onninamente separato. Nel caso poi infelicissimo di trovarsi più Pontefici nel medesimo tempo affine di non incorrere nello scisma, da uno o più dei quali dovendo rimaner separato, da quanto si nota dai migliori Canonisti si possono fissare queste regole a norma dei fedeli: 1.ª se fra i Pontefici eletti e che contendono fra loro la cattedra di Pietro uno si sa essere il vero ed il certo, a questo si dee aderire e prestare obbedienza, altrimenti si cadrà nello scisma; 2.ª se i Papi eletti sono dubbii, a niun di loro si deve unire, ma ogni fedele avrà l' obbligo di rimanere in comunione coll' immediato suo Pastore, aspettando la decisione che se ne farà: 3.ª se alcuno seguisse ed obbedisse un Antipapa, od un Papa dubbio supponendolo per un incolpabile errore vero e legittimo Pontefice, non sarebbe certamente scismatico, per la ragione ch' egli non separasi dal vero Vicario di Cristo per superbia, nè per sottrarsi all' unità della Chiesa, che anzi egli crede di conservare aderendo a quello, ch' ei ritiene per vero. Se poi vi sono più Vescovi che contendino la medesima Sede, quando ognun di loro è unito colla cattedra di S. Pietro non si può dire che vi sia scisma se non fra loro, preso tal nome nel suo semplice significato. Lo scisma è certamente un delitto gravissimo perchè disprezza la legittima autorità della Chiesa, ed infrange l' unità di carità e comunione e perciò si oppone direttamente alla natura della Chiesa medesima; questo aspetto che presenta lo Scisma quantunque *puro* deve farlo riguardare come un delitto meramente ecclesiastico e quindi spettante al tribunale della Chiesa; ciò che se avesse ben ponderato l' *autore delle Addizioni al Ferraris V. Scisma*, non avrebbe sì agevolmente seguito il *Van-Espen*, che cita per la

contraria opinione. *V. Berardi Comment. in Ius Can. Universum. t. 4. part. 1. Diss. 2 cap. 2 §. Pauca nunc subjicienda usq. ad fin.*; *Devoti Instit. Can. lib. 4. tit.* 5.; *Ferraris loc. cit.*; *Reiffestuel Comm. in Decret. lib.* 5. *tit.* 8.; *Zalinger op. cit.* §. 65 *p. tot. et Nota Edit. Bon. ibid.*

§. CII.

Della scomunica, per cui l' unità di carità e comunione è infranta per colpa di quello che ne è colpito.

Quando G. C. al *cap.* 18. *v.* 17. *S. Matth.* disse, che se qualcuno fosse caduto in peccato, e non volesse ascoltare le fraterne ammonizioni, e nè tampoco la voce della Chiesa, si dovesse ritenerlo per gentile e pubblicano „ *Si Ecclesiam non audierit sit tibi tamquam Ethnicus, et Pubblicanus* „ descrisse in tal guisa la scomunica; diffatti se per la pertinacia nel delitto, per la disubbidienza ed insubordinazione alla Chiesa, alcuno di cristiano che era deve aversi per pagano, dunque non più cristiano, quindi fuori della Chiesa, separato dalla medesima e privo di tutti quei vantaggi, che gli altri fedeli godono e sperano in questa sacra società: ecco appunto gli effetti della *scomunica* che non significa se non che *separazione*, e separazione che non è al certo solo materiale o visibile, essendo visibile la Chiesa, ma principalmente è *spirituale* essendo una tal pena inflitta dall' ecclesiastica podestà in forza di quell' autorità da Cristo conferita a Pietro, ed a' suoi Apostoli di sciogliere e legare, ciò che si riferisce all' anima di ogni membro della Chiesa, ed essendo il sacro impero stabilito per la vera religione, e questa avendo la sua base nell' interno di ciascun fedele (§. 13. 14. e 61); la maggior pena dunque che abbia quest' Impero come si è la scomunica deve gravitare la coscienza, perchè su questa essenzialmente e primieramente domina e signoreggia. Una tal pena però non è

somigliante a quelle che infliggonsi nelle civili società, le quali non si possono togliere da colui che ne è colpito, ma questa, come tutte le altre censure ecclesiastiche si può dallo stesso reo, e lo potrà allorquando pentendosi del suo misfatto ne chiede l'assoluzione, per cui si vede essere anche la scomunica una pena medicinale; e ne abbiamo l'esempio nell' icestuoso di Corinto da S. Paolo mediante il pentimento che quegli addimostrò riconciliato e ridonato alla Chiesa §. 36. Perlochè si può dire essere la *scomunica* „ una pena spirituale e medicinale che la sacra podestà infligge ad un uomo battezzato scacciandolo dalla comunione della Chiesa, e privandolo della partecipazione dei comuni beni spirituali, fintantochè non siasi pentito ed abbia abbandonato quel reato che attrasse sopra di lui un tanto meritato castigo, ed ottenuta la necessaria assoluzione „; dalla podestà pertanto di sciogliere e legare non che dalle parole citate ne provieue nella Chiesa il diritto di scomunicare, diritto che i santi padri vi hanno sempre riconosciuto come derivato dallo stesso Gesù Cristo, veggansi ad es. *S. Cipriano epist.* 55. *ad Antonian. epist* 59. *ad Cornelium.*; *S. Geronimo in Matth. c.* 18.; *S. Agostino epist* 250. *ad Auxilium*; *S. Gregorio Nisseno in orat. advers. eos, qui aegre ferunt reprehension.*; *Tertull. Apolog. cap.* 39. e tanti altri, come anche varii Concilii, dei quali molti ne annovera il *Devoti Instit. Can. t.* 4. *tit.* 18. §. 3. *nota* 2.ª; inoltre è pur questo il sentimento di alcuni fra i protestanti più celebri come per es. *L' Hammond, ed il Clerc in Com. ad Matth. c.* 18. *v.* 17. 18.; *il Pfaffio Origin. Iuris ecclesiastici artic.* 2.; il *Basnage* nei suoi Annali ecclesiastici, e segnatamente nella *dissert.* 4. *de Ecclesiastico Tribunali* „ ove ci dice „ Tribunal Ecclesiae *jubente Deo* erectum fuisse faciles largimur Baronio . . suae sunt delinquentibus castigationes, irrogatio censurarum, interdictio sacramentorum, ex grege fidelium ejectio: ec. . . . neque a Principum voluntate, Ecclesiae Tribunal, sed ab *ipso Christo* originem

ducit „ ; dunque la Chiesa quando scaglia il fulmine della scomunica non fa che usare di quell' autorità che Cristo le conferì, ma l' usa soltanto contro colui che mediante la sua colpa grave ha già deposto dal suo cuore la carità, facendo conoscere che ama assai più di rimanersi unito alla sua reità che alla società dei fedeli, *Reiffestuel Theolog. mor. Tract.* 13. *dist.* 2. *quaest.* 2. *N.* 13. mentre la Chiesa che lo colpisce di scomunica serve al suo principio di carità e comunione, sia per contenere con un tanto esempio gli altri nell' unione colla madre comune e renderli attenti a non cadere negli errori di colui che soffre il rigore di tal pena, sia ancora perchè ciò può essere di giovamento allo stesso reo onde farlo rientrare in se medesimo e rinunziare alla causa per cui fu sì severamente punito. Non è crudeltà ma pietà, *non est crudelitas sed pietas* dice *S. Agostino epist.* 109. *N.* 3. il procedere per il nostro Dio contro i delinquenti: e diffatti se colui che ne è colpito riflette, per ciò che spetta al suo interno che non è un uomo che lo lega, ma è lo stesso Cristo che conferì tal potere a Pietro ed agli Apostoli ed ai loro successori „ non enim homo est qui ligat, sed „ Christus, qui nobis hanc potestatem dedit „ *S. Gio. Grisost. Hom.* 4. *in epist. ad Haebreos*; se considera che per cagion di sua colpa soffre questa pena per cui è scacciato dalla Chiesa, e quindi finchè in tale stato persevera per lui non v' è salute; *S. Cipriano* parlando della scomunica *nella lettera* 62. *ad Pompon.* la chiama „ gladium spirituale, quo superbi et contumaces „ necantur, dum de Ecclesia ejiciuntur, neque enim vivere foris possunt, cum Domus Dei una sit, et nemini salus esse nisi in Ecclesia possit „ e perciò non essendo nella Chiesa non è con Cristo, ma anzi contro di Cristo „ qui „ non est mecum contra me est „ *S. Luca cap.* 11, *v.* 23. ed in conseguenza come legato è qui in terra, lo è pure nel Cielo secondo la parola dello stesso Salvatore „ quemcumque ligaveris super terram erit ligatum „ et in Coelis „ *S. Matth. cap.* 16. *c.* 18.; da tutto

ciò potrà scorgere quanto funesto sia lo stato della propria anima e qual fine eterno l'attende; ma di più, se volge lo sguardo alla di lui posizione nella civil società, non potrà a meno di non ravvisare quanto l'onor suo e la di lui fama sia vulnerata presso coloro cui è sensibile una degradazione, o discacciamento da un Corpo qualunque purchè onorifico ei sia; imperocchè egli si trova respinto ed allontanato per propria reità dalla più santa di tutte le società, dal più venerabile Corpo od unione che esista qual si è la Chiesa; quest'idea di obbrobrio e di disonore è forza sia suscitata nella mente dello scomunicato, perlochè imperturbabile non potrebbe rimanere ad una tanta pena; e se pur per disavventura egli apparisca indifferente, dev'egli immaginarsi che la condotta sua, il proceder suo risveglierà negli altri il sospetto di ritenerlo per un uomo che abbia rinunziato ad ogni sentimento di pudore, come ad ogni rettitudine, giustizia ed onestà, poichè la Chiesa che contiene nella sua purezza queste virtù lo ha scacciato ed ei non ne sollecita il ritorno, e finalmente potrà recar dubbio che egli sia tratto fuori di senno dalla passione che lo domina e lo acceca o che sia imbevuto di eresia; ed invero se per un anno ei persiste in questo stato la Chiesa lo ritiene per sospetto di eresia *Conc. Trid. sess.* 25. *de reformat. c.* 3., di modo che se trascura di purgarsi si può procedere contro di lui come contro ad un eretico, *Cap. cum contumacia de Haereticis in* 6° e si ritiene ancor per scismatico, perchè separato com'è dalla Chiesa, ommettendo i mezzi efficaci per rientrarvi, si argomenta, che abbia approvato questa sua separazione, e che implicitamente voglia lo scisma, quindi vero scismatico, *Zalinger op. cit.* §. 65. *nota d.* Tuttociò si riferisce alla scomunica *maggiore*, ossia all'*anatema* vocabolo greco, che significa la separazione d'una parte dal suo tutto, ed essa non differisce dalla *scomunica maggiore*, che per l'orrore delle solennità con cui quella si decreta, le quali sono descritte nel *can.* 106. *c.* 5. *q.* 3.; perchè in quanto alla

scomunica minore, la quale s' incorre solamente per la comunicazione con uno scomunicato maggiore, purchè sia fuori del delitto, per cui fu questo assoggettato a tal pena, non si resta allontanato che dal ricevimento dei sacramenti e dal conseguimento degli ecclesiastici benefizii; se poi partecipi del delitto, parteciperà allora anche della pena, e sarà in tal caso percosso della maggiore scomunica *cap.* 29., *et cap.* 55. *de sentent. Excomunicat.* Questa divisione della scomunica *in maggiore* e *minore*, che ora si pratica, nei primi tempi non era in uso, ma viceversa avevansi varii modi di scomunicare, dai quali però la predetta divisione ha origine: veggasi il *Devoti tit. cit.* §. 4. 5. 6. *e* 7. *cum Notis*, *ed il Berardi comment. in decret. l.* 5. *part.* 2. *dissertat.* 3. *cap.* 5. *circa fin. et c.* 6. *in fin.*, il quale somministra non poche regole onde interpretare nel diritto canonico il termine *scomunica ed anatema*, per la maggiore o minore scomunica oggidì usitata. L' altra divisione della scomunica in quella *latae sententiae*, *et ferendae sententiae* trae pure essa il suo fondamento dall' uso che fecero i primi padri, anzi dall' Apostolo Paolo particolarmente; perchè quando egli disse *ad Galat. cap.* 1 *v.* 8. „ si quis verbis evange- „ lizaverit, praeter quam quod accepistis, anathema sit „ volle che fosse ritenuto per iscomunicato quel tale appena avesse evangelizzato diversamente da quanto predicavano essi Apostoli; così per il suo fatto, e non per sentenza di giudice incorreva questa pena terribile, e quest' è il senso appunto della scomunica *latae sententiae*; in cui si cade subitamente che siasi compito quel delito, o violato quel canone, per cui la legge impone la scomunica *ipso jure*, od *ipsò facto*; ed il delinquente cui nota è tal legge rimane da se stesso condannato senza bisogno di alcuna ammonizione „ così ancora *S. Paolo nell' epistola a Tito cap.* 3. *v.* 10. „ sciens quia sub- „ versus est qui ejusmodi est, et delinquit, cum sit „ proprio judicio condemnatus „ *V. can.* 29. *caus.* 24. *quaest.* 3.; e *S. Giovanni epist.* 2. *v.* 10. ritiene talmente,

scomunicato quel tale, che altra dottrina predicasse, che comanda ai fedeli di non comunicare con quello; quindi dal fatto stesso e non del giudice doveva rimanere anatematizzato; vedi anche *l' epistola* di *S. Giuda v.* 19.. Inoltre non può dubitarsi che nei primi tempi coloro che per la persecuzione cedevano alla minaccia e sacrificavano agl' Idoli non fossero *ipso facto* scomunicati, poichè si legge, che con questi i cristiani si astenevano di comunicare, veggansi i SS. Padri ed autori che in comprova di ciò apporta *il Devoti loc. cit. nella Nota al* §. 8. e questo modo usato dai fedeli verso i suddetti discendeva dall' ordine ricevuto di evitare ogni consorzio cogli scomunicati maggiori, ordine che ha origine dalle parole dello stesso Cristo di aversi cioè il protervo in tal guisa colpito, come pagano o pubblicano, e da quanto S. Giovanni loc. cit. ammonisce di neppure salutarlo, *nec ave ei dixeritis*, non che da *S. Paolo nella epist. ad romanos c.* 16. *v.* 17. ove dice „ prae„ cor vos fratres, ut observetis dissidiorum, et offendi„ culorum auctores contra doctrinam, quam vos didi„ cistis, et *declinetis ab eis* „ e nella *seconda epistola ai Tessalonici c.* 13. *v.* 14. „ si quis non auscultat „ nostro per epistolam sermoni *hunc notate, et ne com„ mercium habete cum eo, ut erubescat* „. Quindi la Chiesa ha seguito questa regola come si può vedere nel *can.* 10. così detto degli Apostoli „ si quis cum ex„ communicato, licet in domo preces conjunxerit, iste „ communione privator „. Tale pure è disposto dal *Canone* 73. *del Concilio* 4.º di *Cartagine* dell' anno 398, e tale si è ancora quello del *Canone* 15. del *Concilio di Toledo I.* dell' anno 400. e di tanti altri di cui in unione ai santi padri che riportano quest' uso si possono vedere presso il più volte citato *Devoti eod. loc. Nota* 3. *ad* §. 3. Ma in progresso di tempo essendosi sventuratamente aumentati i colpevoli percossi da una pena sì rigorosa, era per i cattolici una difficoltà assai grave di evitarli, ed erano in una continua apprensione d' incorrere la minore scomunica conversando seco

loro, per cui la pena inflitta ai rei pesava pure sugli innocenti, così Martino V. nell' intendimento di porgere ai buoni fedeli aiuto e sollievo in questi loro gravi timori e non mai per migliorare la sorte degli scomunicati promulgò una costituzione che incomincia *ad evitanda*, colla quale restrinse l' obbligo di evitare gli scomunicati solo a quelli, cui si fosse dal giudice pronunziata e pubblicata la scomunica, od espressamente denunciati, e quelli che fossero notoriamente percussori di un chierico; dalla detta costituzione ne è derivata la distinzione degli scomunicati *vitandi*, e *non vitandi* ossia *tollerati*; dimodochè fin anche gli eretici ed i sismatici, che non sono nominatamente scomunicati e pubblicamente denunciati, non si ha più l' obbligo di evitarli; tuttavolta rapporto a questi, quanto è permesso un civile commercio, non è però che ciò si estenda alle cose sacre e divine, avendo il Pontefice *Paolo V.* al riferire di *Benedetto XIV. de synodo dioecesana lib. 6. cap.* 5. *N.* 2. ciò proibito ai Cattolici Inglesi. *V. Devoti loc. cit.* §. 10. *e* 11. *cum Notis.* Come ed in che modo devonsi poi evitare gli scomunicati non tollerati, ossia vitandi, lo fa noto il *can.* 17. *caus.* 11. *quaest.* 3. per il quale resta proibito qualunque discorso coi medesimi, fosse anche per lettera, di far orazione con loro, o di udire la messa ed i divini uffizii con essi, di salutarli, di mangiar e bere con loro; tutto ciò sotto pena della minore scomunica. Nonostante però sì fatto rigore è permesso con questi comunicare pel caso di utilità spirituale o temporale sia dello scomunicato come dell' altro, cioè per esortarlo a penitenza, per riscuotere il suo avere ec. come per la legge matrimoniale si permette la comunicazione fra i coniugi, così per legge di ubbidienza fra i figli ed il padre, fra i sudditi ed il sovrano scomunicato; ed è pure scusata l' ignoranza di fatto o di diritto, e finalmente per causa di necessità sia dello scomunicato, come dell' altro; ciò apparendo dal *can.* 103. *caus.* 11 *quaest.* 3. *V. Reiffestuel comment. in decret. lib.* 5. *tit* 39. §. 4. La

scomunica maggiore, di cui qui solamente si tiene ragionamento, e della quale si è veduta la gravità e che nonostante l'indulgenza di Martino V. rimane in tutto il suo orrore, non essendosi come ho detto avvantaggiata la sorte di quegli infelici che ne sono percossi „ quod „ per hoc non intendat excomunicatos in aliquo rele„ vare, nec eis quomodolibet suffragari „ così il detto *Pontefice nel fin. della cit. constit. ad evitanda*; questa pena sì terribile non si decreta giammai dalla Chiesa che con grande circospezione e per motivi assaissimo imponenti, essendo ciò prescritto dal *sacrosanto Concilio Tridentino alla sess.* 25 *c.* 3. *de reformat.* ibi „ Quam„ vis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticae „ disciplinae, et ad continendos in officio populos valde „ salutaris, *sobrie tamen*, *magnaque circumspectione* „ *exerendus est* „. In conseguenza se non per gravissimi delitti circa la fede e costumi è irrogata questa terribile pena, come pure per contravvenzioni disciplinari, se l'ecclesiastica autorità riconosce essere di danno enorme; ciò che può risultare sia dalla frequenza di simili reati, sia da altre urgenti cause; per questa disciplina e materie miste trovansi esempi di scomuniche negli antichi tempi come nel Concilio *di Arles dell' anno* 314. *al canone* 7.; *nel Concilio IV. di Cartagine can.* 95. *dell' anno* 398.; *nel Concilio di Clermont nell' Auvergne an.* 535. *can.* 14.; *in quello di Orléans III an.* 538 *can.* 22.; *in quello di Mascon II. an.* 585. *can.* 5.; *nel Concilio di Ravenna dell' anno* 877 *can.* 4. *et segg.* ec ec. Il delitto però per cui s'infligge la scomunica dev'essere esterno e consumato, per la ragione che la pena è irrogata dal foro esterno; non giudicando la Chiesa delle colpe interne in questo foro, e perchè le leggi penali devonsi interpretare strettamente *cap.* 4. *de clericis non residentibus*; nonostante trattandosi di scomunica *latae sententiae* il legislatore potrebbe irrogare tal pena anche per un delitto non ancora compito, purchè ciò sia espresso come si vede nel *cap.* 1. *vers. sacri de homicidio in* 6.°; come

pure è d'avvertirsi che in tali scomuniche, cioè, *latae sententiae* il delinquente appena commessa la reità ancorchè di difficile prova pure egli resta scomunicato; non è così di quelle *ferendae sententiae*, in cui il giudice deve pronunciare *ex allegatis et probatis V. Berardi op. cit. ead. part.* 2.ª *diss.* 3. *cap.* 4. *per tot.* in queste scomuniche *ferendae sententiae* si procede colla massima circospezione, anzi con quella benignità che è propria della Chiesa, inspiratale da G. C. in *S. Matth. cit. c.* 18 *v.* 17. 18., e dal diritto canonico colla maggiore scrupolosità serbata *V. c.* 41. 42. 43. *caus.* 11. *quaest.* 3. *c.* 48. *de sent. excomunicat. c.* 5. *c.* 9. *eod. in* 6º ed il *Concil. Trid. loc. cit.*; in conseguenza prima si deve conoscere il delitto se sia meritevole di una tanta pena, poscia ammonire il delinquente affinchè si corregga e si ritragga dal suo reato, la quale ammonizione deve ripetersi per tre volte od almeno per due, e se poi ad onta di ciò perseveri costui nella sua ostinazione, allora la pena gli è pronunciata. L'autorità ecclesiastica è la sola cui spetti questo genere di cause, e non mai certamente alla podestà politica, cui già dimostrai non competere alcuna sacra autorità, dalla quale sola nel principio del presente §. ho riferito dipartirsi il diritto di scomunicare; molto meno poi può richiedersi il consenso anche presunto del popolo, poichè feci altra volta osservare non derivarsi dalla società dei fedeli alcuna autorità in materia di Religione, tanto più che non essendo stato da questa società scelto il suo Monarca G. C., ma tale è disceso dall'alto indipendentemente dagli uomini con tutta quell'autorità che gli era propria e conforme alla qualità che assunse, e che è, così quanto a Lui piacque conferire a S. Pietro ed a' suoi Apostoli non lo estrasse se non da se e non dagli uomini, che formavano la sua Chiesa; per ciò da lui derivando indipendentemente dalla società cristiana, ne segue che in nome di Cristo indipendentemente da questa i successori di Pietro e degli Apostoli l'usano ed hanno il diritto di usarla *V. Bossuet storia delle variazioni*

della Chiesa protestante lib. 15. *N.* 120. Quindi al sommo Pontefice od ai Vescovi appartiene il gius di scomunicare come a quelli, cui spetta il regime esterno della Chiesa; come pure a tutti quelli cui questi supremi Gerarchi della Chiesa hanno conferito una giurisdizione nel foro esterno, o tollerato l' usarla per consuetudine; così i parrochi per loro stessi non hanno facoltà di scomunicare, ben però possono averla per privilegio o per consuetudine, come si vede essere il caso notato nel *cap.* 3. *de officio iudic. ordin.; V. Berardi cit. diss.* 3. *cap.* 2. *ad fin. primi paragr.*; *Reiffestuel tit. cit.* §. 1. *N.* 7. Egli è certo che la scomunica deve percuotere alcuno che sia sotto giurisdizione dello scomunicante; così il Pontefice romano cui tutta la greggia di Cristo gli fu commessa, *agnos* et *oves* „ e che ha un ordinaria universale giurisdizione, potrà infliggere la scomunica a qualunque cristiano in ogni parte dell' orbe terrestre ch' ei si trovi, ed in qualsiasi grado o dignità; ma un Vescovo nol potrà se non nei soli suoi diocesani; è però vero che la di lui scomunica non può essere levata da un altro Vescovo (ad eccezione del Papa per la notata ragione) e da ognuno deve rispettarsi una tal severa misura *cap.* 1. §. 1. *de tregua, et pace Fagnani ibid. et in cap.* 12. *de poenit. et remiss. N.* 80. *can* 2. *caus.* 11. *quaest.* 3. *Concil. di Cartagine* 2° *can.* 7. *di Lion* 2.° ; *can.* 4. *di Elvira dell' anno* 310. *can.* 53. *di Arles I can.* 16. ec. ec. dovendosi mediante lettera enciclica render noto agli altri Vescovi la sentenza di condanna di quel tale protervo *can.* 20. *caus.* 11. *quaest.* 3. *Concilio* 1.° *di Toledo can.* 11. *ec.* Così richiedendo il principio di unità, per cui tutte le Chiese particolari devono essere collegate onde formare il corpo visibile della Chiesa universale. Tuttociò devesi dire circa la scomunica, che giustamente sia irrogata, ma quando evidentemente sia ingiusta o notoriamente nulla, come se decretata fosse da chi non ha giurisdizione ecclesiastica nel foro esterno, o che fosse inflitta per motivi assolutamente e palesamente irragionevoli, allora non produce alcun effetto nè nel foro

esterno, nè nell' interno; ma se sventuratamente una scomunica irrogata con tutte le regole e pronunciata da chi ne ha il potere percuote un innocente, che però dagli atti risulta reo, e questo non può far constare la sua innocenza per mancanza di prove, in questo caso essa scomunica benchè nell' esterno abbia tutta la forza, che alle giuste scomuniche conviene, nell' interno però quel tale non sarà giammai scomunicato; sarà legato bensì in faccia agli uomini ma non al cospetto di Dio, e converrà per la pace della Chiesa, per l' ordine della medesima, per il comando di Cristo di obbedire ai superiori, ch' egli si sottometta con tutta pazienza, sopportando con virtù quest' offesa; altrimenti commetterebbe quella colpa, che prima non fece „ *S. Gregorio Magno Hom.* 26. *in Evang. S. Iohan.* „ Is autem, qui sub manu pastoris est, ligari „ timeat, vel juste, vel injuste, nec pastoris sui ju- „ dicium temere reprehendat, ne, etsi injuste ligatus est, „ ex ipsa tumidae reprehensionis superbia, culpa, quae „ non erat, fiat „ : ommetto altre moltissime osservazioni rapporto alla scomunica, perchè appartenendo più ai canonisti in ispecie, che al Gius Pubblico Ecclesiastico, a quelli rimetto i leggitori, e potranno consultare gli autori che ho citati nei titoli rispettivi per tot.

§. CIII.

Della Tolleranza Ecclesiastica rispetto alle differenti Religioni.

La nozione della parola *tolleranza* significa „ sopportare ciò che non si dovrebbe, o non si potrebbe, a fine di evitare un male maggiore „. La tolleranza adunque in materia di religione sarà un sopportare, che sienvi degli eretici, con permettere loro di usare quel modo di culto, che più loro piace senza turbarli nè con pene spirituali, nè con temporali. Avvicinata quest' idea alla *natura della Chiesa*, se questa dovesse tollerare

gli eretici dovrebbe dunque non separarli dal suo corpo, ritenerli come prima furono per veri suoi figli e membri suoi, ciò che dicesi *Tolleranza Ecclesiastica*; ora è ben agevole accorgersi come una tal tolleranza ripugna al principio dell' unità di fede, carità e comunione, oggetti ai quali, come si è veduto fin qui, la sacra podestà non può rinunziare senza rotolare negli abissi dell' eterna perdizione, male certamente cui niun altro può compararsi, e perciò fuori dell' idea della tolleranza, perchè s' incontrerebbe con questa il sommo di tutti i mali; ma dato per ipotesi che compatibil fosse questa tolleranza colla sacra podestà, essa però trascinerebbe nel momento la dissoluzione della Chiesa medesima, perchè divisa in tante parti più non sarebbe la Chiesa di Cristo, perdendo quelle rimarcabili note che la distinguono, ma l' ipotesi poi è assolutamente impossibile atteso che il divino Salvatore veglia alla conservazione di sua Chiesa colla immancabile sua promessa di assisterla fino alla consumazione de' secoli; perlochè si può dire che quella suprema autorità che Cristo instituì affinchè la sua Chiesa sia e si conservi ognora Una, Santa, Cattolica ed Apostolica, non è libera di poter devenire a questa molle condiscendenza cogli eretici, i quali ben si contenterebbero di essere almeno ritenuti nel seno della medesima, avendo sempre insistito sul principio di questa tolleranza, e ciò sino dagli antichi tempi, come *Apelle* discepolo di *Marcione*, ed egli stesso eresiarca circa la metà del 2.º secolo come attesta *Eusebio nella sua storia ecclesiastica lib* 5, *cap.* 16., *i Donatisti* come afferma *S. Agostino cont. epist. Parmen. lib.* 1. *cap.* 8. ed in seguito *Wicleffo*, *Huss*, *Lutero*, e tutti i protestanti; ma tutto questo invano, perchè vi osta il principio suenunciato, non potendosi associare l' idea di tolleranza con quella della natura di nostra Chiesa; *S. Gelasio I.* così scrisse nell' anno 494. *ad Anastasio Imperatore* „. Una est christiana fides, quae est ca„ tholica, catholica autem veraciter illa est, quae ab „ omnium perfidorum, atque ab eorum successoribus

„ consortibus, sincera, pura, immaculata comunione „ divisa est. Alioquin non erit divinitus mandata di- „ scretio, sed miseranda confusio. Nec ulla causa jam „ superest, si hoc in quolibet contagio voluerimus ad- „ mittere, ne cunctis haeresibus aditum januamque „ pandamus, qui enim in uno offenderit, omnium reus „ est *Iac.* 2.ª *v.* 10, et qui minima spernit, paulatim „ decidit, *Eccles. cap.* 19. *v.* 1. „ e circa la pace cogli eretici soggiunge „ praecor Te cujusmodi debeat esse „ pax ipsa, non utcumque, sed veraciter christiana, „ mente libremus: quomodo enim potest esse pax vera, „ cui charitas intemerata defuerit? charitas autem, qua- „ liter esse debeat, nobis evidenter per Apostolum prae- „ dicatur, qui ait *et charitas de corde puro, et con-* „ *scientia bona, et fide non ficta* 1.ª *ad Tim. c.* 1. „ *v.* 5., quomodo, quaeso Te, de *corde* erit *puro*, „ si contagio inficiatur externo? quomodo *de conscientia* „ *bona*, si pravis fuerit, malisque commixta? quemad- „ modum *fide non ficta* si maneat sociata cum perfidis? „ Inoltre la Chiesa che è incontrastabilmente infallibile conscia per ciò di seguire la verità, non potrebbe giammai tollerare l' errore, e l' errore sarebbe da Essa riguardato nello stesso modo che è la verità, se ritenesse nel suo seno gli eretici quali suoi membri; ed in questo caso pure sarebbe in contraddizione col principio di Carità, perchè tollerandoli si mostrerebbe indifferente sulla lor sorte futura ed eterna; ciò che diverrebbe una crudeltà verso di questi traviati, quanto di scandalo agli stessi suoi fedeli; simiglianti assurdi tanto manifestamente contraddittorii ai principii della natura della Chiesa devono a chiunque persuadere l' impossibilità della ecclesiastica tolleranza. Riconosciuto sotto questo aspetto essere incompatibile tal tolleranza, è mestieri esaminare presentemente ciò che dicesi *tolleranza civile* che certi moderni scrittori si limitano insinuare, supponendo di rinvenirne la necessità, l' utilità e la convenienza: per *tolleranza civile* s' intende „ la libertà dei culti, ossia il libero esercizio di ogni religione nella civile società „

questa tolleranza riguarda soltanto il civile commercio fra gli uomini in uno stato qualunque; e quindi perchè si possa fare un accurato esame sarà mestieri considerare qual sia l'ufficio dell'ecclesiastica podestà, e qual sia quello del poter laico, essendochè non vi è una civile società che sia cristiana, in cui non esista sì l'una che l'altra autorità, ed osservare questi ufficii dei detti due differenti poteri sopra questi tre casi 1.° in una società puramente cristiana qualora insorgessero eresie; 2.° quando in questa stessa società si volessero introdurre dall'estero eresie o massime perniciose. 3.° finalmente quando in uno stato si trovano fedeli ed eretici già sudditi gli uni e gli altri di uno stesso sovrano cattolico. Tutto questo sarà la materia dei due susseguenti paragrafi.

§. CIV.

Della Tolleranza Civile delle Religioni rispetto al Poter Sacro.

Se trattasi di tenere ragionamento sopra al primo dei casi, che ho testè riferito, e cioè qual sia l'uffizio della Sacra autorità in uno stato Cristiano Cattolico nella circostanza che ivi insorgessero delle sette, è agevole per quanto negli antecedenti paragrafi ho esposto di rilevare che il dovere dell'ecclesiastico poter superiore sarà di accorrere prontamente per reprimere queste novità, che tenderebbero a rovesciare i principii dell'unità di fede, della carità e comunione, alla di cui conservazione ei deve invigilare con tutti quei mezzi che sono in di lui potere e spirituali e temporali, invocando all'uopo la forza del Governo Civile; altrimenti chi è al regime della Chiesa tradirebbe la causa della Religione, sarebbe ribelle al Divin Salvatore che lo costituì sulla terra appunto perchè avesse di tutta sua possa a conservare la sua Chiesa, tale come l'ha istituita, Una, Santa, Cattolica ed Apostolica; si coprirebbe d'un obbrobrio eterno presso

tutti i veri membri della Chiesa, ed in seguito sarebbe ancora di scherno a quegli stessi, cui avrebbe favorito con una condotta diametralmente opposta all' obbligo, che gl' incombeva, obbligo preciso ed assoluto inerente alla dignità di cui porta il carattere scolpito nell' anima, obbligo che esige in questo caso funesto una pronta ed efficace repressione delle sette; *pronta* perchè l' esperienza ha dimostrato, che se nel suo apparire non si estingue questa perniciosissima scintilla, è capace a divampare in un incendio immenso; *efficace* perchè una mal intesa commiserazione potrebbe essere un esca maggiore alla sua dilatazione; *S. Geronimo Comment. in epist. ad Galatos c.* 5. *v.* 9. igitur scintilla statim ut appa„ ruerit extinguenda est, et frumentum a massa vicinia „ removendum, secandae putridae carnes, et scabiosum „ animal a caulis ovium repellendum, ne tota domus, „ massa, corpus, pecora ardeat, corrumpatur, pu„ trescat, intereat. Arius una scintilla fuit, sed quia „ non statim oppressa est, totum orbem ejus flamma „ populata est „. L' adempimento di questo dovere precisamente imposto da Gesù Cristo non potrà che render la Sacra Podestà vieppiù venerabile ai Cristiani, nè potrà sorprendere neppure il colpevole, come non si maraviglia quel reo che dal Giudice in forza del di lui delitto e delle leggi è condannato; egli che fu vero Cristiano dovette sapere che la Chiesa ha le suenunciate note caratteristiche, che chi ha il regime ecclesiastico deve conservarle, e che tutte le misure adottate contro di lui non sono che un effetto di un essenziale dovere, di una severa, ma necessaria giustizia da Dio medesimo voluta ed ordinata. La Chiesa però, ossia la Podestà Ecclesiastica nel compiere l' uffizio che le è stato consegnato da Cristo, non forza nè può forzare a credere com' essa crede; perchè il credere è un atto dell' intelletto, atto interno sul quale nè la Chiesa, nè qualunque governo può esercitare la sua possanza, ma al solo Dio ne è riservata la cognizione ed il giudizio; così una massima erronea circa la fede, o costumi che alcuno

tenga nella mente (ciò, che dicesi *opinione*) non potrà essere punita giammai dalle Podestà che reggono, perchè a loro effettivamente sconosciuta, sempre che la condotta esteriore di costui si uniformi alle Leggi vigenti; ed altrimenti facendo benchè potesse essere punito per la contravvenzione alle medesime, non lo sarebbe mai per l'opinione occulta, ch' egli nell' intelletto suo conserva; ma se questa sua opinione egli la *manifesta*, non sarà più allora un opinione, ma un effettivo *reato*, essendo assai dissimigliante un atto *interno* da un *esterno*, un *eretico occulto*, da un *eretico manifesto o formale*; egli coll' esternare la sua mala opinione di per se stesso si confessa reo e ribelle alla Chiesa ed alla sua podestà, ed ancora si fa conoscere che od esplicitamente, od implicitamente cerchi che altri vi aderisca od approvi, ciò che diventa una subornazione ed una specie di corruzione degli altri individui o diretta od indiretta, secondo che sarà stato il suo intendimento. Questo delitto, che niuno negherà averne i costitutivi, sarà meritevole di punizione per due motivi: 1.° per dare un esempio agli altri fedeli di non seguire il perverso nei suoi vaneggiamenti e così per contenerli nell' unità ecclesiastica, che sarebbe scossa dall' impunità del colpevole, dalla sua licenza, dal contagio delle sparse massime perniciose: 2.° per ridurre se sia possibile il reo all' emenda col pubblicamente ritrattarsi, perchè pubblicamente errò; per questo stesso motivo non si può risparmiarne i mezzi anche temporali, essendo un effetto di carità e verso lui e verso gli altri ancora se si potesse ricondurlo nella buona via e strapparlo all' eterna perdizione; chi è quegli che vedendo un cieco incamminarsi per la via che direttamente conduce ad un precipizio, non dovesse per umanità persuaderlo a ritornare, ed ostinato ch' ei si fosse, a trasportarlo di forza? Chi poi crede che la Chiesa sia Una, Santa, Cattolica ed Apostolica (simbolo del Concilio Niceno-Castantinopolitano), che fuori di questa Chiesa non vi sia salute, (formula di professione della fede del Concilio Triden-

tino), che non possa esservi vera Chiesa fuori della Chiesa Cattolica Romana §. 62. 63., *S. Geronimo in dial. advers. Luciferanos.*, *Apoc. c.* 2. *v.* 9. 13. *c.* 3. *v.* 9. dovrà convenire essere una vera carità di fratello l'usare tutti i modi possibili per ridurre alla vera fede un traviato. Rispetto poi al 2.° dei casi e cioè all'introduzione di sette per opera degli stranieri, ossia un introduzione del loro culto in un paese cattolico, quantunque solo per uso dei medesimi, la Sacra Podestà deve opporre tutta la sua resistenza per l'oggetto già discorso che cioè i Fedeli non abbiano occasione di prevaricare; e prevaricazioni accaderebbero purtroppo perchè la debolezza della natura umana è tale, che rende l'uomo inchinevole al ricevimento di novità, tanto più agevolmente quanto alcune delle passioni umane sieno con quelle rese libere e sciolte; siccome non vi è setta, che non lusinghi una qualche passione, se non altro quella di sciogliere il freno all'intelletto, che la Cattolica Religione tiene umiliato sia rispetto ai Misteri Santi di nostra Fede, sia nella sommissione all'infallibilità della Chiesa come del suo Capo supremo; così ogni setta che sia introdotta in un paese Cattolico porta con sè questa funesta influenza; adescamento dei deboli e dei semplici, e di tutti coloro, che non prontamente chieggono ed instantemente ajuto dall'alto e non riparansi subitamente sotto gli anspicii della Religione e dei sacri suoi ministri: imperocchè il libero conversare con questi stranieri, la vista della loro imperturbabilità sul fine eterno che gli attende, la loro non curanza della sacra autorità, la protezione del civile potere, le massime nuove loro, e la loro condotta saranno sempre altrettante fonti di seduzioni, delle quali l'Ecclesiastica Podestà deve sottrarre la fragilità dei Fedeli per quell'obbligo che le fu imposto da Cristo di pascerli di sana dottrina, e di allontanarli dalla velenosa e dirigerli all'eterna salvezza; in conseguenza per ciò, che spetta a questo punto non può a meno di non adottare misure, quali le sembrino le più efficaci per togliere il pericolo di cadute,

che sono sempre pronte al contatto contagioso di massime nocive, Ma se i suoi sforzi tornano vani, se non può a meno di non rimirare delle sette e degli eretici mischiati fra i veri membri della Chiesa (che è il terzo de' punti accennati), allora essa si rivolge ai suoi fedeli e dà loro degli avvertimenti; anzi dei comandi che derivano immediatamente dai primi fondatori di nostra Religione, gli Apostoli, e modellati sull' esempio dei primi Padri della Chiesa, che prescrivono doversi evitare quegli uomini, che professano diversa credenza, e che con loro non si unisca, nè si leghi da' fedeli ragionamento alcuno, *S. Paolo ad Tit. c.* 3. *v.* 10. „ haereticum „ hominem post unam et secundam correptionem devita, „ scicns quia perversus est„ *id.* 2.ª *ad Timot. c.* 2. *v.* 17 2., *ad Thessalon. c.* 3. *v.* 6., *S. Matth. c.* 7 *v.* 15., *S. Ireneo contra haeres. lib.* 3 *c.* 3. racconta come S. Giovanni Evangelista fuggì dal bagno ove era entrato Cerinto eretico e soggiunge „ tantum Apostoli, et eorum „ discipuli habuerunt timorem, ut ne verbo tenus co- „ municarent alicui eorum, qui adulteraverunt veritatem„; così fece pure *S. Policarpo*, discepolo di S. Giovanni con Marcione: *V. S. Ireneo loc. cit. e S Geronimo de vir. Illustr. R.* 17.; veggasi *Eusebio Hyst. Eccles. lib.* 4 *cap* 24., *Sozomeno Hyst. lib* 2 *cap.* 25 e molti SS. Padri di cui una parte ne cita ancora il *Devoti Instit. Can. lib.* 4.° *tit.* 6. §. 3. *nota* 1.ª; veggansi pure altri passi citati nell' antecedente §. al che però non osta la *costituzione di Martino* V. nel detto §. citata, perchè questa non sgrava che dalla scomunica minore i Cristiani che a caso conversassero con quelli che non sono nominatamente scomunicati o notoriamente percussori di un chierico, ma non deroga all' obbligo imposto a tutti i cristiani di evitare il consorzio cogli eretici, obbligo che discende dal pericolo testè mentovato. Egli è pur vero che la Chiesa, ed anche nello stato suo temporale tollera gli Ebrei; ma però ella ciò usa con tutte le cantele necessarie onde non siano in alcuna guisa turbati i fedeli; d' altronde quanto la Chiesa non ravvisa potersi

temere sia inferito nocumento alla vera fede da questi uomini caparbii, altrettanto riguarda la loro presenza negli Stati Cattolici quai testimonii irrefragabili dell' avveramento delle Profezie; inoltre la loro vista ci richiama alla memoria la comune loro sciagura, la loro dispersione, quella cecità che ne fu causa, quel delitto incancellabile, che commise la loro nazione; e finalmente sono coloro, che conservano quei libri, nei quali si trovano le prove dell' eterna loro condanna, quei libri stessi che dovrebbero illuminarli e sono pure quei medesimi libri, che ci servono a combattere la loro superstizione e gli altri infedeli; *S. Agostino sup. Psalm.* 40.

§. CV.

Della tolleranza civile delle Religioni per quanto riguarda il Poter Laico.

Se gli uomini nell' atto di unirsi nelle civili società non altro avessero in animo che di procacciarsi le comodità della vita, un utile sensibile, un bene presente, e non cadesse loro in talento d' indirizzare le azioni loro ed accomodarle a quel fine cui tutti gli nomini sono chiamati, all' interesse maggiore di tutti gl' interessi terreni, alla beatitudine celeste, certamente la loro unione non sarebbe ritenuta per una civile società, ma piuttosto per un ricetto di uomini nocivi, o piuttosto per un campo di uomini turbatori della pace e della tranquillità dei loro vicini, come furono tenuti sotto Romolo i Romani al dire di *Tito Livio* descrivendo le istituzioni di Numa ed il carattere di questo re: „ et cum ipsi se „ homines in regis (Numae), velut unici exempli, mo- „ res formarent (Romani); tum finitimi etiam populi, „ *qui ante castra non urbem positam in medio ad* „ *sollicitandam omnium pacem crediderunt*, in eam „ verecundiam adducti sunt, ut civitatem totam in cul- „ tum versam deorum violari ducerent nefas „. Ma se momentaneamente e per l' impetuosità delle passioni

possono gli uomini non apparir religiosi, pure la voce della natura, che soffocar non è dato a chiunque, ben presto poi li richiamerebbe a più giusti pensamenti, ed un poco di calma basterà per fare in essi sentire quel bisogno il più sommo di tutti i bisogni di natura, quello della vera religione e l'eterna felicità cui la medesima deve condurli: vedi le prenozioni. Lo scopo della società civile, la sicurezza e tranquillità non potrebbersi certamente ottenere se non soddisfacendo a questo bisogno; d'altronde la società civile si è quella che deve prestare i mezzi più sicuri, più certi e più facili per render paghi i bisogni di natura dell'uomo; ma fra questi niun negherà primeggiar per eccellenza l'anzidetto bisogno che è di natura ed inerente all'essere dell'uomo anche preso isolatamente; quindi quest'unione deve e per il suo oggetto e per il suo fine somministrare i mezzi di soddisfarlo, il quale non può consistere che nell'adottare la vera Religione ed adempirla. Quegli pertanto cui è affidato il governo temporale di uno stato non può e non deve ignorare un tanto gravissimo bisogno dei componenti lo stato medesimo, fra i quali esiste pur egli stesso, e perciò per quanto a lui spetta deve procurare che tutti gl'individui della sua società non abbiano a fallire il fine ultimo che gli aspetta, con più forte e più potente ragione di quella che deve vegliare affinchè non abbiano a mancar loro gli alimenti necessari del vivere. La Religione di Cristo, la Cattolica Romana Chiesa che conserva pura, intatta e nella sua verità, questa Santa Religione deve rendere accorto un Monarca civile che non vi è un altro mezzo fuori di questo per rendere soddisfatto il bisogno dei suoi sudditi; così deve con tutta la possanza di cui è rivestito invigilare che sola abbia ad essere nel suo stato, nè altra se ne introduca; nella stessa guisa che è suo obbligo di opporsi all'introduzione di quei commestibili che nuocer potessero all'esistenza dei cittadini. È dunque il più importante ed il più essenziale dei doveri di un Regnante, quanto lo è un fine eterno sopra un temporale,

quello di far osservare scrupolosamente la Religione Cattolica Apostolica Romana. La minima trascuratezza in questo riguardo è chiaro che dal Giudice supremo gli sarebbe imputata quanto e ben più della morte ingiusta di uno di quegli uomini affidati per la divina provvidenza a dirigerli ed a conservarli, reo rimanendo della morte dell' anima, colpa assai più enorme dell' uccisione della vita. Applicando questo principio ai casi notati nel fine del §. 103 la deduzione ne riescirà agevolissima; imperocchè insorgendo alcuno a spargere massime contrarie alla Religione in uno stato Cattolico, la Chiesa come quella in onta alla quale costui si solleva, è la Podestà cui spetta il giudicarlo; perlochè la civile autorità deve recarle ogni ajuto, affinchè abbia a liberamente procedere in questa causa, essendo la difenditrice della Chiesa §. 88. Se poi i mezzi della Sacra Podestà rimangono inefficaci, sia per far ritrattare il delinquente, sia per soffocare il germe del male, sia per arrestare la diffusione delle massime nocive, il Principe laico allora deve prontamente col potere, che Dio gli ha consegnato, procedere contro i colpevoli e punirli a tenore delle leggi. Nel Codice Teodosiano e Giustinianeo rinvengonsi varie pene comminate contro questi rei, sempre però a seconda della gravezza del delitto. *V. Cod. Theodos. de haereticis, Cod. Justin. eod. Auth. si vero, et Auth. credentes., Cod. de haereticis L. 3. Cod. ne Sanct. Baptis. iter. L. 1. et 2. Cod. de Summa Trin. L. 1. et segg. Cod. de Apostat.* fra le quali avvi ancora la pena capitale se l' enormità del reato lo richiede; pena che quantunque la Chiesa mai non inflisse, contentandosi della maggiore ch' Ella decreta, qual si è l' anatema, da ciò rifuggendo per quello spirito di mansuetudine che professa, pure la severità di queste leggi impressero ognora un terrore negli animi, facendo ricorrere a pensieri più giusti; giovò in conseguenza alla Chiesa medesima; *S. Leone Magno scrivendo a Turribio Vescovo delle Asturie* dice: „ profuit ista districtio Ecclesiasti-
„ cae laenitati, quae etsi sacerdotali contenta judicio,

„ cruentas refugit ultiones, severis tamen Christianorum „ Principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiri- „ tuale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent „ corporale supplicium „. La verità dell' effetto che possono produrre queste pene temporali così rigorose, perchè gli uomini si muovono per lo più per ciò che al presente gli tocca, l' esperienza la fece dimostrare a *S. Agostino* che prima avevale disapprovato, ma poscia le approvò con queste parole *in retract. lib.* 2. *cap.* 5. „ sunt duo libri mei contra partem Donati, in quorum „ primo dixi, non mihi placere ullius saecularis pote- „ statis impetu schismaticos ad comunionem violenter „ arctari. Et vere tunc mihi non placebat *quia nondum* „ *expertus fueram* vel quantum mali auderet impuni- „ tas, vel quantum eis in melius mutandis conferre po- „ test diligentia disciplinae „. Egli è poi di fatto che fin anche Lutero e Calvino composero libri in comprova del diritto del Magistrato temporale per la punizione degli eretici, anzi quest' ultimo ne divenne alla pratica facendo pubblicamente bruciare in Ginevra *Michele Servet*, atto lodato da Melantone amico e principale discepolo di Lutero in una sua lettera a Calvino; Valentino Gentili Calabrese seguace del detto Servet gli fu troncato il capo in Berna ed altri dispersi, tutto per influenza del nominato Calvino, veggasi *Bossuet storia delle variazioni della Chiesa Protest. lib.* 10 *N.°* 56. il quale cita le opere di questi Eresiarchi, ed altre ancora dei loro seguaci confirmanti questo principio. Nè devesi stupir certamente di una tanta severità; imperocchè uno che insegni e sparga nuove massime contrarie alla vera Religione, egli turba l' ordine pubblico, cerca di rompere i legami, che uniscono tutti i cittadini quai fratelli innanzi alla Divinità, urta contro il punto più delicato che l' uomo si abbia e cioè la coscienza, sconvolge le menti, semina quelle dissensioni, che sono le più difficili a sedarsi, suscita turbolenze nello stato e la storia ce ne somministra infaustissimi esempii, per cui egli commette il più grave reato che da un uomo far si possa e verso

Dio e verso la Patria, ed a tutti gli uomini, perchè la novità di cui l'uomo è avidissimo non si contenta dei limiti del paese entro cui nacque, ma rompe ogni freno ed esce sventuratamente ad infestare altri popoli: se la pena capitale è stabilita per delitti, che portano minori conseguenze, sarà a maravigliarsi che fosse anche inflitta per questo che supera qualunque altro? e tanto più se si volge l'occhio alla ruina spirituale che i Novatori producono ovunque: se gli eretici dice S. Agostino avessero solo in mente ciò, come potrebbero querelarsi della severità di queste pene? *Tract.* 11. *in Johan.* *N.º* 14.
„ Mirantur autem quia commoventur Potestates Christianae adversus detestandos dissipatores Ecclesiae. Si „ non ergo moverentur quomodo redderent rationem de „ Imperio suo Dei? Intendat charitas vestra quid dicam „ quia hoc pertinet ad reges saeculi christianos, ut temporibus suis pacatam velint matrem suam ecclesiam „ habere unde spiritualiter nati sunt . . . . Talia facere „ volunt (haeretici) et saltem talia pati nolunt. Nam „ videte qualia faciunt, et qualia patiuntur; occidunt „ animas, affliguntur in corpore, sempiternas mortes „ faciunt, et temporales se perpeti conqueruntur „.
Relativamente poi al 2.º caso, all'introduzione cioè di sette straniere, posto il principio di cui ho parlato e l'osservazione in proposito dell'antecedente paragrafo, il Principe avrà un obbligo dei più stringenti onde opporsi all'invasione, ed allo stabilimento nel proprio dominio di queste differenti credenze, come ha un dovere strettissimo di provvedere alla sicurezza fisica dei sudditi, impedendo, per quanto è in lui, non sia il suo regno penetrato da un morbo contagioso; se si riconosce giusta e ragionevole questa cura essenzialissima del civile potere, quanto più giusta e necessaria dovrà essere ritenuta l'attenzione dell'Imperante onde non resti il suo popolo contaminato dall'esempio e dalle massime di uomini estranei? se gli è commessa la difesa contro dei nemici, se tutti i membri della civile società in lui fidano ond'essere scevri dagl'insulti, che potrebbero ricevere o

nelle robe, o nelle persone; se in lui riposano per essere tutelati circa questi beni, non dovrà credersi il Monarca che in lui non sia ancora riposta la protezione contro l'attentato il più atroce perchè diretto a togliere un bene eterno? e viemaggiormente, che (come ho accennato) le massime perverse ed irreligiose sconvolgono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e tranquillità, per cui pubblico nemico, pubblico aggressore, pubblico invasore dovrà dirsi colui che penetra in un paese spargendovi dottrine opposte alla verità della Santa nostra Religione. Se poi il principe laico si trova a reggere un popolo fra cui sienvi uomini di differente credenza, che è il terzo punto che resta ad esaminarsi, in tal caso quell' imperiosa necessità che dev' essere la norma della tolleranza non potrà essere estendibile a tutte le sette, a tutte le religioni, ad ogni sorta di uomini e di massime; cosicchè gli sarà mestieri librare quali si possono soffrire e quali discacciare, ponendole a confronto del ben pubblico di cui il Monarca è vindice e custode; così in primo luogo l' assoluta irreligione, ossia l' ateismo (il quale ancorchè si supponga per l' onore dell' umanità in alcun cuore non poter allignare, pure se talun lo manifesti, equivale se veramente lo credesse), l' empietà, la scostumatezza propria di certe sette e Religioni devono essere bandite per sempre da ogni civile società; una tal massima ha per sè tanta evidenza che credo non possa incontrare dubbio o renitenza se non per parte di coloro, che si trovano appartenere a quelle classi, e perciò mi dispenso da ogni prova ragionata in proposito; solo dirò, che l' ateismo sino i Pagani l' abborrivano; gli Ateniesi fecero scolpire in una colonna di rame un decreto che imponeva una taglia sopra il filosofo Diagora Ateo a chi l' avesse ucciso o condotto vivo; Teodoro di Cirene pur esso Ateo, rammenta Diogene Laerzio lib. 2 in Aristippo, che fu costretto avvelenarsi non trovando terra che lo ricevesse; *Cic. de Natura Deorum lib.* 1 *N.*° 4 dice che tolta la pietà verso gli Dei è tolta anche la società. „ Pie-
„ tate adversus Deos sublata, fides etiam et *Societas*

„ *humani generis* et excellentissima virtus, justitia tol-
„ litur „. Dopo ciò che ho riferito di Lutero e Calvino non potrà recar meraviglia se altri celebri scrittori Protestanti ammettano doversi allontanare da ogni società i ridetti Atei, empii, ec. tali sono il *Grozio de Jure belli, ac pacis lib.* 2. *cap.* 20. *N.*° 46; *Puffendorff de Officio hominis, et Civis L.* 1. *cap.* 4. *N.*° 2, *e de Jure Nat. et Gent. lib.* 3. §. 2 e tant' altri. Le religioni idolatra e maomettana che si trovano incluse nella massima ora esposta, non saranno perciò da tollerarsi, a meno che non fossero in paesi loro proprii e soggetti allo stesso Cattolico sovrano; in tal caso sarà sua cura, che la loro credenza non abbia a nuocere alla vera religione, e per le cose dette in principio di questo §. dovrà agevolare i mezzi alla Chiesa onde insinuar a quelli la conversione. In secondo luogo ponderato che si abbia quali delle sette sieno le meno infeste al Cattolicismo quando prudentemente s' avesse a temere che col discacciarle si trascinasse lo stato in ruina e desolazione, si potranno allora tollerare a preferenza delle altre; ma però ai seguaci di quelle non permettere giammai una pubblicità di dottrina, un eguaglianza di diritti coi cattolici, la stessa capacità agl' impieghi e pubbliche funzioni e magistrature, gradi accademici ec., perchè altrimenti si caderebbe nell' inconveniente enormissimo del facile pervertimento dei veri fedeli, come avvertii nell' antecedente §., in cui feci pure menzione degli ebrei, i quali colla dovuta cautela un Principe potrà tollerarli, come gli tollera la Chiesa: e non parlo poi dei patti pubblici, in forza dei quali si è il Principe obbligato alla tolleranza di certe sette, come sono gli articoli della pace di Westfalia nella Germania, sulla quale veggasi *Addit. Bibblioth. Ferraris V. Tolerantia artic. noviss. N.*° 8. 9. perchè i patti devonsi religiosamente adempire, quantunque sieno fatti cogli eretici. Coloro che sono tollerati nel modo anzidetto e quelli che nol sono in alcuna guisa invano si lagneranno delle disposizioni prese contro di loro sostenendo che si ha diritto alla libertà di

pensare e credere; ma primieramente essi confondono la *libertà di pensare* colla *libertà di parlare* e *d' insegnare*; nel 1.° caso come accennai nel §. antecedente può essere innocua al ben pubblico, non così nel 2.° caso, perchè l' ordine pubblico può essere turbato e quindi punibile; ma ponderando più profondamente questa loro vantata *autonomia* ossia libertà di credere in materia di religione, essa non vuol dire se non se, che si è liberi di dare a Dio quel culto che più a noi piace; falsissimo principio: diffatti quando asseriscono esser in libertà di offrire *un culto a loro talento*, si conviene da loro medesimi che a Dio *si deve un culto*, in conseguenza si confessano essere a ciò obbligati, e perciò non nella libertà di non prestarglielo, quindi solo vorrebbero che il *modo* fosse a loro scelta; ma in ciò consiste l' errore; imperocchè il culto che devesi a Dio non è diretto a soddisfar noi, ma a piacere a Dio, dunque non può esser posto a nostra elezione quanto deve aggradire a Lui; in conseguenza l' autonomia non regge. Resta il provare solamente che Dio abbia manifestato il culto con cui vuol essere onorato; ma questa è una verità sì evidente che l' eretico non può ignorare se non volontariamente; ma siccome di ciò ne ho parlato nelle prenozioni e nei primi paragrafi di queste brevi nozioni di Diritto Pubblico Ecclesiastico, segnatamente in quelli in cui dimostro la visibilità della Chiesa e la sua infallibilità, così credo superfluo quivi trattenermi; solo aggiungerò che è una manifesta ingiustizia, un torto il più grave che si fà alla Divinità medesima cercando di sottrarsi con abbominevoli argomenti da quanto le è dovuto, e così indirettamente accusandola di non aver dato un segno certo, visibile e permanente di ciò che da noi esige, rinunziando alle prove più chiare e palpabili che comprovano l' esistenza della vera religione e della vera Chiesa che è la Cattolica, Apostolica Romana. Inoltre invano potranno scusarsi coll' attribuire il loro fallo ad un error d' intelletto e non ad una prava volontà; perchè dipende dalla volontà il sottomettere l' intelletto alla

vera credenza, che loro si para luminosamente davanti; e l' intelletto medesimo deve secondo *S. Paolo* 2.ª *ad Corinth. c.* 10 *v.* 5. umiliarsi, contenersi per ossequio di G. C. „ in captivitatem redigi debere omnem intelle- „ ctum in obsequium Christi „; non possono dunque sfuggire la taccia di superbi e pervicaci, non volendo recedere da massime prodotte da un error volontario. Ma per ultimo con questo insano indifferentismo nel cuore, con questa loro insubordinazione alla Chiesa, collo spirito di disunione dai loro fratelli, colla loro imperturbabilità circa il fine che gli attende, coll' avversione che hanno a coloro che trovansi nella verità, con questo disprezzo dei modi con cui il nostro culto è esercitato, con una regola di vita fondata sulla loro propria e sola intelligenza e non uniforme all' eterne ed immutabili verità dalla Chiesa predicate, potranno costoro giammai vantarsi di essere, come si millantano, uomini buoni ed onesti, e come tali da essere posti al livello degli altri cittadini? ma dato pure che essi appariscano tali, tuttavolta l' essere solamente disgiunti dall' unità della Chiesa; solo per questo reato devonsi riguardare come delinquenti, e come tali indegni dei favori e privilegii agli innocenti concessi, *S. Agostino epist.* 152 *quasi in principio* „ quisquis ab hac Ecclesia fuerit separatus quantum „ libet laudabiliter se vivere existimet, *hoc solo scelere* „ *quod a Christi unitate disjunctus est* non habebit vi- „ tam, sed ira Dei manet super eum „ *V. Devoti Instit. Can. lib.* 4 *tit.* 6, *et Auctor. ibi cit. Zalinger compend. Jur. Pubb. Eccles. c.* 9. §. 70. *usq. ad fin cap., addit. ad Bibblioth. Ferraris V. Autonomia Artic. Noviss.*

§. CVI.

La disciplina ecclesiastica altro oggetto della Sacra Podestà.

Dopo ciò che si è veduto circa l' unità di fede, carità e comunione oggetti primarii dell' autorità eccle-

siastica, e quanto a questa appartiene per conservarla intatta come Cristo volle; ora devo rivolgere l'attenzione di chi legge verso la disciplina della Chiesa addimostrandone gli obblighi ed i diritti che per questo oggetto le appartengono. La disciplina ecclesiastica consistendo „ in quei mezzi, per i quali la sacra podestà esercita l'uffizio suo per conservar la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed Apostolica „ egli sarà assai chiaro che se i Gerarchi della Chiesa hanno ricevuto da Cristo il potere di reggere e governare, devono ancora aver ricevuto quello di scegliere quei mezzi da loro creduti più acconci per conseguire il fine cui tende la loro podestà, in conseguenza loro dovrà appartenere di *definire* la disciplina, *costituirla* ed anche *cambiarla* quando l'utilità del fine lo richiegga *V.* §. 35.; *di definire* la disciplina perchè anche in ciò che è di diritto divino avvi sempre unito alcuna cosa accidentale e mutabile, cioè i modi, i tempi, i luoghi, certi ministri ec., ed essendo la Chiesa infallibile circa le materie di fede e costumi, con pari infallibilità potrà definire distinguendo quello, che è essenzialmente divino ed immutabile da ciò che appartiene a disciplina; altrimenti se errasse, l'errore caderebbe sul divino diritto, perchè o aggiungesse qualche cosa al gius divino, o vi detraesse, sarebbe sempre ciò in discapito del divino diritto, quindi non più madre e maestra de' fedeli, non più infallibile *V.* §. 15. Che la Chiesa siasi in tal guisa comportata, se ne hanno delle prove ben molte, come ad es. della Circoncisione, che gli Apostoli definirono non essere necessaria e potersi in quei tempi anche usarla *Act.* 15. *v.* 28. *c.* 21. *v.* 21. la quale poscia fu dalla Chiesa proibita assolutamente; così anche si dubitò un tempo se il matrimonio rato poteva essere sciolto da un posteriore attentato, e consumato; ma *Alessandro III.* diede la negativa *cap.* 3. *de sponsa duorum ec.*; di *costituire* la disciplina, perchè Cristo tutto non ordinò §. 34. ma avendo fondato il sacro impero libero ed indipendente *v.* §. 87. ed instituita quell'autorità, che deve gover-

narlo, non può a meno, io ripeto, di non averle anche concesso la facoltà di adottar quelle regole, onde il fine per cui la stabilì abbia ad ottenersi; chi vuol il fine deve volere anche i mezzi che a tal fine conducono, ed una podestà senza esercizio non è una podestà; e che poi questa stessa sacra podestà abbia di fatto esercitato un tale diritto si può essere convinti da quanto fecero gli Apostoli circa la disciplina *V.* §. 38. *usq. ad* 45. e da quanto la Chiesa dopo gli Apostoli ordinò e stabilì in tanti Concilii sì ecumenici, che non ecumenici, e da tante pontificie costituzioni. Che questa medesima sacra podestà abbia il diritto di *cambiare* la disciplina ciò dipende sempre dalla causa per cui questa disciplina fu stabilita, e cioè per la maggiore facilità di conseguire il fine da Cristo voluto, non che dall' autorità legislatoria esistente nell' ecclesiastica podestà; dimodochè se ha il potere di stabilire, avrà pur quello anche di variare; non essendo un cambiamento di disciplina se non un nuovo stabilimento disciplinare: ciononostante vi sono certi canoni, che quantunque si potessero cambiare, non si usa però di farlo, sempre per la ragione anzidetta, e cioè dell' utilità dei fedeli, come sono quelle regole universalmente ritenute da tutta la Chiesa dispersa e conservate per riverenza dell' antichità, o che riguardano la difesa dell' onestà chiericale ed altri simili; di questi canoni dice *S. Agostino epist.* 118. *ad Ianuar. c.* 5. ,, Si quid horum tota per orbem ,, frequentat Ecclesia . . . quin ita faciendum sit, dispu- ,, tare, insolentissimae insaniae est ,, . Ma ancora quella disciplina, che è parziale di alcune Chiese particolari senza gravissime ragioni non si usa levarla sostituendone altra, perchè come nota il detto *S. Agostino loc. cit.* ,, ipsa quippe mutatio consuetudinis etiam, quae adiuvat ,, utilitate, novitate perturbat. Quapropter quae utilis ,, non est, perturbatione infructuosa, consequenter noxia ,, est ,,; e così pensava ancora *S. Tommaso v.* 1. 2. *q.* 97. *a.* 2.; queste gravissime ragioni possono non solo essere somministrate dalla considerazione dell' abuso della

disciplina che si vuol togliere; ma ancora dal motivo di volersi uniformare a quella Chiesa principale cui si è soggetti, e con più forte ragione poi per conformarsi a quella della Chiesa romana madre e maestra di tutte le Chiese *v. cap. ult. distinct.* 11.; lo stesso S. Agostino ne diede un esempio quando si trattò di levare l'abuso delle Agape in Ippona, per cui scrisse ad Aurelio Vescovo Cartaginese Primate dell' Affrica, affinchè la riforma cominciasse da questa Chiesa, *epist.* 22. *ad Aur.* „ sicut videtur audaciae mutare conari, quod carthaginensis Ecclesia tenet, sic magnae impudentiae „ est servare, quae carthaginensis Ecclesia correxit. „ Se pertanto l' ecclesiastica podestà ha un obbligo, un dovere essenzialissimo ed inerente alla natura di sua dignità di conservare la Chiesa sempre Una, Santa, Cattolica ed Apostolica, deve aver pure un dovere eguale, un obbligo medesimo di conservare quella disciplina, che riconosce qual mezzo di ottenere il fine anzidetto, come avrà un obbligo ed un dovere di adottare quella che a tenore dei tempi e delle circostanze le sembra più confacente allo scopo divino cui la sua sacra podestà deve tendere; ed in conseguenza qual podestà libera ed indipendente avrà sola il diritto di dichiarare, costituire e variare la disciplina. Invano da alcuni esagerando gli abusi della Chiesa si pretende da costoro, che appartenga alla civil podestà il provvedervi, e per comprovare il loro assurdo notano alcune leggi Giustinianee ed alcuni capitolari di Carlo Magno. Ma invano, io dico, si oppone simil pretesa, perchè primieramente noto, che devesi ben ponderare se in realtà esiste abuso, cioè se ciò che chiamano abuso sia veramente poi tale; perchè è costume dei Novatori per rovesciare le leggi più sacre della Chiesa di millantare quest' esistenza di abusi; sprezzando quanto dalla Chiesa si è introdotto, e che non fu in uso al tempo di Cristo o degli Apostoli; sempre appositamente rinunziando all' idea che presenta una disciplina che a tenore dei tempi e circostanze deve fissarsi, facendo astrazione espres-

samente alla podestà che Cristo conferì ai Gerarchi della Chiesa, e sfuggendo maliziosamente la comparazione di quei primi cristiani coi posteriori; chi ardirebbe, dice S. Agostino, di calunniare la Chiesa che prescrive di ricevere il sacramento dell' eucaristia a digiuno, mentre è chiaro che gli Apostoli non a digiuno lo ricevettero? „ liquido apparet, quando primum acceperunt discipuli „ corpus et sanguinem Domini, non eos accepisse je- „ junos; numquid tamen propterea calumniandum est „ universae Ecclesiae, quod a jejunis semper accipi- „ tur? „ *S. Agostino epist.* 118. *c.* 6.; furono appunto gli abusi, che posteriormente nacquero in tal circostanza, la considerazione del gran mistero, e l' autorità che la Chiesa aveva, che si potè da questa introdurre una tal variazione, ed introdotta severamente e puntualmente farla eseguire; egli è bene adunque prima esaminare accuratamente se vi sono, o no abusi; e se pur sienvi (in materia sempre disciplinare, ed eccettuando quella disciplina che la Chiesa universale ritiene, nella quale veri abusi non vi sono stati mai V. *S. Agostino epist. ad Ianuarium cit.*), non toccherà certamente all' Imperante civile il provvedervi per le ragioni indicate sì in questo §. che nei §. 86. 87.; nè possono al certo giovare le leggi di Giustiniano, nè quelle di Carlo Magno a provare il contrario; perchè dato pure che sì l' uno, che l' altro avessero di loro autorità fatte queste leggi, non ne discenderebbe certamente che la Chiesa fosse stata forzata a riceverle, o che le avesse effettivamente ritenute obbligatorie per i cristiani, avendo potuto accadere in quei tempi ciò che è avvenuto al principio del presente secolo quando fu pubblicato il codice italiano, nel quale eranvi disposizioni contrarie alla disciplina ecclesiastica, e ritenute ad onta delle varie e frequenti ammonizioni dell' Immortale Pio VII., e pure perchè non furono levate si direbbe forse che la Chiesa le avesse approvate? contenta essa che i fedeli sieno instruiti che una legge non può aver forza se non quando è emanata dalla competente podestà legislatoria, che

questa podestà circa le cose della Chiesa non risiede nei civili regnanti, e per conseguenza le loro leggi in tale rapporto non possono essere obbligatorie, ma devono essere riconosciute per atti arbitrarii e di niun valore. In quanto però alle costituzioni di Giustiniano alcuni le scusano, altri le difendono come non contrarie alle leggi disciplinari della Chiesa, non avendo, dicon essi, stabilito cosa alcuna di nuovo come vuole anche il Beveregio da me cit. nel §. 87 V. anche *Baronio an.* 541.; *Pietro de Marca concord. sacerd. et Imper. lib.* 2. *cap.* 7. ec. Certo però si è che Giustiniano in molte leggi assicura di non voler stabilire alcun canone, ma di voler solo fare eseguire le leggi della Chiesa V. *Nov.* 3. *Nov.* 6. *cap.* 8. 16. *Nov.* 133. *l.* 11. *Cod. de Epis. et cleric.*; tuttavolta non si può negare che non abbia stabilito qualche cosa di nuovo come si può vedere nella *Nov.* 137. *cap.* 6. *Nov.* 123. *cap.* 13. *l.* 42. §. 1. *C. de Episc. et Clericis*; ma d'altronde è però ben provato, che queste leggi non furono osservate nè dai Greci, nè dai Latini *V. le Brun. de sacrif. missae diss.* 15. *art.* 6. *t.* 4. ed in fine furono tutte abrogate dall'Imperator Leone nella *Nov.* 2. del medesimo *V. Corpus Iuris Iustinianei cum not. Gothofredi Nov. Constit. Leonis imp.* In quanto ai *capitolari di Carlo Magno* dalla storia emerge quanto quest'Imperatore era religioso, e qual venerazione conservava per la S. Sede, e per tutti gli Ecclesiastici, dimodochè erano da lui assunti fino per consigliarlo negli affari puramente civili; è noto ancora come dovendo decretare leggi generali per tutto l'Impero si tenevano consigli su di ciò sia dagli ecclesiastici Gerarchi per la disciplina della Chiesa, sia dai Grandi dell'Impero per le cose loro spettanti; e le leggi che riguardavano la disciplina non sortivano che dal consesso de' Vescovi radunati: ed in altre occasioni è cosa incontroversa come dagli stessi erano formate le regole spettanti alla disciplina, e sottoposte è vero a Carlo Magno onde le facesse eseguire, ma ciò sempre perchè si riconosceva

in lui un animo assolutamente pio e religioso, *Natale Alessandro hyst. eccles. saec* 9. *e* 10. *cap.* 4. *artic.* 3. „ ibi „ Non mirum quod Episcopi canones a „ se conditos Imperatoris judicio subjecerint, cui non „ solum regium, sed et sacerdotalem animum inesse „ noverant, ut de Marciano scripsit S. Leo. Et cum „ ejus majestatem plurimum Episcopis deferre, et eo„ rum consiliis leges suas, et capitulari a condere, atque „ rempublicam regere, nullamque praetermittere occa„ sionem de Ecclesia bene merendi feliciter experirentur, „ id honoris ipsi tribuere voluerunt in grati animi significa„ tionem, ut conditos a se canones ejus iudicio subji„ cerent, quod ecclesiasticae disciplinae cum primis utile „ futurum noverant „ *V. Devoti Prolegom. in Ius. Can. cap.* 12. §. 13. *et segg.* Vano dunque si è il rifugio di questi declamatori, che vogliono in forza della connessione, come dicono, delle due podestà civile e sacra per il governo degli uomini di voler questa oppressa collo specioso pretesto di abusi; libere sono entrambe queste podestà, nè l'una deve sovverchiar l'altra nelle cose che di diritto loro sono spettanti; ma se per caso la civile scorgesse pure degli abusi nella disciplina, essa avrà solo da seguire l'esempio dell'Imperator *Marciano*, il quale ridotte in capitoli le riforme, che egli supponeva doversi fare a certi abusi, li sottopose al giudizio ed alla podestà sacra, sola competente in simiglianti materie; e poichè radunavasi il Concilio di Calcedonia a questo gli espose; *Pietro de Marca op. cit. lib.* 2. *cap.* 7. *n.* 7. riportando questo fatto soggiunge „ docuit exemplo suo, „ quid sequi debeant in posterum principes, cum clericorum et monachorum disciplina constituenda est „ *V. Zalinger op. cit. cap.* 10. *a* §. 77. *ad* 79. Quest' oggetto della sacra Autorità, di cui in questo §. ho parlato in generale, è certamente estesissimo; ed infatti in tutto il diritto canonico si vede sparsa la disciplina ecclesiastica; non comporta l'idea di queste brevi nozioni, ch'io abbia a ragionare di ogni sua parte, solo però imprenderò a brevemente indicare quella che è la

più importante, e che più da presso riguarda il Gius Pubblico Ecclesiastico; e benchè la disciplina ecclesiastica qualunque ne sia il capo tende sempre al bene universale dei fedeli, tuttavolta per comodo della trattazione seguirò l'ordine stesso che tenni quando esposi genericamente le disposizioni di disciplina stabilite dagli Apostoli *V.* §. 38. *e seg.*; quindi divido primieramente la disciplina in quella che riguarda l'universalità dei fedeli, ed in quella che più particolarmente tocca i chierici stessi; e questa pure sarà distinta nella disciplina che riguarda la polizia del clero, 2.ª in quella che spetta al regime ecclesiastico 3.ª in quella finalmente, che concerne i beni temporali della Chiesa.

§. CVII.

Della disciplina, che riguarda l'universalità dei fedeli, e primieramente dei Riti, e Liturgia.

La ragion naturale ci dimostra la necessità dei riti e cerimonie nel culto che dobbiamo alla Divinità; imperocchè gli uomini che le devono un culto esterno (V. le Prenozioni) non possono manifestarlo che con segni visibili; forniti di sensi come sono hanno un bisogno con questo mezzo di eccitar l'animo a quella maggior possibile venerazione, rispetto e riverenza che si è in dovere di tributare ad una Maestà infinita ed invisibile; se si riconosce (dice *Mons. Fénélon* nelle sue *lettres sur divers sujets concernans la Réligion, et la Méthaphys. pag.* 53. 54.) una necessità di una pompa per imprimer rispetto ad una Maestà visibile, quanto maggiormente non si riconoscerà esser ciò necessario per il culto divino? „ N'est il pas évident que „ les hommes attachés aux sens, et dont la raison est „ foible, ont encore besoin d'un spectacle pour imprimer „ en eux le respect d'une majesté invisible, et contraire „ à toutes leurs passions, que pour leur faire respecter „ une majesté visibile, qui ébluit leurs foibles yeux, et

„ qui flatte leurs passions grossieres ? On sent la néces-
„ sité du spectacle d' une cour pour un roi, et on ne veut
„ pas reconnoître la nécessité infiniment plus grande d' une
„ pompe pour le culte divin. C' est ne pas reconnoître
„ le besoin des hommes „. Che questa sia la ragione, che ha avuto la Chiesa per l' instituzione dei sacri riti si rende manifesto dalle parole del *Concil. Tridentino* alla *sess.* 22. *cap.* 5. ibi „ Cumque natura hominum
„ ea sit, ut non facile queat sine adminiculis exterio-
„ ribus ad rerum divinarum meditationem sustolli; pro-
„ ptcrea pia mater Ecclesia *ritus quosdam* ut scilicet
„ quaedam submissa voce, alia vero elatiore, in Missa
„ pronuntiarentur instituit. Caeremonias item adhibuit,
„ ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, ve-
„ stes, aliaque id genus multa, ex Apostolica disciplina
„ et traditione, quo et majestas tanti sacrificii com-
„ mendaretur, et mentes fidelium per haec visibilia re-
„ ligionis, et pietatis signa ad rerum altissimarum, quae
„ in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur „. Quest' autorità che ha la Chiesa di stabilire i riti e cerimonie, che crede opportune, la ripete da Gesù Cristo medesimo, il quale come osservai al §. 34. non tutto stabilì, ma lasciò agli Apostoli, e negli Apostoli a' loro successori la facoltà di disporre quanto l' utilità dei fedeli richiedeva; che gli Apostoli usassero del diritto loro concesso emerge dai §. §. susseguenti al cit.; e precisamente per ciò che spetta ai riti e cerimonie di cui qui parlo si vede in S. Paolo nella 1.a *ai Corint. cap.* 11. ove dopo aver parlato dell' istituzione e celebrazione dell' eucaristia soggiunge „ *caetera cum venero dispo-*
„ *nam* „ *v.* 34. „ *e S. Agostino* fermandosi sopra queste parole nell' *epist.* 54. ossia *lib.* 1. *ad Ianuar. cap.* 6. riferisce che Cristo non istabilì „ quo deinceps
„ ordine sumeretur eucharistia, ut Apostolis, per quos
„ ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum „ le quali parole dell' Apostolo Paolo sono pure interpretate nello stesso modo dal *Concilio Tridentino sess.* 21. *cap.* 2. ove dichiara che la Chiesa sempre fruì del

diritto di instituire e mutare quanto intorno ai sacramenti (salva la loro sostanza) credette opportuno per l' utilità dei fedeli, per la venerazione ai detti sacramenti, e quanto a seconda dei tempi e circostanze conobbe essere espediente „ Praeterea declarat hanc potestatem „ perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum di„ spensatione, salva illorum substantia, ea statueret „ vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum „ sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum, lo„ corum varietate, magis expedire judicaret; id autem „ Apostolus non obscure visus est innuisse cum ait: sic „ nos existimet homo ut ministros Christi; et dispen„ satores mysteriorum Dei, atque ipsum quidem hac „ potestate usum esse satis constat, cum in multis aliis, „ tum in hoc ipso sacramento (eucharistiae) cum ordinatis „ nonnullis circa ejus usum, caetera, inquit, cum „ veneram disponam„. Ciò che dicesi dei riti in generale, si può estendere ancora alla Liturgia in particolare; benchè questo termine di *Liturgia* comprenda nel suo significato qualunque parte del culto divino *Additam. Ferraris Bibblioth. V. Liturgia n.* 23. pure principalmente è preso per denotare l' ordine delle preghiere, i riti e cerimonie spettanti all' incruento sacrificio della Chiesa cristiana ossia alla *messa*; come l' intendono pure i Greci, i quali con questa parola *Liturgia* presa nello stretto senso vogliono significare ministero, o sacrificio dell' altare; i Latini però usano invece la parola *messa V. Covaruwias Variar. resolut. cap.* 22. Che questa liturgia abbia origine dagli Apostoli non v' ha dubbio alcuno affermandolo il *Concil. Trid. cit. sess.* 22. *c.* 5. *V, anche il c.* 4. *ead. sess.*, *V. S. Ambrogio de Sacram. lib.* 4. *cap.* 6. *c. cum Martae de celebrat. miss. S. Isidoro Ispalense* scrittore del settimo secolo nel *lib.* 1. *de eccles. officiis cap.* 15. asserisce essere stato S. Pietro institutore della Liturgia „ Ordo missa, vel „ orationum, quibus oblata Deo sacrificia consecrantur, „ primum a S. Petro est institutus „ e *S. Epifanio* che viveva nel secolo 4.° attesta pur esso derivare la Liturgia

dagli Apostoli *Haer.* 79. „ Apostoli . . . . . . mysterio-
„ rum ordinatores fuere „ ; S. Agostino che visse nel principio del secolo 5.º riportando le parole dell' Apostolo Paolo nella 1.ª *ad Tim. cap.* 2. *v.* 1. ove comanda doversi fare „ obsecrationes , orationes , postulationes , gra-
„ tiarum actiones pro omnibus hominibus , pro regibus ,
„ et omnibus , qui in sublimitate sunt ec. „ nella lettera *a Vittorino epist.* 59. *quaest.* 5. le intende dirette al S. Sacrifizio della messa ; così pure nell' altra lettera *ad Paulinum* 149. *N.* 16. Diffatti alcuni riti e formole, oggidì usitate , si trovano presso i santi padri , e scrittori antichissimi ; Veggansi *S. Ireneo ,* che visse nel secondo secolo della Chiesa *nel lib.* 1. *ad haer. cap.* 1. ; *Tertulliano* al principio del 3.º secolo nel suo Libro *de spectaculis cap.* 25. ; *S. Cipriano* del medesimo secolo *nel libro de oratione dominica ;* e nell' *epistola ad Cecilium ; S. Basilio* del 4.º secolo nel *lib. de Spiritu Sancto cap.* 27. e tant' altri , di cui si può vedere presso il *Card. Bona* nei suoi due libri *Rer. Liturg.* Egli è però vero , che non presso tutte le Chiese le parole della liturgia , e l' ordine stesso si trova eguale ; anzi se ne vede una differenza ; ma però si trova che tutte le Chiese convengono in quelle parti senza delle quali non potrebbe sussistere il sacrificio, e non solo , ma eziandio vi sono altre parti , che quantunque non appartengano all' integrità del sacrifizio stesso , pure per tutte le chiese si rinvengono usate , così il cit. *card. Bona lib.* 1. *c.* 6. §. 1. „ sunt quaedam in omnibus liturgiis , in qui-
„ bus omnes Ecclesiae conveniunt utpote sine quibus
„ sacrificii ratio nullo modo subsisteret : cujusmodi sunt
„ panis , et vini praeparatio , oblatio, consecratio , con-
„ sumatio , et ipsius sacramenti comunicare volentibus
„ distributio. Aliae item praecipuae partes sunt , quae licet
„ ad sacrificii integritatem non spectent, in omnibus ta-
„ men omnium gentium liturgiis reperiuntur. Psalmorum
„ scilicet modulatio , lectio sacrae scripturae , ministro-
„ rum apparatus , thurificatio , Catecumenorum , et alio-
„ rum profanorum exclusio , fractio hostiae , praecatio

„ pacis, praeces diversae, gratiarum actio, et si quae aliae „ sunt ejusdem generis „. Queste varie e differenti liturgie che convengono in ciò che forma l' essenza e la sostanza dell' incruento sacrifizio non che in altre parti, dimostrano di aver tutte un origine comune, e discendere perciò dall' Apostolica tradizione, non potendo derivare un consenso così universale di tutte le Chiese del mondo se non che dallo Spirito Santo, che regge e rischiara tutte le cattoliche Chiese: è questa la regola che pone S. Agostino sulle tradizioni come riferii alla fine delle prenozioni parlando delle medesime. Già non pochi dotti protestanti sono stati di questo stesso sentimento non trovando ragione da potersi sottrarre: tali per es. sono *Samuele Iebbius in Iustin. dial.*; *Tommaso Brettius in dissert. in collect. praecipuar. Liturg. Eccles. Christ. Londra* 1710; e principalmente *Ernesto Grabe ad S. Iraenei lib.* 1. *c.* 3. *lib.* 3. ove dice, „ illos, qui omnibus liturgiis exprimuntur, ritus ex Apostolica tra„ ditione fluxisse, V. anche il suddetto nel *l.* 4. *c.* 32. *adv. haeres. ejusd.* Nei primi secoli della Chiesa i Vescovi specialmente nei Concilii usarono di ordinare la Liturgia, come si può osservare nei varii canoni così detti degli Apostoli, non che in molti di quei primitivi Concilii; tuttavia le parti principali furono sempre riservate al sommo Gerarca al Pontefice romano, perchè qual capo della Chiesa universale deve invigilare e provvedere affinchè la diversità delle formole e riti non abbia a produrre confusione a danno del culto divino; dell' esercizio di questo diritto se ne hanno prove in *Siricio epist.* 1. *ad Himer et epist.* 10. *ad Gallos.*; *Innocenzo I. epist.* 6. *e* 25. *ad Decent.*; *Celestino I. epist.* 4. *ai Vescovi delle provincie Viennese, e Narbonnese; di S. Leone Magno ec.* Lo stesso *Concilio Tridentino* nella continuazione della *sess.* 25. si rimette al Papa per l' ordinazione del breviario, e messale decr. *de indice librorum Catechismo, breviario et missali*, come in altra occasione aveva rimessa alla prudenza dello stesso romano Pontefice la concessione

dell' uso del calice ai laici con queste parole *sess.* 22. *in fine* „ integrum negotium ad sanctissimum Dominum „ nostrum esse referendum, prout praesenti decreto re- „ fert, qui pro sua singulari prudentia id efficiat, quod „ utile reipubblicae christianae, et salutare petentibus „ usum calicis, fore judicaverit „. Benchè poi gli Apostoli ed i loro successori celebrassero i divini officii nella lingua volgare del paese ove trovavansi, perciò in Gerusalemme in ebraico, nelle Provincie greche in greco, ed in Occidente e specialmente in Roma in Latino; pure cessando queste lingue di essere volgari, e solo dai dotti conosciute, la Chiesa non volle si facesse mutazione alcuna, ed ordinò che non si celebrassero nelle volgari lingue odierne *cit. sess.* 22. *cap.* 8. *Concil. Trid.*; la ragione di ciò consiste nell' inconveniente, dall' esperienza provato, che dalla freqnenza del cambiamento delle parole a poco a poco si conduce al cambiamento delle sentenze, quindi sorgente di novelle discussioni e purtroppo di nuovi errori, contuttociò si vuole dalla Chiesa, che il popolo sia istruito dei divini misterii, e massimamente di questo del santissimo sacrificio, decretandosi dal medesimo Concilio, che si debba spiegarlo principalmente nei giorni festivi *cit. cap.* 8. „ ibi „ Etsi missa magnam „ contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expe- „ dire visum est patribus, ut vulgari passim lingua ce- „ lebraretur. Quamobrem retento ubique cujusque Ec- „ clesiae antiquo, *et a Sancta Romana Ecclesia*, „ *omnium Ecclesiarum matre, et magistra*, probato „ ritu ne oves Christi esuriant, neve parvuli panem „ petant, et non sit, qui frangat eis; mandat sancta „ Synodus *Pastoribus, et singulis curam animarum* „ *gerentibus, ut frequenter* inter missarum celebratio- „ nem, vel per se, vel per alios, *ex iis, quae in* „ *missa leguntur aliquid exponat*; atque inter caetera „ *sanctissimi hujus sacrificii mysterium* aliquod de- „ clarent, diebus praesertim dominicis, et festis „; in conseguenza fu proibito ai Greci di celebrare in latino, come ai Latini di celebrare in greco secondo la costituzione

di Pio V. del 1566. che comincia *Providentia*; veggasi sopra di questo argomento *Benedetto XIV. de sacrificio missae; cit. Additam. Ferraris Bibblioth. Ius Liturgicum p. tot.*; *Devoti Instit can. lib. 2. tit. 2. sect. 3. §. 54. et seqq. cum notis et tit. 4. §. 10. nota 1.ª; il cit. Cardinal Bona rerum liturgicar. ed il Zaccaria de Iure liturgico dissert. 1.ª premessa al t. 1. della Bibbliot. Ritual.*

§. CVIII.

Del Culto dei Santi, Reliquie e Sacre Immagini.

Sin dai primi tempi della Chiesa fu usato un particolar culto ai Santi siccome partecipi della Gloria Divina e quali intercessori presso la Divinità per gli uomini viventi. Il *Concil. Trid. sess.* 25 nel Decreto *de Invocatione, veneratione et Reliquiis Sanctorum, et Sacris imaginibus* ci dice „ Mandat S. Synodus omnibus „ Episcopis, et caeteris docendi munus, curamque sustinentibus ut juxta catholicae, et Apostolicae Ecclesiae usum, a primaevis christianae Religionis temporibus receptum, Sanctorumque Patrum consensionem „ et Sacrorum Conciliorum decreta in primis de Sanctorum intercessione, invocatione, Reliquiarum honore „ et legitimo imaginum usu fideles diligenter instruant, „ docentes eos, Sanctos, una cum Christo regnantes „ orationes suas pro hominibus Deo offerre, bonum, atque utile esse suppliciter eos invocare et ob beneficia „ impetranda a Deo per filium ejus Jesum Christum, „ qui solus noster Redemptor, et salvator est, ad eorum „ orationes, opem, auxiliumque confugere, illos vero „ qui negant ec. . . . . impie sentire „. Da ciò si può rilevare, che il culto dovuto ai Santi la Chiesa sempre lo ritenne particolare e distinto dal culto, che si deve alla Divinità, per lo che servendomi delle espressioni Teologiche dirò che tre sono i culti: il 1.º è di *Latria*

che è quella suprema e singolare adorazione dovuta alla *Divinità* per le sue infinite perfezioni e sua somma ed infinita eccellenza; culto che è dovuto anche a *Gesù Cristo* per l'unione ipostatica che ebbe la sua carne colla Divinità del Verbo, in conseguenza il SS. Sacramento dell'Eucaristia con tal culto si dovrà adorare; *Concil Trid. sess.* 13 *Can.* 6. „ si quis dixerit, in Sancto Euchari- „ stiae Sacramento Christum unigenitum Dei Filium „ non esse *cultu Latriae*, *etiam externo*, *adorandum* „ . . . *anathema sit.* „; il 2.° è d' *Iperdulia* che è il culto, che si offre a quella creatura per la singolarissima sua eccellenza, e più sublimi e sopranaturali virtù e doni, quale si è la Beat. Vergine Maria; il 3.° è di *Dulia* che è il culto offerto ai Santi per la sopranaturale eccellenza di loro santità, e gloria che hanno in Cielo. *V. Reiffestuel Theolog. Mor. Tract.* 4. *Dist.* 1. *quaest.* 3. *N.*° 25.; *Liguori Opera Dogmatica contra gli Eretici pretesi Riformati sess.* 25. §. 1. *N.*° 4. Egli è dunque chiaro, che quando la Chiesa offre un culto ai Santi intende di onorare Iddio ringraziandolo dei doni a quelli concessi e per le vittorie da essi riportate, ed onorandoli quali servi ed amici di Dio, insomma per quella santità loro da Dio comunicata; dimodochè si vede che tutto l' onore dato a' Santi ridonda sempre alla stessa Divinità; *S. Gio. Damasceno* scrive nel *lib.* 4. *Orthod. fid. c.* 16. „ honorandos esse sanctos, ut ser- „ vos, amicos, filios Dei „; e *S. Girolamo epist. ad Ripuar.* „ honoramus servos, ut honor servorum redun- „ det ad Dominum „ e *S. Agostino epist.* 232. „ in „ Petro quis honoratur nisi *Ille* defunctus pro Nobis? „ Sumus enim christiani, non Petriani „ così dicasi della loro *invocazione*; la Chiesa, ed i fedeli in conseguenza non invocano i Santi per ottenere da loro le grazie dimandate, ma perchè la intercedono da Dio, ossia per averle per mezzo loro, per le loro preghiere come vedesi che hanno usato i Santi Padri, per es. *S. Ambrogio in praecat.* 2. *Praepar. ad Mis.* „ ut efficax mea sit deprecatio B. „ Mariae Virginis suffragia peto, quam tanti meriti esse

„ fecisti , . . . Apostolorum intercessionem imploro ec. così *S. Agostino* nelle meditazioni *al cap.* 40. „ San- „ cta et immaculata Virgo Dei Genitrix Maria intervenire „ pro me digneris. S. Michel, S. Gabriel, SS. Chori „ Angelorum, Patriarcharum, Apostolorum, Martyrum, „ Confessorum per illum qui vos elegit, vos rogare prae- „ sumo, ut pro me supplicare dignemini ec. „ e tanti altri; per lo che appunto in questo senso la Chiesa celebra anche delle messe in onore dei Santi, ma però sono sempre offerte al solo Dio come chiaramente definisce il *Concilio di Trento sess.* 22. *cap.* 3. *ibi* „ Et „ quamvis in honorem, et memoriam Sanctorum non- „ nullas interdum missas Ecclesia celebrare consueverit, „ non tam illis sacrificium offerri docet sed Deo soli, „ qui illos coronavit; unde nec sacerdos dicere solet, „ offero tibi sacrificium Petre, vel Paule, sed Deo, de „ illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinium im- „ plorat; ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in cae- „ lis, quorum memoriam facimus in terris „. Che sia utile invocare i Santi è di fede, come risulta dal cit. decreto del *Concilio Tridentino nella sess.* 25:; che poi siamo tenuti a pregarli ce lo afferma l'angelico S. Tommaso con queste parole: *S. Thom. in* 4. *sent. dist.* 45. *qu.* 3 *art.* 2. „ Ordo est divinitus institutus „ in rebus, secundum Dionysium, ut per media ultima „ reducantur in Deum, unde cum Sancti, qui sunt in „ Patria, sint Deo propinquissimi, hoc Divinae legis „ ordo requirit, ut nos, qui manentes in corpore pere- „ grinamur a Domino, in eum per sanctos medios re- „ ducamur; quod quidem contingit dum per eos Divina „ Bonitas suum effectum diffundit . . . Et quia reditus „ noster in Deum respondere debet processui bonitatum „ ipsius ad nos, sicut mediantibus Sanctorum suffragiis „ Dei beneficia in nos deveniunt, ita oportet nos in „ Deum reduci, ut iterato beneficia ejus sumamus me- „ diantibus Sanctis „. Egli è dunque per quest'ordine Divino, che noi ci riduciamo a Dio mediante i Santi ricevendo per mezzo loro gli aiuti necessarii alla nostra

eterna salvezza; quanto si dice dei Santi, a più forte ragione deve dirsi della *B. V. Maria*, poichè se sono potenti le preghiere dei Santi e sono preghiere di *servi*, quanto più efficaci dovranno dirsi quelle di *Maria* che sono preghiere di *Madre*, ed è perciò, che *S. Bernardo* ci esorta (*Serm. de aquae duct.*) „ quaeramus „ gratiam, et per Mariam quaeramus, quia quod quae„ rit invenit, et frustrari non potest „; *vedi l' opera dogmatica del Liguori cit.* §. 1 e 2. Premesso questo breve cenno sopra il culto e l' invocazione dei Santi acciò ne consti tanto della sua importanza, quanto del vero senso della Chiesa cattolica dai suoi primi tempi fino ad oggidì, come è specialmente definito dal più volte citato Concilio Tridentino, rimettendo ai Teologi che trattano ampiamente questa materia chi fosse desideroso di una più estesa istruzione; mi rivolgo ora a brevemente parlare circa la disciplina della Chiesa intorno al riconoscimento di un uomo per Santo. Nel primo secolo della Chiesa si usò di render culto ai Santi e principalmente alla B. Vergine, a S. Giovanni Precursore, agli Apostoli ed altri Santi illustri per la gloria del martirio; *V. Ferraris Bibblioth. Verb. Veneratio Sanctorum N.*° 17; e ciò di un comune ed universale accordo di tutti i Vescovi e di tutti i fedeli col consenso però espresso, o tacito del Sommo Pontefice: veggasi fra i tanti celebri autori *Benedetto XIV. de servor. Dei Beatificat. et Beator. Canoniz. lib.* 1. *cap.* 6. *sub. N.*° 9. Ma siccome l'onorare alcuno per Santo è, come si è veduto, crederlo nella gloria celeste e nostro intercessore presso Dio, così la Chiesa ritenne sempre in un oggetto tanto rilevante un costume o disciplina costantissima che si dovessero solamente venerare i veri Santi, perlochè distinse ognora ad es. i veri dai falsi Martiri ec. quindi anticamente i Vescovi giudicarono nei loro Sinodi quali si erano quelli cui si dovesse dai fedeli un culto e quali no; ciascuno nelle loro Diocesi venerava quel Santo, che essi l' avevano dichiarato tale; e sol dopo che per lettere Encicliche e massimamente dirette

al sommo Gerarca della Chiesa, un tal processo si faceva noto e dal Papa stato approvato, era quel tal Santo onorato in tutta la Chiesa, *Berardi Commentarium in Jus Can. univ. T. 4. Disert. 3 cap. 3. §. duplici modo circa fin.* Questa disciplina poggiavasi sopra le circostanze di quei primi tempi, nei quali con tutta chiarezza fiorivano le virtù de' cristiani e specialmente risplendevano nell'acquisto della corona del martirio, per cui agevolmente risultava un consenso universale di tutti i Vescovi e di tutti i fedeli sulla santità di questi eccelsi confessori della fede di Cristo; ciò che può dirsi ancora di quelli che furono martirizzati in qualche remota Provincia, al Vescovo residente nel luogo riesciva ben facile giudicarlo per Santo; e conscio di non poter trovare opposizione, decretava in conseguenza culto pubblico nella sua Diocesi; ma quando in progresso si fece la causa del martirio più rara, e che si cominciò ad onorare anche quelli che morivano con fama di Santità per le sopranaturali virtù da loro praticate in vita, dovette come ognun vede rendersi la causa assai più grave e difficile, poichè trattandosi di definire sopra la verità dei *miracoli* operati da Dio per mezzo del Santo si tratta di materia, che è argomento di *fede*, qual sono i miracoli; dunque appartenente a quegli che è giudice infallibile in materia di fede e cioè al Papa; tanto più, che ne discendeva l'effetto di decretare culto pubblico a quel tal Santo, e *culto pubblico* non si dice perchè si faccia pubblicamente, ma s'intende quello che in nome della Chiesa è offerto o come instituito dalla medesima, *Reiffestuel in Decret. lib. 3. tit. 45. §. 1. N.º 16*; quindi senza il consenso tacito od espresso del capo della Chiesa, un culto in nome della Chiesa non avrebbe potuto esibirsi; così se il Papa fu condiscendente in quei primi tempi lo fu appunto in vista delle circostanze d'allora, e per la notorietà della facile definizione di una tanta causa, non così in seguito in cui poteva un qualche Vescovo essere tratto in inganno, come purtroppo alcune fiate avvenne; e questa si fu la ragione che determinò *Ales-*

sandro III. a riservare a sè stesso la definizione delle cause, come ora diconsi di *Beatificazione*, perchè quelle di canonizzazione ai Papi sempre spettarono, come si è veduto *cap. audivimus* 1.° *de Reliquiis et Venerat. Sanct. Fagnan. in d. cap. N.* 27. il quale fra tante ragioni in prova di questa riserva aggiunge la seguente spiegativa del cit. capit. „ quarto, ne populum decipi „ contingat ob multorum Episcoporum simplicitatem cc. „ vedi anche il *Reiffestuel loc. cit. N.* 7.. Il Concilio Tridentino, che nella *sess.* 14. *cap.* 7. riconobbe essere giusto che il Pontefice *pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita* riservasse al suo particolare giudizio le cause più gravi di delitti, non devesi maravigliare se per la medesima ragione il Papa si riserva cause tanto più gravi quanto sono quelle di decidere se Iddio abbia voluto attestare la santità di una sua creatura, e voglia che sia onorata, vedi anche il cit. *Decret. Conc. Trid.* Se tanto dicesi del *culto pubblico* in luoghi particolari, quanto più evidente si dovrà riconoscere che sia a lui riservato quanto risguarda il *culto pubblico* ad un Santo in tutta la Chiesa universale, ciò che dicesi ora *canonizzazione*; imperocchè la disciplina d'oggigiorno distingue quattro gradi di culto ai pii e giusti uomini: e sono: 1° quello che dedicasi ai *Servi di Dio*: 2.° *ai Venerabili*, 3.° *ai Beati e* 4.° *ai Santi*; i *Servi di Dio* diconsi quelli che morirono con pubblica fama di santità; *Venerabili* quando questa fama è stata con giudizio formale approvata; *Beati* quando con decreto Pontificio è permesso a certi luoghi, o corporazioni il loro culto; *Santi* quelli, che con supremo e definitivo giudizio del Papa sono tenuti per tali e loro è da lui decretato il culto relativo in tutta la Chiesa universale, ciò che dicesi *canonizzazione*, come se nel *canone*, o nel *catologo* dei Santi fossero inscritti; perlochè si scorge, che i decreti antichi dei Vescovi non erano, che una specie di *Beatificazione* e non di *Canonizzazione*, e che assumevano solo questo titolo quando interveniva l'approvazione o consenso del Vicario di Cristo; *Berardi*

loco cit. §. *Ordinatior. in fin. ibi.* „ Quis non videat „ in conspectu recentis hujus disciplinae, veterem illam, „ quae ab usu recessit, Episcoporum declarationes ac „ decreta speciem quamdam habuisse Beatificationis, quae „ tunc demum vires canonizationis adsumeret, quum „ in Ecclesia universa, *probante seu consentiente Pon-* „ *tifice Maximo*, reciperetur? „ Per la beatificazione o canonizzazione due cose richiedonsi copulativamente: 1.° eccellenza delle virtù in grado eroico, 2.° miracoli non solamente in vita, ma principalmente dopo morte; non basta la prima senza la seconda, nè la seconda senza la prima; la quantità dei miracoli è definita da due decreti di Benedetto XIV. il 1.° in data delli 23 Aprile 1741 richiede il numero di 4. quando o avvi culto immemorabile, o dato per indulto a qualche Beato, o quando non essendovi culto immemorabile sianvi solo testimoni *de auditu* a provare o virtù o martirio; il 2.° in data delli 17 Luglio 1754, nel quale si dice, che quando testimonii di udito da veggenti nel Processo Apostolico si uniscono con i testimonii di vista nel processo ordinario basteranno *due miracoli* solo per beatificare; ma se poi a questi testimonii di vista non si uniscono che testimonii di udito da altri che udirono esaminati nel processo apostolico, allora dovrannosi provare tre miracoli per beatificare. Quando però trattasi di Martiri, non si fa una rigorosa inquisizione circa la probità di vita, o dei miracoli in tempo di vita operati; ma questo rigore d' esame si riserva alla causa del Martirio, ed ai miracoli operati dopo la morte. *V. Ferraris Bibblioth. loc. cit. N.* 24 *et seqq.* È poi tanta la prudenza che usa la Chiesa sopra quest' importantissimo oggetto, che il prefato *Concilio Tridentirio*, nel *cit. decreto in fin.* ordina, che non si debbano da chiunque pubblicare ed approvare miracoli senza prima averne ottenuto il permesso dal Vescovo, il quale deve conoscerli ed approvarli consultando Teologi, ed altre pie e virtuose persone, e decretando ciò che crederà consentaneo alla verità e pietà; e caso fossevi qualche grave dubbio o

questione deve allora aspettare ciò che nel Concilio Provinciale si sarà risoluto e ciò nonostante non definire cos' alcuna di nuovo e d' inusitato senza prima averne riferito al Sommo Pontefice, ibi „ nulla etiam admittenda „ esse nova miracula . . . nisi eodem recognoscente, et „ adprobante Episcopo: qui simul atque de iis aliquid „ compertum habuerit adhibitis in consilium Theolo- „ gis et aliis piis viris, ea faciat, quae veritati, et pie- „ tati consentanea judicaverit. Quod si aliquis dubius, „ aut difficilis abusus sit extirpandus, vel omnino aliqua „ de iis rebus gravior quaestio incidat, *Episcopus*, „ antequam controversiam dirimat, Metropolitani, et „ Comprovincialium Episcoporum in Concilio Provin- „ ciali sententiam expectat, *ita tamen ut nihil, in-* „ *consulto Sanctissimo Romano Pontifice, novum,* „ *aut in Ecclesia hactenus inusitatum decernatur* „. *V. Berardi loc. cit.* §. *Sive de martyrum ec.* Circa poi alle reliquie ed Immagini devesi premettere che si distingue il *culto* in *assoluto* e *relativo*; il primo è quello di cui ho parlato in principio; il *relativo* o *rispettivo* si dice quel culto che si dà a cosa per l' eccellenza di quegli, in ordine al quale si considera, o che rappresenta. *V. Theol. Moral. Reiffestuel loc. cit. quaest.* 4. *N.* 31.; *Liguori op. cit.* §. 3. *N.* 29. e§. 4. *N.* 40.; *S. Thom.* 2. 2. *q.* 81. *a* 3. *ad.* 3. in conseguenza il culto che la Chiesa dà alle Reliquie, ed alle Immagini è appunto il culto *relativo*; per *Reliquie* poi intendonsi non solo i corpi de' Santi, ma eziandio le parti più minime dei loro corpi, non che le cose che furono di loro uso mentre vissero, ed infine gl' istrumenti delle loro mortificazioni e quelli anche per cui soffrirono il martirio. *V. Ferraris loc. cit. N.* 52. Dagli atti degli Apostoli si ha (*c.* 19 *v.* 12.) come si portavano attorno le cinture ed i sciugatoi di S. Paolo e toccando gl' infermi li sanavano, „ ita ut etiam super languidos de- „ ferrentur e corpore ejus (S. Paulli) sudaria, et semi- „ cinctia, et recedebantur ab eis languores, et spiritus „ nequam egrediebantur „; perlochè Grozio afferma che Dio ha voluto prevenirci nell' onore dovuto alle Reliquie:

adnot. ad art. 20 *consul. Cassandr.* „ in hac re ho„ minibus Deus ipse praeivit, Reliquias Sanctorum ho„ norando „. È costante la tradizione de' Santi Padri sopra un tal culto, ma solo basterà di notare *S. Gio. Grisostomo hom.* 40 *in SS. Iuvent. et Maxim.* „ saepe eos (Sanctos) invisamus, capsula attingamus ma„ gnaque fide Reliquias eorum contingamus, ut inde „ benedictionem aliquam assequamur „ *V. S. Agostino lib.* 1 *cap.* 13 *et lib* 22. *c.* 8. *de civ. Dei* e tant' altri di cui presso il *cit. Liguori* §. 3; veggasi il Concilio di *Nicea* 2.° tenutosi contro gl'Iconoclasti l' anno 787 *can.* 7; il Concilio di *Bragues can.* 5. dell' anno 675. ec. ma più di tutti il *Concilio Tridentino* nel *cit. decreto* proferisce queste parole „ sanctorum quoque martyrum, „ et aliorum cum Christo viventium Sancta corpora, „ quae viva membra fuerunt Christi, et templum Spi„ ritus Sancti, ab ipso ad aeternam vitam suscitanda, et „ glorificanda, *a fidelibus veneranda esse*, per quae „ multa beneficia a Deo hominibus praestantur „; perlochè conclude, coloro che tengono il contrario „ omnino „ damnandos esse, prout jam pridem eos damnavit et „ *nunc etiam damnat Ecclesia* „. Circa poi alle reliquie d'un qualche servo di Dio, ma non ancora beatificato, non si potranno esporre al pubblico culto ancorchè fosservi avvenuti miracoli per la ragione superiormente detta, e cioè perchè non potendosi offrir culto pubblico senza il beneplacito Apostolico, non si può neppure onorarne le reliquie, essendo questo un *culto relativo*, e quindi ridondante a Quegli di cui sono le reliquie *cap.* 2. *de reliq. et venerat. sanct*; se poi si trovassero reliquie d'un qualche Beato o Santo, ma che si dubitasse fossero di quello di cui si suppone; siccome trattasi di cose, che solo con modi umani si custodiscono, così si richieggono prove tali umane, che possano muovere un giudice grave e prudente, ma non è d'uopo di una matematica evidenza. Conosciuto però con regolare esame essere quelle reliquie di un qualche Beato o Santo si dovrà loro il culto rispettivo.

Se poi consti che le reliquie sono di un Beato o Santo ma se ne ignori il nome, si usa dalla Chiesa di dar loro un nome appellativo; ad es. di *Coronato*, *Felice*, *Vittore* ec. poichè appunto tale si è nella gloria. Avvertasi in fine che quelle reliquie, che si ritengono dai particolari, si possono ben trasferire da una ad un altra persona, ma non mai a guisa di vendita o di guadagno, ciò avversando alle prescrizioni di legge *cap. 2. cit. de reliq. et venerat. sanct. l.* 3. *Cod. de SS. Eccl.*; *Berardi loc. cit. p. tot.*; *Ferraris loc. cit. N.* 53. *e segg.*; *Devoti Instit. lib.* 2. *tit.* 8. In quanto poi alle sacre immagini il *Baronio ad an.* 34. *N.* 275. dall' ombra di Pietro che sanava gl' infermi *act. cap.* 5. *v.* 15. suppone averne origine il loro culto, comecchè l' ombra si è appunto l' immagine del corpo. Certo si è però che *Tertulliano de Pudicit. cap.* 7. e 10. narra che si scolpiva nei sacri calici la figura di G. C. in forma di pastore colla pecorella sulle spalle; Veggasi inoltre *S. Basilio in Iul.* il quale apertamente ci dice „ Hystorias imaginum „ illorum (Apostol. et martyr.) et palam adoro; ec. „ così *S. Gio. Gris. t.* 5. *in lit.* e tant' altri presso *il Liguori cit.* §. 4.; *V. Baronio ad an.* 57. *N.* 111. *e segg.* ma principalmente il settimo Concilio Generale ossia il *cit.* 2.° *di Nicea*, il quale definì *nell' act.* 7. „ Nos SS. Patrum doctrinae insistentes, et Catholicae „ Ecclesiae, in qua S. Spiritus inhabitat, traditionem „ observantes, definimus venerandas, et sanctorum ima- „ gines in templis *Dei* collocandas tum parietibus, et tabu- „ lis, tum in aedibus privatis, in viis publicis ec. quo „ omnes illis honorariam adorationem exhibeant, non „ veram latriam, imaginis enim in prototypon redundat „ e ciò non già perchè nelle immagini si creda esservi qualche cosa di divino, o che si speri qualche cosa da loro, come usarono i Gentili; ma per la ragione, notata dal detto Concilio e riportata nel più volte menzionato decreto del Concilio Tridentino, che l' onore dato alle immagini ridonda in onore di Quello che è rappresentato; perlochè in questo celebre decreto quanto

per una parte riconosce ricavarsi gran frutto dal culto delle immagini attesochè per esse si sottopongono agli occhi de' fedeli i benefizii da Cristo ricevuti e gli esempj dei santi affinchè e rendansi di ciò grazie a Dio, e si eccitino i cristiani all'imitazione delle virtù da quelli praticate, e per conseguenza si risvegli nei loro animi amore alla Divinità, e la pietà cristiana, per altra parte però vuole sieno istruiti i popoli onde non si abbiano ad introdurre abusi; dimodochè circa le immagini risguardanti la Divinità si debba chiarirli, che questa non può figurarsi nè rappresentarsi giammai ai nostri sguardi; e se, come dice il cit. Liguori §. 4. *n.* 39. ciò si usa di fare, lo è solo per istruire i fedeli con *analogiche similitudini*; quindi questo sacrosanto Concilio ordina che „ Omnis porro superstitio in sanctorum invocatione, „ reliquiarum veneratione, et imaginum sacro usu tol- „ latur; omnis turpis quaestus elimінetur, omnis denique „ lascivia vitetur ec. „ e finalmente termina con dire „ Haec ut fidelius observentur, statuit Sancta Synodus, „ nemini licere ullo in loco, vel Ecclesia, etiam quo- „ modolibet exempta, ullam insolitam ponere, vel po- „ nendam curare imaginem, nisi ab Episcopo approbata „ fuerit; nulla etiam admittenda esse nova miracula, „ nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recogno- „ scente et adprobante Episcopo ec. „ come ho testualmente di sopra trascritto; perlochè si vede che le ultime espressioni di questo Concilio sono onninamente riferibili anche alle reliquie e sante immagini, così rap- „ porto ancora a queste „ *nihil* INCONSULTO ROMANO „ PONTIFICE, *novum*, aut in Ecclesia hactenus *inusi-* „ *tatum* decernatur „.

§. CIX.

Della Penitenza pubblica e privata, e delle Indulgenze.

Dalla podestà delle Chiavi ed autorità di sciogliere e legare, che Cristo concesse a Pietro ed agli Apostoli,

discende il Santo Sacramento della penitenza; sul quale però rimetto i lettori ai Teologi, intendendo io solamente di dar qualche cenno sulla disciplina della Chiesa circa una parte del medesimo Sacramento, che dicesi *soddisfazione* o più particolarmente *penitenza*. È di giustiza divina, dice il *Concilio Tridentino sess.* 14. *cap.* 8. „ che nel ricevere in grazia si faccia una differenza fra quelli che avanti il Battesimo per ignoranza peccarono, e coloro che già sciolti dal peccato e ricevuto il dono dello Spirito Santo non hanno temuto di violare il Tempio di Dio e contristare il Santo Spirito; perlochè è conveniente alla divina clemenza, che senza una qualche soddisfazione non si rimettino i peccati, e ciò affinchè non prendino i fedeli occasione di cadere in più gravi eccessi, e perchè sia loro quasi di un freno, e gli renda più cauti in avvenire, servendo questa soddisfazione a togliere le reliquie dei peccati, a sanare le cattive abitudini, ed a scontare quella pena temporale che non sempre tutta è rimessa al penitente, come succede nel battesimo (V. sess. 6. cap. 14. d. Conc. e can. 12. e segg. d. sess. 14.); così ingiunge ai confessori di dare quelle penitenze, che non solo sieno custodia della nuova vita e medicina dell'infermità, quand' anche a castigo dei commessi peccati: veggansi i detti capi ove più diffusamente questo sacrosanto Concilio si spiega. La penitenza pertanto altra è pubblica, altra è privata; la *prima* è quella che pubblicamente si adempie; la *seconda* che da se stesso ed in segreto si esegnisce. Che per gravi reati pubblici abbia usato la Chiesa d'imporre pubbliche penitenze ella è cosa incontroversa e se ne hanno prove sino nelle lettere di S. Paolo ad *Timot.* 1.ª *cap.* 5. *v.* 10.. ed il *Concilio Tridentino* alla *sess.* 24. *cap.* 8. *de reformat.* nell'atto di ordinarla esso pure, ne spiega eziandio la ragione con queste parole „ Apostolus monet publice peccantes palam esse „ corripiendos. Quando igitur ab aliquo publice, et in „ multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde „ alios scandalo offensos, commotosque fuisse non sit

„ dubitandum, huic condignam pro modo culpae poeni-
„ tentiam publice injungi oportet; ut quos exemplo suo
„ ad malos mores provocavit, suae emendationis testi-
„ monio ad rectam revocet vitam „; ma per quello spirito di benignità proprio della Chiesa il medesimo Concilio permette al Vescovo di commutare questa pubblica penitenza in una privata quando lo creda conveniente, così il detto Concilio prosegue loc. cit. „ Episcopus ta-
„ men publicae hoc poenitentiae genus in aliud secre-
„ tum poterit commutare, quando ita magis judicaverit
„ expedire „. Ma per gravissimi delitti occulti benchè si facessero anticamente e spesso pubbliche penitenze, ella è però cosa dubbia se la Chiesa le abbia mai ordinate; ed in vero molte prove si hanno per sostenere che se i fedeli le facevano era di loro spontanea volontà e per quel fervore che risplendeva in quei primi tempi, perciò si potrebbe agevolmente inclinare alla negativa come alla più probabile, seguendo il *Bellarmino Controv. de poenit. tit.* 3. *cap.* 14.; ma su tal questione si può leggere quanto ne dice il *Turnely praelect. theolog. de sacram. poenit. quaest.* 8. *artic.* 3. Le pubbliche penitenze però che dalla Chiesa erano decretate per pubblici delitti nei primi tre secoli erano puramente arbitrarie; non erano stabiliti nè gli ordini varj di penitenti, nè il quantitativo del tempo in cui si doveva rimanervi, ma dopo che i scismatici Novaziani circa la metà del 3.° secolo negarono esservi nella Chiesa la podestà di assolvere i più gravi delitti commessi dopo il battesimo, la Chiesa non solo combattè e condannò un opinione così mostruosa, ma eziandio col fatto fece conoscere esservi in Lei questo diritto e potere collo stabilire i gradi dei penitenti pubblici ed assegnarvi i riti corrispondenti; questi gradi erano quattro e chiamati dei *piangenti*, *uditori*, *prostrati e consistenti*, la descrizione dei quali si può leggere in *Devoti Instit. can. lib.* 2. *tit.* 2. *sect.* 4. §. 74. *ad* 78. Benchè però vi fosse il giorno assegnato per assolvere questi penitenti, tuttavolta per giusti motivi si usava di farlo anche prima del tempo;

fra i quali è da notarsi la raccomandazione dei martiri, o di quelli, che avevano sofferto per la fede che dicevansi i *libelli commendatizii* perchè in vista di simili raccomandazioni era o abbreviato il tempo a questi rei che se gli procuravano, o affatto riconciliati nella Chiesa secondo le circostanze in cui si trovavano; però un tal uso cominciò fino dalla metà del 2.° secolo sotto la persecuzione di Marco Aurelio *V. l' Istoria dei Sacramenti del P. Chalon*; *Nat. Alex. Hyst. Eccles. saecul.* 3. *dissert.* 9. Inoltre si usava ancora di commutare le pubbliche penitenze in private quando una giusta causa potesse persuaderlo, come ad es. la fragilità della gioventù ec. *V. can.* 24. *Concilio d' Orléans* 3.° *an.* 538. Siccome poi sempre fu intendimento della Chiesa di assegnare penitenze proporzionate e convenienti alla qualità del reato, così in varii Concilii, che si tennero fino dal principio della Chiesa furono stabilite certe e determinate penitenze, e ciò massimamente dopo la disciplina delle stazioni dei quattro gradi dei penitenti; così si aveva mestieri di conoscere quali erano le pene canoniche decretate per i tali, o tali altri delitti; ecco il motivo, per cui furono queste pene da alcuni, per comodo ed istruzione de' Confessori, raccolte in *libri* che *penitenziali* chiamaronsi, fra i quali meritano special menzione il *penitenziale* di *Teodoro Vescovo* di *Cantorbery*, di *Beda*, ed il *romano*; ma queste raccolte fatte da privati, e nelle quali esistevano anche gravi errori, non furono per molto tempo in osservanza, benchè a principio fossero ricevute con grande applauso. Quel *Teodoro* già monaco Greco fu egli il primo in Occidente che diede l' idea di questi libri penitenziali verso il fine del secolo 7.°; ma nel principio del 9.° e cioè nell' anno 813. si veggono in genere proscritti dal Concilio di *Chalons* al canone 38., ove si dice ,, Modus autem ,, poenitentiae peccata sua confitentibus aut per antiquo- ,, rum canonum institutionem, aut per sanctarum scrip- ,, turarum auctoritatem, aut per Ecclesiasticam con- ,, suetudinem, sicut superius dictum est, imponi debet

„ *repudiatis, ac penitus eliminatis libellis, quos poe-*
„ *nitentiales vocant*, quorum sunt certi errores, incerti „ auctores, de quibus recte dici potest: mortificabant „ animas, quae non moriuntur, et vivificabant animas, „ quae non vivebant „. Dopo una così esplicita dichiarazione in tal Concilio, che fu l'ultimo di quelli che per cura di Carlo Magno si tennero, è da presumersi, che in Occidente, ove quasi per tutto regnava quell'Imperatore, d'altronde per la sua pietà e religione sì grandemente considerato da tutta la Chiesa, non fossero i così detti Canoni Penitenziali ritenuti in pieno vigore, ma siccome si doveva seguire ad imporre penitenze, che dai canoni dei Concilii erano imposte, il ché poteva accordarsi anche coi libri penitenziali, perchè in questi tutto poi non era errore, così questo accordo, ove vi era, poteva scusare chi proseguì di usare i detti libri; e questa osservazione può essere sufficente per respingere alcune espressioni un poco troppo avanzate dal Muratori nella *diss.* 68. delle sue *antichità italiane.* Che poi in quei tempi si costumasse un rigore nella penitenza non è mestieri ricorrere ai libri penitenziali, quando abbiamo nei diversi Concilii lo stabilimento di varie pene che dai medesimi a molti reati si decretarono, e penitenze talvolta anche gravose, per cui quando alcuni cristiani si trovavano delinquenti su diversi capi, dovevano questi alcune fiate subire per lungo tempo e qualche volta anche per tutta la vita loro pene onerose; ma la Santa Madre Chiesa, sempre Madre, sempre benigna e pietosa dischiuse in maggior copia il tesoro delle Indulgenze, per cui un tanto rigore venne meno; già ho notato come anche nei primi secoli usò la Chiesa di abbreviare il tempo delle penitenze sia mediante i *libelli commendatizii*, sia per altre giuste cause; ma egli è certo, che sempre la Chiesa ebbe il potere di decretare queste indulgenze per quell'autorità da Cristo datale colle parole, *et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Coelis*; *S. Paolo* pure usò di questo diritto condonando la pena all'incestuoso di Corinto con queste parole

„ Cui autem aliquid donastis, et ego; nam et ego quod „ donavi si quid donavi propter vos in persona Christi „; 2.ª *ad Corinth. cap.* 2. *v.* 10. Troviamo anche in *Tertulliano lib. ad martyres cap.* 1. come al suo tempo si usava concedere Indulgenze specialmente per le raccomandazioni dei martiri „ Quam pacem quidam in Ecclesia „ non habentes a martyribus in carcere exorare consue- „ verunt „; locchè è pur riferito anche da *S. Cipriano lib.* 3. *epist.* 15. „ Poenitenti operanti, roganti, potest „ clementer ignoscere, potest in acceptum referre quid- „ quid pro talibus, et petierint martyres, et fecerint „ sacerdotes „. Così pure il Concilio di *Nicea* 1.º al can. 12. „ Licebit Episcopo de his aliquid humanius „ cogitare „ e tant'altri Concilii per es. di *Ancira*, *di Laodicea*, *di Clermont ec.* ciò stabiliscono come di cosa sempre inerente alla sacra podestà e principalmente poi il *Sacrosanto Concilio di Trento alla sess.* 25.; *V. la cit. Opera del Liguori alla sess.* 25. §. 50. *e seg.* ed altri Teologi *V. anche Muratori d. diss.* 68. quindi si vide essere perfettamente incontrovertibile questo diritto nella Chiesa, benchè Essa per il bene dei fedeli l'abbia usato variamente cioè a tenore dei tempi e delle circostanze. *V. Devoti Instit. Can. lib.* 2. *tit.* 3. *per tot.* Perchè poi sia imposta regolarmente la penitenza, si richiede un autorità nel soggetto, che deve imporla, come pure un autorità vi vuole in quello, che dispensa Indulgenze. In quanto al 1.º deve avere non solo la podestà d'ordine, ma anche di giurisdizione: per quelli d'*ordine* gli è commesso per divina istituzione il giudizio delle anime nel foro della penitenza affinchè possa sacramentalmente esercitarlo; per quella di *giurisdizione* affinchè abbia sudditi, sui quali tal sua podestà esercitare, essendo un atto appunto giurisdizionale quello di pronunciare una sentenza, e d'imporre una pena conveniente a chi è sottoposto alla sua autorità *Conc. Trid. sess.* 14. *cap.* 6. *can.* 9. eccettuando però il caso di *articulo mortis*, nel quale qualunque sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e censura *d. sess. cap.* 7. *can.* 11.

Nelle singole diocesi però è il Vescovo, che ha questa giurisdizione, la quale può esercitarla sopra tutta la Greggia a lui commessa; in conseguenza deve derivare da Lui medesimo quella esercitata dai sacerdoti, che gli sono soggetti: i parrochi cui una cura d'anime è affidata, dal momento che sono resi Parrochi per diritto dell' officio loro l' acquistano, gli altri sacerdoti non possono averla che in forza di delegazione fatta loro dal proprio Vescovo; quindi ne segue, che dal Vescovo dipende il concedere od una più ampia autorità, o più ristretta secondo che le può parer conveniente, e perciò può riservare a se stesso per un certo genere di persone, o di reati la podestà di giudicarli; dimodochè non sarà permesso a chiunque fuori di Lui il proferire sentenze sopra dei medesimi, e questi diconsi *casi riservati*; come il Vescovo ciò può fare nella sua diocesi altrettanto lo può il Papa in tutta la Chiesa per certi più gravi delitti, essendo ben ragionevole e coerente ai principii della Chiesa che siano i principali Gerarchi che ammoniscano simili penitenti, e gl' impongano quella pena salutare e proporzionata anzichè da altri; e principalmente trattandosi di enormi reati lo sia dal Pontefice, tanto più che in vista di una difficoltà di assoluzione per certi casi può essere di giovamento, perchè potrà maggiormente ritrarre taluno da commettere simiglianti eccessi; già altra volta notai che lo stesso *Concil. Trid. nella sess.* 14. *c.* 7. ne vide la giustizia e la convenienza per quella universal Giurisdizione che esiste nel supremo Pastore, e della quale esposi nel §. 84. derivarne quella dei Vescovi; ora aggiungerò solamente, che questo diritto fu ognora esercitato dai sommi Pontefici, come si può esserne edotti dalla *lett.* 7. *di S. Gregorio Magno* uomo certamente insigne, e tale da non introdurre cosa nuova e lesiva dei diritti Vescovili; così egli minaccia nella medesima l' Arcivescovo Giovanni di Larissa, che se non seguiva i precetti della S. Romana Chiesa sarà privato della comunione, che non potrà ricuperare „ *excepto ultimo vitae suae tempore*,

„ *nisi concessa Romani Pontificis jussione* „; così S. Leone il Grande nell' *epist.* 12. *ad Anastasio di Tessalonica* e tanti altri. Veggasi il *Devoti Inst. can. lib.* 2. *tit.* 2. *sect.* 4. §. 73. *ad* 77. *cum Not.* Per la medesima ragione è riservato al solo sommo Pontefice concedere *Indulgenze plenarie*, che rimettono tutta la pena; ai Vescovi è dato di concedere indulgenze solo parziali e limitate, cioè che solo parte della pena rimettono; per diritto poi straordinario ossia delegato le possono concedere non solo semplici sacerdoti, ma anche i chierici inferiori, Veggasi il *detto Devoti d. lib.* 2. *tit.* 3. §. 2. Tuttavolta fu sempre mente della Chiesa che nel concedere le indulgenze si debba guardarsi di non troppo elargirle onde non abbia ad indebolirsi la disciplina ecclesiastica „ in his tamen concedendis (così *il Trid.* „ *sess.* 25 *decret. de Indulgentiis*) moderationem juxta „ veterem, et probatam in Ecclesia consuetudinem, „ adhiberi cupit: ne nimia facilitate ecclesiastica di„ sciplina enervetur „. Quindi ordina il detto Concilio che tolgansi quegli abusi che potessero essersi introdotti, e ciascun Vescovo nei loro Sinodi Diocesani ne prenda cognizione e li riferisca al sommo Pontefice, affinchè sempre per quell' autorità universale che gli compete stabilisca ciò, che a tutta la Chiesa può conoscere espediente „ statim ad summum romanum Pontificem de„ ferantur, cujus auctoritate, et prudentia, quod *uni„ versali Ecclesiae expediet* statuatur; ut ita sanctarum „ Indulgentiarum munus pie, sancte, et incorrupte om„ nibus fiidelibus dispensetur. „

§. CX.

Degl' impedimenti dirimenti il Matrimonio.

Non vi è parte di disciplina ecclesiastica che tanto si avvicini alle materie subordinate al Governo politico e civile quanto questa che riguarda il Matrimonio: imperocchè dalla validità, o nullità del Matrimonio dipende

la legittimità od illegittimità de' natali, l' ordine delle successioni, gli alimenti, le doti ec. perlochè si rende effettivamente necessaria una chiara e distinta idea dei diritti che appartengono alle due podestà ecclesiastica e civile, onde evitare una collisione fra le medesime. Per evidentemente addimostrarli, e colla maggior precisione possibile e brevità, è mestieri considerare in primo luogo la natura del Matrimonio medesimo. L' unione dell' uomo colla donna se dev' essere distinta dall' accoppiamento dei bruti, come si distingue la ragione dall' istinto, deve avere uno scopo corrispondente alla sua superiorità, che l' uomo tiene sugl' irragionevoli animali; così la propagazione della specie e l' allevamento dei figliuoli, che in questi non è che l' effetto di quell' istinto, che li predomina, ossia di quella invariabile tendenza che hanno al soddisfacimento dei loro fisici bisogni, nell' uomo dev' essere un effetto d' un idea più sublime, cioè di servire alla Divinità per la quale è creato, fine, cui deve mirare in tutte le sue azioni; in conseguenza dev' esservi nell' uomo allorchè contrae Matrimonio una ferma risoluzione di favorire e servire nell' unione sua colla donna, e nei figliuoli la religione, mezzo unico di rivolgersi a Dio, e di condursi al fine beato, cui tanto egli, quanto la consorte ed i figli suoi devono tendere. L' amore pertanto che lega le anime dei coniugi, questa carità vicendevole, che gli unisce e fortemente li stringe, serve di base a quell' appoggio ed aiuto che sì l' uno, che l' altra scambievolmente si devono porgere; sempre per conseguire quel gran fine eterno e celeste, che entrambi gli attende; e siccome il bisogno di ottenerlo è un bisogno che dura in ciascuno sino alla morte, quindi questo mutuo loro aiuto non si restringe al solo tempo che loro necessita per l' educazione dei figliuoli, ma dev' essere durevole quanto la vita, e perciò indissolubile il vincolo fra loro per natura. Questa stessa indissolubilità del Matrimonio risulta pur anche se si considera l' uomo rispetto al suo essere cioè di *socievole*; egli è certo che Iddio lo creò per la società, e non perchè precariamente

o solo per un certo tempo fosse socievole, ma per tutto il corso di sua vita; altrimenti dir non si potrebbe che l'uomo fosse nato costantemente per la società; ma siccome Iddio diede il modello di tutte le società nella più semplice di tutte, cioè nel Matrimonio, così non potrà dirsi che volesse nel modello quanto non voleva nella natura stessa dell'uomo, l'interrompimento cioè, ossia lo scioglimento della società, e quindi neppure la volontaria dissolubilità del vincolo Matrimoniale. Che il Matrimonio sia il modello delle società, basta solo ponderare che precedette qualunque altra unione; l'amore scambievole, il vicendevole aiuto, il fine cui ambidue i coniugi tendono presenta i caratteri più precisi e perfetti delle società, e quelle che più numerose in seguito formaronsi la dovettero imitare per sussistere. Corre la stessa osservazione se ancora falsamente si supponesse che in quel Matrimonio, che fu l'esempio delle civili società, l'uomo avesse potuto sciogliersene coll'animo di contrarne prontamente un altro: perchè in tal falsa ipotesi sarebbe sempre vero che in quell'istante stesso in cui si fosse sciolto sarebbe rimasto isolato, dunque non più in società, quindi un simigliante Matrimonio quanto per una parte proverebbe che l'uomo non fosse nato e costantemente per la società, altrettanto non potrebbe aver presentato l'esempio delle unioni civili degli uomini, le quali si contraggono non per disunirsi a volontà, ma per sempre rimanervi. È dunque troppo conveniente che nelle stesse società si vegga l'indissolubilità di quell'esemplare, che loro diede la vita, e per il quale esistono. Dileguasi poi ogni dubbiezza in proposito, e qualunque erronea contraria ipotesi al confronto delle Sacre Pagine: il Matrimonio dei nostri primi parenti esempio certamente di tutte le future posteriori società fu indissolubile *Gen. cap*. 2. *v*. 24. e G. C. stesso *S. Matth. cap*. 19. *v*. 6. ci dice *quod Deus conjunxit homo non separet*. Dunque il Matrimonio ossia quel vincolo che unisce gli animi dei coniugi è di sua natura indissolubile. Ora gl'impedimenti dirimenti sono quelli che impediscono

che si formi questo vincolo, perlochè quanto si oppongono al Matrimonio acciò non si possa validamente contrarre, altrettanto lo annullano se si fosse osato di contrarlo. Questi impedimenti però hanno la loro base nella natura del Matrimonio, testè descritta. È il Matrimonio una società, dunque è un risultato d'un consenso reciproco, il quale non potrà dirsi giammai intervenuto se non quando sia stato libero, quindi la forza, il timore grave, l' errore sulla persona vi si opporranno, e perciò è chiara la ragionevolezza di simiglianti impedimenti. Per lo stesso principio, che il Matrimonio è un associamento degli animi dei coniugi, dal quale deriva un diritto vicendevole sui loro corpi, *diritto eguale*, perchè tende ad una pari e mutua tradizione; *diritto indivisibile* perchè personale ed esercibile nell'unità individuale, quindi inammissibile per natura la simultaneità; *diritto inabdicabile, ed intrasmissibile* per ogni guisa perchè effetto di una causa indissolubile qual si è la società Matrimoniale; *erunt duo in carne una Gen. c.* 2. *v.* 24.; *S. Matth. c.* 19. *v.* 9. ne risulta perciò l' insussistenza della Poliandria, e Poligamia vietata da quell' impedimento dirimente che dicesi di legame. È il Matrimonio diretto alla propagazione del genere umano; quindi l' impotenza alla generazione, è evidente che contradice ad un tal fine. È il Matrimonio un vincolo d' affetto, di scambievole aiuto al conseguimento del fine eterno di ciascuno dei coniugi; ed ecco che il bisogno di generalizzare ed estendere quest' amore e questi aiuti ha proibito il Matrimonio fra quelle persone, nelle quali e per natura e per dovere deve già esistere quest' amore; tal bisogno è insito nella natura umana, perchè essendo l' uomo nato per vivere in società ha mestieri di essere amato e di amare, aiutare ed essere aiutato, fine, cui il Matrimonio, possentissima sorgente d' amore, serve di mezzo efficacissimo moltiplicando in tal guisa le parentele, e le aderenze; da ciò per tanto derivano quegl' impedimenti che diconsi di cognazione, di affinità e della pubblica onestà. Da questo principio ne segue la spiegazione del

motivo, che nel progredire della umana società si sieno più estesi i gradi di proibizione di quello che lo fossero nel suo nascere, come avvenne ai figliuoli di Adamo che sposarono le loro sorelle, il che forse non accadde per una dispensa del Creatore alla legge di natura da lui posta, che proibisce un tale consorzio, come vogliono alcuni, dispensa poggiata sulla necessità della propagazione, ma piuttosto perchè si consolidasse l' amor fraterno fra loro, ed un tal amore servisse d' esempio ai futuri coniugi per il modo con cui dovevano amarsi a vicenda, e come quelli venerar dovevano lo suocero e suocera, perchè ad ambidue erano ancora padre e madre, così i suoceri posteriori, e le suocere avessersi ad onorare quali padri e madri, e per conseguenza si avesse da ritenere il genero e la nuora quai figli come veracemente quelli si erano: in una parola formarsi *per amore* una famiglia sola di due famiglie, come una si era quella dei primi nostri progenitori *V. Berardi t.* 3. *Diss.* 1.ª *in* 4. *lib. Decret.* Per la stessa ragione che i coniugi devono tendere ed aiutarsi per conseguire il fine beato che gli attende, dovranno coltivare il mezzo proprio per condurvisi, e cioè la religione; in conseguenza la disparità del culto cioè l' Idolatria, l' Islamismo, il Giudaismo ec., sarà un giusto e ragionevole impedimento, come lo sarà pure il voto solenne di castità; altrimenti si formerebbe un nodo che avrebbe fondamento nel disprezzo di una promessa fatta alla Divinità, e quindi nell' allontanamento da Dio, quando dovrebbe essere base per accostarvisi; tal dicasi dell' ordine sacro, ma di questo a suo luogo. Si estende pur anche tal osservazione all' altro impedimento detto del *delitto*, che vieta il Matrimonio colla persona adultera quando si sia fra gli adulteri macchinata l' uccisione del coniuge innocente. Una materia tanto grave come si è il Matrimonio per i suoi effetti e per il Sacramento che contiene non deve recar meraviglia se un impedimento dirimente sia stato posto nella mancanza del proprio Parroco, e dei testimonii; avendosi per una parte una

necessità di un autentica e formale prova della sua esistenza, quanto dell' ufficio del sacro Pastore cui la cura spirituale delle anime è affidata. Dal complesso di queste brevissime premesse ne discendono i seguenti corollarii: 1.° che il Matrimonio non è d' istituzione delle civili società poichè le precedette, ma di Dio che l' ordinò; 2.° che il vincolo indissolubile dei coniugi consiste nella reciproca adesione che lega gli animi loro; 3.° che la religione dev' essere dai coniugi favorita nel mutuo loro affetto ed aiuto, onde giungere al fine beato, che gli aspetta. Posto ciò avendo Cristo elevato a Sacramento il Matrimonio fra i suoi fedeli, lo deve aver fissato sul vincolo indissolubile che unisce gli animi dei coniugi, perchè volle significare l' unione sua colla Chiesa, unione quanto invisibile, altrettanto vera e costante, in conseguenza deve aver considerato il Matrimonio nella sua origine, qual contratto naturale e come fu ordinato da Dio e non sottoposto alle prescrizioni del civile diritto, convenendo a Dio stesso di santificare la propria sua opera senza dipendere dagli Uomini; tanto più perchè fondando una Chiesa Universale che molti popoli di differenti leggi e costumi doveva comprendere, non doveva che seguire quella legge naturale anteriore a tutte le società, ed a tutti confacente e per la quale presso tutte esisteva questo contratto di natura benchè reso poi variato per le diverse civili disposizioni proprie a ciascuna nazione. Quindi il matrimonio fra i cattolici presenta i tre aspetti *contratto naturale, contratto civile, e sacramento*; ma sia il contratto civile, sia il sacramento si poggiano ambidue sopra il contratto di natura. Ora quella podestà che ha il potere di decretar leggi ai contratti, ossia la civil Podestà, avrà essa il diritto d' impedire un vincolo indissolubile risguardante questo contratto naturale e di annullarlo se fatto lo fosse? L' avrà essa quando questo contratto è divenuto sacramento? E viceversa, la Chiesa potrà avere tal diritto se trattasi di naturale contratto, anche quando è divenuto contratto civile? Ecco le questioni, che presentemente saranno esaminate. Per deciderle si deve

prima distinguere sopra quali sudditi si abbia giurisdizione. Se si tratta di sudditi *infedeli* è chiaro che la Chiesa niuna giurisdizione tiene sopra di questi, ma interamente soggiacciono sotto la civile podestà: e questa a seconda di molti autori potrà imporre tutti quegli impedimenti dirimenti, che più crede convenienti; per me però porto opinione che per questi sudditi nol potrà che seguendo il diritto puramente naturale, e cioè imponendo quegli impedimenti dirimenti, che immediatamente discendono dalla natura del matrimonio; la ragione che mi sospinge a quest'opinione si è perchè il matrimonio è di sua natura indissolubile, e lo fu anche prima, che le civili società esistessero, anzi le società stesse non essendo provenienti che dal matrimonio, e non esistendo esse che per mezzo di matrimonii, non sono che un effetto di questa gran causa, e quali effetti non possono prescrivere leggi, che urtino contro la natura stessa della loro causa; e quindi d' indissolubile per natura che è, renderla dissolubile, ed impedire che in natura non si operi questo vincolo infrangibile. Perchè hanno diversa credenza dai cristiani non ne segue che siano stati sottratti dalla legge naturale, e non sieno soggetti al Dio, che gli creò. La società e chi la regge non può distruggere un principio di natura; ma è principio di natura l' indissolubilità del Matrimonio, dunque non può impor leggi che possano autorizzare la dissoluzione dell' umano consorzio, se non seguendo le norme, per cui la legge di natura stessa lo vieta, o lo annulla. Supposto adunque che per diritto naturale non fosse proibito il matrimonio fra due *infedeli*, una legge arbitraria del Principe potrà annullare questo naturale contratto, e quindi rompere quel vincolo indissolubile, che per natura si è formato? A me pare di no; solo produrrà la sua legge quell' effetto, che in faccia ai cittadini non sarà riconosciuto, ma niente di più; in una parola non avrà un effetto civile, non potrà godere le prerogative civili, ma non potrà essere distrutto in radice. La Chiesa stessa che conserva un rigore sì grave,

e necessario sopra il matrimonio, rispetta quest' indissolubilità naturale del matrimonio fra gl' infedeli; imperocchè dato che uno dei due di questi si faccia cristiano *non per ciò è sciolto il matrimonio*; e non ritiene, che sia infranto un tal vincolo se non quando *l' infedele* fosse causa di eterna perdizione all' *altro* divenuto Cristiano, *S. Paolo* 1.ª *ad Corinth. c.* 7. *v.* 12 *e. seg.* „ Si „ quis frater uxorem habens infidelem, et haec consentit „ habitare cum illo, non dimittat illam: ec. *c.* 7. *de Di-* „ *vortiis* „ Si enim alter infidelium conjugum ad fidem „ catholicam convertatur, altero vel nullo modo, vel non „ sine blasphemia divini nominis, vel ut eum pertrahat ad „ mortale peccatum et cohabitare volente, qui relin- „ quitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit, et in „ hoc casu intelligimus, quod ait Apostolus loc. cit. *si* „ *infidelis discedit, frater enim vel soror non est ser-* „ *vituti subjectus in hujusmodi*; et canonem etiam, in „ quo dicitur „ *contumelia Creatoris solvit Matrimonium circa eum qui reliquitur* „. Anzi prima che dichiarisi per tal motivo sciolto il matrimonio si ammonisce *l' infedele* a divenir cristiano *V. Benedetto XIV. de Synodo dioeces. lib.* 13. *cap.* 21. *N.* 2. *e segg.*; dimodochè se anche dopo lo scioglimento, quello che rimase infedele s' inducesse a battezzarsi, si reintegra il Matrimonio col primo, se nel frattanto non siasi vincolato con altri. *cap.* 8. *de Divortiis.* E tuttociò perchè la Chiesa ritiene questi matrimonii per *veri*: *cit. cap.* 7. *de Div.* Che se ne comanda lo scioglimento lo è sempre per quel fine, che la legge naturale pose, e che la Chiesa ne indica i veri mezzi per conseguirlo. Devo però a cagione di tal argomento prevenire due obbiezioni, e sono: 1ª perchè la Chiesa avvisando a tal fine non annulla il matrimonio fra due fedeli, di cui uno sia caduto o in eresia, o nel gentilesimo, benchè siavi in ciò una maggior offesa alla Divinità, come esprimesi il *detto cap.* 7. *de Divortiis*; la ragione l' espone questo stesso capo, e cioè, che fra i fedeli il matrimonio essendo non sol *vero*, ma anche *rato* in forza del sacramento,

ed il sacramento non potendosi perdere giammai, ne segue, che non potrà per fatto dei coniugi sciogliersi; di più potrebbe, se ciò non si ritenesse, simularsi da uno dei due o da ambidue un eresia, per avere con questo mezzo uno scioglimento, ciò che rovescierebbe il principio dell' indissolubilità. Si può opporre in 2° luogo che non esiste un impedimento dirimente se un fedele si congiunge in matrimonio con chi è affetto di eresia. Ma si avverta, e non si può però negare che la Chiesa non abbia sempre riprovati simiglianti matrimonii, e non li riprovi certamente anche tuttora per quella stessa ragione suaccennata, ma non è per ciò che non possa concedere una dispensa sopra di tali matrimonii sotto certe condizioni, per le quali principalmente si provvede in modo che il coniuge fedele non abbia a soffrir detrimento nella sua religione, *V. Benedetto XIV.* nella *Bolla* che incomincia *Matrimonium* nel suo Bollario, la 34. *t.* 1. e l' altra che incomincia *Magna* la 51. *t.* 2. Se tanto si è detto circa ai matrimonii degl' infedeli, quanto più ciò dovrà ritenersi per il matrimonio dei fedeli, nei quali come ho riferito non solo vi esiste contratto naturale, ma eziandio sacramento. In questi certamente il Principe laico non potrà imporre alcun impedimento dirimente. Si disse già come non appartiene alla civil podestà diritto alcuno sulle materie spettanti alla religione; e siccome fra quelle eminentemente sonovi i sacramenti, dunque non può far disposizioni ostative al matrimonio fra i fedeli, perchè è uno dei sacramenti; e sarebbero contrarie imponendo dirimenti impedimenti, perchè questi si opporrebbero a contrarre l' indissolubile vincolo, e quindi a ricevere il sacramento. D' altronde i mezzi che può avere la secolare podestà circa il matrimonio sono insufficienti per produrre questo effetto, perchè non può prescrivere che norme esteriori e relative al contratto civile, ma il sacramento non si poggia su di questo, ossia non prende la materia dal contratto civile, ma dal contratto naturale, sopra di cui fu da G. C. fissato, dunque non dipende dalla civil podestà

che non sia conferito. Inoltre se fosse fra gli attributi della temporale sovranità l'imporre impedimenti dirimenti al matrimonio, recar dovrebbe somma meraviglia come potesse esistere il cristianesimo, perchè gl' Imperatori Gentili, che pur erano legittimi sovrani, non avrebbero mancato di formare della religione cattolica un impedimento dirimente, anzichè ricorrere ad inumane e barbare persecuzioni; ed allora i sudditi cristiani consci del dovere di ubbidire ai propri principi, ed il matrimonio presentandosi in tal guisa per essi qual peccaminoso congiungimento, sarebbero stati forzati o ad apostatare, o rimaner celibi: e così passata una generazione non si sarebbe più veduto un solo cristiano; nè certamente quei sovrani avrebbero potuto ignorare tale diritto, ed anche nel caso che non fosse stato lor noto, sarebbe stato sufficiente che lo avessero saputo i cristiani, perchè siccome nei tempi delle persecuzioni pur troppo ve ne furono che rinunziarono alla vera religione, questi non avrebbero tardato a suggerir al monarca un sì possente mezzo per estinguere quella religione, da cui eransi dipartiti, e dalla quale sperar non potevano perdono, senza una sincera, lunga e dura penitenza. Giuliano stesso l'apostata instruito com'era delle discipline e dogmi della Chiesa, e che vi scrisse fin contro, e che tanto gli premeva di distruggerla non avrebbe dovuto certamente ignorare questo diritto sì facile e sicuro per ottenere il suo intento; e così dicasi degli Arriani Dominatori, Iconoclasti, Protestanti ec. perlocchè ne consegue con tutta evidenza che se ciò fosse vero avrebbe Cristo lasciato in piena balìa delle temporali autorità la durata e l'esistenza della sua Chiesa, che è un assurdo dei più gravi, che si possano immaginare. In fine la Chiesa ha sempre usato di sua indipendenza sopra questo rapporto, come si può vedere fra tanti monumenti in prova; il *can.* 39. del *Concilio di Triburi dell' anno* 895. dal quale è tolto *il cap.* 1. *de sponsalib.* e questo senza riguardo alle leggi parziali dichiara valido un matrimonio fra un Francese ed una Sassone,

quantunque non si siano serbate le formalità delle leggi civili; il *Concilio Tridentino* alla *sess.* 24. *cap.* 1. dichiara *veri* e rati matrimonii i clandestini e quelli fatti dai figli di famiglia senza il consenso dei genitori, perchè la Chiesa quantunque li disapprovi, pure non li rende nulli „ Tametsi dubitandum non est clandestina „ matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata „ et vera esse matrimonia *quamdiu Ecclesia ea irrita* „ *non fecit*, et perinde jure damnandi sint illi, ut eos „ sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera ac „ rata esse negant; quique falso adfirmant matrimonia, „ a filiis familias sine consensu parentum contracta ir- „ rita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse: „ nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis „ illa semper detestata est, atque prohibuit ec. „ e ciò quantunque vi fossero leggi civili, che annullavano tali matrimonii; ma tal nullità non poteva riguardare che gli effetti civili del matrimonio, ma non il vincolo; e solo sotto tale aspetto può essere benissimo fra i diritti dei principi cioè che il matrimonio celebrato contro certe tali loro disposizioni non goda in faccia alla civil società di quelle prerogative civili, diritti, ed effetti che si concedono agli altri cittadini, che alle suddette si sono uniformati. Diffatti il Re Francese Luigi XIII· dichiarò l'anno 1629 che i regii decreti, che ritenevano invalido quel matrimonio che si fosse fatto senza la proclamazione nei pubblici bandi, s'intendevano risguardanti gli effetti civili nel foro esterno, ma non mai sull'intrinseco valore, e circa la sostanza; così dicasi di quelli dei figli di famiglia celebrati senza il consenso de' genitori *V. Analys. Concil. t.* 4. *v. matrim.* §. 8.; *Fevret de l' Abus lib.* 5. *cap.* 2. Una tal dichiarazione fu pure emessa da *Carlo III.* Re delle Spagne nella sanzione 23. marzo 1776. nella quale annuncia che intende solamente di regolare gli *effetti civili* del matrimonio. Ecco a che può ridursi il diritto del poter laico, cioè emanare disposizioni, che producano solo *effetti civili*; imperocchè la sola podestà, che ha diritto d'impedire

che si formi il vincolo indissolubile, non è che l'ecclesiastica, per quell'autorità che immediatamente da Dio le fu conferita; da Dio ebbe il matrimonio la sua instituzione, da Cristo fu elevato a sacramento, e Cristo stesso avendo ogni potere consegnato alla sua Chiesa onde facesse quelle disposizioni, che a seconda dei tempi e delle circostanze credeva opportune per il bene dei fedeli, *non* avendo Egli tutto ordinato, ne segue che la Chiesa abbia avuto l'autorità e d'imporre dirimenti impedimenti e di analogamente dispensarne, perchè appunto su di ciò Egli nulla dispose; ed è ben giusto che il matrimonio considerato come sacramento sia soggetto a quell'autorità, che sola i sacramenti conferisce, e Cristo non avendo definito sotto qual condizione o forma debbasi ritener valido un tal sacramento, è naturale che il contratto di matrimonio qual materia del sacramento l'abbia lasciato a stabilirlo alla sua Chiesa in quel modo che più le sembrasse confacente per l'utilità spirituale de' suoi seguaci. Ogni dubbio poi in contrario è tolto dal *can.* 4. *della sess.* 24. *del sacrosanto Concilio Tridentino*, il quale così è concepito „ Si quis dixerit Ecclesiam non po„ tuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, „ vel in iis constituendis errasse anathema sit „. Che i padri del Concilio per la parola *Chiesa* si siano intesi di parlare come di uno stato libero ed indipendente, della spirituale monarchia universale e dei supremi ecclesiastici pastori è chiaro stante il senso naturale delle parole e dell'uso, ch'essa ha fatto dell'ecclesiastica pena dell'*anatema*, non che delle dichiarazioni di validità dei matrimonii testè notati, che leggi civili ritenevano nulli, e finalmente dall'avere costituito i soli giudici ecclesiastici per le cause matrimoniali *can.* 12. *sess. ead.* „ Si quis dixerit caussas matrimoniales non „ spectare ad iudices ecclesiasticos anathema sit „. Che poi spetti al sommo Pontefice, od al Concilio Generale legittimo stabilire questi impedimenti dirimenti riescirà evidente a chiunque voglia riflettere 1.° che tali impedimenti riguardano la validità del matrimonio, e perciò di un

sacramento; e siccome non può appartenere che alla Chiesa universale, od al suo capo regolare la materia dei sacramenti, così sarà di diritto del Concilio ecumenico, o del Papa; 2.° che l'uso di tal sacramento è riferibile all'universalità dei fedeli, quindi una legge regolatrice del suo valore non può essere che una legge universale; ma non vi è che il Papa, od il Generale Concilio, che possa fare leggi che obblighino tutti i fedeli; dunque sì all'uno, che all'altro apparterrà tal diritto. Si hanno non pochi monumenti dell'esercizio di questo diritto fatto da romani Pontefici: Veggasi ad es. *l' epist.* 2. *d' Innocenzo I. ad Victric. Rothomag. cap.* 13. *presso Coustant. col.* 756.; *di Siricio nell' epist.* 1. *ad Himer. Tarracon. cap.* 4. *presso lo stesso Coustant. col.* 628. *epist. Rom. Pontific.*; *l' epist.* 2. *di S. Leone il Grande ad Rustic. Narbon. epist.* 133. *ad Nicet.*; *di S. Gregorio il Grande epist.* 1. *lib.* 7. e tanti altri citati dal Devoti *Instit. Can. t.* 2. *lib.* 2. *tit.* 2. *sect.* 9. §. 118. *Nota* 1.ª e quantunque sia vero, che alcuno di questi impedimenti fossero nei primi tempi decretati da qualche Concilio particolare, tuttavolta non ebbero mai forza di legge, che quando il sommo Pontefice ne formò decreto obbligatorio per tutta la Chiesa universale *V. il cit. Devoti ibi*; come pure *la sect.* 7. per tot. *Berardi in Ius Can. univ. tom.* 3. *in* 4. *lib. decret. dissert.* 1. *et diss.* 4.; *Zalinger*; *op. cit.* §. 79.

§. CXI.

Delle Dispense riguardo agli impedimenti dirimenti.

Gl' impedimenti al matrimonio sono leggi; dispensare da quelli è un sottrarre le persone, in cui favore si dispensa, dall' obbligo di osservare una legge; di maniera che per queste persone avviene lo stesso come se la legge non esistesse. Se l' esonerare l' universalità dei sudditi dall' ubbidienza d' una legge quando ciò sia in

perpetuo è una *abrogazione* che annulla la legge medesima; così l' esimere alcuni da una legge sarà una *parziale abrogazione* di questa legge stessa, cioè relativamente a quelli, che sono dispensati: ma l' abrogazione qualunque siasi, o generale o parziale non può farsi che da quegli che può fare la legge *Voet. Comment. in Pandect. lib.* 1. *tit.* 3. §. 25. *in med.* „ Cum enim *dispensatio sit latae le-* „ *gis abrogatio* et naturale sit ita unumquodque dissolvi, „ uti ligatum est, *majestaticis jure optimo accensenda* „ *est* „. Dunque il dispensare dagl' impedimenti sarà un diritto proprio di quell' autorità, che gl' impose e che può imporli. Ora altri sono gli impedimenti dirimenti, che dal diritto divino ossia dal naturale discendono, altri dal diritto meramente ecclesiastico; i primi comecchè da Dio imposti essendone l' immediato legislatore non vi può essere autorità umana per sublime ed elevata che sia che possa dispensarli; per la massima di diritto che un inferiore non può dispensare da una legge di un superiore *Arg. Clem. ne rom. de elect. l. denique* 3. *in princ. D. de minor.* 25. *annis.*; così il Pontefice romano siccome a Dio inferiore non può avere questa facoltà; tali impedimenti sono l' *errore*, e la *forza*, che tolgono il consenso nel matrimonio; *l' impotenza* ostativa al congiungimento; la *preesistenza* di un matrimonio; la *consanguineità* in linea retta in infinito, e nella linea trasversale in primo grado cioè fra *fratello* e *sorella*: che quantunque da alcuni si neghi essere tal impedimento di diritto naturale, pure dalle cose discorse nell' antecedente §. sembra non doversene dubitare: e finalmente il primo grado d' *affinità* in linea retta cioè fra padrigno e figliastra o matrigna e figliastro *V. Reiffestuel in decret. lib.* 4. *tit.* 14. §. 9. *N.* 49. *in append. de potest. disp.* §. 1. *N.* 7. Negli altri impedimenti dirimenti che provvennero dalle prescrizioni della Chiesa, il Pontefice romano qual capo supremo della medesima potrà dispensare; uno dei quali però non mai si dispensa ed è il *pubblico impedimento del delitto* insorto fra quegli adulteri che macchinarono ed uccisero il coniuge

innocente, *Reiffestuel loc. cit. in append.* §. 3. *N.* 138. per la giustissima ragione, che quest' autore apporta: *ne aliis detur causa machinandi in mortem* V. anche *Benedetto XIV. in epist. ad Ignatium realem de celebr. missae a sed.* §. 12. *e segg.* ciò che diecsi del Papa deve dirsi del Concilio Generale legittimo, perchè sì l' uno che l' altro ha la suprema autorità nella Chiesa: non è così degli altri Concilii e dei Vescovi in particolare, perchè non hanno giurisdizione universale cioè sopra tutta la cattolica Chiesa, per la ragione anzi spiegata che un inferiore non può dispensare da una legge di un suo superiore. Che i Sinodi nazionali o provinciali anticamente dispensassero da certi impedimenti anche dirimenti non v' ha dubbio, quando dagli stessi Sinodi erano stati imposti, sempre perchè l' autorità che fece una legge può anche toglierla; e leggi potevano stabilire nel circuito di loro giurisdizione, ma poscia che tali impedimenti furono stabiliti qual legge universale, più non si potè abrogarli da questi Sinodi, mancando essi dell' autorità universale, ma solo o dai Concilii Generali legittimi, o dal sommo Pontefice cui di diritto divino compete la superiore podestà sopra tutti i fedeli. Se tali particolari Concilii non possono dispensare dagli impedimenti dirimenti, non lo potranno certamente neppure i Vescovi in particolare; checchè ne dicano alcuni poggiandosi alla ragione dell' originaria ed immediata giurisdizione da Cristo ricevuta; imperocchè già nel §. 84. esternai la mia opinione contraria a quest' immediata giurisdizione, e quantunque l' esposto in questo §. basti per se solo a togliere qualunque dubbio opposto, tuttavolta suppongasi pure questa *immediata ed originaria giurisdizione*, non ne seguirebbe perciò la conseguenza che ne vorrebbero estrarre, perchè si è pure originaria, ed *immediata* la universale *giurisdizione* del sommo Gerarca, alla quale per diritto divino è subordinata quella qualunque dei Vescovi, come si è tante volte provato, quindi in virtù di questa generale suprema *giurisdizione* potè e può restringere quella dei Vescovi con maggior

ragione, che nol fecero tanti particolari Concilii, e metropoliti ancora, i quali, benchè d' instituzione puramente ecclesiastica ed umana la restrinsero: questo fatto è notorio; si leggano a cagion d' esempio i canoni del *Concilio* di *Elvira* tenutosi nel secolo 4.° che in isvariate materie restringono la vescovile podestà e segnatamente sull' amministrazione del sacramento matrimoniale e tant' altri, di cui presso il *Devoti Instit. Can. lib.* 2. *tit.* 2. *sect.* 9. §. 120. *Not.* 1. 2. 3. ma quello che è più si è, che sebbene niun contrasto siasi mai fatto sulla podestà illimitata concessa da Cristo ai Vescovi di assolvere i peccatori, pure oltre altri Concilii antichi l' Ecumenico *Concilio Tridentino* ammette come un effetto della suprema ed universale Giurisdizione Pontificia le riserve di certi peccati: *Concil. Trid. sess.* 14. *cap.* 7. *de sacram. poenitent.* Se tanto si afferma in una materia assolutamente incontroversa; che non si dovrà poi ritenere allorchè si tratta circa il valore intrinseco del matrimonio, sul quale non trovasi questa illimitata facoltà Vescovile? d' altronde i Pontefici hanno sempre esercitato questo diritto sino dalla più remota antichità senza la minima opposizione per parte dei Vescovi, *S. Gregorio Magno* nel secolo 6.° permise agl' Inglesi poco prima convertiti il matrimonio in terzo grado di consanguinità, come si vede nell' *epist.* 54. ad *Augustinum lib.* 11. *t.* 2. *ediz. Parig. et epis.* 17. *lib.* 14. *V. Not. Monach. S. Maur. ad easd. epist.*; così pure fece *Gregorio II.* nel secolo 8° ai germani *epist.* 13. *ad Bonifacium mogunt. ec.* che permise loro di unirsi nel 5.° grado in allora proibito; S. Anselmo che pure era Vescovo sollecitò dispensa presso i Pontefici *Urbano* 2.° e *Pasquale* 2.° come si vede presso *Labbè T.* 12. *Concil. Col.* 1008. *ediz. Venez.* e tant' altri di cui le storie sono piene *V. Devoti loc. cit.* §. 121 *nota* 2.ª. Queste brevi, e poche osservazioni possono essere sufficienti per dissipare le argomentazioni degli opponenti, i quali d' altronde è certo che sortono fuori dal punto della questione, che come ho addimo-

strato si poggia sopra quest' assioma da niuno negato e cioè „ che una Legge universale non può togliersi, che da quella Podestà universale che potè stabilirla „ così dovrebbero sostenere o che gl' impedimenti dirimenti il matrimonio non sono leggi universali, o che i Vescovi in particolare hanno una giurisdizione universale; ciò che loro sarà sempre impossibile. Nonostante il sin qui detto, un urgente e grave necessità, che secondo la *Reg.* 1 *de Reg. Jur. in* 6.° „ quod non est licitum in lege, „ necessitas facit licitum „ arreca una straordinaria facoltà nel Vescovo di poter dispensare da un impedimento dirimente, quando però concorrono i seguenti requisiti 1.° che esista già il matrimonio contratto colle solennità volute dal Concilio Tridentino, 2.° sia stato contratto in buona fede, cioè che i coniugi ignorino tal impedimento dirimente: 3.° che il matrimonio sia consumato: 4.° che l' impedimento dirimente sia occulto: 5.° che senza un grave scandalo non si possa devenire alla separazione dei coniugi: 6.° se esista una grave ed urgente necessità da non potersi aspettare il rescritto Pontificio ossia quando comodamente non si possa rivolgere al Santo Padre per ottenere la dispensa. *V. Bened. XIV de Synodo Dioeces. Lib.* 9 *cap.* 12. *N.* 1. 2. 3. Tuttavolta se tal impedimento *occulto* fosse poscia reso pubblico, e si deducesse al foro contenzioso, allora è mestieri di una dispensa Pontificia. Ma questa stessa urgente e grave necessità non può però somministrare al Vescovo il diritto di dispensare da un impedimento pubblico dirimente circa un matrimonio che si volesse contrarre, *V. Benedetto XIV loc. cit.*; lo potrà però fare quando l' impedimento è *occulto* *V. Ferraris Bibblioth. V. Impedimenta matrim. artic.* 3. *N.* 18 *Additiones eid. N.* 43. 44. 45. Ognun può agevolmente scorgere, che la *Santità della Chiesa* cui tender deve ogni Ecclesiastica Podestà, e principalmente il sommo Gerarca non che i Vescovi è la causa possente ed animatrice di queste disposizioni; ed è tanto vero, che fino negl' *impedimenti impedienti*, nei quali è concesso ai Vescovi

di dispensare, perchè non tolgono il valore intrinseco del matrimonio, pure ve ne sono degli eccettuati, su cui al solo Papa ne è riservata la dispensa, e sono appunto quelli, che influiscono direttamente sui costumi, e perciò si possono dire d'interessamento universale: tali sono: 1.° gli *sponsali* quando uno degli *sposi* si oppone al matrimonio dell'altro con altra persona, non essendo lecito a chiunque di mancar di fede impunemente; 2.° il *voto semplice*, ma pure non condizionale o di perpetua castità, o di entrare in Religione, una promessa di tal sorte che è diretta alla Divinità benchè non pubblica, non devesi credere di dovervi rinunciare agevolmente ed a capriccio; 3.° l'*eresia* di uno fra i futuri sposi, troppo interessando che tali matrimonii facilmente non si abbiano a contrarre per i motivi spiegati nell'antecedente §. quando non concorrano cause gravissime, e perciò ben giustamente riservatane al Sommo Pontefice la cognizione. *V. Bened. XIV loc. cit. lib.* 9. *cap.* 2. È poi mente del Concilio Tridentino, che per dispensare vi abbia a precedere una causa, che muova l'animo del concedente „ In contrahendis Matrimoniis vel *nulla* omnino „ detur dispensatio, vel *raro*, idque *ex causa*, et *gratis concedatur*. In secundo gradu nunquam dispen„setur, nisi inter magnos principes, et ob publicam „ causam „ *Conc. Trid. sess.* 24. *cap.* 5 *de reformat. matrim.* Molte poi sono le cause che possono determinare alla concessione delle dispense, secondo però il *Pichler in Jus Can. lib* 4 *tit.* 16 *N.* 13. si riducono a queste e sono: *necessità*, *utilità*, *pietà* e *qualità dei supplicanti*, e sopra queste e sopra le altre che a queste riferisconsi si può consultare il cit. *Reiffestuel in Append. ad lib.* 4. *de dispens.* §. 4. *per tot. e Berardi Comm. in* 4. *lib. Decret. Dissert.* 4. *quaest.* 2. §. *ult.* In quanto poi riguarda alla dispensa *in radice matrimonii*, per la quale si retrotrae la dispensa prima del matrimonio, dimodochè *nullo* essendo stato contratto si ritiene per la dispensa sopravvenuta che *valido* si sia formato, ed in conseguenza la prole già nata si abbia a

ritenere per legittima, quando però siavi nella dispensa la clausola opportuna; una tale legittimazione si estende anche agli effetti civili non solo ove il Pontefice Romano è ancora Sovrano Temporale, ma eziandio in altri territorii a lui non soggetti, checchè ne dica in contrario il *Ferraris Bibbiloth. loc. cit.* §. 39.; perchè essendo il matrimonio nullo per una legge ecclesiastica può il Pontefice sottrarre i contraenti dall' obbligo di questa legge, e retrotrarre all' epoca del celebrato matrimonio questa deroga per la *Clem. unica, de Immunitate Eccles.* sapendosi, che quando un Legislatore lo comanda può formare una Legge che abbia forza retroattiva *L. 7. Cod. de Legib.* „ Leges et constitutiones futuris certum „ est dare formam negotiis, non ad facta praeterita re-., vocari, nisi *nominatim*, et de praeterito tempore, et „ adhuc pendentibus negotiis cautum sit „ così può abrogare ancora retroattivamente; e siccome l' illegittimità dei figliuoli deriva unicamente dall' invalidità del matrimonio, il di cui valore esclusivamente soggiace alla podestà della Chiesa, così validato per l' autorità del Supremo Capo il medesimo matrimonio, devonsi ritenere anche dal Governo Politico legittimati i figli; essendo ben differente questa legittimazione, che dipende dal valore intrinseco di un matrimonio, da quella legittimazione per *Rescriptum Principis*, che è diretta a legittimare i figliuoli, che si sono avuti fuori di un matrimonio, o antecedentemente alla sua celebrazione, perchè un tal rescritto non riguarda il valore del matrimonio, ma soltanto i figli; non dipende da alcuna legge ecclesiastica ma da un diritto di Sovranità, da una benevolenza del Monarca: così se il Pontefice Romano legittima in tal modo, se ciò accade ove il Papa ha giurisdizione temporale, produrrà gli effetti e civili ed ecclesiastici; ma se ciò avviene in territorii soggetti ad altri Sovrani non avrà effetto se non rispetto alle cose della Chiesa, cioè per poter conseguire onori, benefizii e dignità ecclesiastiche; che questo è il senso della decretale d' Innocenzo III. che comincia *Per Venerabilem*. *Qui*

filii sint legittimi citata dal detto Ferraris. *V. Pichler loc. cit. tit.* 17. *N.* 17. 18.; *Reiffestuel loc. cit. in Append.* §. 7. *N.* 355. *ad* 358.

§. CXII.

Della Disciplina risguardante la Polizia del Clero, e perciò della vita ed onestà dei Sacri Ministri.

Se si fa ponderazione ai Sacri Ministerii, cui i Chierici sono destinati, agli ufficii loro divini, ai doveri che loro incombono presso gli altri uomini, non si potrà a meno di non ravvisare quanto giuste e necessarie e degne di ogni encomio sieno le leggi disciplinari della Chiesa sulla loro vita ed onestà. Scelti fra tutto il resto degli uomini, chiamati dalla Divinità a servirla negli augusti misterii di quella Santa Religione, che da Dio stesso fu istituita, ed a mantenere la sua Chiesa con quelle note caratteristiche come da lui fu fondata: una sublimità d' un ministero così santo ben richiede in chi l'esercita una purità e santità di costumi; *S. Geronimo epist.* 22. parlando de' chierici dice: „ novam sibi familiam instituit (Deus) ut qui ab angelis adorabatur in caelo „ haberet angelos et in terra „ e già in altro luogo e cioè *ad Nepotianum epist.* 52. §. 5. disse che i chierici sono così chiamati sia perchè „ de sorte sunt Domini vel quia „ ipse Dominus sors, idest pars clericorum est. Qui autem (prosegue il detto Santo) vel ipsa pars Domini „ est, vel Domini partem habet, talem se exhibere „ debet, ut et ipse possideat Dominum, et possideatur „ a Domino „. Distinti dunque in tal guisa i chierici ed elevati sopra tutti gli altri, non lo sono che per servire e col loro esempio e colle loro parole di una costante e generale istruzione a tutto il genere umano, quindi è che il *Sacrosanto Concilio di Trento alla sess.* 22. *cap.* 1. *de Reformatione*, così prescrive „ Nihil „ est quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue

„ instruat, quam *eorum vita et exemplum*, qui se divino ministerio dedicarunt. Cum enim a rebus saeculi „ in altiorem sublati locum conspiciantur, in eos tamquam speculum reliqui oculos conjiciunt, ex iisque „ sumunt, quod imitentur. Quapropter sic decet omnino „ clericos in sortem Domini vocatos, vitam moresque „ suos omnes componere ut *habitu*, *gestu*, *incessu*, „ *sermone* aliisque omnibus rebus *nil, nisi grave, moderatum*, ac *religione plenum* prae se ferant: levia „ etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, effugiant, „ ut eorum actiones cunctis *afferant venerationem* „. Onde pertanto mantenere quest' integrità di costumi, varii regolamenti si emanarono dalla Chiesa: così per esempio è raccomandata la frugalità e sobrietà nelle mense, ben sapendosi quant' influenza la delicatezza e la varietà dei cibi, e la sontuosità dei conviti esercita sui costumi; *sess.* 2.ª *Conc. Trid.*; anzi in questa sessione si riprodusse quanto fu disposto nel Concilio 3.° di Toledo dell'anno 589 al *can.* 7. e cioè la lettura alla mensa della Sacra Scrittura onde evitare quei vari colloquii che frequentemente soglionsi introdurre in tale occasione, il qual canone è trascritto al *cap.* 11 *Distinct.* 44. „ in „ omni sacerdotali convivio lectio Divinarum Scripturarum „ misceatur. Per hoc enim et animae aedificantur ad „ bonum, et fabulae non necessariae prohibentur „. È prescritta pure la decenza del vestiario, siccome quello che esternamente dimostra l' interna onestà dei costumi *Concil. Trid. sess.* 14. *cap.* 6. *de Reform.* „ Quia „ vero etsi habitus non facit monachum oportet tamen „ clericos vestes proprio congruentes ordini semper deferre et per decentiam habitus extrinseci, morum honestatem intrinsecam ostendent „ ed è perciò che questo Concilio si rimette ai singoli Vescovi a determinare quale sia l'abito che più convenga per i chierici *cit. cap.* 6., e qui nella nostra diocesi si è veduta la sollecitudine che si è presa sopra di questo punto nei varii Sinodi che si sono tenuti *Syn. Columnae part.* 3. *cap.* 3. *del* 1634; *Syn. Boncompagni tit.* 2. *de persona eccles. del* 1654; *Syn.*

Ioanetti del 1788. *lib.* 3. *cap.* 1. §. 4.; e siccome si richiede nei sacri ministri modestia ed umiltà, così loro si raccomanda l' allontanamento del lusso e dalla vanità non solo sopra se stessi, ma eziandio nell' interno delle loro abitazioni *Concil. Trid. sess.* 25. *cap.* 1. *de reformat.* „ Optandum est, ut ii, qui Episcopale mi-
„ nisterium suscipiunt, quae suae sint partes agnoscant;
„ ac se non ad propria commoda, non ad divitias, aut
„ luxum, sed ad labores, et sollicitudines pro Dei gloria
„ vocatos esse intelligant . . . in primis vero ita mores
„ suos omnes componant, ut reliqui ab eis frugalitatis,
„ modestiae, continentiae, ac quae nos tantopere com-
„ mendant Deo sanctae humilitatis exempla petere possint.
„ Quapropter exemplo patrum nostrorum in Concilio
„ Carthaginensi (cioè il 4.° tenutosi nell' anno 398. al
„ can. 15. V. cap. 7. distinct.; 41.) non solum jubet,
„ ut Episcopi modesta supellectili et mensa, ac fru-
„ gali victu contenti sint; verum etiam in reliquo vitae
„ genere, ac tota ejus domo caveant, ne quid appareat,
„ quod a sancto hoc instituto sit alienum, quodque non
„ simplicitatem, Dei zelum, ac vanitatum contemptum
„ prae se ferat „. Tutto questo è poi dallo stesso Concilio loc. cit. esteso a qualunque ecclesiastico di qualsiasi condizione e dignità con queste parole „ Quae vero de
„ Episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscumque
„ beneficia ecclesiastica tam saecularia, quam regularia
„ obtinentibus, pro gradus sui conditione observari, sed
„ ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales pertinere de-
„ cernit „. Sono richiamate inoltre in tutto il suo rigore quelle disposizioni emanate dai sommi Pontefici, e dai Concilii risguardanti la vita ed onestà dei chierici, e le proibizioni circa ai giuochi d' azzardo, o di quelli, che sono regolati più dalla fortuna, che dall' ingegno, le negoziazioni commerciali, balli, gozzoviglie, le caccie clamorose ec. e ciò non solo sotto le pene ordinarie, perchè si rimette all' arbitrio dei rispettivi Vescovi infliggerne anche maggiori, volendosi che i chierici abbiansi ad applicare a tutto ciò che spetta al loro sacro

ministero, e quanto può svegliare in loro il fervore dello spirito religioso; *detto Sacrosanto Concilio sess.* 22. *cap.* 1. *de reformat.* in medio „ statuit Sancta Synodus, „ ut, quae alias a summis Pontificibus, et a sacris Con- „ ciliis de clericorum vita, honestate, cultu, doctrina- „ que retinenda ac simul de *luxu, comessationibus,* „ *choreis, aleis, lusibus,* ac quibuscumque criminibus, „ nec non saecularibus negotiis fugiendis copiose, ac „ salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum iisdem „ poenis, vel *majoribus* arbitrio Ordinarii imponendis, „ *observantur* „ e tanto è il rigore sopra tale materia, che si vuole doversi eseguire le sentenze che fossero pronunciate contro un chierico non ostante che questo avesse interposto appellazione dalla sentenza che lo condanna, proseguendo il detto Concilio a dire „ nec ap- „ pellatio executionem hanc, quae ad eorum correctio- „ nem pertinet, suspendat. „ si vegga il nostro *Synodo Diocesano del* 1788. nel luogo citato ai §. 5. 6. e 9. *usque ad fin. cap.* 1. ove più amplamente e distesamente sono enumerate e le proibizioni e le relative pene agl' inobbedienti. Ma il punto più importante per la conservazione dell' illibatezza e purità di costume si è la castità: non vi è cosa che maggiormente deturpi il venerato carattere dei sacri ministri quanto si è il mancare a questa virtù; dovendo questi rammentare, come loro ammonisce il *Concilio Trid. sess.* 14. *proem. de reform.* „ quanto è scritto nel *Levitico cap.* 19. „ *sancti estote, quia et Ego sanctus sum* „ e nella *sess.* 25. *cap.* 14. *de reformat.* così chiaramente dispone „ Quam „ turpe, ac clericorum nomine, qui se divino cultui ad- „ dixerunt, sit indignum in impudicitiae sordibus, imun- „ doque concubinatu versari, satis res ipsa, commu- „ ni fidelium omnium offensione, summoque cleri- „ calis militiae dedecore, testatur. Ut igitur ad eam „ quam decet continentiam, ac vitae integritatem „ ministri Ecclesiae revocentur, populusque hinc eos „ magis discat revereri, quo illos vita honestiores „ cognoverit, prohibet Sancta Synodus quibuscumque

„ clericis ne concubinas, aut alias mulieres, de qui-
„ bus possit haberi suspicio, in domo, vel extra de-
„ tinere; aut cum illis ullam consuetudinem habere
„ audeant: alioquin poenis, a sacris canonibus vel statu-
„ tis Ecclesiarum impositis, puniantur „. Il Concilio di Nicea tenutosi *l' anno* 325 permise al chierico di convivere colla madre, zia, e sorella ed altre persone idonee, sempre che non fossero sospette; il Concilio 3.° di Cartagine dell' anno 397 al *cap.* 17. si esprime in termini consimili (*can.* 27. *distinct.* 81.); ma è tanta la severità dei Canoni sopra questa materia delicatissima, che fin da quelle, che i detti Concilii permisero, si desidererebbe che il sacro ministro se ne tenesse lontano per la ragione addotta dal *cap.* 1. *de cohabit. cleric. et mulier.* „ Inhibendum est, ut nullus sacerdos faeminas,
„ de quibus suspicio esse potest, retineat. Sed neque
„ illas, quas canones concedunt, matrem, amitam, so-
„ rorem, quia instigante diabolo, et in illis scelus perpe-
„ tratum reperitur, aut etiam pedissequis earumdem „ e nel Canone 25. *distinct.* 81. sono riportate le parole di S. Agostino che non voleva coabitare colla propria sorella, dicendo che quelle che si trovavano colla medesima non erano sue sorelle; e questo canone finisce così
„ docti ergo viri cautela, magna nobis debet esse in-
„ structio „. La stretta consanguinità pertanto, la provetta età, e la deformità nelle donne non prestano motivo di per se stesso al chierico di poter liberamente convivere colle medesime; ma solo quando non cade in esse sospetto alcuno, come ben avverte il *Concilio Tridentino loc. cit.* ed è ciò che è rimesso alla cognizione, ed all' arbitrio dei vescovi rispettivi; e diffatti si trova che la *S. Congregazione dei Vescovi in Senegall.* 25 *Febbr.* 1619. *ed in Ferrariens.* 6. *Jun. d. anno*, decretò l' allontanamento di una donna d' anni 66, e circa la deformità il *cap.* 9. *de cohabit. cleric. et mulier.* vorrebbe che fosse tale, che assolutamente non potesse destare in chiunque sospetto alcuno: tuttavolta S. Cipriano de *singularit. cleric. circa fin.* scrive „ Nulla

„ despecta ad domesticum obsequium est suscipienda, quia „ cupidini nulla deformitas, nulla despectio fastidio, vel „ vilis existit, quia Diabolus pingens speciosum efficit „ quidquid faedum, vel horridum fuerit „. Ed è pertuttociò che il nostro Sinodo loc. cit. al §. 8. ammonisce i chierici di evitare per quanto è in loro il ragionamento con donne massimamente da solo a sola citando il bel testo di *S. Geronimo ad Nepot. epist.* 52. §. 5. „ *Secreto,* „ *vel absque arbitro, vel teste non sedeat* „ e se permette loro di convivere con donne, queste devono essere secondo prescrivono i canoni e cioè, che sopra le stesse non cada sospetto alcuno, e se i chierici sono di loro diritto, non vivano se non con quelle, che loro sono congiunte in parentela nel primo e secondo grado di consanguinità, e nel 1.º di affinità, e sempre però riservato allo stesso Arcivescovo definire „ an sine offensione de„ tinere eas in suis aedibus possint „ e circa alle donne di servizio dovranno essere di una provata onestà, ed integrità di fama, maggiori di anni 40. e si dovrà per queste ottenere licenza dallo stesso Arcivescovo, e confermarsi in ciascun anno; si vegga inoltre anche il §. 9. ove altre prescrizioni sopra tale materia si aggiungono, *Reiffestuel; Pichler et alii in lib.* 3. *tit.* 1. 2. *et ult. in decret. Ferraris Bibblioth. V. clericus per tot. et in noviss. addit. supplem. ad verb. clericus;* e tutto ciò ben a dovere dalla Chiesa si dispone tanto più che vige in essa la legge del celibato, della quale brevemente parlerò nel susseguente §. e chi ne desiderasse una più estesa trattazione potrà consultare fra i tanti autori, che hanno scritto su questa materia *Francesco Antonio Zaccaria nella sua opera stampata in Roma nell' anno* 1774. col titolo *Storia Polemica del celibato sacro;* e l'altra dello stesso Autore impressa in *Foligno nel* 1784. il di cui titolo è *Dissertazione Apologetica di F. A. Z. a conferma della sua Storia Polemica del celibato sacro ec.*

§. CXIII.

Alcuni cenni sul Celibato Sacro

Vivere nel *celibato* vuol dire vivere senza moglie; ma i celibati sono di varie sorta: vi è il *celibato militare*, *il celibato nautico* che se è per ragione di guerra si confonde coll' anzidetto, che se è per cagione di commercio devesi considerare a parte; vi è *il celibato domestico*, ossia de' servitori, che per causa de' loro padroni o della scarsa mercede sono costretti vivere senza consorte; vi è il *celibato economico*, che per non aggravare la casa propria di spese non pochi rigettano il pensiere di un matrimonio; vi è il *celibato libertino*; ma tutti questi celibati hanno ben tutt' altra causa, e tutt' altro oggetto di quello che si abbia il *celibato sacro* di cui qui solamente si tratta, ed appunto dicesi *sacro*, perchè ha per fine di servire Dio con quella maggior purità, e quella maggiore libertà di spirito che sia possibile; celibato, che appartiene ai sacri ministri per la santità del loro stato, e dei misteri divini cui devono essere intenti, e specialmente dell' incruento sacrificio, dicendosi perciò nel *cap.* 3. *de clericis conjug.* „ quòd cum simul voluptatibus, et carnalibus desideriis ac divinis Ecclesiastiçis obsequiis vacare non valeant „, ed il *cap.* 5. *eod.* „ Cum ergo vir cogitet quomodo placere possit uxori, „ et ideo minus, quae Dei sunt, valeat cogitare, cum „ quasi divisus in duo plenam sui non habeat potesta- „ tem „, espressioni che hanno il fondamento loro da quanto disse *S. Paolo* 1.ª *ad Corinth cap.* 7. *v.* 32. e 33. ibi „ qui sine uxore est, sollicitus est, quae Domini „ sunt, quomodo placeat Deo; qui autem cum uxore „ est, sollicitus est, quae sunt mundi, quomodo placeat „ uxori et divisus est „ dimodochè desidererebbe fino nei laici ammogliati una continenza per quel tempo che si danno all' orazione *ibid. v.* 5. „ nolite fraudare invi- „ cem nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis

„ orationi „ e segue al *v*. 8. a dichiarare „ dico autem „ non nuptis et viduis bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego „ ed inculca questa determinazione „ solutus es ab uxore? noli quaerere uxorem „. Se tanto per i fedeli in generale, quanto ciò non converrà assai più per i chierici, su cui gravita maggiormente per il dovere di loro stato quel precetto di Cristo „ Oportet „ semper orare et non deficere, *S. Luca cap*. 18 *v*. 1.? „ Consiste pertanto questo sacro celibato, nella Chiesa latina che l' ha ritenuto in tutta la sua purezza, nell' obbligo che s' impone al chierico nell' atto di ricevere il primo Ordine Sacro maggiore, non solo di non contrarre giammai matrimonio, ma s' ei fosse ammogliato di non più usare del matrimonio precedentemente coutratto: ho detto nella Chiesa latina, perchè nella greca vi ha qualche differenza come fra poco noterò. Questa legge del celibato prende la sua origine dall' Apostolica Tradizione, la quale dai romani Pontefici fu sempre fatta osservare con tutta esattezza e precisione, e ciò per la regola che ci somministra *S. Agostino contra Donat. lib*. 3. *cap*. 3, e da tutti i Teologi e Canonisti ritenuta, della quale ne feci parola alla fine delle Prenozioni trattando delle Tradizioni, la qual regola è così concepita „ quod „ universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed „ semper retentum est nonnisi auctoritate apostolica tra- „ ditum rectissime creditur „. Diffatti nel secolo 4.° si trova il celibato nei termini espressi universalmente ricevuto ed adottato, e quei Concilii e Pontefici che ne parlano in quell' epoca suppongono sempre l' esistenza di questa legge, e ne inculcano l' osservanza rigorosa. *S. Girolamo* padre latino, ma che visse moltissimi anni nell' Oriente, pratico della disciplina sì della Chiesa latina, come greca così scrisse nel principio del *libro contra Vigilanzio* „ quid faciunt Orientis Ecclesiae; quid Egy- „ pti, et Sedis Apostolicae? Quae aut virgines clericos „ accipiunt, aut continentes, aut si uxores habuerint ma- „ riti esse desistunt „. Lo stesso *S. Girolamo Ap. pro libris contra Iovinian. ad Pammachium in fin.*

„ Episcopi, Pracsbiteri, Diaconi aut virgines eliguntur, „ aut vidui, aut certe post sacerdotium in aeternum pu„ dici „ *S. Epifanio* Vescovo di Salamina in Cipri che viveva prima di S. Girolamo, e circa la metà del secolo 4.' in vari luoghi delle sue opere attesta lo stesso fatto; e precisamente *nell' Eresia* 59. *N.* 4 ove dice „ Qui „ adhuc in matrimonio degit, et liberis dat operam ta„ metsi unius sit uxoris vir, nequaquam tamen ad Epi„ scopi, Praesbiteri, Diaconi, Hypodiaconi ordinem admit„ titur; sed eum dumtaxat, qui ab unius uxoris consue„ tudine se se continuerit, aut ea sit orbatus „ ec. Veggasi anche ciò che nota nell' *Eresia* 48., *e nella exposit. fid. N.* 21.; circa lo stesso tempo *Immerio* Vescovo di *Tarragona* scrivendo a Papa *Damaso* qualifica di *delitto* la contravvenzione alla legge del celibato, con che è chiaro che riteneva tal legge esistente, e lo consultò sul modo di procedere contro a certi sacerdoti, che lungo tempo dopo la loro ordinazione avevano procreati figliuoli dalle loro mogli, che prima avevano ed anche da altre, difendendosi questi coll' asserire che nel Vecchio Testamento ciò non era proibito, „ plurimos „ Sacerdotes Christi, atque Levitas post longa consecratio„ nis suae tempora tam de conjugibus propriis, quam e„ tiam de turpi coitu sobolem procreasse, et *crimen* suum „ hac praescriptione defendere, quia in veteri Testamento „ Sacerdotibus, ac ministris generandi facultas legitur at„ tributa „. Il Pontefice *Siricio* succeduto a *Damaso* rispose al detto Vescovo li 11 febbraio dell' anno 385 (poichè quando giunse la lettera d' Immerio, Damaso era già morto *V. Baronio det. anno*), e vi rispose confutando la vana difesa di coloro, e fra le altre cose chiese se pensavano essi che „ in lege Moysi passim Sacris Or„ dinibus a Domino laxata fuisse fraena luxuriae? Cur „ eos, quibus comittebantur Sancta Sanctorum, prae„ monens (Deus) dicens: Sancti estote quia ego Sanctus „ sum Dominus Deus vester! Cur etiam procul a domi„ bus suis anno vicis suae in templo habitare jussi sunt „ Sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne vel cum uxori-

„ bus possent carnale exercere commercium ut conscien- „ tiae integritate fulgentes acceptabile Deo munus offer- „ rent „ e conclude che siccome il Signore venne non a sciogliere la Legge, ma a perfezionarla, così „ quarum „ sanctionum omnes Sacerdotes, atque Levitae insolubili „ Lege constringimur, ut a die ordinationis nostrae so- „ brietati ac pudicitiae et corda nostra mancipemus, et „ corpore „ e finalmente discende ad indicare come doveva procedersi contro i rei di cui parlava il Vescovo *V. can.* 3 *e* 4 *Distinct.* 82.: *Innocenzo I.* nell' anno 404. scrivendo a *Vitricio Vescovo di Rohan* ha queste parole: „ tenere debet omnino Ecclesia, ut Sacerdotes „ et Levitae cum uxoribus suis non misceantur ec „ e segue a ragionare sulla Legge del Vecchio Testamento facendo osservare, che se voleva la continenza sui Sacerdoti e Leviti quando servivono nel Tempio, benchè il Sacerdozio fosse dato per successione e ad una sola Tribù, con quanto maggior ragione ciò devesi esigere nel Sacerdozio cristiano, che è senza successione e che non vi è giorno in cui non abbia ad attendere ai Divini Uffizi? „ Nec praeterit dies, qua vel a Sacrificiis divi- „ nis vel a baptismatis officio vacent? „ *Lo stesso Pontefice ad Esuperio Vescovo di Tolosa* decreta: „ eos ad sacrificia fas sit admitti, qui vel cum uxore non exer- „ cent carnale officium „ *can.* 4. 5. *Distinct.* 31. *et can.* 3. *Distinct.* 82. Con tutto questo da taluno però si crede che la Legge del celibato sia stata emanata da *Siricio* Papa colla decretale riferita, e che prima di questa non vi fosse tal legge; ma essi s' ingannano, perchè oltre S. Girolamo e S. Epifanio i quali, come si è veduto, parlano in generale e più anche quest' ultimo che scrisse innanzi l' assunzione al Pontificato di Papa Siricio che fu nell' anno citato 385, si trovano dei Concilii antecedenti, che dimostrano tal legge già prima stabilita, così il *Concilio di Elvira* nelle Spagne tenutosi nell' anno 305. al canone 33. ordina generalmente ai Vescovi, Sacerdoti, ai Diaconi ed a tutti i Chierici che sono nel servizio Divino di astenersi dalle loro mogli

sotto pena d' essere privati dell' onore del clericato; il *Concilio di Ancira* al *can.* 10. e quello di *Neocesarea* al *can.* 1. ambidue tenuti nell' anno 314. e quantunque appartengano alla disciplina della Chiesa Greca, come tantosto riferirò, non lasciano di far conoscere come la Legge del celibato doveva essere osservata; il *Concilio stesso generale di Nicea* che si fece nell' anno 325 al *can.* 3. volendo, come dissi al §. antecedente, che il Sacerdote non possa tener in casa che la madre, la zia e la sorella, se il costume fosse stato che il chierico avesse potuto aver *moglie* non si sarebbe mancato di nominarla; ma più di tutti il Concilio Cartaginese 2.° tenutosi l' anno 390. e che nel canone 2.° parla nei precisi termini del celibato latino, anzichè riferirsi ad alcuna decretale e massimamente a quella di *Siricio* che soli cinque anni prima era stata emanata, si riportano quei Padri agl' insegnamenti degli Apostoli, ed alla Tradizione di tutta l' antichità: ecco le parole con cui è concepito questo canone. „ Episcopos, Praesbiteros, et Diaconos „ placuit (ut decet Sacros Antistites, ac Dei Sacerdotes) „ nec non et Levitas, vel qui Sacramentis Divinis in„ serviunt, continentes esse in omnibus „ al qual sentimento i Padri di quel Concilio aggiunsero: ut „ quod *Apostoli docuerunt*, et *ipsa servavit antiqui*„ *tas*, nos quoque custodiamus „ veggasi il *cap.* 3. *Distinct.* 31 e *cap.* 3 *Distinct.* 84. se il suddiacono quivi non si vede mentovato ci basta che sia ordinata l' osservanza di questa legge a tutti coloro che *divinis Sacramentis inserviunt*, le quali parole anche al suddiacono si riferiscono, dovendosi ancora avvertire, che anticamente il suddiaconato non in tutta la Chiesa era considerato fra gli ordini maggiori, nella Chiesa Romana però si vede che circa alla metà del secolo 5.° era il suddiacono astretto al celibato *epist.* 14. *cap.* 4. *S. Leonis. M. ad Anast. Thesal.* Varii altri Concilii posteriori decretarono in simil guisa come ad es. il *Concilio di Torino del* 400 *al can.* 8., il Concilio di *Tours.* del 461 al *can.* 1. 2., il Concilio di *Toledo del* 400 al *can.* 1.

il Concilio di *Cartagine* del 401. al *can.* 3., il 2.° Concilio di *Toledo dell' anno* 531. al *can.* 1., quello di *Arles* dell' anno 452 al *can.* 2., quello di *Agde* al *can.* 9. *dell' anno* 506. ec. ec. Alle quali autorità si può aggiungere la *Nov.* 6. *cap.* 5. di Giustiniano, il quale nell' anno 535 rammentando questa continenza dei chierici *in Sacris* afferma che „ nihil enim sic in sacris ordi-„ nationibus diligimus, quam cum castitate viventes, aut „ cum uxoribus non cohabitantes, aut unius uxoris vi-„ rum, qui vel fuerit, vel sit, et ipsam castitatem eli-„ gentem primum principium, et fundamentum manife-„ stum *secundum divinas regulas, et residuae virtutis* „ *costitutum* „. Queste ultime parole significano l' origine di questa legge cioè di tradizione Apostolica. Posto ciò non si potrà certamente attribuire a *Siricio* di aver formata questa legge del celibato, ma piuttosto si può asserire, che ne abbia procurato l' osservanza, essendochè a suoi dì si era di molto sparsa l' impura eresia di *Gioviniano* in modo tale che attrasse fino l' attenzione dell' Imperatore Teodosio, che appositamente fece una legge severissima a maggior freno de' Popoli, la quale nel suo codice è la *L.* 6. *ad Leg. Juliam de Adulteriis*; altro argomento è questo in prova che Siricio non avrebbe potuto introdurre una legge nuova, e sì rigorosa qual si è quella del celibato, e farla osservare da per tutto, e senza opposizione in un tempo in cui non solo la verginità, ma l' onestà eziandio aveva sì estesi e fieri nemici, se questa legge stessa anzichè nuova, non fosse stata ovunque conosciuta e di un autorità sì possente perchè di Apostolica tradizione. Nonostante tali prove, varie obbiezioni si sono fatte all' origine di questa legge, di cui la principale è quella tratta dagl' Istorici Socrate del secolo 5.° e Sozomeno dello stesso secolo, ma posteriore a Socrate, e Cassiodoro del secolo 6.°; prima fo osservare, che sì Sozomeno, come Cassiodoro autore della storia tripartita avendo copiato Socrate, ne segue che una sola, e non tre sieno le testimonianze contrarie, e che perciò il solo Socrate devesi considerare; quest' au-

tore nella sua *Storia Ecclesiastica lib.* 1. *cap.* 11. racconta come il Vescovo *Pafnuzio* intervenuto al Concilio generale di *Nicea* dissuase quei Vescovi ivi radunati, che volevano formare un canone per proibire ai chierici l'uso del matrimonio prima degli ordini Sacri legittimamente contratto (*V. can* 12. *distinct.* 31. tratto da Cassiodoro). Primieramente certo si è che se *Pafnuzio* Vescovo com'egli dice nella parte superiore della Tebaide fosse intervenuto al detto Concilio, gli atti del medesimo si vedrebbe cogli altri Vescovi aver sottoscritto; ma siccome non v'è una sottoscrizione, che porti il suo nome, così può ritenersi, come è sentimento dei dotti, essere una favola da lui stesso inventata essendo della setta de' Novaziani, che pretendevano non esser cosa che facesse un laico, che un chierico non la potesse fare; in secondo luogo il suo racconto viene escluso dal *cit. can.* 3. del detto Concilio, non che dalla taciturnità di coloro che di poi si elevarono contro la disciplina latina del celibato; e finalmente non si fa memoria di questo fatto, quando si trattò di sostenere il Concilio *Trullano* contro le resistenze dei Pontefici; ed invero non si sarebbe mancato di opporre un fatto di questa natura se fosse stato creduto vero. Asserisce poi il detto istorico *lib.* 5. *cap.* 21. di meravigliarsi del rigore di certe Chiese, quando gli eran noti alcuni Vescovi, che usavano del Matrimonio prima della loro consecrazione celebrato; ma ciò nulla prova che vi fosse una disciplina contraria al celibato, perchè gli abusi non provano una legge contraria, e si sa anche da *S. Epifanio* già padre greco, che purtroppo eranvi in questa materia dei disordini, ma egli afferma che si trovavano appunto in quei luoghi, nei quali i canoni della Chiesa non erano osservati: nella *cit. Haeres.* 59. *N.* 4. già dichiara che il celibato in tutto il suo rigore del termine si usa „ in illis locis praecipue ubi ecclesiastici canones accurate servantur „ e se si vede in alcuni altri il contrario ciò proviene „ non ex canonis auctoritate, sed propter ignaviam, quae certis temporibus negligenter agere solet „; l'autorità

di questo gran Santo, non che quella di S. Girolamo ambidue anteriori allo stesso Socrate, che poco dopo il Concilio Niceno scrissero, e tanto bene informati dell' ecclesiastica disciplina, deve certamente prevalere a quella di un laico Istorico, che era poi anche partigiano di eresia. Ommetto le altre obbiezioni essendo di poco rilievo come, per esempio, quella, che è tratta da una lettera di S. Cipriano a S. Cornelio Papa, ove accusa Novato Sacerdote di aver dato un calcio a sua moglie, e di averla fatta abortire; perchè quel S. Vescovo raccontando i varii delitti da colui commessi anche prima del Sacerdozio rammenta ancor questo; dunque vano è l' asserire che da ciò risulti che i Sacerdoti usassero delle loro mogli; così pure l' altra di Tertulliano, che scrive a sua moglie che s' egli premoriva non prendesse più marito e serbasse quella continenza che non avevano essi usata essendo uniti in matrimonio; perchè anche su questo devesi avvertire, che fu scritta tal cosa da Tertulliano prima di essere Sacerdote; e quanto si dice nel *can.* 6. *al* 5. nei così detti canoni degli Apostoli, che si puniscono quei Vescovi, Preti e Diaconi, che scacciano le loro mogli, devesi intendere, secondo il parere di tutti i scrittori di Diritto Canonico, che il detto Canone vuole doversi prendere cura delle loro consorti, affinchè non abbiano queste occasione di prevaricare; è poi evidentemente falso ciò che si pretende da alcuni che neppure presso la Chiesa latina fosse stabilito il celibato dei Sacerdoti al tempo del Concilio 4.° di Laterano nel 1215. sull' appoggio del *cap.* 13. *de vita, et honest. cleric.* che termina così „ Qui autem secundum regionis suae „ morem non abdicarunt copulam conjugalem, si la- „ psi fuerint gravius puniantur: cum legitimo matri- „ monio uti possunt „ perchè già come si sa da ognuno Costantinopoli in quel tempo era posseduta dai latini avendola questi presa nel 1204., e ritenuta per anni 56; ed essendo per ciò non pochi Greci riuniti alla Chiesa latina, fu emesso per loro questo canone; tanto più che nel Concilio stesso intervennero alcuni Patriarchi Greci,

il che apertamente fanno conoscere le parole — *secundum regionis suae morem* —; che la disciplina greca ciò permettesse è quanto ora sono ad esporre. Già da gran tempo nella Chiesa Orientale pullulava l' abuso nei Sacerdoti di usare del matrimonio precedentemente contratto; se ne scorge una prova non dubbia nelle parole di *S. Epifanio*, ed in quelle di *Socrate*; abuso che reso quasichè universale fu poi sanzionato nel *Concilio Trullano* dell' anno 692 così detto dal luogo ove fu tenuto, e cioè da una camera con cupola nell' Imperial palazzo di Costantinopoli nominato *Trullo*; ma quei Vescovi ivi radunati lo chiamarono *Quinisesto* perchè pretesero di fare come una specie di appendice al quinto, e sesto *Concilio generale*, i quali non avevano determinato cos' alcuna rispetto alla disciplina. In questo Concilio in sostanza si stabilì *can.* 6. 12. 13. 48., che ,, tutti coloro che avevano fatto voto di castità, e ,, continenza non potessero giammai contrarre matrimo- ,, nio; che si potevano ordinare gli ammogliati in Dia- ,, coni, e Preti, e questi potessero usare del matrimo- ,, nio prima degli ordini sacri legittimamente contratto, ,, ma dopo gli ordini sacri non potessero più prender ,, moglie, o passare a seconde nozze se la moglie ,, morisse; però il Sacerdote dovrà astenersi per 3 ,, giorni, o per una settimana dall' uso del matrimo- ,, nio innanzi di offrire il divino sacrificio della Mes- ,, sa; che questi Preti ammogliati potessero divenir Ve- ,, scovi ogni qualvolta la moglie acconsentisse, ma ,, appena consacrati la consorte fosse posta in un mo- ,, nastero lungi dall' abitazione del Vescovo, e perciò ,, astretti alla continenza ,,. È da osservarsi primieramente, che a questo Concilio non solo non intervennero i legati del Papa com' era di diritto, ma che neppure furono presenti i Patriarchi Orientali e nè rappresentati da alcuno, e neppure chiamati *V. Baronio detto anno N.* 35 *e segg.*; *V. Annali d' Italia del Muratori anno* 691, e che sì detti Patriarchi e principalmente il Pontefice romano *Sergio* non vollero accettare e confermare

i canoni di questo Concilio, che anticamente fu nominato *erratico*, tanti furono gli errori che vi si commisero; ed in realtà per decretare la riportata disciplina il Concilio si riferisce agl' insegnamenti Apostolici per il *can.* 6. *cit.* fra i canoni detti degli Apostoli, essendo incontroverso che questi canoni; quantunque antichissimi, non furono però formati dagli Apostoli; ed inoltre, come superiormente si è veduto, diversa, anzi opposta si era la tradizione Apostolica, come ne fa fede ancora una lettera del nominato *Papa Siricio* agli Affricani; lettera che quantunque sia stata posta in dubbio da *Quesnel* nella *Dissert.* 15. *op. di S. Leone*, questo dubbio è stato vittoriosamente levato da *Coustant. ep. Rom. Pontific. Monit. in epist.* 5 *Siricii*, e dai fratelli *Ballerini Observ. ad d. Diss.* 15 *Quesnelli op. S. Leonis* nella qual lettera espressamente rammenta questa legge del celibato come di tradizione Apostolica „ non quae „ nova praecepta imperent, sed quia ea, quae per ignaviam desidiamque aliquorum neglecta sunt, observari „ cupiamus, quae tamen Apostolica, et Patrum constitutione sunt constituta: sicut scriptum est *state, et tenete* „ *traditiones nostras*, sive per verbum, sive per epistolam „; e poscia fa conoscere essere una legge, non un consiglio con queste parole: „ si quis inflatus mente „ carnis suae ab hac canonum ratione voluerit evagari, „ sciat se a nostra communione seclusum, et gehennae „ poenas abiturum „; ma se l' autorità di questo canone 6.° Apost. determinava quei Padri del Concilio Trullano a permettere l' uso del matrimonio a' Preti e Diaconi, per qual ragione poi seguendo la mala interpretazione, che gli davano, non estesero quel permesso anche ai Vescovi, dapoichè il canone stesso parla in primo luogo dei Vescovi? e per qual motivo biasimando essi la disciplina latina del celibato s' indussero a ritenerla nei Vescovi? come mai si portarono a citare le parole del Concilio 2.° Cartaginese in appoggio del loro asserto, quando queste stesse parole provano l' opposto? un ammasso di contraddizioni di questa sorte, e tante altre di cui distesamente se ne

può vedere nel *Zaccaria* 2.ª *op. cit. Diss.* 2. *cap.* 2. infievolisce, anzi annulla l'autorità di questo Concilio medesimo; senza parlare ancora delle altre ordinazioni, fra le quali ve ne sono alcune assolutamente riprovate, come si è quella di proibire il mangiare il sangue soffocato, con che sono tacciati quei Padri di avere giudaizzato *V. Baronio loc. cit. N.* 30. Nè le minaccie per tanto; nè le violenze usate dagl' Imperatori Orientali come fece *Giustiniano* II. contro *Sergio* che voleva fosse imprigionato, non poterono scuotere nè questo, nè i successivi Pontefici ad approvare questi canoni; tuttavolta in progresso, e solo per evitare uno scisma s' indussero a tollerare questa disciplina del Trullano Concilio esclusivamente per i Greci, benchè si desiderasse ardentemente che seguissero la disciplina latina come si esprime *Benedetto XIV. Constit.* 57. *N.* 26. „ nihilo- „ minus „ segue il detto Pontefice „ ut eorum clerici, „ subdiaconi, praesbiteri uxores in eorum ministerio re- „ tineant dummodo ante sacros ordines Virgines, non „ viduas, aut corruptas duxerint Romana non prohibet „ Ecclesia „. Dal sin qui detto emerge però chiaramente che in quanto ai Vescovi, ed alla proibizione di contrarre matrimonio appena ricevuto il suddiaconato, la Chiesa Greca si trova in uniformità di disciplina colla Chiesa latina; la differenza solo consiste nel permettere che fa la 1.ª ai suddiaconi, diaconi e Preti l'uso del matrimonio contratto innanzi il ricevimento degli ordini sacri, il che discende dagli abusi che si erano introdotti, come ho riferito. Il punto pertanto, nel quale sono le due Chiese concordi deve presentare a chiunque un idea di un consenso talmente universale da rilevare agevolmente l'origine Apostolica di questa legge del celibato; e lo stesso punto in cui sono discordi deve risvegliare l'altra idea di un eccezione alla legge stessa, eccezione che deve suscitare nella mente una persuasione che la debolezza umana ne abbia dato l'occasione; e diffatti i Greci stessi pur anche scismatici ciò confermano: per es. l' *Arcivescovo di Twer* (Greco-scismatico

Ruteno) nella sua opera *Liber hystoricus de rebus in primitiva Ecclesia ec. Mosquae* 1805. *Typ. Sanctis. Syn. prol. C.* 1. *p.* 5. scrive: „ quo quidem cognito „ non erit difficile intellectu, an et quomodo doctoribus „ Ecclesiae permissa sint conjugia; scilicet, mea qui„ dem sententia, *non permissa unquam, praeterquam* „ *si necessitas obvenerit, eaque magna* ut sicuti qui „ ad hoc munus praesto sunt ab usu matrimonii tem„ perare sibi nequeant, atque hoc expetant, *meliores* „ *vero digrioresque desint*: ideoque Ecclesia *tales in*„ *temperantes*, postquam uxores duxerint, *casu* potius „ non delectu sacro ordini adsciscat „ e quest' eccezione medesima dalla Chiesa Romana tollerata per i Greci uniti ad evitare maggiori mali, conduce alla conferma della preesistenza universale della legge stessa, tanto più se si riflette che sono prescritti intervalli d' interdizione dell' uso matrimoniale innanzi di accedere al Sacrifizio Divino; dal che si deduce in quei Padri che ciò prescrissero un sentimento di ripugnanza per l' inconvenienza che trovavano fra la purità che si ricerca nell' accostarsi a questo sacro ministero e l' uso del matrimonio; sentimento che doveva trarre la sua origine dagli Apostoli e dai primitivi cristiani; la purità de' quali tanto brillò anche a parere degli eretici di tutti i tempi; quest' eccezione, io ripeto, sempre più prova che la legge mentovata è di tradizione Apostolica; nè può ostare quanto si trova nel *can.* 9. *sess.* 24. *del Concilio Tridentino* ove è chiamata *legge ecclesiastica*, perchè ciò non toglie che non abbia tal legge la sua base sugl' insegnamenti Apostolici, come in altre materie lo stesso Concilio parlando d' istituzione della Chiesa, ne dimostra il fondamento nelle Apostoliche tradizioni; *v. per es. il cap.* 5. *sess.* 22. e maggiormente se si considera, come avvertii in principio, che prima di *Siricio* non si trova alcuna decretale di un Papa, che abbia ciò comandato; Siricio stesso nella decretale ad Immerio (prescindendo dall' altra agli Affricani) non ne parla certamente come di una legge nuova, e nè tampoco poteva parlarne mentre più

di mezzo secolo prima di lui si vide il Concilio di Elvira decretarla senza alcuna difficoltà, od opposizione, e senza premettere che sia un nuovo decreto; e nè da questo Concilio poteva scaturire l'universale osservanza di questa legge, sia perchè Concilio provinciale, sia per la difficoltà di spargere da per tutto i canoni ivi conchiusi, e molto più se nuovo fosse stato senza incontrare resistenza alcuna; d'altronde ed i Padri del 2.° Concilio Cartaginese, e Siricio stesso non si riportavano, che a tradizione Apostolica, ma giammai ad alcuna legge particolare scritta promulgata da chicchessia. Ma dato pure che si potesse fissare nel 4.° secolo l'epoca in cui cominciò tal legge ad essere universale, promulgata ed obbligatoria, sarebbe sempre vero che QUINDICI SECOLI vanterebbe di esistenza e di adesione di tutta la Chiesa, cosicchè si dovrebbe secondo che dice *S. Agostino ad Jan.* da me notato al §. 106. *ascrivere ad insolentissima demenza* il questionare se debbasi, o no ritenerla, o variarla; tuttavolta non si è da taluno ristato di non fare varie obbiezioni a questa legge in parte desunte dalla storia, in parte dalla Sacra Scrittura, dalla filosofia, e dalla politica; per ciò che riguarda la storia ne ho discorso fin qui; rispetto poi alle altre, ecco brevemente le principali: dalla Sacra Scrittura si cita il testo del *gen. c.* 1. *v.* 28., ove vi è il detto del Creatore *crescite, et multiplicamini*, il quale si apporta sostenendo che contraddice al Sacro celibato; ma si prescinde poi dalla considerazione, che non fu questo un precetto, ma una benedizione, perchè diretta anche agli animali incapaci di precetti; *gen. ib. v.* 22 e se anche precetto, sarebbe stato imposto all'universale degli uomini, non già in particolare ad ognuno; e diffatti se a ciascuno fosse dato un tal precetto avrebbero peccato tutti coloro, che non l'avessero osservato, eppure niuno si è avvisato di addebitare ciò a reato ad Elia, Geremia, S. Giovanni Battista, a S. Giovanni Evangelista, a S. Paolo ec. i quali tutti furono vergini, ed ognun sa come all'opposto la verginità sia uno stato assai più perfetto del

matrimonio *S. Matth. cap.* 19. *v.* 10. 11. 12. ed il *Sacrossanto Concilio Tridentino al c.* 10. *sess.* 24. fulmina la scomunica a chi ritenesse il contrario. Nè osta a ciò quella facoltà generativa concessa a tutti gli uomini, perchè dal poter fare una cosa non ne segue che siasi obbligato di farla. Ma si cotrappone l' esempio dei Patriarchi antichi, e dei sacerdoti dell' antica legge, che erano congiunti in matrimonio; ma questo proverebbe troppo, perchè siccome quelli avevano più mogli, così ne conseguirebbe che più mogli potessero avere i nostri sacerdoti, il che niuno ardirà di sostenere: inoltre ai patriarchi fu permesso perchè dovevano propagare la generazione eletta; ed ai leviti lo fu come ho accennato di sopra perchè il sacerdozio, era dato per successione nella stessa Tribù; ma gli Apostoli al contrario furono scelti per promulgare la nuova legge e propagare la fede e non una popolazione, ed il nostro sacerdozio non è dato per successione ma per elezione. Si produce pure il testo di S. Paolo 1.ª *ad Timot. c.* 3. *v.* 2. *e* 12. *oportet Episcopum esse unius uxoris virum, diaconi sint unius uxoris viri*, ma questo è da tutti uniformemente inteso per escludere *i bigami* dagli ordini sacri: così *S. Gio. Grisostomo Hom,* 10. 1.ª *ad Timot. e S. Girolamo adv. Iovinianum c.* 3. in tal modo la spiega *qui unam uxorem habuerit, non habeat.* Si segue ad opporre gl' incitamenti che dalla natura del nostro fisico insorgono, a sedare i quali si presenta qual rimedio il matrimonio come lo indicò lo stesso *S. Paolo* 1. *ad Cor. cap.* 7. *v.* 9. „ Si non se continent, nubant, melius est „ enim nubere quam uri „ se però si prende ad esame quegl' incitamenti che tendono alla licenza dei costumi si dovrà, da chi conosce alcun poco gli uomini, confessare, che il matrimonio si è un lievissimo rimedio per non dire anche nullo; se poi si parla di quegli stimoli che naturalmente si risvegliono, di questi quantunque S. Paolo si esprimi nel modo accennato; tuttavolta egli stesso che fu sì molestato non adottò tal mezzo, ma alla fervida preghiera si rivolse „ datus est mihi stimulus carnis

„ meae, angelus Satanae, qui me colaphizet. Propter „ quod ter dominum rogavi ut discederet a me. Et di- „ xit mihi sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infir- „ mitate perficitur „ 2.ª *ad Cor. cap.* 12. *v.* 7. *et segg.* se egli pertanto non adottò tal mezzo, e se poco dopo di averlo scritto, soggiuse *v.* 38. 1.ª *ad Cor. detto cap.* 7. „ igitur, qui matrimonio jungit virginem suam, bene „ facit, *et qui non jungit melius facit* „ dicendo di parlare collo spirito di Dio *ibid. v.* 40. „ beatior au- „ tem erit, si sic permanserit secundum meum con- „ silium: puto autem quod et ego spiritum Dei ha- „ beam „; doveva dunque aver in mente che quelli, che eleggevano uno stato di perfezione alla preghiera si addicessero e non al matrimonio, perchè non poteva ignorare che gl' incitamenti naturali sono generalmente comuni agli uomini: e siccome quelli che scelgono lo stato chiericale, lo eleggono appunto per condurre una vita più perfetta; dunque S. Paolo agli ordinati non doveva consigliare il matrimonio. A ciò s' aggiunga quanto è decretato nel *Concilio Tridentino cit. can.* 9. *sess.* 24. „ Si quis dixerit . . . . posse omnes contrahere „ matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi „ eam voverint, habere donum, anathema sit: cum „ Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur „ nos supra id quod possumus tentari „. Ma si pone in campo la leggerezza di alcuni giovani, che inesperti scelgono questo stato, e di altri che o per consiglio, o per minaccie dei parenti loro si fanno chierici: ecco (si dice) una sorgente d' inconvenienti, motivo per cui non dovrebbe tal legge imporre la necessità del celibato. A tal obbiezione si risponde che per un abuso, che si possa fare ad una legge, non ne segue di dover ravvisare la legge stessa per inutile, o nociva; la Chiesa è vero impone la necessità del celibato, ma l' impone a coloro, che scienti dell' esistenza di una tal legge hanno scelto lo stato chiericale: la Chiesa non obbliga la volontà di alcuno non forzando chicchessia a farsi chierico, impedisce soltanto una volubilità in chi già scelse

questo stato; è fuori di natura in generale che gli uomini si portino ad un elezione di qualsiasi importante affare, e molto più di uno stato, che decide di tutta la vita loro, con inconsideratezza; se pur si trova qualcheduno in questa circostanza è caso raro, e non certamente comune; le leggi non devono risguardare queste eccezioni ma a quanto universalmente si è solito di usare *l.* 5. *D. de legibus* „ nam ad ea potius debet aptari jus, quae „ et frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt „. Lo stesso dicasi delle minaccie, e consigli dei parenti; altrimenti se si ammettessero per buoni questi motivi per isciogliersi dall' obbligo del celibato, potrebbe dirsi lo stesso che potesse sciogliersi il vincolo del matrimonio, ove più di frequente hanno luogo i casi d' inconsideratezza, di consigli, e di minaccie; anzi di più ancora, si potrebbe estendersi fin nei contratti; ed al trasferimento del dominio per es. nella compra e vendita; ed allora non potrebbe più darsi un contratto perpetuo, e quindi si romperebbero i legami di ogni civil società. Si esagerano poi dagli oppositori gli scandali del clero, ma non formano il confronto con quelli, che vengono dai laici ed anche ammogliati; che se ciò si facesse, ne potrebbero osservare a qual piccolo numero si ridurrebbero quelli del clero; d' altronde nè il matrimonio potrebbe giovare ad arrestare questi effetti dell' incontinenza come non giova fra Protestanti, i di cui ministri hanno moglie; *Bohemero* nemico acerrimo della legge del celibato nel suo *Diritto Ecclesiastico dei Protestanti L.* 3. *tit. de cohabit cleric. et mulier.* §. 7. e più al *tit. de cler. conjug.* così scrisse: „ vix quidquam de suspectis conversationi- „ bus (colle donne) in ordinationibus Ecclesiasticis „ Protestantium cautum reperitur, quod ea de causa „ factum videtur, quia compilatores crediderunt nullam „ in nostris Ecclesiae ministris superesse suspicionem, „ quia uxorati sunt; *Ast Acta Judicialia* Saepe *contrarium docent* „. Se non è dunque il matrimonio rimedio assoluto per evitare questi scandali, e l' espe-

rienza l' addimostra e nei laici conjugati, e nei ministri Protestanti, vana sarà la declamazione contro la legge del celibato; e diffatti quei Chierici, che si rendono rei d'infrazione a questa legge sono appunto coloro che sprezzano o non seguono i rimedii più forti per sedare gl'illeciti pensamenti, i quali sono l'orazione, la fuga delle occasioni, la mortificazione e l' occupazione; dimodochè se anche a costoro si permettesse di prender moglie, non per questo migliori si renderebbero, atteso la niuna cura che si prendono di questi mezzi, raccomandati pur anche a tutti gli ammogliati. Finalmente si oppone dicendo che, questa legge del celibato è una causa spopolatrice delle città, sottraendo così un gran numero di cittadini (preti, monaci e monache) alla propagazione. A questa accusa politica si può rispondere primieramente: per qual motivo fra le tante cause spopolatrici, che vi sono, rammentate dal dottissimo *Valeriani ne' suoi Erotemi di Pubblica Economia Dial. 6. parte* 1. e fra tante classi del celibato di cui ho parlato in principio di questo §. solamente si deve prender di mira il *Sacro?* quando, per tralasciar di parlare delle altre, quella prodotta dalla sola venere vulgivaga è capace secondo il Genevrino *Bellexserd* (Dissertation sur l'éducation physique des enfans, a Jwerdon 1763. disertazione premiata dalla società Olandese delle scienze in Harlem 21 maggio 1762.) a spegnere in certe città tanti cittadini quanti ne potrebbe uccidere una pestilenza, che ad ogni 15. anni sopravvenisse, e rapisse ognivolta la vigesima parte degli abitanti. Non reprimere, o tollerare le altre cause spopolatrici e massimamente quest' ultima, che ha causa unicamente dal vizio, e volgersi contro il celibato sacro è una manifesta ingiustizia politica, e tanto più lo sarà se si considera 1.° il bisogno di una Religione per l' uomo: e si riporti il pensiero alla necessità in conseguenza di una religione per uno stato, e precisamente della vera, vedi le Prenozioni; 2.° alla convenienza del celibato nei Sacri ministri, come fin qui ho addimostrato indipendentemente ancora dall' Apostolica sua origine; 3.° al

bene che produce il celibato religioso allo stato medesimo. Questo bene non solo risguarda le virtù morali, e religiose dei cittadini, che il celibe ministro è in grado di promuovere e coltivare assai più del coniugato, come ne ho discorso in principio all'appoggio dei Testi ivi citati; ed interessa supremamente uno stato di avere cittadini virtuosi, anzi che averne molti, e viziosi; ma si ravvisa un tal bene eziandio nel rendere maggiormente santi i matrimonii; e più che lo saranno, si renderanno più utili allo stato anche a sentimento di *Platone de Repub. Dial.* 5. „ Constat utique, quod nuptias „ deinceps quoad fieri potest sacras instituemus, essent „ autem sacrae quam utilissimae summopere „. In oltre si rifletta che alcuni dotti politici non considerano l'eccessiva numerosa popolazione per un utilità di uno stato, perchè anzi questa soverchia moltiplicazione da loro non si bramerebbe; e diffatti *Platone* stesso nel luogo cit. commette il numero dei matrimonii al Principe stesso, che atteso le varie circostanze deve far sì che *nè troppo popolosa sia* la sua Repubblica, e nè vacua di sudditi „ *numerum* autem nuptiarum *arbitrio* Principum con„ cedamus . . . *neve populosa civitas nimis sit* quoad „ fieri potest, neque vacua „. L'Inglese *Malthus* di Religione Anglicana, nel suo *Essai sur les principes de la population* avvisando ai mezzi di sussistenza delle rispettive popolazioni, e considerando gli aumenti di questi mezzi nell'ipotesi la più favorevole, scorgendovi sempre una sproporzione pericolosa, vorrebbe che vi fosse perciò un mezzo morale che restringesse il numero dei maritaggi. *I revisori di Edimburg*, pur essi di Religione Anglicana (Edimb. Review. August. 1810 N.° 27 pag. 475.) non temono di asserire „ che la storia antica, e la storia moderna offrono esempii innumerevoli della miseria cagionata dalla dimenticanza di questa saggia astinenza (rispetto al maritaggio), nè havvi esempio ch'essa abbia con una soverchia influenza prodotto il menomo inconveniente nello stato „. Il celibato religioso pertanto produce questo morale restringimento dei matrimonii, e

lo produce per una causa non solo morale, ma divina, e nel medesimo tempo che per quelli, che lo professano non si aumenta di troppo la popolazione; rende migliore quella parte destinata a mantenerla. Si consultino per quest' importante oggetto le opere del *cit. Zaccaria*; *il Zalinger Instit. Juris Eccles. maxime privati lib.* 3. *decret. tit.* 3.; *Berardi in* 4. *lib. decret. dissert.* 4. *cap.* 5. §. *difficilius est investigare*, *et seqq. La Maistre del Papa tit.* 2. *lib.* 3. *cap.* 3. *per tot.*; *Liguori Opera Dogmat.* contra *gli Eretici pretesi Rif. sess.* 23. *cap.* 4. §. 1. *N.* 40. *e seg.*

§. CXIV.

Del Diritto di stabilire i Sacri Ministri e supreme Dignità della Chiesa.

La Chiesa è uno stato libero ed indipendente §. 87 quindi ne segue che ha tutto il diritto di una libera amministrazione, e perciò la facoltà di costituire i suoi ministri ed i superiori senza che qualunque podestà laica possa impedirla od immischiarsi, discendendo ciò dal Diritto Pubblico universale delle genti. *V. Lampredi Diritto Pubb. univ. par.* 3. *cap.* 5. §. 5. *e* 6. Diffatti la Chiesa ha esercitato questo diritto fino dalla sua istituzione: Cristo e gli Apostoli ce ne hanno lasciato prove irrefragabili. Cristo senza impulso straniero scelse i dodici Apostoli, ed i discepoli; gli Apostoli stessi elessero Mattia, ed i Diaconi senza dipendenza da alcuna Podestà, od influenza: e per la straordinaria loro podestà istituirono Vescovi da per tutto: vedi §. 33, 39, 40 e 41; estinti gli Apostoli, questo potere di crear Vescovi rimase concentrato nei successori di Pietro; che ovunque o per se stessi, o mediante loro consenso per altri Vescovi esercitarono questo diritto. Chiunque sia persuaso della supremazia del Papa, e delle prerogative concernenti questa supremazia da me riportata dal §. 57 sino al §. 81. e di essere lo stato della Chiesa uno stato

monarchico (§. 85.) e che dal Papa stesso derivi immediatamente la giurisdizione Vescovile (§. 84.) non potrà negare esistere nel successore di Pietro (§. 58, 59) *il diritto* di creare i Vescovi; *diritto* riconosciuto poi anche dal *Concilio Tridentino* ciò che solo può bastare a convincere ogni cattolico; ecco le parole di questo gran Concilio *sess.* 23. *can.* 8. „ si quis dixerit, Episcopos, „ qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur non esse „ legitimos, et veros Episcopos, sed figmentum huma„ num, anathema sit „. Il modo però di eleggere i Vescovi (modo che nè tolse, nè diminuì i diritti del Pontefice come tantosto riferirò) che usavasi nei primitivi tempi, e che perdurò per alcuni secoli fu differente ad quello che al presente costumasi. In allora l'elezione si consumava dai Vescovi Provinciali circonvicini presente il clero, ed il popolo. Questo però non sceglieva (vedi il Concilio Antiocheno dell'anno 341. al can. 16.), esso doveva intervenire solo come testimonio delle virtù del candidato, ed esprimeva il desiderio di avere quel tale, o quel tal altro per Vescovo *S. Cipriano epist.* 67. *a* 68. „ Episcopus delegetur plebe praesen„ te, quae singulorum vitam plenissime novit, et unius „ cujusque actum de ejus conversatione prospexit, „ e più oltre „ ut plebe presente vel detegantur malorum „ crimina, vel bonorum merita praedicentur „; il clero poscia ne faceva l'istanza, ma i Vescovi erano quelli che eleggevano chi loro sembrava più degno; *S. Atanasio nell' epistola ai Vescovi Ortodossi* querelandosi di un certo Gregorio che aveva usurpato la sede Alessandrina l'accusa di non essere stato eletto „ praesentibus „ populis, et clericis, qui illum postularent „; e presso *Teodoreto Istoria Eccles. lib.* 4. *cap.* 22. si definisce nulla l'elezione di Lucio Ariano perchè „ non in orthodoxorum „ Episcoporum Synodo, non suffragio legitimorum cleri„ corum, non postulatione plebis electus ec. „ Veggasi *S. Leone Magno epist.* 167. Tuttavia non dapertutto si eleggevano in tal guisa i Vescovi, e diffatti *S. Cipriano nella cit. epist.* che pur descrive questo modo di elezione

dice usarsi *fere per provincias universas*, e benchè egli soggiunga che un tal modo *traditione divina servandum*, tuttavolta, secondo quanto espone, si rileva, ch' egli non s' intendeva con ciò di parlare colla precisione, e tutto il rigore del termine, ma piuttosto indicando che si costumava ad esempio di quanto si era fatto nell' antica legge per l' elezione di Eleazaro, com' egli stesso rapporta, e del modo che usarono gli Apostoli per l' elezione di Mattia nel luogo di Giuda, e per l' elezione dei 7. Diaconi; altrimenti sarebbe mestieri concludere che fosse caduto in un aperta contraddizione con se stesso perchè tutto ciò che è di *divina tradizione* devesi in ogni luogo, ed in ogni tempo osservarsi, e S. Cipriano medesimo che ciò non ignorava asserendo che questa maniera di eleggere non ovunque costumavasi — *fere per provincias universas* — manifesta che non potev' essere di tradizione divina, dunque una tal' espressione sembra averla scritta impropriamente: d' altronde se quest' uso fosse stato di tradizione divina la Chiesa, che lo cambiò in seguito, anzi lo tolse, avrebbe errato in diritto divino, ma la Chiesa è infallibile §. 13. *e segg.* così è forza il dire non sia di tradizione divina *V. Tomassini vet. et nova Eccles. discipl.* §. 2. *lib.* 2. *cap.* 1. *et. seqq. t.* 2. Egli è vero che *Celestino I.* nell' *epist.* 4. *presso Coustant. epist. rom. Pont. col.* 1070 dice che *nullus Episcopus detur invitis*, tuttavolta lo stesso *S. Celestino I. nell' epist.* 5. *loc. cit. col.* 1074. ammonisce che „ docendus est populus, non sequendus, nosque, si nesciunt, eis quid liceat, quidve non liceat, commonere, non his conseusum praebere „ quindi qualora si conobbe che il popolo anzichè rendere una testimonianza giusta dei meriti o demeriti degli eligendi si volgeva secondo la passione ed i partiti, della sua presenza se ne fece meno; e diffatti sin anche prima di Celestino si trovano Concilii, che per l' elezione dei Vescovi non fanno menzione alcuna del popolo, tanto è vero che non si credeva necessario per la validità di quest' atto: tali sono per es. il *Concilio di Leodicea*

tenutosi nell' anno 314 secondo il *Baronio*; 320 secondo il *Labbè* e secondo altri fino anche all' anno 370, questo Concilio al *can.* 13. esclude onninamente il popolo dall' elezione; l' *Antiocheno cit. al can.* 19. *di Arles* all' anno 442. al *can.* 5. *ec.* Siccome poi questa ragione per cui si faceva senza l' intervento del popolo non esistette sempre nè da per tutto nel medesimo tempo, così a tenore degl' inconvenienti, che di mano in mano insorgevano prima in un luogo, poscia in un altro venne a cessare quest' uso di eleggere il Vescovo alla presenza del popolo *V. Devoti Ius. Can. Univ. lib.* 1. *tit.* 6. *§.* 7. *nota* 3.ª *in fine.* Certo si è che nel secolo 5.º si vedono presso Giustiniano *Nov.* 123 *cap.* 1. sostituiti i primati della città all' intero popolo. Ma siccome questo rimedio non bastò a cautare la libertà delle elezioni, così nel Concilio 2.º di Nicea tenutosi nell' anno 787. si dichiarò che l' elezione di qualunque Vescovo si dovesse consumare dai Vescovi solamente: *il Beveregio* autor Protestante riporta il canone 3. di questo Concilio nel *t.* 1. *pandect. can. pag.* 288. *dell' edizione di Oxfort.* 1682. con queste parole „ Omnem electionem „ Episcopi vel praesbiteri, vel Diaconi, quae fit a ma- „ gistratibus irritam manere ex canone dicente: si quis „ Episcopus saecularibus magistratibus usus per eos Ec- „ clesiam obtinuerit, deponatur, et segregetur, et omnes, „ qui cum eo communicant. *Oportet enim eum, qui ad* „ *Episcopatum promovendus est, ab Episcopis eligi* „ ma anche più forti sono le espressioni del *Generale Concilio* 8.º *Costantinopolitano* 4.º che confermò i canoni del suddetto *Concilio* 2.º *di Nicea* nell' anno 869., ecco il canone 22. di quest' *ecumenico Concilio* „ Promotiones atque cosecrationes Epsicoporum, „ concordans prioribus Conciliis *electione ac decreto* „ *Episcoporum collegii fieri*, et sancta haec et univer- „ salis Synodus definit, et statuit, atque jure promulgat „ *neminem laicorum Principum, vel potentum se-* „ *met inserere electioni Patriarchae, vel Metropo-* „ *litae, aut cujuslibet Episcopi etc. cum nullam in*

„ *talibus potestatem quamdam potestativorum, vel* „ *caeterorum laicorum habere conveniet;* sed potius silere, ac attendere sibi, usquequo regulariter a „ collegio ecclesiastico suscipiat finem electio summi Pontificis. Si vero quis laicorum ad concertandum, et „ cooperandum ab Ecclesia invitatur, licet hujusmodi cum „ reverentia, si forte voluerit, obtemperare se asciscentibus „. L'esclusione del popolo, e dei primati invalse però prima nella Chiesa greca, che nella latina, perchè i sommi Pontefici sostennero quella primitiva disciplina per qualche secolo, in modo che se ne fa menzione da S. Bernardo scrittore del XII. secolo nell' *epist,* 13. *e* 27. *tom.* 1. epoca però in cui cominciavasi a diffondere l'altra disciplina di eleggere i Vescovi mediante i canonici delle cattedrali; la quale sembra essersi introdotta in sostituzione del clero e popolo; imperocchè alcune fiate le guerre impedivano formarsi il Concilio Provinciale (al quale presiedeva o per se stesso, o per mezzo d'un suo delegato il metropolita quando fu riconosciuta e stabilita quest' autorità come ne parlai al §. 53. *V. Devoti op. cit* §. *6.*): altre volte un qualche potente opponeva ostacoli a simile adunanza, o voleva ingerirvisi; e finalmente delle cause puramente locali, o circostanze del tempo impedivano, che si radunasse tal Concilio, per tutto questo si videro a poco per volta subentrare ad eleggere il Vescovo i canonici delle cattedrali; un tal modo però s' introdusse più per consuetudine che per diritto scritto; nelle decretali di *Gregorio XI.* che furono pubblicate nel 1234. si trova come alcuni Pontefici a lui anteriori avevano commesso ai capitoli delle cattedrali l'elezione di varii Vescovi, dimodochè in questo tempo si trova universalmente stabilita questa nuova disciplina, meno alcune eccezioui che per consuetudine ritenevano l' antico metodo di elezione *V. cap.* 4. *de postul. cap.* 55 *de elect. Devoti ibid.* §. 7 *nota* 3. *et* 4. Nonostante tali varianti discipline per la scelta dei Vescovi il Pontefice romano però conservava sempre illeso il suo diritto di poter costituir egli solo i Vescovi;

imperocchè o di consenso suo si eleggevano o per mezzo de' suoi Vicarii prestava questo suo consenso, o di per sè stesso gli costituiva. Diffatti niuno dubiterà che i Vescovi numerosissimi che si spedivano ai popoli o novellamente o non ancor convertiti, non lo fossero immediatamente dal Sommo Pontefice *V. Thomas. op. cit. parte* 1. *lib.* 1 *cap.* 54: già *Innocenzo I.* scrisse nell' anno 404 senza timore di essere contraddetto, e senza che lo sia stato giammai, al Vescovo di Gubbio *epist.* 25 *presso Coustant. col.* 856 queste memorabili parole: „ praesertim cum sit manifestum „ in omnem Italiam, Gallias, Hyspanias, Affricam atque „ Siciliam, Insulasque adjacentes nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Petrus, aut ejus „ successores constituerunt sacerdotes „ in fatti *Celestino I.* inviò agli *Scozzesi Palladio* nell' anno 429., che ne fu il 1.° Vescovo, e dopo la di lui morte costituì Prospero; *V. Baronio anno sud.*, *Beda Hyst. gen. Angl. lib.* 1. *cap.* 13. InI nghilterra fu inviato *Agostino* che fu da S. Gregorio Magno creato Arcivescovo di Cantorbery; *V. Millot Hyst. d'Anglet. T.* 1. *Royaume de Kent.* nel principio dell' ottavo secolo fu da Gregorio II. creato *S. Bonifacio* Vescovo di Magonza ed inviato in Germania alla conversione di quei popoli, e tant' altri esempi, che presenta la storia. Questo riguarda l' occidente; in quanto all' oriente è noto che il sommo Pontefice aveva dei Vicarii appunto per acconsentire, e confermare le elezioni dei Vescovi come dei Metropoliti ancora, ed anche per costituire dei nuovi Vescovi; il più celebre di questi Vicarii era il Vescovo di Tessalonica, come ne fanno fede le lettere di Papa Siricio, Bonifacio, Celestino, Sisto III., S. Leone Magno, lettere che furono lette nel Concilio Romano dell' anno 531 e sono la 3., la 9., la 13., la 15. e la 24.. Ma ecco due fatti che ciò massimamente chiariranno: nel secolo 7.° essendo stata travagliata la Chiesa Orientale dall' eresia dei Monoteliti, *Teodoro* Papa nell' anno 643. commise a Stefano Vescovo Asiatico di Dori, che percoresse il Patriarcato Gerosolimitano, e facendolo suo

Vicario confirmasse in certi casi quei Vescovi, che erano stati malamente promossi, ed in altri casi gli scacciasse, e diegli facoltà di costituirne dei nuovi; questa stessa facoltà fu pur conferita da Martino I. nell'anno 649. a Giovanni Vescovo di Filadelfia commettendogli di perlustrare i Patriarcati Gerosolimitano, ed Antiocheno veggasi *Secret.* 2. *ossia sess.* 2.a *del Concilio Lateranense del detto anno* 649. presso *Labbè T.* 7. *col.* 58. *epist.* 5. 6. 9. 10. *e* 11. *di Martino I.*; *Baronio anno* 643. *N.* 12. *an.* 649. *N.* 67. 68. 69. Una prova anche più forte si trae dalle traslazioni dei Vescovi, che i Pontefici fecero alcune fiate mossi o da preghiere dei Popoli, o da altre gravi cagioni, essendo che queste traslazioni portano con sè deroghe ai canoni vigenti della Chiesa, delle quali altri che il Papa ne poteva avere il diritto; nel principio del secolo 5.o *Bonifacio I.* traslatò il Vescovo Perigene alle preghiere dei Corinti. *V. l' epist.* 4. *e* 15. del medesimo Pontefice presso *Coustant. col* 1019. *e* 1039. così *Celestino I.* nel detto tempo traslatò Procolo Vescovo Ciziceno alla Chiesa Costantinopolitana *V. Socrate Hyst. Eccles. lib.* 7. *cap.* 4. e tant' altre di cui lungo sarebbe l' annoverarne *V. Devoti Inst. can. lib.* 1. *tit.* 3. *sect.* 1. §. 18. *nota* 2.a e tutto ciò si è un evidente dimostrazione, che di fatto il sommo Gerarca usò in ogni tempo del diritto suo, che in forza della sua dignità superiore gli compete. Egli è vero che i laici potentati quantunque fossero riconosciuti pii e religiosi non potevano ingerirsi nelle elezioni, tuttavolta la Chiesa ne implorò delle volte il loro intervento per sedare le turbolenze, che di frequente insorgevano; si possono consultare *Socrate Hyst. Eccles. lib.* 7. *cap.* 29.; *Sozomeno lib.* 8. *cap.* 2. *Concilio Tolet.* 12. *can.* 6. *anno* 681. e tant' altri; ma nel secolo decimo ed undecimo allorquando gl' Imperatori Ottoni, e S. Enrico fondarono essi dei Vescovati dotandoli inoltre di non pochi beni temporali si fecero lecito o di nominare o confermare i Vescovi eletti, e per significare il possesso, che loro concedevano dei beni

laicali, o diritti e feudi derivanti dall' Impero usavano una particolar cerimonia di consegnare al nuovo Vescovo un *anello* ed un *pastorale*, da cui ne venne il nome d' *investitura* per l' *anello* e *bastone*; sotto questi pii e religiosi Sovrani tollerò la Chiesa ed il supremo Gerarca un simigliante procedere; ma i successori di questi Imperatori si valsero di ciò per poter estorcere dagli eletti, e farsi promettere dagli eligendi grosse somme di denaro, in modo che se ne fece un aperto commercio simoniaco; il *Denina* storico certamente non parziale ai sommi Pontefici nella sua *storia delle Rivoluzioni d' Italia lib.* 10. *cap.* 5. afferma che „ in occa„ sione (delle investiture) da nuovi provvisti si esigevano „ grossi regali, ch' erano somme considerabili di denaro. „ Fecero questo *traffico* i tutori e consiglieri d' Arrigo „ IV. il quale fatto maggiore di età, e preso il governo „ volle seguitare lo stesso stile „ e più oltre „ poche „ volte i Vescovi, e gli Abati erano messi al possesso „ delle Chiese e dei monasteri se a titolo di ricevere „ l' anello ed il bastone non si contentava la cupidità „ del Re, o de' suoi ministri „. Lo storico *Maimburg* anch' egli non parziale della Chiesa parlando dell' Imperator Federico (Istoria della decadenza dell' Impero anno 1074.) riferisce che „ fece sue le rendite „ di vacanti benefizii; si appropriò la nomina dei Ve„ scovati, e fece apertamente di tutto ciò che è sacro „ un traffico simoniaco „. Non deve pertanto recar meraviglia se i Romani Pontefici si opposero di tutta possa a queste *investiture*, perchè involgevano esse tre cose cui non potevasi aderire: 1.° vulneravano esse la libertà delle elezioni spettanti alla Chiesa, e principalmente al supremo Gerarca, ed in conseguenza ne soffriva l' ecclesiastica monarchia nella sua libertà ed indipendenza come fu istituita; 2.° erano una sorgente di simonia, e quindi un Papa doveva tutto adoprare per estirparla; 3.° usavasi in quelle una cerimonia tutta ecclesiastica, e dimostrante la missione e giurisdizione che la Chiesa sola aveva il diritto, ed il potere di con-

ferire ai Vescovi. *V. Humbert. Cardin. adv. simoniac. presso Marten. Anecd. T.* 5. *lib.* 3. *cap.* 6. Gli sforzi dei Papi e principalmente di Gregorio VII. furono infine coronati di buon successo dimodochè prima *Ottone IV.* poscia *Federico II.* e *Rodolfo I.* rinunziarono alle investiture *V. Rinaldi an.* 1209. *N.* 10. *an.* 1213. *N.* 24.; *Tomassini op. cit. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 37. come pure vi aveva già rinunciato *Enrico I.* Re d'Inghilterra *V. Millot Hystoire d' Anglet. sous Henri I. an.* 1107., perlochè già nel secolo 13.º fu resa universale quella disciplina, che lasciava le elezioni dei Vescovi ai capitoli delle cattedrali; ma anche questo modo di eleggere fu turbato da discordie, che l'amore di parte vi suscitava ed in generale gravi disordini accadevano vedi il *Concilio di Burges an.* 1276 *can.* 1. che fulmina la scomunica a chi intorbidasse ed impedisse la libertà delle elezioni; il *Concilio di Avignon del* 1279. *can.* 7. 8., il *Concilio di Auseh dell' anno* 1300. *can.* 1. ripetono tale scomunica, ed altri di cui *V. il Tomassini loc. cit. cap.* 33. Per questi sconcerti, che sì grandemente influivano sopra un punto disciplinare della più alta importanza si credette in dovere il romano Pontefice di servirsi del diritto superiore, che a qual capo della cattolica Chiesa divinamente gli appartiene essendo tutta la greggia di Cristo a lui affidata, di riservare a sè stesso la nomina ai Vescovati; così *Clemente V.* primieramente si riservò quei Vescovati mancanti del clero e popolo cristiano *V. Clement.* 5. *de elect.* non che di quelle Chiese cattedrali i di cui Vescovi morivano in Roma; ed altre riserve fece *Benedetto XII. V. Extrav.* 3. *de Praebend. int. com. Extrav.* 13. *eod.* e finalmente dopo pubblicate le così dette regole della cancellaria, il Papa si riservò generalmente la elezione di tutte le Chiese cattedrali. Quantunque, come ho detto, il supremo Gerarca avesse un tale diritto, e che ne usasse affine di togliere i varii abusi, che nella elezione si commettevano, tuttavolta queste riserve eccitarono gravi clamori presso i Principi; ma sedaronsi bentosto mediante i così detti *concordati*

fra il Papa, ed alcuni Sovrani, per i quali si permise loro talvolta la nomina, altra volta la supplica o presentazione degli eligendi, fermo però sempre il diritto e la libertà nel romano Pontefice di rifiutare, od acconsentire, ed in questo caso creare e costituire Vescovo la persona nominata o presentata. Nicolò V. però lasciò ai canonici delle cattedrali in Germania il diritto di eleggere il Vescovo, sempre riservato al Papa di confermarlo. Veggansi i varii concordati di detto Papa, di Leone X. presso Riganti alla regola 2.ª della cancell. §. 1. Per l'integrità poi ed unità della fede di cui parlai ai §. 62. e 91. il Vescovo eletto deve emettere avanti la sua consecrazione un giuramento di professione di fede; e dopo ricevute le Bolle Pontificie per l'unità di carità e comunione di cui al §. 100. deve pronunciare altro giuramento di fedeltà al romano Pontefice, qual centro di quest'unità §. 61 *e segg.* V. *Devoti op. cit.* §. 27. *nota* 1.ª Fin qui dei Vescovi, ora brevemente dirò alcuna cosa sull'elezione del Papa. Anticamente si eleggeva quasi nello stesso modo dei Vescovi, *S. Cipriano epist.* 55. *ad Antonian.* parlando dell'elezione di Cornelio Papa, così narra ,, factus est ,, Episcopus a plurimis collegiis nostris, qui tunc in urbe ,, Roma aderant... de Dei, et Christi ejus judicio, de ,, clericorum pene omnium testimonio, de plebis, quae ,, tunc affuit, suffragio, et de sacerdotum antiquorum, ,, et bonorum virorum collegio. Si mantenne tal disciplina sino al quinto secolo: diffatti *S. Innocenzo* nel principio di questo, parlando di sua elezione nell'epistola 1.ª ad Anisio presso *Coustant. epist. rom Pont. col.* 745. dice che fu eseguita ,, consentientibus sanctis ,, sacerdotibus, omnique clero ac populo ,,; ma sul finire di tal secolo, e precisamente nell'anno 483 *Odoacre re degli Eruli*, che governava allora l'Italia, dopo la morte di Papa Simplicio fece un decreto, che non si facesse elezione d'un nuovo Pontefice senza prima averne da lui il consenso; ma siccome quest'era cosa nuova, e fin allora inudita, si espresse che una tal risoluzione era

stata determinata dalle ammonizioni a lui fatte dal defunto Papa. Ciò nonostante *Felice, Gelasio* ed *Anastasio* che successero al detto Pontefice Simplicio furono eletti secondo l' antico metodo senza riguardo alcuno alla legge di Odoacre; la quale d' altronde fu abrogata nel *Concilio romano* 4.° *dell' anno* 502. Ma poscia in occasione di uno scisma promosso da Lorenzo Arcidiacono della Chiesa romana, sostenuto da Festo Senatore di Roma, e che turbò i principii del Pontificato di *Simmaco* successore di *Anastasio* fu scelto dalle fazioni per arbitro *Teodorico re de' Goti*, che era succeduto ad *Odoacre*, onde componesse i dissidii esistenti; *Teodorico* quantunque Ariano si comportò in principio con giustizia, e radunato un Concilio affinchè si discutesse quest' affare importante, scrisse al detto Concilio fra le altre cose le seguenti memorabili parole ,, Si nos de praesenti voluis-,, semus judicare negotio, habito cum proceribus nostris ,, de inquirenda veritate tractatu, Deo auspice, potuis-,, semus invenire justitiam, quae nec praesenti saeculo, ,, nec futurae forsitan displicere potuisset aetati. *Sed quia* ,, *non nostrum judicavimus de ecclesiasticis aliquid cen-* ,, *sere negotiis*; ideo vos de diversis provinciis fecimus ,, evocare, ut sub divini timore judicii totius certaminis ,, vobis disponentibus causa transiret ,, *V. Labbè Concil. t.* 5. *col.* 486. di poi morto Simmaco lasciò, che fossero eletti i Papi *Ormisda e Giovanni I.* secondo lo stile antico, ma sul terminar di sua vita, epoca che ogni scrittore accorda che affatto oscurò tutto il suo lungo regno, incrudelì contro il detto Giovanni I. facendolo uccidere per odio alla religione, e gli creò un successore nella persona di *Felice III.* senza riguardo a quello che alcuni Ecclesiastici primarii avrebbero desiderato; ma siccome in realtà questo *Felice III.* era uomo degnissimo del Pontificato, il clero per non urtare quel re, lo costituì Papa. Ecco da chi, e come ebbe principio l' abuso, che i Principi Laici usarono per più di un secolo d' intromettersi nell' elezione del Pontefice, benchè però non di seguito; ed in vero dopo la morte

di Felice III. nacque uno scisma fra *Bonifacio* e *Dioscoro*, che per la morte di costui in breve cessò, ma al re *Atalarico* fu questo un occasione d' introdursi nell' elezione del Papa; tuttavolta è certo che i due *Bonifaci*, *Giovanni*, ed *Agapeto* furono scelti senza alcuna influenza dei re Goti; alla morte però di quest' ultimo Papa accaduta in Costantinopoli, fu scelto per ordine del re *Teodato* Silverio; vi resistette in principio il clero romano, ma per timore di uno scisma lo accettò per Papa. Questa commendevole condotta del clero romano rese ardita Teodora Augusta moglie di Giustiniano Imperatore, a volere creare un nuovo Papa nella persona di *Vigilio* benchè fosse vivo ancora *Silverio*; ma finchè questi visse *Vigilio* fu da tutta la Chiesa ritenuto falso Papa; morto che fu Silverio, l' amor della pace indusse il nominato clero a ritenere Vigilio per Pontefice mediante una regolare elezione. Abbattuto poi il regno dei Goti, gl' Imperatori Greci che imperavano in tutta Italia riservarono a se stessi il diritto che usurpato avevano i re Goti, di confermare cioè i Pontefici; il che era per loro interessante per la grande autorità, che questi avevano sui popoli Italiani; nell' anno poi 639. fu commessa tal conferma agli Esarchi residenti in Ravenna: durò questo stato di cose per 130 anni circa, e cioè fino a *Benedetto II.* vivente il quale l' Imperator *Costantino Pogonato* decretò che appena eletto un Pontefice fosse senza dimora consacrato, questo stesso Imperatore aveva già rinunziato sotto il Pontificato di *Agatone* antecessore di *Benedetto II.* all' indegno tributo, che in danaro si offriva ad ogni conferma dei Pontefici, abuso introdotto dai Goti come osserva *Nat. Aless. Hist. Eccl. saecul. 6. cap. 5. artic. 4.*, posto ciò egli è mestieri di osservare 1.° che sempre si ritenne appartenere al clero romano l' elezione canonica del Pontefice, e che non si ebbe giammai per vero Papa se non quello, che liberamente fosse stato dal clero eletto; libertà che gli fu sempre lasciata; in 2.° luogo, che non consta che mai gl' Imperatori abbiano negato di

confermare alcun Papa, dimodochè una tal conferma era piuttosto una formalità di quello che fosse un diritto di poter riprovare l'elezione; quindi la Chiesa in questa disciplina fu più oppressa in apparenza che in realtà. Sonovi però alcuni, che hanno supposto che sotto l'Imperatore Giustiniano II. fosse di nuovo tolta questa libertà alla Chiesa, mossi da quanto si legge presso *Anastasio* in *Cononem*, che cioè dopo l'elezione di questo Papa furono spediti alcuni legati all'Esarca *ut mos est: come è di uso*; ma con queste parole non volle quest'autore significare che s'inviasse all'Esarca per avere la di lui conferma, perchè altrimenti avrebbe dovuto asserire, che si fosse fatto una revoca ai decreti di Costantino Pogonato, che prima aveva riportati; ma devesi intendere che tali legati si mandassero per cerziorare l'Esarca della persona che era stata scelta per Pontefice: veggasi il *Cenni in not. Cronolog. ad Anastas. loc. cit.*, *Mansi in Baronium anno* 686.; d'altronde lo stesso autore parlando di Giustiniano II. afferma che rinnovò tutti i privilegii della Chiesa, *omnia privilegia Ecclesiae renovavit*: in conseguenza anche quelli che ridonavano la libertà della elezione Pontificia; altrimenti se tutti gli altri gli avesse rinnovati, e questi soli revocati sembra impossibile, che non ne avesse fatto una special menzione. Subentrati poi al dominio dei Greci in Italia i *Re Longobardi*, di questi non si ha alcun atto, che possa far sospettare che s'ingerissero nell'elezione del sommo Gerarca. Dopo la costoro dominazione si è da taluno opposto un decreto di Adriano I. che concedesse facoltà a *Carlo Magno* di eleggere il Pontefice: ma un tal decreto è una pura supposizione di *Sigeberto*, che tal cosa riferì alla fine della sua cronologia all'anno 1111. per favorire l'Imperatore *Enrico V.* infestissimo alla Chiesa romana: diffatti tutti gli scrittori contemporanei e principalmente *Eginardo*, che scrisse tutte le gesta di Carlo Magno, non fa alcuna menzione di cosa sì importante, e la tace pure *Anastasio* bibbliotecario che le cose dei Pontefici con tutta diligenza

descrisse; tuttavolta *Graziano* nel suo decreto lo riportò *can.* 22. 23. *Dist.* 63.; ma egli s' ingannò credendo a Sigeberto; imperocchè oltre il silenzio dei detti autori *Eginardo*, *ed Anastasio*, si trova in questi con che convincere di falsità e contraddizione quanto impudentemente è riferito da quello, e basta solo che si noti raccontar esso Sigeberto che presa Pavia, Carlo Magno venne a Roma, ed in un Sinodo di 153 Vescovi Adriano I. concessegli una tal facoltà, quando i citati autori dicono, che presa Pavia si condusse Carlo Magno frettolosamente in Francia, onde apparecchiarsi alla spedizione contra i Sassoni ribelli. Per altre prove in contrario *V. Baronio an.* 774. *N.* 10. *e segg. e Devoti Jus. Can. Univ. lib.* 1 *tit.* 6. §. 9. *nota* 4. È pure supposto anche l' altro decreto attribuito a *Stefano IV.* in favore di *Lodovico Pio*, all' oggetto di dover consacrare il Pontefice in presenza dei Legati Imperiali, il che è pure riferito da Graziano *can.* 28. *Dist.* 63.; ma questo stesso compilatore nel *can.* 30 *detta Distin.* riporta altro decreto di Lodovico Pio, il quale non solo non fa menzione di questo privilegio, ma vi contraddice apertamente, perchè riconosce un intera libertà di elezione del Pontefice, solo insinua che dopo consacrato si notifichi a lui stesso all' oggetto che „ inter ipsum, et summum Pontificem amicitia, et pax, ac charitas socie„ retur „ diffatti *Pasquale I.* fu eletto senza i Legati; ma una prova assai maggiore della falsità di tal documento oltre la taciturnità degli scrittori contemporanei, si ha da *Floro Maestro*, che sotto *Lodovico Pio* successore di Carlo Magno scrisse un trattato *de elect. Episcopor. N.* 6. *T.* 15. *B B. P P. edit. Lugd.* „ in ro„ mana Ecclesia *usque ad praesentem diem* (an. 820) „ cernimus, *absque interrogatione Principis* solo di„ spositionis divinae judicio, et fidelium suffragio *Pon„ tifices* consacrari „. Molto meno osta un decreto di *Leone VIII.* in favore di *Ottone Imperatore* concedente facoltà di eleggere il Papa agl' Imperatori, perchè senza perdersi nella disamina se tal decreto sia, o no

supposto, questione affermativamente risoluta da gravissimi autori, basterà solo avvertire che il detto *Leone VIII.* fu Antipapa, e che il Concilio Romano in cui si dice decretato fu un *Pseudo-Sinodo. V. Baronio an.* 964. *N.* 22.; *Nat. Alex. Hyst. Eccles. saec.* 9. *e* 10. *cap.* 1 *artic.* 21. Lasciata per tanto ogni libertà alla Chiesa di eleggere i Pontefici col metodo di prima, con questo si proseguì anche per del tempo dopo Benedetto II di cui ho parlato; ma in seguito come alle elezioni dei Vescovi anche in questa vi si mischiarono la forza, e la violenza, e le richezze erano talvolta poste in opera per acquistare quella suprema dignità; disordini simiglianti dovevano attirare tutta l' attenzione del capo della Chiesa onde evitarli, e diffatti dopo lo scisma di Costantino e Stefano IV. si cominciò ad escludere a poco per volta il popolo, e lasciata ai soli primarii del clero l' elezione del Pontefice, il che accadde più per consuetudine che per legge scritta; ma *Alessandro III.* nel 1179. e nel Concilio di Laterano ciò fu definitivamente stabilito, anche per l' oggetto di allontanare quelle violenze, che alcuni Imperatori si erano fatto lecito di usare per introdurre uomini a loro favorevoli, ed allontanare perciò ogni simonia, ed amor di parte. *V. Devoti Jur. Can. Univ. lib.* 1. *tit.* 6. §. 40. *e* 41. Altri Pontefici dopo Alessandro III. stabilirono delle regole fisse a tal proposito come *Gregorio X.* nel Concilio 2.° di Lione *cap.* 3. *de elect. Clemente V. nel* 1311. *V. Clem.* 2. *de elect.* ed altri che possono vedersi nel libro intitolato *Constitutionum Apostolicarum una cum caeremoniali Gregoriano de pertinentibus ad Electionem Papae Synopsis ec. Reate* 1732. *di Antonino Camanda*. Dal sin qui detto pertanto si può dedurre come alla Chiesa sola appartenga l' elezione de' suoi Pastori, e che nulla spetta ai civili Imperanti; che se taluno di questi s' ingeriscono nelle elezioni dei Vescovi non è per un diritto annesso alla qualità di Sovrani, ma lo è o per *gius di Patronato*, che ha poi sempre un origine ecclesiastica, o per un privilegio o concessione del supre-

mo Gerarca, o per convenzioni seco lui concertate. Ma se si rinviene non appartenere ai Monarchi laici questo diritto di scegliere, molto meno si troverà in essi quello dell' *ordinazione* e della *missione*, perchè sì l' una, che l' altra pende unicamente dall' ecclesiastica autorità essendo la prima „ *una cerimonia sacra per la quale i già scelti ministri della Chiesa nel sacro loro ministero sono iniziati e consacrati* „ e la *missione si è quella per la quale si assegnano dalla legittima autorità dei sudditi, sui quali possa esercitare la giurisdizione, e l' officio Pastorale* „ e parlandosi della giurisdizione Vescovile, io già addimostrai come dal Pontefice essa discende §. 84.; in conseguenza non mai si potrà conseguirne alcuna o dal popolo o dalla laica podestà, e ciò anche per quanto io dissi al principio del presente §.; or solo a maggior prova conchiuderò colle parole del *Concilio Tridentino sess.* 23. *can.* 7. „ si „ quis dixerit, eos qui nec ab *ecclesiastica et canonica* „ *potestate* rite ordinati, nec missi sunt, *sed aliunde* „ *veniunt* legitimos esse verbi, et sacramentorum mini- „ stros, *anathema sit* „ e nella stessa sessione al *cap.* 4. così chiaramente si spiega „ eos qui tantummodo a po- „ pulo, aut saeculari potestate ac magistratu vocati, et „ instituti ad haec ministeria (Ecclesiastica) exercenda „ ascendunt et qui ea propria temeritate sibi sumunt, „ *omnes non Ecclesiae ministros*, sed *fures, et latro-* „ *nes* per ostium non ingressos, *habendos esse* „ *V. Devoti Instit. can. lib.* 1. *tit.* 2. §. 6.; *ejusd. Devoti Jur. can. Univ. lib.* 1. *tit.* 6. *per tot.*; *Zalinger. op. cit.* §. 81.

§. CXV.

Dell' Ecclesiastica Immunità, e primieramente della personale.

Per *ecclesiastica* immunità, s' intende „ quel diritto, „ che compete alla Chiesa, e ad altri luoghi sacri non

„ che alle persone Ecclesiastiche, ed alle cose loro, „ ond' essere libere da ogni peso ed aggravio laicale, „ e da quegli atti che ostano alla santità e riverenza „ loro dovuta „ *Ferraris Bibbliot. V. Immunitas artic.* 1. *N.* 4. Da tal definizione ne segue che altra è *l' immunità personale*, che spetta agl' individui ecclesiastici, che consiste nell' esenzione dai pesi, e giurisdizione della podestà secolare; altra è *l' immunità reale* che riguarda l' esenzione dagli aggravii, o tributi; *Id. Ferraris artic.* 4. *ibid. N.* 1. *et seqq.* Altra è *locale* che vieta ogni atto contrario al rispetto e venerazione dovuta al Tempio della Divinità, non che a qualunque altro luogo sacro, e riguarda il così detto *Diritto dell' asilo*: *Id. Ferraris artic.* 1. *N.* 8. Prima di parlare di ciascuna di queste tre sorta d' immunità è mestieri premettere che trattandosi di cose ecclesiastiche spettanti alla fede ed all' esercizio della religione è indubitato che compete assolutamente per diritto Divino un immunità alla Chiesa da ogni autorità laicale, ciò che in altri termini vuol dire: che *la Chiesa è libera per divino diritto* nell' esercizio suo in materia di religione per quel potere che da Cristo ricevette, per essere la Chiesa uno stato libero ed indipendente come se n' è tenuto ragionamento. *Duval de Pontific. Potest. part.* 3. *quaest.* 3. „ In his, quae per se, et proprie spiri- „ tualia et ecclesiastica sunt, clericos a potestate, et „ jurisdictione laicali divino jure esse immunes, ut quae „ spectant ad sacramentorum administrationem, paena- „ rum ecclesiasticarum irrogationem, ministrorum Ec- „ clesiae institutionem, confirmationem, examen, et quid- „ quid denique, ut inquit Covarruwias, ad Ecclesiam, „ fidemque Christianam specialiter pertinet, ut Sacras „ litteras interpretari, et alia quaedam ecclesiastica mu- „ nia obire „ *V. Covarruwias practic. quaestion. cap.* 31. *T.* 2.; *Nat. Alex. Historia Eccles. saec.* 15. *e* 16. *cap.* 7. *in Schol.* 3. *ad artic.* 2. Di questa proposizione ogni cattolico ne è intimamente convinto; ma non è così riguardo *all' immunità personale* de' chierici,

che circa la quale avvi grave questione fra i Teologi e fra i giureconsulti se discenda dal Diritto Divino e naturale, o piuttosto da privilegii concessi da varii Sovrani. Ciò che è di fatto si è che i chierici godettero di tal immunità subito sedate le persecuzioni e cioè sotto Costantino Magno, e che in seguito dai Concilii fu difesa e confermata dai Monarchi e Pontefici dimodochè ha sembrato a taluno di non dover esaminare questa controversia seguendo l' esempio di *Benedetto XIV.* che la ritenne superflua; scrivendo questo gran Papa nella sua Opera *de Synodo Dioecesana lib.* 9. *cap.* 9. *N.* 8. „ non vacare illam examinare quaestionem, quo „ jure, divino an humano, clerici in *causis mere tem-* „ *poralibus* exempti sint a jurisdictione seculari; super- „ fluum quippe videri indagare primigeniam originem „ ejus exemptionis, qua caeteroquin certo scimus „ clericos potitos, ubi primum Ecclesia, sedatis perse- „ cutionum procellis, Christianos Principes nacta est „ cioè di Costantino il grande come riferisce, e poscia soggiunge „ Cujus quidem exemptionis tuendae adeo „ Episcopi solliciti fuere, ut Patres Concilii Carthagi- „ nensis 3.° habiti anno 397. ec. ec. Eamdem immu- „ nitatem, atque exemptionem in sequentibus saeculis, „ et summos Pontifices, et principes summa inter se „ consensione, clericis confirmasse liquet ex *Auth. ho-* „ *die*, *Auth. clericus*; *Auth. statuimus cod. de Episc.* „ *et cleric.* atque ex *Decretalium* rubricis *de judiciis*, „ et *de foro compet.* „. Se si considera tutto ciò non si potrà certamente negare che questa disciplina quantunque si volesse discesa dal *diritto umano ecclesiastico* non si dovese ritenere per giusta, conveniente, e nella Chiesa il diritto di mantenerla; imperocchè se la Chiesa ha il potere di stabilire una disciplina §. 34. 38. 106. e questa avendola proclamata e difesa per tanti secoli, e per tanti secoli da tanti Sovrani confermata, ne segue che una tal disciplina non possa da *niuna* podestà laicale intaccarsi, o diminuirsi senza intaccare od indebolire la suprema rettoria podestà della Chiesa; in conseguenza

senza ricorrere alla sua origine deve rimanere ferma ed inalterabile. Similmente non può interessare la ricerca se prima fosse il monarca laico che concedesse questo privilegio, o la Chiesa tal disciplina stabilisse, perchè se fu la Chiesa, i Sovrani col ritenere tal disciplina non le danno il valore intrinseco, non potendolo ricevere che dalla podestà, che sola può instituirla, che è l'ecclesiastica; ma unicamente si uniscono alla Chiesa per farla maggiormente rispettare colla forza civile; ma dato che fossero stati i monarchi laici i primi, che avessero concessa quest'immunità, e che la Chiesa avesse soltanto accettato questo privilegio non ne seguirebbe perciò che il Sovrano potesse ritirarlo o diminuirlo: imperocchè insegnano le leggi, che un privilegio concesso ad un corpo morale non solo è inerente alle persone, che esistono nel momento in cui fu couferito, ma eziandio si estende a quelle, che sono in progresso di tempo surrogate *L. proponebatur* 7. *D. de judiciis*, *L.* 7. §. *ult. D. quod cujusque Univ. nomine*, *L. forma censuali* 4. §. *quamquam* 3. *D. de Censib.*, *L.* 12. *cod. de Excusat. mun.* dunque se il privilegio fu concesso ai chierici, lo fu alla più nobil parte dello stato della Chiesa anzi alla Chiesa stessa e quindi non solo a quelli, che vivevano all'epoca del conferito privilegio, ma ancora ai posteriori. Se però fu conceduto alla Chiesa, questa si è uuo *stato libero* ed *indipendente* §. 87. e non già un corpo morale qualunque subordinato ai varii imperanti civili; dunque tal privilegio fu concesso ad uno *stato libero*, ed *indipendente*, perciò non potrà levarlo, o diminuirlo senza il consenso di questo *stato*, ossia della suprema podestà che regge questo *stato* per tutte le regole del diritto di natura, e delle genti; *Roncaglia in Nat. Alex. saec.* 5. *cap.* 6. *artic.* 6. asserisce che questi privilegii d'immunità „ inter Ecclesiae „ bona computanda (quatenus scilicet usu longaevo non „ sint abrogata) ac proinde in ipsius Ecclesiae domi- „ nium transiisse; ex quo infertur nullo modo habere prin- „ cipes potestatem de eisdem vel abrogandis, vel mi-

„ nuendis, sicut nec ipsi Principes sibi auferri paterentur „ privilegia, quod Ecclesia ipsis fuisset elargita „ Veggasi ancora *Pietro de Marca* nell' opuscolo dell' *interpretazione del cap.* clericus 3. *quaest.* 4. *al N.* 5. e diffatti se altrimenti si ritenesse, e cioè che il Principe potesse o toglierli o restringerli ne seguirebbe che la Chiesa fosse suddita dei diversi Principi che regnano, o che la *Chiesa* fosse *nello stato*, ossia un *collegio* secondo l' opinione dei Protestanti, che è quanto altrove si è osservato essere un assurdo §. 87., tutto questo nel supposto che *l' immunità personale* dei chierici derivi dal *diritto umano;* quanto più poi sarebbe invincibile l' argomento se fosse provato essere d' origine *divina;* per lo che non mi sembra fuor di proposito l' additar brevemente le prove, sulle quali si appoggiano quelli che l' asseriscono tale, se non altro perchè il lettore abbia materia a pensamento e a decisione. Uno de' più dotti fra i Protestanti e cioè *Boemero Iur. Pubblic. Uuiversal. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 9. §. 15. *in not.* rammenta che le genti antiche resero quest' onore dell' immunità ai loro sacerdoti, e quindi parla dei *Galli* pei loro *Druidi*, degli Ebrei, degli Egiziani, dei Romani Pagani per la ragione della venerazione e divozione che i popoli portavano a quei loro sacerdoti quali *ministri di Dio.* „ Plerae que gentes, hunc sacerdotibus suis praestant honorem, „ ut eos a quibuscumque oneribus pubblicis immunes „ reddant.... infinitum foret omnium populorum scita „ circa immunitatem sacerdotum referre.... *Haec immunitas adscribenda est venerationi, et devotioni,* „ *quam erga sacerdotes, utpote ministros Dei habuere* „. Se pertanto la venerazione verso la Divinità è la causa di quest' immunità quivi riportata (ed un altra non se ne può rinvenire), essendo la venerazione alla Divinità fondata nella natura dell' uomo; ne segue che *l' immunità suddetta* abbia origine dal *diritto naturale*, che è poi lo stesso che il *Divino* non scritto. *Il Concilio Tridentino alla sess.* 25. *cap.* 20. parlando dell' immunità ben distinta dalla *libertà ecclesiastica*,

come si può vedere leggendo tutto il capo suddetto; ammonisce i Principi „ jus suum Ecclesiae restitui... nec „ permissuros, ut officiales, aut inferiores magistratus „ *Ecclesiae, et personarum ecclesiasticarum immuni-„ tatem Dei ordinatione et canonibus sanctionibus con-„ stitutam*, aliquo cupiditatis studio, seu inconsidera-„ tione aliqua *violent.* „. Se questo Concilio ritenne l' immunità costituita *Dei ordinatione*, la ritenne dunque di diritto *divino*. Molti hanno preteso d' interpretare queste parole del Concilio *Dei ordinatione* come riferibili alle disposizioni del Vecchio Testamento, le quali, come dice il *Gonzalez de immunitate cap. 4. N.* 8. (che è uno dei sostenitori della contraria opinione) in lato senso chiamasi diritto divino „ sed quia val-„ de conformis est juri divino, juris divini dici, et la-„ to modo ad jus divinum eam spectare; hanc enim „ esse phrasin, seu usum loquendi sacrorum cano-„ num, in quibus jus divinum appellatur, quod habet „ originem a jure divino veteris Testamenti „. Così pure ha il *Covarruvias loc. cit.*; ma non si può a meno di non ravvisare essere una tal spiegazione puramente arbitaria, tanto più, che vi è nel testo di *S. Matteo al cap.* 17. *v.* 23 *et seqq.* non poco, su cui poggiarsi per rigettare la detta interpretazione; in questo testo si legge che quando si trattò di pagare il *didrachma*, ossia quel tributo a Cesare, Cristo chiese a S. Pietro *reges terrae a quibus recipiunt tributum, vel censum an a filiis, an ab alienis?* e rispondendo Pietro *ab alienis*; Cristo concluse „ *ergo liberi sunt fi-„ lii* „ e poscia per non scandalizzare i ricevitori commise a Pietro di andar al mare, e gettasse l' amo, e quella moneta, che ritroverebbe entro il primo pesce la desse per se stesso e per lui. Non invano i sostenitori dell' opinione che *l' immunità* in discorso discenda dal diritto divino ragionando sopra il testo riferito, ne formano il loro principale appoggio: perchè dal suo complesso si vede che Cristo ritenne immune non solo se stesso, ma eziandio Pietro, e se si risolse di pagare il

tributo per ambidue, non fu che pel motivo di non scandalizzare, e non già perchè riconoscesse doversi, e non ostante volle ricorrere ad un miracolo, anzichè valersi del denaro, che si trovava in mano di Giuda qual economo del collegio Apostolico: se non si servì del denaro comune, che doveva sostentare gli Apostoli, per pagare, ne segue che riteneva quel denaro immune; e se dichiarò sè e Pietro liberi dall' esazione e dichiarò tale quello, che rappresentava la sua Chiesa eguagliandolo per così dire in questo punto a se stesso, che come figlio del re dei re era per diritto affatto *immune*; e se immune pure faceva conoscere voler Pietro, siccome in Pietro fondò la sua Chiesa ne segue che anche questa la volesse pure immune; in conseguenza il Concilio Tridentino con quelle parole citate *Dei ordinatione* potè ben più agevolmente riferirsi a questo testo anzichè riportarsi al Vecchio Testamento, e perciò l' interpretazione del Gonzalez, e degli altri dovrebbesi ravvisare almeno per difettosa, e parziale. Fanno però grave ostacolo ad alcuni quei privilegii e dispense di alcuni Pontefici sul *foro competente* de' chierici, che si veggono essere varie fiate avvenute, e che si trovano anche nelle stesse decretali: asserendo questi, che se fosse di *Diritto Divino*, il Pontefice Romano non potrebbe derogarvi. Nulla però si è tal obbiezione, perchè se il Papa avesse di fatto tolta l' immunità personale ai chierici, sarebbe allora buono il loro argomento; ma ciò non è avvenuto giammai, e certamente mai accaderà; quivi dunque non si tratta di un abrogazione di questo diritto: si tratta soltanto di alcune parziali o locali esenzioni, nelle quali il Pontefice può delegare chi crede, per conoscere e giudicare le cause dei chierici quando abbia ravvisato ciò richiedere l' utilità della Chiesa; in conseguenza quest' esenzione non fa sì che la podestà laica possa da se medesima agire, come se in lei fosse inerente il gius di agire contro i chierici, e che per lei non esistesse questo privilegio, ma al contrario essa non opera che colla facoltà Pontificia

che ricevette e qual sua *delegataria*; d' altronde m l-ti *diritti Divini* per cause urgenti nella loro *esec u-zione particolare* non in se stessi ricevono delle lim i-tazioni nè cessano perciò di essere diritti Divini: come ad es. succede qualche volta circa il Matrimonio spirituale dei Vescovi nelle varie loro traslazioni; la residenza dei benefizii curati, che pur i Dottori asseriscono essere di diritto Divino in conformità al *Concilio Tridentino sess.* 23. *cap*. 1. *de Reformatione*, quante modificazioni non riceve ognora, ma sempre in certi casi particolari: e tant' altri di questo genere. Questo basti per far conoscere quanto inefficace sia l' obbiezione accennata. Nè osta neppure che i Principi abbiano su tal rapporto emanate varie leggi, che ciò stabilissero, perchè queste non sarebbero che una dichiarazione del diritto Divino; come lo sono tante altre, per es. sull' omicidio; questo per diritto naturale è certamente proibito, nè colle leggi dei Monarchi temporali cambia la sua natura. Altre obbiezioni di minor valore si possono vedere presso il *Reiffestuel in Decret. lib.* 2. *tit.* 2. §. 9. §. 10. *Ferraris in V. clericus N.* 77. *ad* 84. *artic.* 2. *et in V. Immunitas artic.* 1. *ed ult.* Devo però notare che secondo non pochi autori, che pur non vogliono aderire all' opinione, che quest' immunità sia di diritto Divino, confessano però, che è molto concorde con questo e col naturale diritto: tali ad es. sono il *Covarruvias, Gonzalez, Cuval loc. cit., Van-Espen Jur. Eccl. Univ. part.* 2. *tit.* 35. *cap.* 2. *N.* 27. *ad* 31. ed altri. Si avverta però che non per quest' immunità i chierici sono esenti nelle materie civili dalle leggi dello stato in cui dimorano; essi ne sono soggetti come cittadini; sempre che non sieno tali leggi contrarie a quelle della Chiesa *V. Devoti Ius. Can. proleg. cap.* 12. §. 26. *Reiffestuel in decret lib.* 1. *tit.* 2. §. 14. *et lib.* 2. *tit.* 2 §. 10. Dopo ciò resta inutile parlare sulla convenienza, che ha questa disciplina pel decoro e venerazione, che si deve ai sacri ministri; perchè sembrerebbe supporsi che i cristiani avessero mestieri di essere convinti su

questo particolare più di quello che lo furono i Gentili, come più sopra ho notato coll' autorità di *Bohemero*.

§. CXVI.

Dell' immunità Reale

Quest' *immunità* come pure la *locale*, di cui al §. seguente quantunque appartengano alla disciplina, che riguarda i beni della Chiesa e suoi diritti, tuttavolta avendo parlato della *personale* mi sembra conveniente di seguire a ragionare delle altre. L' immunità reale pertanto ha la medesima origine e fondamento della *personale* perlocchè le sono comuni gli argomenti discorsi nell' antecedente paragrafo; su di questa però sonvi obbiezioni più speciali, quindi mi è mestieri trattarla a parte; e primieramente si devono distinguere le varie sorta dei beni ecclesiastici; questi si riducono a tre: 1.ª quelli che sono consacrati o benedetti per uso della religione, e funzioni sacre: tali sono le Chiese, i cimiterii, i vasi sacri ec. 2.ª sono quei beni dati alla Chiesa per le funzioni e servizio divino, ornamento e conservazione della medesima Chiesa, per l' onesto sostentamento dei rettori e sacri ministri, ed il loro sopravanzo per i poveri; 3.ª sono tutti quegli altri beni spettanti ai chierici per titolo puramente laicale, come per *eredità, compre*, ec. In quanto ai primi vano sarebbe questionare dopo quanto si è detto in principio del precedente paragrafo, perchè concordano questi beni colla stessa libertà della Chiesa. Rispetto ai 2.ᵢ si oppone che non essendo questi beni consacrati, nè benedetti non ritengono in sè nulla di sacro o almeno per essere dati alla Chiesa non cambiano di natura, perciò come beni puramente temporali non si devono aver per immuni: a quest' obbiezione si risponde che sebbene sia vero non essere questi consacrati, nè benedetti, pure il fine, per cui sono dati alla Chiesa è pio, ed è religioso: quindi sarebbe un deviare dalle idee di coloro che gli offerirono se in altri usi

fuori di quello, cui lo destinarono, si dovessero impiegare; al che pur si conforma il diritto Giustinianeo all' *Auth. Item nulla Cod. de epist. et cleric.*; inoltre l' uso per cui furono dati quei beni rimane santificato dal fine stesso voluto dagli offerenti secondo il sacro testo *S. Matt. cap.* 23 .*v.* 17. 18. *e* 19. in cui si dice *santificarsi l' oro* dal tempio in cui è posto, ed il *dono* dall' Altare su cui si offre „ *templum, quod sanctificat* „ *aurum .... altare quod sanctificat donum* „ questi beni infine quantunque nè consacrati nè benedetti dopochè sono consegnati pel culto ed in onore della Divinità, ed in uso pio e religioso adoperati divengono santificati, e sebbene non cambiano intrinsecamente di natura ricevono però una proprietà religiosa, quasi come una qualità morale per cui si chiamano *cose di Dio*, o *patrimonio di Cristo*, e come tali si rendono *immuni* da qualunque gravezza ed esazione. Ma avvi anche di più, perchè quantunque questi beni non sieno stati formalmente consacrati, o benedetti non è per questo che non si possano chiamare *sacri*: imperocchè come dice *S. Tommaso* 2. 2. *quaest.* 99. *art.* 1. „ *sacrum* „ dicitur aliquid ex eo quod ad divinum cultum ordi- „ natur „ e siccome anche i beni, che sostentano i sacri ministri sono ordinati al culto divino, dunque si possono chiamar *sacri*. Lo stesso *S. Tommaso loc. cit. art.* 3. distinguendo tre generi di cose sacre vi pone nel 3.° i detti beni temporali „ ea quae sunt deputata ad „ sustentationem ministrorum sive sint mobilia, sive immobilia „. Così ha pure il *Gersone de Potest. Eccles. cons.* 4. *t.* 2.; il che è tanto noto, che fino *l' Hobbes* vi acconsente nel suo *Leviathan cap.* 35. „ *sa-* „ *crum* autem est, quod Deo ab hominibus datum, et „ dedicatum, sive sanctum factum est, ita ut in solo cultu „ divino utendum sit, qualia sunt templa, aliaeque do- „ mus orationis, una cum utensilibus, ministris, victi- „ mis et *obblationibus* „. Veggasi ancora l' eterodosso *Gisberto Voet Politic. Eccles. part.* 1. *lib.* 4. *tract.* 2. *de pecul. Eccles. seu de Bonis. ec. cap.* 1., il quale

così si esprime circa tali beni „ dicuntur bona Dei, et „ patrimonium Christi, quia juxta scripturam peculiari ra- „ tione Dei sunt propria (non tantum generali ratione, uti „ omnis plenitudo terrae est Dei) ob specialem usum, „ et finem Dei cultui, et spirituali regno Christi in terris „ promovendo dicata, adpropriata et acquisita sunt „. Rispetto poi al *terzo* genere di questi beni, si obbietta, che il vincolo comune, che lega tutti i cittadini per la felicità dello stato, richiede che tutti concorrino alle spese ed ai sussidii, per i bisogni del medesimo stato: quindi eziandio il clero per i beni che possiede. Per rispondere adequatamente a tale opposizione è mestieri considerare il fine per cui le grandi società, cioè gli stati si sono formati: questo fine si è la pace, e la tranquillità: tutti coloro pertanto, che operano per questo fine, o sono esenti dai tributi, o conferiscono all' erario pubblico ben poco a proporzione di quanto dallo stesso erario ricevono: tali sono tutti i funzionarii pubblici dal supremo imperante fino al semplice militare; ora niun dubiterà che il clero non si adoperi di tutta sua possa per questa pace e tranquillità interna, e nè riceve dall' erario cosa alcuna, dunque è giusto che sia nella classe di quelli che sono esenti da pesi e gravezze pubbliche. La legge civile riconosce la giustizia del patto di una società, nella quale altri abbia posto denaro, altri la sola opera, e che pur quest' ultimo sia partecipe del solo lucro *L. si non fuerint* 29. §. 1. *D. Pro socio*: tal giustizia devesi ravvisare ancora nelle civili società *Vindic. Jur. stat. Eccles. circa temporalia cap.* 2. §. 4. „ publica subsidia consistunt *in ope*, vel *in opera*. „ *Opem*, seu rem confert, qui pecunias aut aliud quid „ pretio aestimabile ad aerarium publicum, in quo ner- „ vus agendarum rerum residet pro rata contribuit. Hinc „ fabricae publicae possunt sartae tectae servari, salaria „ officialium promi, bellum sustentari, caeterisque pu- „ blicis necessitatibus succurri. *Operam* confert, qui- „ cumque vel officio publico fungitur, vel idipsum quod „ alii aere, ipse labore, sudore, industria, consilio,

„ ingenio procurat. In hunc censum veniunt Imperantes, „ Magistratus, Milites, et alii plures, qui vel nihil ad „ aerarium publicum comportant, vel quod idem est, „ tantundem aut plus ex eo recipiunt; et habet hoc co- „ mune societas civium cum societate commerciali, „ quod quemadmodum in hac non singuli pecunias con- „ tribuunt, sed quandoque etiam solas operas, negotia- „ tionem, navigationem, itinerationem; ita pariter in illa. „ Nec immerito; utroque enim modo finis societatis ha- „ betur. Et aliunde in civitate diversitas statuum, fa- „ cultatum, virium, et conditionum debet attendi, et „ juxta illam taxari publica collatio „. Non si dee credere per tutto ciò che la Chiesa, la quale si regge collo spirito di carità voglia rifiutarsi di soccorrere lo stato nelle sue gravi ed urgenti necessità, ed utilità; che anzi conosciuta questa esistervi obbliga le singole Chiese, e le persone ecclesiastiche a contribuire all' erario pubblico collette, esazioni e straordinarie contribuzioni *cap. 4. cap. 7. de Immunit. Eccles.*; ma perchè si tolga qualunque frode o malizia e si provegga all' imprudenza di qualcuno, si vuole dalla Chiesa, che vi concorrano le seguenti condizioni, perchè possano aver luogo tali esazioni e contribuzioni: 1.º che la necessità, od utilità dello stato sia grave: 2.º commune essa lo sia per i laici, come per il clero: 3.º che le facoltà laicali non bastino: 4.º che dal Vescovo, e clero si deliberi, e si riconosca esservi questa necessità, onde si abbiano a tassare i beni ecclesiastici: riconosciuta però che vi sia, non vi ha luogo a dissentire o consentire; ma è necessario contribuire per i testi suindicati *V. Pignatelli Consult.* 15, *tom.* 3. 5.º che si consulti il romano Pontefice prima di concedere le esazioni indicate, sempre che però non sia il pericolo sì urgente, che non si possa differire fino ad avere la risposta del Papa; avvertendo però che data tale urgenza, e dovendo continuare a contribuire si dovrà allora consultare il sommo Pontefice per le future contribuzioni. Chi ha poi qualche cognizione della storia potrà rilevare, che la Chiesa,

benchè abbia ognor difeso questo suo diritto d' immunità, nonostante non si è giammai mostrata restìa a provvedere ai bisogni dello stato; valga ad esempio la storia d' Inghilterra, nella quale si ritrova quanti soccorsi abbiano dato gli ecclesiastici Inglesi nelle varie urgenze del regno, da superare tutti gli altri sudditi, dimodochè si trovano astretti gli uomini i più avversi a confessare questa verità: si vegga *Millot Hystoir d' Angleterre sous Henri VIII.*, il quale afferma che la Chiesa Anglicana in ogni tempo (quindi prima di Enrico VIII. e perciò cattolica, ed anche sotto di lui) aveva più contribuito, che tutti i laici presi in complesso; e riporta le parole che Carlo V. Imperatore disse quando udì che il nominato *Enrico VIII.* aveva soppresso i monasterii: e cioè *che questo aveva ucciso la gallina, che gli dava gli uovi d' oro* „ On observa que de tout tems l' église avoit plus con- „ tribué, que les laïques. Aussi l' empereur disoit-il, „ au sujet de la suppression des monasteres, dont Hen- „ ri prodiguoit les revenus à ses courtisans, qu' *il avoit* „ *tuè la poule, qui lui donnoit des oeufs d' or. V. Reiffestuel In Decret. lib.* 3. *tit.* 49. §. 9. *et* §. 10. *N.* 255. *et seqq.*; *Zalinger op. cit.* §. 82.; *Devoti Instit. Can. lib.* 2. *tit.* 2.; *Giraldi Expos. Jur. Pontif.* §. 1. *lib.* 3. *tit.* 49. *sect.* 634.

§. CXVII.

Dell' Immunità Locale.

Quell' intimo sentimento di umile rispetto e venerazione, che l' uomo conosce doversi alla Divinità, lo conduce pure a riferire e riportare questo medesimo rispetto, e venerazione al sacro Tempio, qual casa di Dio, ove si celebrano i divini misterii, ove si trattano le cose che riguardano la sua eterna salute, ed ove soddisfasi quel bisogno di sua natura, che concerne l' adempimento al più imponente de' suoi doveri l' amare ed adorare la Divinità, osservando ed eseguendo i pre-

cetti, che gli comanda la vera Religione. Questo si è il fondamento della locale immunità, la quale è distinta in due parti: la 1.ª si è quella che proibisce ogni atto profano, ed indecente, contrario alla dovuta riverenza che si dee al Tempio e che potesse turbare il culto, e l' officio divino. Quest' immunità è talmente giusta e confacente coll' idea, che devesi da ognuno avere per gli esercizii di pietà e religione, e conveniente alla santità di quel Dio, che ivi è adorato, che mi sembra assolutamente superfluo di esporne le prove, solo noterò alcune parole del *cap. 2. de Immunit. Eccles. in 6.º* le quali chiaramente spiegano ove consista, e come si debba comportarsi per rispettare quest' immunità „ Decet domum Domini san- „ ctitudo, decet ut cujus in pace factus est locus, ejus „ cultus sit cum debita veneratione pacificus. Sit itaque „ ad Ecclesias humilis, et devotus ingressus, sit in eis „ quieta conversatio, Deo grata, inspicientibus placita, „ quae considerantes non solum instruat, sed, et refi- „ ciat . . . . attendentur in locis eisdem intentis prae- „ cordiis sacra solemnia, devotis orationibus insistatur, „ nullus in locis iisdem, in quibus cum pace, ac quie- „ te vota convenit celebrari, seditionem excitet, con- „ clamationem moveat, impetumve committat. Cessent „ in locis illis universitatum, et societatum quarumli- „ bet concilia, conciones, et pubblica parlamenta. Ces- „ sent vana, et multo fortius foeda, et prophana col- „ loquia. Cessent confabulationes quaelibet sint, postre- „ mo quaecumque alia, quae divinum possunt turbare „ officium, aut oculos divinae maiestatis offendere ab „ ipsis prorsus extranea: ne ubi peccatorum est venia „ postulanda, ibi peccandi detur occasio, ut deprehen- „ dantur peccata committi „ ed il *Concilio Tridentino* alla *sess.* 22. nel decreto *de observandis*, , *et evitand. in celebr. Missae*, comanda ai singoli Vescovi, che „ ab Ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo, sive „ cantu lascivum, aut impurum aliquid miscetur; item „ saecnlares omnes actiones, vana, atque adeo prophana „ colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant,

„ ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac, „ dici possit „. Ciò che dicesi della Chiesa devesi poi intendere anche estesa tal immunità ai luoghi aderenti come sagristia, atrio, portici, cimiterii; così gli oratorii pubblici d'autorità del Vescovo eretti: perlochè in tutti questi luoghi a giusta ragione si ritengono tutti gli atti giudiziali, che in essi si facessero, come nulli ed irriti, e se criminali con pena di scomunica: e sono pure proibiti anche i contratti, benchè però fatti che fossero rimangano validi *V. cap.* 1. *cap.* 5. *cap.* 6. *cap.* 7. *de Immunitate cap.* 2. *cit. in* 6.° *et ibi Glossae. V. Reiffestuel in decret. lib.* 3. *tit.* 49. §. 1. La 2ª parte di quest' immunità è quella che concerne il così detto *diritto dell' asilo*, il quale non è altro che „ la sicurezza che presta la Chiesa, ed altro luogo sacro a „ coloro che ivi si ritirano in modo che non possono a „ forza esservi estratti: „ in conseguenza i debitori soggetti à mandato personale, ed i delinquenti che la Giustizia persegue rifugiandosi nell' atrio, o nel cimitero d' una Chiesa non si possono catturare. Sopra questo diritto d' asilo si sono fatte non poche questioni, e primieramente si è sostenuto da gravissimi autori, fra i quali il *Reiffestuel cit.* §. 2 seguito dal *Ferraris V. Immunitas artic.* 1. non essere un tal diritto *divino, nè naturale*, affermando che questa è la più probabile opinione. Per questi Autori si è una ragione assai forte quella che discende dalla giustizia comandata dal diritto naturale che un reo abbia a subire la pena meritata, e che perciò estrarlo da luogo sacro per questo fine non può essere un azione intrinsecamente mala, e non contraria alla riverenza dovuta al luogo sacro. Non è al certo mio pensamento di voler decisamente sostenere l' opinione contraria, ma dirò soltanto, che ogni atto di pietà, ogni atto di religione che fa l' uomo lo deve fare per dovere di natura; che fra questi atti s' annovera il rispetto e la venerazione, che si dee al Tempio della Divinità ed a qualunque luogo sacro; che se il diritto dell' asilo dipende da questo rispetto, ne segue, che deve ripetersi dalla

natura, e perciò di diritto naturale. Che questo diritto derivi dalla venerazione al luogo sacro sembra che si potesse affermare, perchè dovendovi essere un motivo quando una legge assegna piuttosto un luogo, che un altro per rifugio ai delinquenti, niun altro più plausibile se ne può rinvenire fuori di questo, essendo ben conveniente pensare, che le podestà che ridussero a legge questo diritto avessero intendimento, che sarebbe stata una crudeltà e barbarie, e l'atto il più violento, ed irreligioso di voler strappare di forza quell'uomo che sciente del misfatto commesso, o del proprio infortunio ricorre alla Divinità chiedendo aiuto e soccorso, e perciò al di Lei tempio luogo di tal preghiera, che la natura ad ognun suggerisce per qualunque pericolo, e molto più nell'imminente di perdere l'individual libertà, e fors' anche la vita stessa. La Chiesa poi di Cristo che si regge a sua imitazione collo spirito di mansuetudine, e di carità trova in questo diritto occasione di esercitarlo; quindi le leggi civili, ed ecclesiastiche pare che non si sieno poggiate che a questo principio di natura e di religione, cioè la venerazione, ed il rispetto alla Chiesa; e se è così devesi dire, che il fondamento di tal diritto si trova nel gius naturale, e perciò divino. Nè a tal conseguenza sembra che possa ostare la ragione testè riferita tratta dal diritto naturale, che vuole doversi punire i delinquenti, perchè se si pone ad osservare lo spirito del diritto di punire si troverà, che esso è stabilito non per vendetta, poichè questa si è una passione e le leggi ne devono essere esenti; ma per emendare il reo, e servir colla sua pena per esempio degli altri: così tutti i criminalisti. Ora l'uomo *rifugiato* presenta due considerazioni a tutti i cittadini: 1ª un pentimento, perchè al luogo della misericordia celeste il reo ha avuto ricorso; ma se anche non si ravvisasse in lui questo pentimento, certo si è che il solo atto di rifugiarsi dà a conoscere la cognizione di un misfatto commesso, e questa cognizione medesima, ed il sacro luogo ove si è ritirato può supporsi che abbia

a servirgli di guida ad un vero e sincero ravvedimento 2.ª una pena, perchè non potendo uscire dal luogo dell' asilo ne segue che assomiglia ad una *relegazione*, che in tutti i codici è conosciuta per una pena tanto più proficua per gli altri cittadini, al di cui sguardo ognora si affaccia lo stato del delinquente, che una carcere, che alla loro vista nascondesse il reo: la quale spesse fiate fa obbliare e lui ed il delitto, dimodochè se la detenzion sua è prolungata, allo sdegno, che il reato risvegliò nella mente di tutti fa sottentrare una commiserazione opposta al fine che la legge richiederebbe. Queste riflessioni parmi che potessero conciliare il diritto dell'asilo col diritto di punire: e se anche si sospingesse il ragionamento fino a sottrarre il rifugiato da una pena capitale, certo è che per non pochi filosofi d' oggidì seguaci di alcuni di quelli del secolo passato non dovrebbe essere tal diritto ostativo, mentre da questi si crede di perorare la causa dell' umanità chiedendo l' assoluta abolizione della pena di morte; la costoro benignità, e filantropia verso tutto il genere umano, precisamente verso i colpevoli, che sono incorsi nella maggiore di tutte le pene rinvenir dovrebbe un appoggio ben più solido nel diritto di Asilo che tutti i loro ragionamenti. Inoltre le parole del Concilio Tridentino cit. nel §. 115. *Ecclesiae, et personarum immunitatem* DEI ORDINATIONE, *et Canonicis sanctionibus constitutam*, sembra che vogliano riferirsi anche al *diritto di asilo*; e la debolezza delle ragioni di quelli che sostengono la contraria opinione per interpretare pure queste parole esclusive di tale diritto (che stimo inutile riportare, e delle quali ne feci anche menzione al §. 115) è una dimostrazione maggiore per coloro che lo riguardano discendente dal gius naturale, e divino: tanto più, che la storia di ogni popolo quantunque etnico somministra innumerabili esempii dello stabilimento di questo diritto; ciò che deve far riguardare come insite nell'uomo le prove di suo fondamento *V. Thucidite lib. 1. e lib. 7. nella guerra del Pelo-*

ponneso; *Tacito lib.* 3. *Hyst. Plutarchi in Thesei*, *et Romul. Vita*; *Tit. liv. lib.* 1. *lib.* 36.; *Dionys. Alicarn. lib.* 2. *ec. ec.* Altro argomento si trae pure da quanto è disposto nella *l.* 2. *Cod. de his*, *qui ad Eccles. confugiunt* che ritiene il violator dell' asilo qual reo di lesa maestà „ fideli devotaque praeceptione sancimus, „ nemini licere ad sacrosanctas Ecclesias confugientes „ abducere: sub hac videlicet definitione, ut si quis- „ quam contra legem hanc venire tentaverit, sciat *se ma-* „ *jestatis crimine esse retinendum* „. È agevole riconoscere come la causa impulsiva di questa legge (quanto lo è pure di tutte quelle che riguardano un simigliante diritto) non è altro che il *rispetto dovuto per natura alla Divinità*. Non può poi reggere l' asserto di quegli autori, che credono dovere il diritto d' asilo ripetersi dalle sole leggi civili, e canoniche; imperocchè si hanno monumenti evidentissimi, che lo provano già stabilito fin prima della promulgazione del Codice Teodosiano: in questo *Gotofredo alla L.* 1. *eod. tit.* nota varii monumenti, che fan conoscere essere più antico questo privilegio; e *Bingham. Orig. eccles. lib.* 8. *cap.* 11. §. 1. asserisce, che discende da Costantino; e dà questa sua opinione per indubitata „ nulli unquam „ auctorum fuit dubium, quin id privilegium ecclesia- „ rum a tempore Constantini esse caeperit „: non devesi maravigliare che questi due autori eterodossi riguardino tal diritto come un privilegio di Costantino; ma il fatto è che non si rinviene alcuna legge di quest' Imperatore, che lo stabilisca, nè si trova fatta menzione di ciò da *Eusebio*, che accuratamente scrisse la vita di lui, ben però si può dire che al tempo di Costantino s' incominciasse ad usarsi, perchè il culto Cristiano solo allora si rese pubblicamente libero. Si ha diffatti da *S. Gregorio Nazianzeno de Laud. Basilii* che questo Santo protesse una vedova, che si era rifugiata presso l' Altare, e che si mosse a ciò per *legge divina*, *che comanda l' onore che devesi all' altare* „ *Dei clementiae*, *et legi*, *quae altaribus honorem haberi jubet* „. *Vegggansi inoltre*

Ammiano Marcellino Histor. lib. 15 *N.* 5. *lib.* 26 *N.* 3.; *Teophanes in Cronograph. an.* 595.; *S. Ambros. epist.* 20; *S. Gregorio Magno lib.* 1. *epist.* 37. *lib.* 10. *epist.* 38. *ec.* Nulla poi osta che si trovino alcuni passi storici, che facciano parola di suppliche de' Vescovi indirizzate al Sovrano, onde emanasse leggi circa l' asilo; perchè simiglianti indirizzi furono portati al Sovrano come al difensore della Chiesa cui appartiene proteggere i diritti a questa spettanti, ed al fine ch' egli colle sue leggi allontanasse dai sudditi ogni idea di violarlo; ma non già perchè non sapessero quei Vescovi essere questo diritto inerente alla Chiesa, ed esservi bisogno di una legge civile che lo proclamasse perchè si avesse ad introdurlo *V. Devoti Instit. lib.* 2. *tit.* 7. *sect.* 2 §. 27. *in nota*. Ma dato pur anche che le leggi civili avessero accordato alla Chiesa questo privilegio ritornerà sempre l' argomento riportato al cit. §. 115., che la Chiesa sarebbe sempre quella che sola su tal privilegio potrebbe disporre. Diffatti varii sommi Pontefici restrinsero questo diritto d' asilo ai minori delitti, ed ai più scusabili. Veggansi gli *autori cit. e Devoti loc. cit.* §. 30. *e segg.* ed a tanto s' indussero onde estirpare i gravi abusi, che sia per parte dei delinquenti, sia per parte degli stessi magistrati laici, che interpretavano alcune fiate a loro talento tale diritto, si erano introdotti; quindi al fine di raffrenare per una parte l' umana perversità e malizia, e prevenire che i diritti della Chiesa non fossero conculcati emanarono alcune Bolle *Gregorio XIV. Benedetto XIII. Clemente XII. e Benedetto XIV.* il che si può vedere presso *i cit. autori*: e presso lo stesso *Benedetto XIV. Instit. eccles. Instit.* 41. §. 3. *et seqq.*; *Giraldi Expos. Iur. Pontif. part.* 1. *lib.* 3. *sect.* 635. V. di più il *ragionamento di Mascambroni dell' asilo de' Cristiani*. Nè per questo restringimento del diritto d' asilo si potrebbe congetturare, che non fosse di diritto divino, e naturale, perchè già al nominato §. 115. risposi a quest' obbiezione; inoltre l' estrazione dei rei facendosi colle dovute cautele,

e riverenza che si dee alla Chiesa, e subordinazione al legittimo Pastore della Diocesi, si serba quel fondamento che dev' essere invulnerabile per ogni Cristiano; ed in fine secondo *Benedetto XIV. loc. cit.* §. 9. *N.* 33. si trova illeso tal diritto non solo per quei reati non eccettuati; ma se in questi per gravi circostanze non si permette di prestar ai delinquenti rifugio, si ricorre al romano Pontefice, od alla sacra Congregazione dell' immunità, ed allora col permesso avuto dal giudice ecclesiastico *in nome della Chiesa* si processa, infliggendo una pena più mite di quella che nelle leggi civili è comminata, e quindi si concilia anche in tal caso il diritto d' asilo colla necessità di punire *V. Devoti loc. cit. in nota*.

§. CXVIII.

Della promulgazione delle Leggi della Chiesa, parte spettante alla disciplina sul regime della medesima.

Che la Chiesa abbia il poter di far leggi per le varie cose discorse fin qui dee rimaner chiaro ed evidente; l' instituzione del sacro impero fatto da Cristo, le facoltà concesse ai di lui Apostoli e principalmente a Pietro, ed a' suoi successori, l' esercizio di questa podestà, l' essere la Chiesa uno stato libero, ed indipendente, il dovere di questa Chiesa di mantenersi sempre Una, Santa, Cattolica ed Apostolica, l' obbligo che le corre di premunire i fedeli contro gli errori, che insorger potessero, come sventuratamente ve ne sono stati; tutto ciò, ed altro di cui si è già veduto, forma una base sulla quale si poggia la ragione nostra per dichiarare esistere in questa Chiesa il poter di far leggi, come lo ha qualunque Imperante, che regga uno stato, perchè possano i componenti il medesimo raggiungere il fine propostosi dalla società cui presiede. Che questo poter di far leggi che obbligano tutti i fedeli, spetti al

Papa, ed al Concilio generale legittimo non vi dev' essere il minimo dubbio per le varie prove che fin qui si sono riportate. Veggasi inoltre *Devoti in Ius Can. Univ. lib.* 1. *tit.* 2. §. 1. 10. 11. *et tit.* 33. §. 8. 9. cum notis. La legge però non è che una regola cui devonsi i sudditi uniformare; ora vano sarebbe il poter di far leggi, se non vi fosse quello di promulgarle; mezzo per cui possono esser conosciute; se la Chiesa pertanto è libera nel far le sue leggi, libera pur dev' essere nel promulgarle. Sembrarebbe che non vi si dovesse trovare opposizione a questa legittima, e natural conseguenza; pure ci sono autori, che l' hanno solennemente contraddetta, affermando che la Chiesa non possa pubblicar le sue leggi senza che prima non vi abbia aderito il civile monarca, ciò che dicono abbisognare le costituzioni Apostoliche del *placet* sovrano prima che siano pubblicate nei regni rispettivi: tali sono il *Stockmans*, il *Van-Espen*, *Kaper*, *Febroni* ed altri. Essi deducono tal diritto nei civili imperanti dai diritti maestatici, e precisamente da quello di cautarsi, *jus cavendi*; ma, io quivi ripeterò quanto altra volta osservai e cioè che se dai diritti di maestà derivasse, allora avrebbe dovuto competere, e competerebbe di fatto anche agli imperatori infedeli, ed eterodossi ciò che è assurdo: ed in quanto al *gius di precauzionarsi* ne parlai a sufficienza al §. 87.; ora soltanto farò rimarcare, che i Principi prima del secolo XIV non fecero alcun uso di questo vantato diritto nelle gravi controversie coi pontefici, dalle bolle dei quali volevano sottrarsi, per es. *Enrico II* Re d' Inghilterra nella forte dissensione col Papa *Alessandro III.* circa la *convenzione di Clarendon*, e Tommaso *Becket* Arcivescovo di *Cantorbery*; poscia *S. Tommaso*, ci narra *Spondano* (*annali an.* 1164. *N.* 10.) che il detto re fece pubblicare in tutto il suo regno decreti severissimi affinchè si custodissero i porti, e s' impedisse di pervenire in Inghilterra le lettere pontificie d' interdizione; a cui concorda pure il *Millot hystoire d' Angleterre t.* 1.

nell' anno 1165. „ Henry prévoyant les desseins du pape „ défendit sous des peines severes de recevoir aucun „ ordre de sa part. „ Nello stesso modo si comportò *Filippo il Bello* re di Francia con *Bonifazio VIII. V. Spondano* all' anno 1301 *N.* 7. Questi principi nel bollore della disputa loro anzichè ricorrere a questi mezzi violenti e pubblici di proibizione generale imposta ai sudditi loro di ricevere le bolle pontificie, anzichè inviare ai Porti gli ordini di respingere l' introduzione di esse bolle, e guernire di soldatesca ogni passo nei regni per il detto oggetto, se noto fosse stato loro il vantato *diritto di approvazione* come si decanta, non avrebbero mancato di farne uso in queste gravose e difficili circostanze; mezzo facile, sicuro e quietissimo di sopprimere le pontificie prescrizioni; non essendosene pertanto serviti convien dunque concludere, che in quei tempi non fosse assolutamente in vigore, anzi fosse affatto sconosciuto. Egli è però vero che dopo alcuni anni s' incominciò ad esercitare dai monarchi civili l' inspezione delle bolle, mossi, per verità, da ottimo intendimento, tuttavia non con diritto, e ciò accadde nello sventuratissimo scisma, che afflisse la Chiesa da *Urbano VI.* fino a *Martino V.*; il detto Papa *Urbano VI.* per evitare le frodi che potevansi commettere dagli antipapi e loro seguaci, che inviavano per tutto le loro constituzioni, commise ai singoli Vescovi l' esame delle bolle pontificie perchè innanzi di pubblicarle si assicurassero se dal vero Papa erano state emanate o viceversa; fu allora che i principi onde premunire i loro popoli dagl' inganni di questi antipapi si arrogarono pure un tal esame. Ognuno potrà comprendere, che se ciò fosse pervenuto ai sovrani anche per una concessione del Papa, sarebbe sempre vero, che lo sarebbe stato per la causa testè notata, la quale cessando, doveva cessare pure l' effetto, cioè una tal concessione. Diffatti dopo che *Martino V.* ritirò dai Vescovi la facoltà di esaminare le bolle, concessa da *Urbano VI.* si riconobbe pure cosa giustissima anche dai civili monarchi

di cessare dal loro esame e fu in conseguenza da loro soppresso poco per volta. *Carlo VII.* re di Francia nell' anno 1424. pubblicò un editto a tale proposito, *Fevret de l' abus lib.* 1. *cap.* 4.; che ciò fosse anche in Ispagna se ne può essere edotti dalla constituzione di *Alessandro VI.* nell' anno 1493. a *Ferdinando I. ed Isabella*; così pure pel regno di Portogallo nell' anno 1486. *V. Garcia de Resende* Cronica *in Giovanni II. re di Portogallo.* Ciò nonostante fu più tardi che si pretese da alcuni revocare ai Principi questo esame e consecutiva approvazione; e benchè si sia veduta qual ne fosse l' origine, e com' anche cessasse, non si ristette da questi di appigliarsi al falso supposto di una consuetudine, la quale se anche vi fosse siccome le bolle pontificie ogni volta che si diramano abrogano le consuetudini in contrario, questa rimarrebbe tolta; ma inoltre tal consuetudine da non poche attestazioni si rileva; che non esiste, e neppure in quei paesi, che i contrarii milanterebbero rinvenirla; tali sono il *Belgio*, la *Francia*, e la *Spagna.* D' altronde ammessa ancora per ipotesi la sua esistenza sarebbe tuttavia intrinsecamente nulla. Ecco primieramente alcune prove che addimostrano non avervi nei paesi accennati simil consuetudine. *L' Arcivescovo* di *Cambrai* ai 9. Ottobre 1643. così scriveva „ Decretum sedis Apostolicae, quo errores D. Mi- „ chaelis Bay olim condemnati sunt, fuit sine litteris „ placiti regii publicatum. „ *Il Vescovo di Tournay ai* 7. *Gennaio* 1658. scrisse all' Internunzio „ Decreta „ S. Congreg. spectantia ad librorum prohibitionem sem- „ per fuisse continuo publicata, et in lucem edita num- „ quam viso placito regio „ *Engelbert Vescovo di Namur* 8. *Ottobre* 1643. all' Internunzio diceva „ Ad hanc „ diem semper vidi libere publicare bullas absque pla- „ cito, quae Apostolicas beneficiorum provisiones non „ concernunt „ *Giansenio* nella sua lettera a *Giov. Cristiano Erkel* nell' anno 1713. vi pone queste parole „ Imploratum est aliquando auxilium brachii saecularis „ ad coercendos refractarios bullarum dogmaticarum,

„ sed non requisitum placitum ad earum promulgatio-
„ nem „. Due dottori Belgi poi e sono il *Zipaeo*, ed il *Pekio* ambidue contradicono a tal consuetudine, il primo nella sua opera *Analys. Iur. Pontif. lib.* 1. *tit. de Constitut. tom.* 2. afferma che „ Si res, ut
„ se habet examinetur, ad nullius constitutionis, le-
„ gisve ecclesiasticae promulgationem placito principali
„ opus esse judicabit, qui non ex praejudicata aliqua
„ opinione, sed ex vero statuere volet: nulla enim edi-
„ cta id mandant quoad leges, constitutionesve Aposto-
„ licas, sed quoad rescripta tantum privatis data, eaque
„ non omnia, sed beneficialia tantum . . . quae subre-
„ ptione, gratia, et sordibus saepe obtinentur; ut in-
„ commoda in his frequentia esse possint, non in illis „. L' altro riportato dal *Zaccaria* nel suo *Antifeb. Vindic. tom.* 4. *Diss.* 12. *cap.* 2. così inveisce contro tal consuetudine „ quam consuetudinem, et multas alias
„ ejusdem farinae non posse jure satis defendi puto; ut
„ quae libertati ecclesiasticae plurimum adversantur, et
„ proinde non valent apud justos, et catholicos Judices
„ qui timorem Domini habent, licet forte valeant apud
„ eos apud quos, quidquid lubet, licet; et qui Eccle-
„ siam oderunt, eamque principibus saecularibus liben-
„ ter in omnibus subjicerent, confusionem passuri in
„ magno illo die, cum ad judicandum eos veniet, cujus
„ sponsam hic contempserunt, et injuria affecerunt „. Presso i Portughesi nega *Feliciano Oliva* esistervi tal consuetudine *de foro Compet. P.* 1. *q.* 22. *N.* 19., e lo nega pure in Ispagna il *Covarruwias Practic. quaest. cap.* 35. *N.* 6. Veggansi altri autori e prove su tale materia nel *tomo Addizionale* del *Ferraris Bibblioth. tom.* 11. *Verb. Placitum Regium pag.* 32. *et seqq. ediz. Veneta* 1794.; *Zalwein Princip. Jur. Eccles, T.* 1. *q.* 4. *c.* 2. L' opera intitolata: *Ragioni della Sede Apostolica* ec. *T.* 1.; *Braschi de Libertate Ecclesiae t.* 2. *cap.* 37. *et seqq.* Alcuni autori però, fra i quali anche i cit. *Zipaeo e Covarruwias*, quantunque sieno cogli altri concordi a negare esistere una consuetudine nei

rispettivi loro paesi, che richiegga il placito sovrano alla promulgazione delle bolle dogmatiche, aggiungono, che nelle materie beneficiali e giudiziali invalse la consuetudine di esaminare le bolle Pontificie, onde assicurarsi che le suppliche indirizzate al Papa per ottenerle non siano state orretizie, o surretizie. Su di che osservo, che in ciò non possono tali bolle chiamarsi assolutamente leggi, perchè riguardano affari particolari, mentre che le leggi si estendono a tutti i fedeli in generale, e perciò non influisce tal consuetudine sull' argomento, che tratto; d' altronde discendendo a ponderare simil consuetudine, quando si limita all' esame del semplice fatto esposto al Pontefice non osta alle di lui disposizioni, perchè certo si è, ch' egli si poggia sempre alla clausola ,, *si* ,, *preces veritate nitantur* ,, dimodochè falsa essendo la supplica, inefficace rimane la bolla per sè stessa; sarebbe poi un urtare le prerogative Pontificie se riconosciuta la verità dell' esposto non si volesse eseguire quant' impone la bolla: avverto però, come già altrove notai (§. 82.) in rapporto alla disciplina e che può agevolmente applicarsi anche a questi affari, e cioè che vi è il mezzo di ricorrere al Santo Padre se si può ravvisare, che le sue disposizioni non abbiano preso in considerazione circostanze locali, che conosciute, non avrebbe in tal modo decretato; ma non è questo il punto che si ha ad esaminare; si tratta di quelle leggi ecclesiastiche dirette all' instruzione universale de' fedeli, a premunirli dall' errore, ad indicar loro i mezzi, pei quali condursi negli esercizii di religione, e nella via dell' eterna loro salute; per queste leggi io dico non potrebbe sussistere una consuetudine, che richiegga il placito sovrano, attribuendogli con ciò un diritto d' impedirne la promulgazione, perchè altrimenti non sarebbe poi più un *placet*, quando non potesse dire a suo talento *displicet*; e questo per il motivo che tal consuetudine mancherebbe del suo costitutivo che è la *ragionevolezza L. 2. Cod. quae sit longa Consuetudo*; ,, consuetudinis, ususque longaevi non vilis auctoritas est,

„ verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut „ *rationem vincat*, aut legem „ *L.* 39. *D. de Leg.* „ quod non ratione introductum, sed errore primum, „ deinde consuetudine obtentum est, in aliis similibus „ non obtinet „ e diffatti tal consuetudine sarebbe irragionevole nella sua *causa*, nel suo *esercizio*, e nel suo *fine*. Irragionevole nella sua *causa*, perchè dovrebbe discendere da un autorità nel sovrano temporale d'ingerirsi nelle cose di Religione; e già provai nel §. 86. tal potere ad esso lui non competere; dovrebbe discendere da un giusto motivo di timore di lesione ai diritti sovrani, il quale non può ravvisarsi sia che si consideri una legge spettante a *materia pura* di religione, sia a *materia mista*; nel 1.° caso niun dubbio può insorgere nel civile Imperante che siavi una legge ecclesiastica lesiva dei diritti suoi; nel 2.° intendendo per quanto è in rapporto alla questione tutto ciò che è intrinsecamente connesso a materia di fede, di sacramenti e di culto divino, ne segue che se non può un Regnante supporsi leso per ciò, che si riferisce a religione, nol potrà neppure in quanto vi è essenzialmente collegato: altrimenti ne seguirebbe l'assurdo che la Religione avesse ad offendere i diritti di Maestà, e che la Chiesa potesse errare in simiglianti materie, vedi §. 15. Irragionevole tal consuetudine nel suo *esercizio*: perchè lesiva della libertà della Chiesa, e della sua indipendenza, trasformando in tal modo le leggi ecclesiastiche in altrettante leggi civili; perchè trarrebbero la loro forza obbligatoria dal permesso Sovrano, che se ciò è disdicevole in un monarca ortodosso figlio della Chiesa medesima, se ne ravvisa anche la sconvenienza in un eterodosso; perchè o egli permette il libero esercizio della cattolica Religione o no; nel 1.° caso facendo parte della cattolica credenza, l'*unità*, sarebbe coll'impedire le leggi apostoliche un frangere, od almeno un attraversare l'unione col Papa centro dell'*unità* medesima: dunque allora non sarebbe più concessa questa libertà di esercizio di loro Religione ai cattolici suoi sudditi; nel 2.° caso

col pretendere di non far loro udire la voce del comun Padre e Pastore universale, sarebbe un voler far loro mancare a quanto devòno alla Divinità per la ragione anzidetta; e ciò in opposizione alla condotta sì meritamente encomiata dell' Idolatra *Costanzo Cloro*, il quale propose ai cristiani o di rinnegar la loro fede, o di abbandonare gl' impieghi che coprivano, e poscia quelli, che appigliaronsi al primo partito, scacciò e richiamò gli altri: poggiato a questa massima: „ *chi non è fedele al suo Dio, non lo può essere al suo Principe* „ *Eusebio in vita Constantii lib.* 1. *cap.* 10. *alias. c.* 15. *Baronio ad An.* 304. *N.* 16. Irragionevole la detta consuetudine nel suo *fine*, perchè tenderebbe nientemeno che a sopprimere, od almeno a sospendere la cognizione della verità, la regola di coscienza ai proprii sudditi, i mezzi più acconci di onorare la Divinità, bisogno di natura insito in ogni uomo; cosa barbara, ingiustissima e fatale nel primo caso, e non meno pericolosa e sovente anche fatale nel secondo. In conseguenza se pur tal consuetudine esistesse sarebbe evidentemente nulla ed inattendibile, argomentando sia colla ragione, che colla legge *LL. cit. et cap. ult. de consuetud.* Fin qui del diritto di promulgare le leggi, ora del modo di promulgarle. Circa di questo non vi è stata nella Chiesa una pratica costante; nei primi tempi le decretali di varii Pontefici come *Siricio, Innocenzo, Leone* ed altri inviavansi ad alcuni Vescovi, cui specialmente erano dirette, e poscia sia per volontà de' Pontefici, o per uso si diramavano per tutto l' Orbe Cattolico, ed erano conosciute leggi universali *V. Devoti Instit. Can. Prolegom.* §. 35. nè per essere tali vi abbisognò di sinodi, nè di una compilazione di codice; ora però si usa di promulgare le leggi in Roma, da cui poi si spargono per tutto il Cristianesimo; e basta questa promulgazione per renderle obbligatorie ovunque senza un bisogno di essere promulgate nelle singole provincie, richiedendosi solamente di essere informato che la legge è stata pubblicata, e quanto essa contiene; diffatti lo spirito della richiesta promul-

gazione della legge non è la semplice formalità di sua pubblicazione, ma si è la notizia di sua esistenza e di quanto dispone; perlochè devesi avvertire che è differente la natura delle leggi civili da quella delle leggi ecclesiastiche: le *prime* riguardano gli atti esterni dei cittadini, i quali non sono obbligati di aderire alla legge se non dopo la materiale e visibile promulgazione; le seconde comechè imperano principalmente e direttamente la coscienza, ne segue, che è solo sufficiente se hanno cognizione essere stata emanata la legge. Ciò poi massimamente ha luogo nelle leggi *dichiaratorie* del diritto divino, e naturale cioè circa i dogmi e costumi; perchè non si possono chiamare leggi nuove quelle che interpretano leggi antiche, nel qual senso ragionando la *Nov.* 143. *circa fin.* ne trasporta l' obbligazione fin anche nel passato. Se però non fossero tali leggi ecclesiastiche dichiaratorie, ma bensì generali, dovrebbe dirsi lo stesso, perchè quando il legislatore le ha pronunciate *generali* ne segue, che ha inteso di obbligare tutti i fedeli, nè vi si può ammettere scusa per mancanza di promulgazione, richiedendosi sempre una sufficiente notizia per renderla ovunque obbligatoria; non è per ciò che se, come ho detto più sopra, si riconoscessero in alcuni luoghi e per certe circostanze tali leggi inopportune non si potesse, anzi non si dovesse ricorrere al Pontefice, affinchè gli piacesse di limitarle, od abrogarle. Può però avvenire che richieggasi in alcuni luoghi una promulgazione per rendere obbligatoria una legge ecclesiastica disciplinare, ma ciò sarà in forza o di concordati, o per consuetudine inveterata ed approvata dal legislatore sia espressamente, quand' anche tacitamente, sempre che di questo tacito assenso vi sieno prove ben certe, indubbie, ed evidenti; imperocchè non basta, che non vi osti il legislatore, potendo egli, non insistendo, esser mosso non da volontario assenso, ma dal pensiero di evitare dei mali maggiori; come non si potrebbe presumere, ch' egli vi acconsentisse per aver posto cure maggiori nella pubblicazione di leggi in affari di più grave

importanza. Può ancora accadere che una legge disciplinare benchè promulgata cessi d' obbligare i fedeli, quando il non uso della medesima non sia a detrimento dell' anima loro, e vi concorri la scienza e non ripugnanza del legislatore, ed il suo tacito assenso sia accompagnato da legittima prescrizione, ossia consuetudine in contrario; il che spiega l' opinione di quei dottori, che affermano volervi l' uso e l' accettazione del popolo per la perfezione della legge; non dovendo intenderla *sostanziale* ma *accidentale*, cioè per la fermezza e stabilità della legge medesima; imperocchè, come già riportai al §. 87., la podestà concessa da Cristo alla Chiesa, ed a Pietro e suoi successori non è stata vincolata all' approvazione, od assenso dei singoli fedeli. *V. Zalinger Compend. Iuris .eccles. pubbl.* §. 85. §. 86. *cum notis edit. Bon. Bononiae* 1817.; *V. Devoti in Ius. Can. Univ. loc. cit.*

§. CXIX.

Della podestà giudiziaria della Chiesa, e principalmente del diritto di coercizione

Dalla natura della Chiesa, e dalle parole stesse di Gesù Cristo ne discende il poter giudiziario sì nel foro interno, come nell' esterno. Dalla *natura della Chiesa* perchè essendo uno stato monarchico, libero ed indipendente come si provò nei §. 85. 87. deve perciò avere una podestà fornita di giurisdizione a guisa di qualunque altro stato, o repubblica; e qual società *visibile* §. 9. 10 esteriormente deve l' esercizio di sua giurisdizione apparire; non potendovi qui esser alcun dubbio su quella che è internamente esercitata cioè nel foro della coscienza. Dalle parole poi che Cristo pronunciò *quorum remiseritis peccata remittuntur eis etc.* disegnò il foro interno; e dalle altre *si peccaverit in te frater tuus..... dic ecclesiae* indicò il foro esterno; come pure assegnò una podestà rettoria e giudiziaria

allorchè conferì il poter delle Chiavi, come già altra volta notai. Che questo diritto di giudicare gli Apostoli l' usassero, ne parlai ai §. 35 *e segg.*; che dalla Chiesa di poi si esercitasse questo potere, e che l' usasse con tutte le formalità od almeno colle principali, e più necessarie richieste dai tribunali, ce ne somministrano non poche prove le varie condanne fatte di *Marcione*, di *Paolo* di *Samosata*, *Novato*, *Felicissimo*, *Eutiche*, e *Dioscoro ec.* pei quali si può consultare il *Devoti Instit. lib.* 4. *tit.* 1. §. 4. *et nota ibid. et* §. 5. *et in notis praecipue* 4. *V. anche il lib.* 3. *t.* 1. §. 22. Ma vano sarebbe il potere di reggere e giudicare se anche non vi fosse il diritto d' infliggere pene, costringendo i renitenti, procurando di emendarli, e recando agli altri esempio, ciò che dicesi *diritto di coercizione*; che questo per ciò che spetta a pene spirituali cioè *scomunica*, *sospensione*, *interdetto*, *degradazione*, *deposizione* ec. la Chiesa lo ripeta dal Gius Divino, dal decorso di queste brevi nozioni se ne può essere convinti, e principalmente pei §. 102. e 109. e l' abbia effettivamente usato emerge dagli esempi ora notati, e dai §. 35. *e segg. e* 70. *ad* 81.; ma che questo diritto di coercizione circa le pene temporali, come *la carcere*, *la verberazione*, *l' esilio* ed altre simili, dipenda dalla stessa origine divina vi è grave dissidio fra gli autori. Quelli pertanto che sostengono l' opinione che tal diritto non derivi dal Gius Divino rimproverano ai loro avversarii, che sovente confondono le penitenze colle pene corporali che *a pubblica vendetta* s' infliggono; su questo particolare noto *primieramente*, che è mestieri distinguere le *pubbliche* penitenze dalle *private*; e *quelle* se dalla Chiesa erano imposte, o volontariamente eseguite. La Chiesa per delitti occulti dissi già al §. 109 esser la più probabile opinione, che la Chiesa non infligesse pubblica penitenza; se pertanto il rimprovero di questi autori riguarda o le *private* penitenze, o le *pubbliche volontarie* per delitti occulti potrà esser giusto; non così se delle altre *pubbliche* per pubblici delitti, perchè

si dovrà considerare che hanno un fine *pari* queste penitenze, e le pene, le quali certamente non s' impongono a *pubblica vendetta*: che anzi fin le leggi del monarca civile, che devono pur anche queste esser la regola delle nostre azioni, non possono darci nell' atto stesso che ci vogliono ammaestrare un esempio di una bassa e vile passione qual si è la vendetta; ma nel punire esse non hanno che un duplice scopo l' *emenda del reo*, e l' *esempio agli altri*; e trattandosi della pena capitale a questo secondo fine sono solamente dirette. In conseguenza eguale si è in tal punto l' intendimento del laico imperante, e della Chiesa, colla differenza però che il 1.° mira all' esteriorità dell' emenda, e la 2.ª cerca sempre un interno ravvedimento, ed è perciò, che una pena capitale la Chiesa non impone giammai. Dunque in quanto al fine fra la *penitenza pubblica* per pubblico delitto, ed una *pena corporale* non vi può essere quella disparità, che suppongono quegli autori; e nè tampoco vi si trova nell' *autorità*, che la impone, essendo la Chiesa, che sì l' una che l' altra decreta ed infligge. L' unica differenza pertanto, che si potrebbe assegnare si è che per le penitenze volontariamente il peccatore le eseguisce, sostenendo egli stesso le parti di accusatore; non così delle pene, perchè anche contro sua volontà un reo le dee subire. Il che vuol dire che le prime sono decretate pel foro interno, le pene pel foro esterno. Noto *in secondo luogo* che se la questione versa su tal punto, non riguarda più il *potere* d' infliggere castighi corporali; ma il *modo*, ossia le formalità, alle quali si deviene a pronunciarli: in tal caso si esce dai termini della controversia, nella quale si pretenderebbe che per diritto divino la Chiesa non potesse imporre che pene puramente *spirituali*. Se pertanto il *modo* di decretar tali pene, e cioè in forma di giudizio esteriore fosse stato dalla Chiesa usato se non circa il 12° secolo come vuole il *Van-Espen Iur. Ecc. Univers. part.* 3. *tit.* 11. *cap.* 1. seguito dal *Morino comment. hystor. de*

paenitent. lib. 1. *cap.* 9. 10.; o nel secolo 9.° come vuole il *Giannoni hystor. Regni Neap. lib.* 3. *cap. ult.* §. 6. *et lib.* 6. *cap. ult.* ossia al tempo di *Carlo Magno* (il che è falso come tantosto dirò), non ne seguirebbe già, che la Chiesa non ne potesse ripetere la *podestà* dal suo Divino Institutore; imperocchè, come avvertii al §. 34., Cristo non tutto definì, ma lasciò ai suoi Apostoli, e loro successori lo stabilire quanto credevano opportuno per il fine, pel quale loro aveva concessa la sacra podestà, nè limitò a tempo alcuno questa facoltà; perchè a tenore dei tempi e delle circostanze dovevano usarla §. 106. Dovendo pertanto la Chiesa sempre tendere al fine di condurre tutti i fedeli all'eterna salvezza; ed essendovi alcuni, che nè le parole ammonitive, nè le riprensioni le più forti possono richiamarli al loro dovere, ma solo più in loro lo potrebbe il timore di corporali correzioni, *S. Agostino epist.* 185. *ad Bonif.* „ Sicut meliores sunt quos dirigit amor, ita plures sunt, quos corrigit timor „ chi vorrà sostenere, che la Chiesa fosse stata spoglia del diritto d'infligger queste ultime, e quindi sprovvista di uno dei mezzi per conseguire quel gran fine per cui fu institnita? E ciò tanto più quanto che Cristo ne diede egli stesso l'esempio scacciando a colpi di flagelli i profanatori del tempio *V. Moneta adv. Catharos et Vald. lib.* 5. *cap.* 13. §. 1. *cum not. Mamachii.* Che la Chiesa cominciasse fin dal tempo degli Apostoli ad usare tali pene nella loro qualità assoluta di *pene*, si può esserne convinti da quanto brevemente scrissi al §. 41.; che se in certi casi non vi si rinviene una perfetta formalità di processo ciò deriva 1.° dalle persecuzioni, che afflissero la Chiesa sin dal suo nascere, per cui non si poteva dar tutta la pompa esteriore richiesta dalle formalità; in 2.° luogo anche dalla *notorietà del delitto*, pel quale un giudice potrebbe senza di queste procedere; essendo state appunto instituite le formalità per essere tanti mezzi onde conoscere la verità; così questa perfettamente conosciuta, inutile potrebbesi ritene-

re l' uniformarvisi *V. Reiffestuel comm. in decret. lib.* 5. *tit.* 1. §. 5. *N.* 253. Certo però si è che sì al cit. §. 41. come in altri luoghi si trovano tali pene decretate in un formale giudizio; *S Agostino* che viveva nel 4.° secolo nell' epistola 135 ad Marcell. Tribun. loda questa corporal coercizione, ed asserisce che i Vescovi nei loro giudizii la solevano usare ,, tantorum scelerum ,, confessionem . . . . virgarum *verberibus* eruisti, *qui* ,, *modus coercitionis*, et a magistris liberalium artium et ,, ab ipsis parentibus, et *saepe etiam in Iudiciis* solet *ab Episcopis adhiberi* ,, e nell' epistola 185 *sopra cit.* scrive che ,, antequam dicant boni filii, con,, cupiscentiam habemus dissolvi, et esse cum Christo, ,, multi prius, tamquam mali servi, et quodammodo ,, improbi fugitivi ad Dominum suum, *temporalium* ,, *flagellorum verbere revocantur* ,,. Nel Concilio 5.° romano sotto Simmaco Papa dell' anno 503 si decreta la pena dell' *esilio e della confisca* contro i cospiratori dei Vescovi, e si parla di tali pene come già anticamente usitate, e solo nel detto Concilio richiamate in vigore ,, Hi qui adversa eis moliuntur statutum est, ,, et hodie synodali et Apostolica auctoritate firmatur ,, penitus abjiciantur, et *exilio, suis omnibus sublatis*, ,, perpetuo tradantur ,,. Il Concilio di *Agde* dell' anno 506 al can. 38 decreta la pena della flagellazione se le ammonizioni non giovano ,,. Si verborum increpatio non ,, emendaverit, etiam verberibus statuimus coerceri ,, ed al can. 41 ,, quem ebrium (Clericum) fuisse constite,, rit, ut ordo patitur, aut triginta dierum spatio a ,, communione statuimus submovendum, *aut corporali* ,, subdendum supplicio ,,. Il Concilio di *Eppona* dell' anno 517 al canone 22 fa menzione della pena della *reclusione*, che in ultimo non è che la *carcere*. Quello di *Mascon* nell' anno 583 al *can.* 5 rammenta la medesima pena per trenta giorni a que' Chierici, che vestissero alla secolaresca ed indecentemente, o fossero armati: così pure ha il Concilio 4.° di *Orléans* dell' anno 541 al *can.* 29; quello di *Narbona* dell' anno 589

al can. 4. 5. 8. e 14., quello di *Merida* dell' anno 666, di *Toledo* l' undecimo, e decimosesto negli anni 656. e 688. ec. ec. *S. Gregorio Magno*, che visse sul fine del secolo 6. nell' *epist.* 71. *lib.* 1. *edit. Benedectin.* decreta la pena della verberazione, e dell' esilio contro il suddiacono Ilario calunniatore „ quia ergo tantae ne- „ quitiae malum sine digna non debet ultione transire, „ suprascriptum fratrem nostrum Pascasium volumus „ admoneri, ut eumdem Hilarium prius subdiaconatus, „ quo indignus fungitur, privet officio, atque *verberibus* „ *pubblice* castigatum faciat, in *exilium* deportari ut „ unius poena multorum possit esse correctio „ così pure ha in altre lettere questo S. Pontefice, ed in tanti atti, e Concilii di cui si può vedere presso il *Tomassini Vet. et Nov. dis. part.* 2 e *Natal. Alex. hist. Eccles. saec.* 6. *cap.* 6. *art.* 3. ed il *Devoti Instit. Can. lib.* 4. *tit.* 1. §. 10. *cum notis* et in *lib.* 3. *tit.* 1. §. 21. et ibi *Nota*. Dopo tutto questo sarebbe vano il riportare altri monumenti in comprova dell' uso, che ha fatto la Chiesa di tali pene nei giudizii di foro esterno, bastando certamente quel poco che ho detto per addimostrare che sin dal suo principio la Chiesa se ne valse, e lo continuò; ma se anche non si provasse che un uso per molti secoli proseguito, e nella falsissima ipotesi ancora, che non discendesse dal diritto divino, sarebbe sempre vero, che ripeterebbe la sua instituzione dall' ecclesiastica autorità divinamente costituita, e perciò, per i motivi addotti nei precedenti paragrafi, dalla laica podestà non dovrebbersi frapporre ostacoli al suo libero esercizio *V. l' Opera* intitolata *de finibus utriusque potest. cap.* 3. *in fin. et cap.* 19. *circa fin.*; *Devoti Prolegom. in Ius. Can. Univ. cap.* 11. §. 10. *usq. ad fin.*; *Fleury discours séptieme sur l' hystoire écclesiastique, sur la Iurisdict. essent. a l'Eglise.* Che poi questo poter giudiziario, e per conseguenza il diritto di coercizione riguardi i chierici, ciò dipende dalla loro immunità, di cui già tenni discorso; che infine appartenga alla Chiesa questo potere anche sui laici,

ciò ha luogo soltanto nelle cause spettanti al foro ecclesiastico; perchè sudditi pur essi della Chiesa, in ciò che a lei appartiene devono soggiacere al suo giudizio. *V. il Devoti Instit. lib.* 3. *tit.* 1. §. 22. *usq. ad fin.*

§. CXX.

Del Tribunale della S. Inquisizione

L'unità della fede, l'integrità dei costumi sono i principali oggetti, che interessano la Chiesa, e che hanno a curarne la conservazione i di lei gerarchi, ma più principalmente il sommo romano Pontefice per essere Quegli, cui tutta la greggia di Cristo è commessa V. §. 99. Egli diffatti usò in ogni tempo, e per qualsiasi luogo, del diritto a lui competente per questi importantissimi oggetti §. 70. ed 81. a cui si può aggiungere quanto adduce il *Devoti Instit.* lib. 3. tit. 4. §. 8. *Nota* 1.ª I Vescovi pure sia per se medesimi, sia uniti in Concilio Provinciale si adoprarono anch'essi per allontanare i mali, che ognora sonosi suscitati contro la Chiesa, ma col volger dei secoli aumentandosi il germe delle eretiche novità, ed introducendosi massimamente sul finire del secolo 12.º per ogni dove sì occultamente e con sottile malizia, moltiplicarono per tal guisa gli eretici, che credette conveniente *Innocenzo III.* d'inviare dei legati nelle differenti diocesi, affinchè unendosi ai rispettivi Vescovi con maggior speditezza e sollecitudine si procedesse contro questi uomini infestissimi alla cattolica religione, e si estirpassero in tal modo i fautori e propagatori delle inique eresie; ma siccome non per tutto questi legati si trovavano, e nè sempre dovevano o potevano rimanervi benchè facessero quanto era in loro per adempire all'ufficio affidato, tuttavolta se estinta sembrava l'eresia in un luogo, ripullulava in un altro, allora fu che il medesimo *Innocenzo III.* pensò ad istituir un Tribunal permanente, che servisse al medesimo scopo, e fu chiamato il *Tribunale della S. Inquisizio-*

ne ; perchè inquisiva contro i rei di eresia circa la fede e costumi, e fu fornito di un autorità da lui delegata; in principio i componenti il detto Tribunale furono immediatamente soggetti al medesimo Pontefice, poscia ad un Cardinale da Lui a tal uopo deputato, ed in fine ad una sacra congregazione detta del *S. Offizio*, ossia della S. Inquisizione, di cui la presidenza è sostenuta dal Papa istesso. L'epoca dell'istituzione di questo Tribunale è dagli autori comunemente fissata circa al 1200., ed eretto principalmente contro le eresie degli *Albigesi ;* poscia sotto Gregorio IX. fu dal conte di Tolosa accettato nel 1229. Federico II. Imperatore nel 1244. fece un editto contro gli eretici, e chiamando gl' Inquisitori ordinò di esaminare e le eresie e gli eretici, ordinando, che gli accusati convinti fossero dai medesimi poscia consegnati al braccio secolare; che se ostinati rimanessero gli avrebbe condannati al fuoco, o ad una carcere perpetua quando avessero abiurato. Quest' editto poi non fu eseguito stante le contese che quell' Imperatore ebbe col Papa. Nel 1251 poi da Innocenzo IV. si estese quasi per tutta Italia (ad eccezione di Napoli) questo Tribunale, epoca, in cui varie sette clandestinamente vi passarono come scrive il *Muratori Antichità Ital. diss.* 60 ,, uscirono anche fuori i *Passagini*, i ,, *Gioseffini*, *i Poveri di Lione*, ed altri rami di ,, quello stesso velenoso albero (di Manete) nei tempi ,, medesimi. Con grande studio tenevano se stessi, e la ,, loro dottrina in occulto, e comunicando pubblicamente ,, coi cattolici, di nascosto poi nelle case si radunavano. ,, Perchè pareva al romano Pontefice, che i magistrati se- ,, colari, e non pochi dei Vescovi si mostrassero troppo ,, pigri e freddi in purgare i lor campi da questa sem- ,, pre più crescente gramigna, allora fu che con lodevole ,, zelo instituirono per la prima volta gli *inquisitori del-* ,, *l' eretica pravità*, ai quali fu conferita un ampia po- ,, destà ec. ,,. Nel 1255 col consenso di S. Luigi re di Francia fu da Alessandro III. ivi stabilito; nel 1289. fu eretto in Venezia, e fu permesso a questa repub-

blica di unirvi tre Senatori; nel 1478 Ferdinando il cattolico re delle Spagne chiese ed ottenne da Sisto IV. le bolle per stabilire nel suo regno questo Tribunale: di poi fu pur eretto in Sicilia; nel 1557 in Portogallo sotto Giovanni III; gli Spagnuoli poi, e Portughesi l'introdussero nelle due Indie *V. Fleury hyst. Eccles. liv.* 73. *N.* 54. A comporre questo Tribunale fu posta sempre ogni cura perchè fossero scelti gli uomini più insigni ed in dottrina e probità, e principalmente furono estratti dalla Religione domenicana e francescana; ma non ovunque gli Inquisitori furono regolari e nè sempre soli, come in Ispagna, ed in Venezia; regolari però o no che siano, nulla dee premere; basta solo che gli eletti abbiano le qualità richieste per adempire un tanto officio, e cioè integrità, scienza, ed imparzialità. L' ufficio pertanto degli Inquisitori (che deve esercitarsi *gratis* sia da loro, come dagl' inservienti, ed officiali per tutti gli atti e processi *Constit.* di *Clemente VIII.* 76 che comincia *sanctissimus*) consiste nell' invigilare e provvedere alla conservazione dell' integrità della fede, e procurare la salute delle anime: in conseguenza nel reprimere colle pene gli errori circa la fede e costumi al duplice oggetto, che non abbiano cioè a nuocere agli altri, e che si ravveggano quelli che ne sono rei. Non si tratta per questo di forzare alcuno a credere come crede la Chiesa, si tratta solo di far entrar in sè stesso un traviato, si tratta di procurargli la sua salute eterna, strappandolo dall' abisso della perdizione a cui anderebbe incontro se non si correggesse: una tal sollecitudine è comandata dalla *carità* e come avvertii ai §. 103 e 104. non può la Chiesa sottrarsi di usarla con tutti quei mezzi che crede opportuni per ottenere il suo fine §. antec.; e diffatti le sue cure sono state coronate assai sovente di ottimo successo, dicendoci *S. Agostino* nell' *epist.* 185. *ad Bonif.* che molti hanno ringraziato queste correzioni, che prima loro sembravano tanto moleste ,, multi ,, se esse correctos, atque ab illa furiosa pernicie libe-

„ ratos gratias agunt, et qui oderant, diligunt, mole-
„ stasque sibi fuisse saluberrimas leges, quantum in in-
„ sania detestabantur, tantum recepta sanitate gratulan-
„ tur „. Per ciò si può ben immaginare che l' opinione, come opinione, non è soggetta a questo Tribunale come già riferii al §. 104., ma solo quanto è manifestata, perchè può nuocere agli altri; sotto questo aspetto è punibile collo stesso diritto con cui un Governo qualunque punisce chi contravviene alle sue leggi foss' anche il reo uno straniero, purchè conosca le leggi del paese in cui dimora. La Chiesa come Stato, anch' essa ha il diritto che i suoi sudditi s' uniformino alle sue leggi; e per lo spirito di carità per cui si regge, e per il fine cui tende deve provvedere che uno dei suoi membri non sia nocivo agli altri, nello stesso tempo che ne cerca il ravvedimento. Questo stesso spirito di carità è pur quello che indica essere un dovere di tutti i fedeli a denunciare a questo Tribunale i traviati; dovendo ognuno procurare la salute dell' anima dei proprii fratelli, non è per questo che il Tribunale sopra semplici denunzie egli giudichi, ma forma un processo regolare onde essere certo della verità e i denunciatori e testimonii che avessero ardito di esporre ed affermare il falso sono soggetti a gravissime pene spirituali e temporali, come si può vedere ancora dalla *Costituzione* di Leone X. che incomincia *intelleximus* 32. *Bull. Rom. tom.* 3. *part.* 3. *pag.* 465. Questo Tribunale poi ha una somma cura di distinguere delitti da delitti, ed appone a seconda del reato le pene convenienti; queste per i gravi delitti sono quelle stesse, che dalle leggi delle nazioni sono comminate; per i meno gravi si limita anche a semplici penitenze; e siccome i suoi componenti sono ecclesiastici così la pena di morte non è mai decretata vedi §. 105. ma si comunicano i processi al Tribunal laico, il quale solo l' impone. L' officio degl' inquisitori poi non toglie nè diminuisce l' obbligo nei Vescovi di procedere per quel genere di delitti che sono di lor competenza, anzi loro è dato in aiuto; ed

è serbato intatto il diritto, che come Vescovi hanno di allontanare e comprimere ogni reità circa la fede e costumi *cap.* 17. *de haeret. in* 6.° *Clement.* 1.ª *eod. tit. Extrav. inter commun.* 2. *eod. V. Reiffestuel. Comm. in Decret. lib.* 5. *tit.* 7. §. 10. *N.* 448. *et seqq.* Contuttochè il S. Offizio abbia ampie facoltà, tuttavolta non si estendono sopra i Principi, i Vescovi, i Nunzi Apostolici, i delitti dei quali riferisce soltanto al Papa. In fine per le sentenze che si pronunciano è sempre riservato l'appello alla Suprema Congregazione della S. Inquisizione. Ecco in breve quanto si può dire circa questo Tribunale; e per una più ampia cognizione si può consultare il *Devoti Instit. lib.* 4. *tit.* 8. *per tot. Bercastel Storia del Cristianesimo lib.* 55. *N.* 286. *e seg. vol.* 18. Non è a maravigliarsi che l'istituzione di questo tribunale abbia suscitato in non pochi un livore ed un odio implacabile, per cui vi si è declamato contro con ogni sorta d'invettive non risparmiando menzogne e calunnie. Troppo sarebbe s'io volessi riportare le confutazioni, che da sommi uomini si sono invincibilmente esposte; fra i quali merita special menzione il *Cardinal Albizzi nella sua risposta alla storia dell' Inquisizione di Fra Paolo Sarpi*. Veggasi anche il *Pasqualoni Pratica del S. Offizio*; *Benedetto XIV. de Syn. Dioeces. lib.* 9. *cap.* 4.; *Mamacchi epist.* 3. §. 22. *t.* 2. *pag.* 304. *e seg.* ec. Solo dirò, che chi declama contro una tale instituzione *per se stessa* giusta e necessaria risveglia contro se medesimo un grave sospetto di essere involto in qualche reità da poter essere assoggettato ai giudizii del medesimo Tribunale, perchè non si è mai osservato che un vero onest' uomo si turbi nel vedere eretta in mezzo alla sua Patria una special commissione, foss' anche militare, destinata a procedere contro dei delinquenti; il terrore lo è pei malvagi, il timore è salutare per tutti, ma il buono trova nella testimonianza della propria coscienza con che vivere tranquillamente; nè al certo per un timor mal fondato si adira ed inveisce contro un tribunale massimamente come si

è questo instituito per il bene comune, e che procede con tutta regolarità e benignità; e che agisca in tal guisa questo tribunale si è tanto vero che fin non pochi de' suoi più acerrimi avversarii sono stati astretti dalla verità di confessarlo: uno di questi, che si compiace di chiamare l'inquisizione *crudele*, *il Linguet Annal. Polit. t.* 1. *N.* 5. *pag.* 272. non può a meno di dire che „ l' inquisizione „ anche nelle sue crudeltà suppone le sue forme, ammette le sue differenze tanto nei delitti, che nelle „ pene, e ciocchè punisce è meno la disgrazia d' essere „ stato impegnato in un culto erroneo, che l' ostinazio- „ ne di persistervi; le prime cadute non sono castigate „ che con penitenze ecclesiastiche, essa non chiama il „ braccio secolare ed i supplizii fuorchè contro i reci- „ divi: i suoi principii sono di risparmiare l' umano „ sangue correggendone i falli: ciò che le passioni de' „ suoi ministri vi hanno aggiunto di difettoso in pra- „ tica, non è nello spirito del suo instituto „. Ben a ragione quest' autore distingue l' instituzione di questo tribunale dagli uomini, che lo compongono; imperocchè appunto come uomini si possono essere abusati qualche volta delle facoltà loro conferite, benchè, come dissi, si abbia usato ogni accuratezza nello scegliere le persone le più insignite di virtù morale e di scienza. Ma per l' abuso che si può fare, o forse ancora che si è fatto di una cosa buona ed ottima, non ne segue che questa debba sopprimersi ed annientarsi. I tribunali civili e criminali di ogni nazione in tanti secoli, in cui si amministra la giustizia può immaginarsi mai, che non vi sieno stati dei giudici che non abbiano abusato del potere loro concesso, e se ciò è avvenuto non è per questo che si dovesse dai differenti governi eliminare ogni forma giudiziaria. Ma il fatto è che si sono più di ogni credere esagerati e fors' anche inventati questi abusi, e si è calunniato fuor di misura il Santo Offizio; quello però che è stato l' oggetto delle maggiori accuse fu il tribunale eretto nella Spagna. Ma si sono poi dissimulate dai suoi avversari le gravissime circostanze del tempo,

in cui questo tribunale ivi fu eretto: era allora la Spagna infetta da eresie, dal giudaismo e da una quantità di Mori nuovamente soggiogati e convertiti che spesso ricadevano nei pristini errori e superstizioni. Non si creda già che per essere alcuno o ebreo o Moro sia per questo solo motivo giudicato dal detto tribunale; imperocchè costoro non vi soggiaciono se non qualora si rendano infesti ai cattolici, dogmatizzando, od impedendo loro gli esercizi di pietà e religione, *Ferraris Biblioth. V. Inquisitionis S. Officium N.* 69. *e* 70. ove cita le corrispondenti costituzioni Pontificie; *Devoti loc. cit.* §. 15. Si è trascurato ancor di riflettere all'*editto* degl' Inquisitori esposto contemporaneamente all' erezione del loro tribunale, per il quale prima di cominciare a procedere si accordò sempre in tal occorrenza (e ciò fu pure allora manifestato alla Spagna medesima) un comodo spazio di tempo non minore di due mesi ai rei per venire a confessare i loro delitti, abiurare le loro prave opinioni, e ricevere quindi assoluzione totale senza alcuna pena temporale: *V. Carena de Officio SS. Inquisit. part.* 2. *tit.* 18.; *V. Bercastel loc. cit.* Che se un tal *tempo di grazia* fu da molti disprezzato, ed in conseguenza fu seguito da molte sentenze è ciò da imputarsi all' ostinazione dei delinquenti e non all' animo dei giudici; ed invero parer dovrà ad ognuno un insigne impudenza voler dedurre dal numero dei rei condannati l' ingiustizia o crudeltà di un tribunale; non è da questo calcolo che si dee trarre tal conseguenza, ma dall' esame delle sue sentenze; anzi dirò di più, che se queste sono giuste (e tali si devono ritenere fintantochè o non si prova una revoca, o almeno non si addimostri il contrario, ciò che in ipotesi non potrebbe cadere se non sopra poche) ne deriva come di una legittima conseguenza, che vi era un *bisogno assoluto* di questo tribunale, e rimane così evidentemente giustificata la necessità di sua instituzione. A ribattere poi le accuse contro la procedura dell' Inquisizione spagnuola basterà riportare le parole dell' abate

Vayrac nella sua opera *dello stato presente della Spagna* (autore lodato e tenuto per veridico dalla società de' letterati di Francia nella loro *storia in compendio* ec. *t.* 9. 10. 21.) il quale si esprime in questi termini : „ il Santo Offizio non fa mai arrestare persona sen„ za aver ben esaminata la qualità del delatore, senza „ aver preso delle gravi precauzioni per ben penetrare „ se per odio, o per vendetta egli si muova a denun„ ziarla : dall' altra parte bisogna osservare che vi è la „ pena del taglione contro il falso delatore. Subito poi „ che sono arrestati i rei, si dà loro un procuratore „ ed un avvocato per difendere la loro causa. In ultimo „ alcun tribunale inferiore non può celebrare atto di „ fede (cioè non può condannare alcuno per delitto di „ fede) senza una permissione espressa del consiglio su„ premo, il quale v' invia ordinariamente un consigliere „. Che poi l' inquisizione non condanni alla morte giammai, e che solo nelle più gravi circostanze e delitti si limiti a compilarne regolar processo, e consegnare i rei al tribunale laico, e che solamente da questo una tal pena s' infligga a tenore delle leggi, l' ho già detto di sopra ed è dal *Bercastel loc. cit.* riferito; il quale dopo avere osservato che in Roma giammai si videro que' supplizi e rigori che sono rimproverati al tribunale spagnuolo, affermando ciò senza tema di esser smentito, e non lo sarà giammai, conchiude „ certo si è che „ l' inquisizione ha adempiuto al fine della sua institu„ zione, il qual era di arrestare i progressi dell' eresia „ e dell' incredulità. Laonde quando ci si rimproverano „ i rigori dell' inquisizione possiamo giustamente rispon„ dere che se questo tribunale fece versare del sangue „ non fece versare che il sangue dei refrattarii e dei „ ribelli, che si ostinarono nel loro errore e nella loro „ perfidia; che per altra parte si giudichi se per rispar„ miare dei colpevoli d' ogni supplizio, sarebbe più con„ veniente esporre alla ruina ed all' esterminio la reli„ gione, la pubblica tranquillità, e la sicurezza dei „ troni „. Il sentimento di questo autore è il sentimento

degli uomini dotti ed imparziali, perchè è poggiato sulla verità; egli è un fatto innegabile, che questo tribunale corrispose ognora al fine per cui fu stabilito, e fin dal suo principio se ne videro gli ottimi effetti, come il *Muratori* nella cit. *Diss.* 60. ne attesta per l'Italia con queste parole „ per cura massimamente dei sacri In-„ quisitori talmente si purgò da quell'erbe velenose la „ vigna del Signore, che più da lì innanzi niuna „ se ne svegliò in Italia „. Il *Soldati* nelle annotazioni all'opera *Confutazione degli errori* ec. *tom.* 2. *cap.* 14. *pag.* 467. riporta una lettera di un Francese sul decreto del parlamento di Parigi 19. maggio 1763. la quale contiene queste rimarcabili espressioni „ l'inquisi-„ zione fu stabilita per arrestare i progressi dell'errore „ ed essa ha adempiuto al fine della sua Instituzione „ presso i nostri vicini . . . Perchè nella Spagna vi è „ un inquisizione non vi sono eretici, nè vi si sono ve-„ dute leghe, barricate, guerre civili. In una parola „ tutti questi orrori sono sconosciuti nei paesi d'inqui-„ sizione „. Così parla ancora l'*abate Gauchat lett.* 18. *tom.* 2. ove egli dice, che „ per giudicar di quelle „ (ragioni) per cui si è ritenuto (il tribunale dell'inqui-„ sizione) in altri luoghi non si ha a far altro che pa-„ ragonare gli orrori, che la Germania e la Francia „ hanno sofferto per le turbolenze dell'eresia, con quel „ che si pretende abbiano sofferto gl'Italiani, e gli „ Spagnuoli dall'inquisizione „. Mi si permetta in fine di aggiungere a questi dottissimi scrittori le parole non di un opera destinata a passare nelle mani degli studiosi, o letterati, ma di un giornale, però dei più accreditati, di Parigi, il *Journal des Debats* di un epoca certamente non sospetta, dei 29. Agosto 1834. il di cui estensore si fa conoscere nemicissimo dell'Inquisizione, ma che però criticando una rappresentazione, che si fece non può a meno di confessare l'immensa utilità, che recò nei paesi in cui fu esercitata, dimodochè esprime il suo malcontento che si abbia voluto sfigurarla dipartendosi dal vero, quando, a suo parere, se se ne voleva

mostrare un idea si doveva dipingerla „ sous des traits „ plus vifs, et *surtout plus vrais* . . . il fallait nous montrer l' Inquisition non pas seulement envoyant au boûcher quelques malheureux, *mais étouffant par ses „ rigueurs* atroces, il est vrai, *le germe des guerres „ religieuses, qui desolèrent la France, l' Angleterre, et l' Allemagne* „. Dal fin qui riferito parmi risultare evidentemente che il tribunale dell' Inquisizione fu utile alla Chiesa ed alle nazioni, per cui giustifica ed addimostra la costante sollecitudine del capo della Chiesa all' adempimento del suo *dovere* per conservare l' unità di fede, ed integrità di costumi; come pure sembrami esser chiaramente provato che il modo suo di procedere anche a senso di non pochi de' suoi avversarii non fu tale, qual da taluno si è voluto calunniosamente spacciare. Ma perchè consti appo l' imparzial leggitore in qual inganno sieno tratti coloro, che credono, o fingono di credere, ai rigori e severità di questo sì temuto tribunale, io riporterò *una sua pratica costante* che è la seguente: In qualunque tempo (anche fuori di quello *di grazia*, di cui sopra ho parlato) quando un reo non prevenuto comparisce spontaneo in questo S. Tribunale confessando il suo delitto e si pente, *non soggiace ad alcuna pena di qualsivoglia sorta*; ancorchè recidivo, e non solo, ma se anche fosse prevenuto da una sola denunzia legittimamente ricevuta, o da esami di più testimonii, che patissero qualche eccezione di nullità, o non fosse pienamente constatato il corpo del delitto, presentandosi spontaneo il delinquente a confessare il suo reato con pentimento, *si ha come se fosse spontaneamente comparso*; di più ancora, se il prevenuto, dopo che si sono contro lui accumulate prove ed indizii tali da averlo per reo, nel primo costituto confessa e si penta, benchè non si abbia come spontaneamente comparso, tuttavia vien dolcemente trattato, *mitissime tractatur*; *cap. ult. officium* 11. *de Haereticis in* 6.°, *cap.* 12. *eod.*; *Constit. Alex. IV*. 18. *incip. Cupientes.*; *V. Carena Opera cit. part.* 3. *tit.* 8. §. 7.

Pasqualoni Pratica del Sant' Offizio parte 3. *lettere apologetiche* sulla punizione degli eretici, e del tribunale della S. Inquisizione. 1789. lett. 22. in fine, lett. 24. in principio; *Benedetto XIV. de Synodo Dioeces. lib.* 7. *cap.* 32. §. 3.; *Ferraris Bibblioth. Verb. Haereticus N.* 85. *Id. Verb. Inquisitionis S. Officium N.* 77.; *Reiffestuel in Decret. lib.* 5. *tit.* 7. §. 6. *N.* 330. 331. 332.; *Renazzi Elementa Juris Crim. lib.* 4. *cap.* 4. §. 8. *N.* 2.; *Devoti Instit. Can. tom.* 4. *tit.* 8. *nota in fin. ad* §. 6. *id.* §. 14. *in fin.* „ Imo ea Inquisitionis man-„ suetudo, et lenitas est, ut qui sponte denunciat cri-„ men suum, et qui illud ab alio accusatus confitetur „ ac detestatur, non alias sufferat poenas, quam quae „ sunt ad salutem animae comparatae „. Posto ciò, io chieggo qual è quel Tribunale Criminale, che per la confessione spontanea del reo s'induca ad assolverlo e liberarlo dalla pena? Niuno certamente, anzi il reo confesso si ha per convinto *L.* 1. *L.* 3. *L.* 6. §. 2. *D. de Confessis*, *L. unica Cod. eod.*, *L.* 56. *D. de re judicata*. E tale è la prescrizione di tutte le nazioni *V. Renazzi Elem. Juris Crimin. lib.* 3. *cap.* 10. §. 1. *nota*; e la confessione tuttochè spontanea del reo a sentimento dei migliori Criminalisti non presta alcun motivo all' alleviamento della pena, *Renazzi op. cit. lib.* 2. *cap.* 5. §. 21. *N.* 2. È dunque il tribunale dell' Inquisizione quel *solo*, che pratica diversamente. Quest' unica considerazione pertanto deve, a mio parere, esser sufficiente, per chi senza passione ciò prende ad esame, a dedurre che hanno tutt' altra sorgente quelle maliziose dicerie con cui si tenta di recare spavento, che la natura, ed il modo di procedere di questo tribunale.

§. CXXI.

Della disciplina circa il possedimento dei beni temporali della Chiesa.

Che la Chiesa abbia posseduto fino dai tempi di Cristo e degli Apostoli, e che abbia un diritto di possedere io l' ho brevemente addimostrato nei §. 42., 43., e 44. della 1.ª Parte. Ora sol mi resta ad esporre come la Chiesa proseguisse nell' esercizio di questo diritto, che imparzialmente considerato deve riconoscersi in armonia colla natura stessa della Chiesa; e diffatti si ponderi come e con qual fine sono pervenuti i beni alla medesima: tre sono i modi coi quali hanno usato i fedeli di donare le facoltà alla Chiesa; le offerte, le donazioni, e le pie disposizioni testamentarie. Questi offerenti, donatori e testatori ebbero intendimento o di promuovere il culto alla Divinità, volendo che fossero impiegate negli esercizii divini, nella fabbrica delle Chiese, mantenimento delle medesime, e de' suoi ministri ec.; o di esercitare un atto di carità o per i vivi, o per i morti; per *i vivi* volendo che si alimentassero dei poveri, o albergassero pellegrini, od infermi si curassero ec.; per *i morti* facendo pregare per l' anima propria, e per quella dei loro defunti e di altri; o volendo in fine fare un atto di giustizia non sapendo a chi restituire le facoltà malamente acquistate, incaricando la Chiesa di usare quella misericordia, che per un tempo fu dai medesimi sconosciuta. La Chiesa pertanto qual società visibile, e che deve curare sia prestato un culto visibile alla Divinità e culto il più aggradito e conveniente, non solo non può e non deve rifiutare le elargizioni dei fedeli, che si riferiscono a questo fine, ma per mantenerlo, e proseguire deve eccitare gli stessi fedeli, spettando a tutti l' obbligo di onorare Iddio con tutto quel decoro e quella splendidezza, che può essere in nostro potere. Tal dicasi circa il precetto della carità verso il prossi-

mo; dimodochè se ne deduce che se la Chiesa intendesse di respingere simili offerte e donazioni essa cospirerebbe contro alla sua destinazione e fine, per cui Cristo l' istituì, e sprezzerebbe in tal guisa i mezzi, per i quali devonsi condurre gli uomini all' eterna felicità. Questo sentimento quanto si fu quello che animò gli Apostoli a ricevere le obblazioni e ad imporre collette come ai *cit.* §§., altrettanto fu quello dei loro successori, perlochè si trova che la Chiesa sempre possedette; e prove se ne hanno fino dai primi secoli, come ad esempio, al tempo di S. Cornelio Papa si fa menzione di somme non piccole di denaro appartenenti alla Chiesa; ciò risulta in una lettera dello stesso Papa a S. Cipriano (epist. 1. inter epist. S. Cipriani) il quale narra al detto Santo che un certo Nicostrato aderente a Novaziano aveva derubato una somma vistosa della Chiesa „ *Nicostratus* „ multorum criminum reus . . . . quod est illi ad perpe- „ tuam poenam reservatum, *Ecclesiae deposita non mo-* „ *dica abstulit.* „ e S. Cipriano scrive allo stesso S. Cornelio (epist. 52.) aver esso avvertito il suo popolo qualmente questo stesso Nicostrato aveva sacrilegamente e fraudolosamente sottratti i denari della Chiesa e delle vedove, e negati i depositi dei pupilli ec. „ ecclesiasti- „ cis pecuniis sacrilega fraude *subtractis*, et viduarum, „ ac pupillorum depositis denegatis etc. „. Segue poi a dire che nonostante pretendeva costui ingerirsi nel governo della Chiesa; ma (soggiunge) come avrebbe assunto tal cura egli che aveva spogliato e fraudato la Chiesa di Cristo? „ quomodo assumit sibi regendae aut „ gubernandae ecclesiae curam, qui spoliavit et frau- „ davit ecclesiam Christi? „ *S. Paciano epist.* 2.ª *ad Synfronian.* parlando di *Novato* racconta che questi aveva pur esso fraudate le vedove della Chiesa Cartaginese, spogliati i pupilli, e negato il denaro della Chiesa „ No- „ vatus ex Affrica fraudatis in Carthaginensi ecclesia vi- „ duis, spoliatis pupillis, *pecunia ecclesiae denegata* ec. Il Canone 73. fra i così detti degli Apostoli, che sono di antichissima data parlano di vasi sacri, e così

pure il Concilio di *Arles* del 314. al *can.* 13.; che fossero questi vasi anche di argento se ne rileva da *Ottato Melivetano cont. Parm. lib.* 1. che racconta essere stati condannati per traditori Paolo vescovo, ed il suo suddiacono Silvano perchè avevano consegnati ai gentili alcuni vasi sacri d' argento per ordine degl' Imperatori Diocleziano e Massimiano; lo stesso fatto rammenta *S. Agostino contra Crescent. lib.* 3. *cap.* 29. *epist.* 53. *al* 165. *ad Generos cap.* 2. *N.* 4. e tante altre prove si possono vedere presso *S. Giustino martire apologia* 1.ª *N.* 67.; *S. Ireneo lib.* 64. *contra haeres. cap.* 18. *Tertulliano apologetico cap.* 39.; *Eusebio Hist. eccles. lib.* 6. *cap.* 43. *lib.* 4 *cap.* 23. *lib.* 7. *cap.* 5.; *Prudentio Hymn. de S. Laurentio apud. Ruinard. act. Mart. Sincer.*, e circa le collette, che dopo la morte degli Apostoli s' imposero per più secoli ai cristiani si osservi il *Zaccaria not. ad Claud. Fleury discipl. pop. Dei. in N. T. tom.* 2. *pag.* 71. *ediz. Venez.* 1782. *e Baronio an.* 44. *N.* 67. *e segg.* È dunque chiaro come la Chiesa fino in quegli antichi tempi esercitò il suo diritto di possedere, possedendo di fatto e mobili, e denari, e tal diritto ella l' usò ad onta delle persecuzioni, e delle leggi Imperiali, che non permettevano un tal possedimento se non se ai collegii leciti *L.* 1. §. 1. *C. quod cuj. Univ. L.* 1. *e L.* 3. *D. de colleg. illicit.* e la Chiesa non era per diritto civile annoverata fra quelli, anzi le spesse fiate perseguitata, ragion per cui la maggior parte di quei primi fedeli paventando che potessero essere ad ogni momento confiscati i beni, che avevano intendimento di donare alla Chiesa, piuttosto gli alienavano, offrendone in vece il prezzo; ciò nonostante siccome non tutti ebbero questo timore, vi sono monumenti, che provano oltre i mobili, e denaro aver la Chiesa posseduto in quei tempi di dolore anche dei beni immobili; e fra questi primieramente si annoverano gli edifizi dedicati al culto divino ossia i sacri templi, e ciò fin viventi gli Apostoli *epist.* 1.ª *ad Corinth. v.* 18. *e* 22. *V. Cirillo Gerosolomitano cathech.*

16. N. 4 ; Il Prete Luciano epist. de revelat. Steph. mart. N. 8.; *S. Gio. Grisostomo Hom.* 2.^1 *Inscript. act. N.* 1.; *Origene Coment. in Math. cap.* 24. *N.* 9. e coi medesimi concordano pure scrittori Pagani, fra i quali il filologo ed idolatra *Luciano* che visse sotto Traiano Imperatore, nemico dei Cristiani che nell' atto di schernirli ne descrive la loro Chiesa *in Phil.* con queste parole „ pertransivimus ferreas portas, et aerea „ limina, multisque jam superatis scalis in domum aura- „ to fastigio insignem ascendimus „. *Lampridio* storico pur esso gentile *in vita Alex. Sev. cap.* 49. riferisce come quest' Imperatore aggiudicò un luogo ai Cristiani, che ne volevano fare una Chiesa, contrastato loro dai così detti Popinarii, cioè venditori di cibi cotti ossiano tavernieri „ Rescripsit, dice il suddetto, melius est ut „ quomodocumque illic Deus colatur quam Popinariis dedetur „. *Vopisco* altro storico Pagano riportando le espressioni di Aureliano indirizzate al Senato, circa i libri delle Sibille, (*Vita Aureliani*) rammenta la Chiesa de' Cristiani „ Miror vos patres Sancti tamdiu de ape- „ riendis sibillinis dubitasse, perinde quasi in *Chri-* „ *stianorum Ecclesia*, non in templo Deorum om- „ nium tractaretis „ e nel §. 81. già avvertii come questo stesso Imperatore decise doversi la casa vescovile Alessandrina a quel Vescovo, che avesse comunicato con quello di Roma. Nell'epoca poi della persecuzione di Diocleziano la Chiesa possedeva e case e poderi: ciò lo prova la confisca che se ne fece, e la restituzione che poscia da Costantino e Licinio ne fu decretata senza alcun rimborso di prezzo a coloro che gli avevano comprati dal fisco, *V. Lattanzio de mortibus persecut. cap.* 48. *Eusebio hyst. Eccles. lib.* 10. *cap.* 5. i quali riportano il detto decreto, che fu confermato poi dal solo Costantino, esprimendosi egli che i beni delle Chiese, che il fisco *ingiustamente* alcun tempo ritenne (injuste detinuit), si dovessero di diritto (jure) alle Chiese stesse restituire *V. Eusebio de Vita Constantini l.* 2. *cap.* 39. Dopo che quest' Imperatore

rese la pace alla Chiesa, si aumentarono le di lei facoltà mobili ed immobili: se ne hanno prova in vari Concilii per es. quello di *Ancira al can.* 15. tenutosi nell' anno 314.; quello di *Antiochia* dell'anno 341. alli *can.* 24. e 25 i quali ordinano la diligenza e fedeltà dell' amministrazione e l'uso che si deve fare dei beni della Chiesa; il Concilio di *Sardica* tenutosi nell' anno 347. al can. 1.; il Concilio ecumenico Calcedonese dell' anno 451. al can. 26. ec. ec. In Roma però più che in ogni altro luogo crebbero queste facoltà alla Chiesa, Veggasi *Anastasio Biblioth.* nelle vite dei Pontefici dopo Costantino, *Ammiano Marcellino* scrittore gentile *lib.* 27. *cap.* 3. *all' anno* 367., *S. Girol. epist.* 38. *al* 61., *Fleury discipl. popul. Dei in N. T. part.* 3. *cap.* 13. ,, Vitae omnes romanorum Pontificum ab exor- ,, dio saeculi 4. . . . ad finem 9. saeculi plenae sunt ,, largitionibus, quibus Ecclesiis Romae extantibus . . . ,, non vasa solum aurea, argenteaque donata fuere, ,, sed integrae etiam domus . . . praedia, et possessio- ,, nes partim in finibus Italiae, partim in aliis romani ,, Imperii provinciis adjectae sunt ,, tutto ciò a cagione del suo Primato universale per cui se da ogni parte venivano le offerte e le largizioni, anche in ogni luogo, ove il bisogno lo richiedeva s' inviavano soccorsi. L' uso pio e religioso, nel quale impiegavansi questi beni conciliava alla Chiesa venerazione ed onore, ed eccitava l' ardore dei fedeli a moltiplicare le elargizioni alla medesima; primeggiavano senza dubbio in questi atti di liberalità gl' Imperatori cristiani, i quali anche le spesse fiate le inviavano somme di denaro estratte dal pubblico erario: *Eusebio hist. Eccles. lib.* 10. *cap.* 6.; *Sozomeno lib.* 5. *cap.* 5.; *l.* 12. *Cod. de sacros. Eccles.* e talvolta le donavano ancora i Templi dei falsi Dei colle rendite a questi spettanti *l.* 20 *Cod. Theodos. de pagan.* In seguito parlano di questi beni viemaggiormente accresciuti varii Concilii particolari e generali, i quali fecero diverse regole per la cura ed impiego di essi beni imponendo pene anche gravissime ai dissipatori

ed ai violenti, o fraudolenti occupatori dei medesimi, e come si esprime più precisamente il *Concilio Tridentino alla sess.* 22. *cap.* 11. che qualunque sieno questi usurpatori di qualsivoglia dignità civile od ecclesiastica forniti li *scomunica*; in ciò seguendo i canoni di altri Concilii per es. del *Concilio d' Orléans* 3.° *an.* 538. *can.* 17. *e* 5.° *dell' anno* 549. *can.* 13 *e segg. di Tours* 2. *dell' anno* 567. *can.* 24.; *di Triburi* 1.° *can.* 7. *an.* 895.; *di Magonza sotto Leone IV. an.* 847. *can.* 6. *e* 11.; *d' Aix la Chapelle sotto Stefano V. can.* 88. *an.* 816.; *di Laterano sotto Leone X. nella sess.* 9. *tenutasi li* 5. *Maggio* 1514. *e nella sess.* 10. *delli* 4. *Maggio* 1515. *V. can. Praedia cum seqq. caus.* 12. *quaest.* 2. *et Bulla Coenae claus.* 17. La Chiesa pertanto nell' esercitare questo diritto ebbe sempre intendimento di promovere e mantenere il culto divino, al quale sono dirette non solo quelle spese che riguardano le sacre funzioni, gli arredi sacri e quanto può servire al detto culto, non che le fabbriche delle Chiese, ma eziandio il mantenimento dei sacri ministri, ed il sollievo dei poveri; tutto ciò è ben consentaneo alla natura della Chiesa stessa, come all' operato degli Apostoli. In conformità a questa massima invariabile i sommi pontefici ed i Concilii hanno all' uopo emanate varie prescrizioni e confermato quest' uso dei beni ecclesiastici; *Simplicio Papa* nell' anno 475. decretò che delle rendite di essi beni se ne formassero quattro porzioni, e cioè al Vescovo, ai chierici, alla Chiesa, ed ai poveri *can. de reditibus* 28. *caus.* 12. *q.* 2. ciò che fu confermato da Papa Gelasio nell' anno 494., *can.* 29. *eod. loc.*; la qual divisione doveva farsi non già aritmeticamente, ma secondo il bisogno; imperocchè questo soddisfatto, si legge che il detto Pontefice *can.* 23. *eod. loc.* prescrive di risparmiare quanto avanzerà per poter esser pronti in sovvenire a' bisogni futuri più urgenti, e come pure si trova nell' *epist.* 29. *Ind.* 4. *lib.* 9. *di S. Gregorio*, che nel distribuire le elemosine si faceva distinzione fra povero e povero, assegnandone delle

maggiori „ hominibus honestis ac egenis, quos publice „ petere verecundia non permittit, quam reliquis pau- „ peribus, qui elemosinam publice petere consueve- „ runt „. Questa distribuzione delle rendite della Chiesa derivava dal tenersi in comune i beni presso la medesima, ed all' esempio degli Apostoli erano i diaconi ed anche i suddiaconi al tempo di S. Gregorio Magno quelli che ricevevano le offerte dei fedeli e le rendite, e poscia ne facevano la distribuzione ai poveri ed ai chierici a mese, a settimane, ed anche a giornate, tutto ciò sempre sotto la sorveglianza del Vescovo, in cui risiedeva il diritto di amministrare e distribuire, e che per il *can.* 26 *del Concilio di Calcedonia dell' anno* 451. doveva tenere un *chierico economo* affinchè „ non „ sine testimonio sit gubernatio ipsarum rerum ecclesia- „ sticarum etc. „. E quantunque per comodo dei fedeli fossero eretti dei sacri titoli o parrocchie sia per la città, come per la campagna e che s' inviassero bensì quivi a celebrare i divini ufficii dei chierici, tuttavolta questi sacerdoti, terminate le sacre funzioni, ritornavano al Vescovo, riportandogli quanto era stato nella loro Chiesa offerto; in seguito il bisogno dei fedeli ve li fecero rimanere di continuo, ragion per cui a poco per volta al proprio sostentamento, e per le funzioni sacre, e per il mantenimento del Tempio, cominciarono quei chierici ad amministrare quanto era ivi donato: di ciò se ne fa menzione nel *can.* 22. *del Concilio di Agde dell' anno* 506.; da quest' uso ebbero origine le parrocchie *V. Zalinger Institutiones Iuris. Eccles. maxime privati*; *lib.* 3. *Decret. tit.* 5. §. 45. *et seqq.* Ma con tutto ciò che s' instituissero, invece del metodo nei primi tempi seguito, e prebende e benefizii ecclesiastici, questo non fu però che un modo d' amministrare i beni, ma non già un variarne la destinazione, imperocchè sempre la Chiesa ritenne la massima enunciata, che cioè i beni ecclesiastici sono cose di Dio e della Chiesa, patrimonio di Cristo e dei poveri *V. can. Apost.* 39. *e* 75. *cap. secundum de Praebend.*

can. quia. 8. *caus.* 12. *quaest.* 1.; *C. quisquis* 19. *caus.* 12. *q.* 2.*cap. fraternitatem* 2. *de donation.*; *C. cum. ex eo* 34. *de elect. et electi potest. in* 6.º; *i Concilii* 1.º *di Aquisgrana c.* 116.; *Agde* 1.º *cit. c.* 16. ed altri; ed in conseguenza trattone il necessario sostentamento, il resto dev' essere impiegato a benefizio dei sacri Templi e dei poveri *V. Ferraris Bibblioth. Verb. Beneficiatus artic.* 1. *N.* 35. *et seq. usq. ad fin.*; *Reiffestuel in Decret. l.* 3. *tit.* 25.; *Il Concilio Tridentino poi alla sess.* 25. *cap.* 1. *de Reformat.* richiamando in vigore i canoni dei Concilii precedenti procede a comandare come segue „ Omnino vero eis „ (episcopis) interdicit, ne ex redditibus ecclesiae consanguineos, familiaresve suos augere studeant cum, et „ Apostolorum canones prohibeant ne res *ecclesiasticas, quae Dei sunt*, consanguineis donent, sed et si „ pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant; eas autem „ non distrahant, nec dissipent illorum causa.... quae vero „ de episcopis dicta sunt eadem non solum in quibuscumque beneficia ecclesiastica, tam saecularia, quam re„ gularia obtinentibus, pro gradus sui conditione obser„ vari, sed et ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales „ pertinere decernit etc. „. Ecco nel più gran ristretto qual è stata la disciplina della Chiesa a questo riguardo dall' epoca di sua fondazione sino al giorno d' oggi, disciplina, la quale benchè debba ravvisarsi certamente per santa, comecchè conforme alla natura della Chiesa, e perchè santo si è il fine cui si dirige, qual si è l' onorare la Divinità ed il soccorrere i bisognosi, tuttavolta è stata assai sovente impugnata. Una folla di eretici, che si sono succeduti gli uni agli altri *Arnaldo da Brescia, Marsilio da Padova, Gianduno, i Valdesi, Giovanni Vicleff, Giovanni Huss.* ec., e scrittori impudenti hanno gareggiato nelle invettive contro i possedimenti della Chiesa: la brevità che mi sono prefisso non consente, ch' io abbia a ribatterne a parte a parte gli errori, che si sono avanzati su questa materia; tanto più che furono e confutati e condannati dalla

Chiesa in varii Concilii, principalmente in quello di Costanza, e dei Sommi Pontefici colle loro bolle e massimamente con quella di Giovanni XXII. riportata dal *Rinaldi an.* 1327 *N.* 28. *et* 35. ed altri; scrittori poi celeberrimi si sono distinti in questa confutazione con quel felice successo, che la verità produce, e che promettevano i loro non comuni talenti; perlochè io mi limiterò soltanto ad alcune riflessioni, che possono servire a riconoscere quanto i principii avversarii sono falsi, erronei, ed anche eretici come li definivano i Pontefici, ed il detto Concilio di Costanza. La Chiesa ripete il diritto di possedere da Cristo e dagli Apostoli, §. cit. 42. 43. 44. e lo ripete indipendentemente da qualunque podestà civile, perchè indipendentemente da questa la Chiesa ha avuto la sua esistenza. Essa possedette di fatto, e possedette ad onta delle leggi, e della volontà di quel potere civile, che si opponeva alla sua propagazione, e confiscava le sue proprietà; prova che conosceva esistere in se stessa questo diritto conforme alla sua istituzione, il quale poteva bensì dalla forza rendersi talvolta inefficace, ma non distrutto; che la coscienza di quei primi Santi Padri, e fedeli non temeva d' incorrere in peccato alcuno oprando diversamente da quanto i Sovrani di quel tempo imponevano, ed ai quali per altro si voleva fosse resa la dovuta obbedienza e fedeltà. Sotto Imperatori cristiani dilatatasi la Chiesa, si accrebbero le sue facoltà e vi concorsero i Monarchi stessi a renderla doviziosa, essendo in tutti un dovere di rendere a Dio onore e riverenza, al prossimo suo aiuto e soccorso, il che mirabilmente si adempiva per mezzo della Chiesa, ciò perfettamente da ognuno conosciuto era lo stimolo il più forte che incitava a donarle: chi può invero immaginarsi che se esattamente non fossero state eseguite le volontà degli oblatori, ed in tutt' altro uso rivolte le rendite e le offerte, altri poi fossero concorsi coi proprii averi per essere fraudati nelle loro intenzioni, e cospirare in tal modo ad un dissipamento? Gli acquisti poi fatti dalla Chiesa, cessate le persecuzioni dei gentili, validi per

tutte le regole del civile diritto, e per le varie conferme dei Sovrani (veggansi fra i molti che ciò provano *il Muratori Diss.* 67. *e* 69. 71. *sulle antichità Italiane*) addimostrano una proprietà in lei, che per ogni riguardo deve essere rispettata: dico *per ogni riguardo*, perchè anche considerata la Chiesa come lo vogliono i protestanti per un *Collegio*, i possedimenti suoi dovrebbero sempre essere protetti e riconosciuti intangibili, come quelli di qualunque privato; *Bohemero* (autor protestante) *Jur. Pub. Univ. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 10. §. 7. *in not.* „ corpora, collegia, universitates instar privato- „ rum et subditorum judicantur, et ita bona eorum non „ sunt bona reipubblicae, sed privata „ e nel *lib.* 3. *cap.* 3 *N.* 5. „ isti caetus singuli . . . respectu summi „ Imperantis ad instar *privatorum* sunt, quod recte ob- „ servarunt Jurisconsulti Romani, qui civitates Imperio „ Romano subjectas privatorum instar esse judicarunt. „ Quae bona ad civitatem, pagum et vicum spectant „ sunt *in ejus Patrimonio*; *nec* confundenda cum bo- „ nis reipubblicae „. Il *Mascovio*, pur esso eterodosso, *Princip. Jur. Pub. Germ. lib.* 5. *cap.* 4. §. 3. afferma che le stesse „ *terras* fiscales Imperii, aeque ac „ reditus, quae in manus, potestatemque statuum Im- „ perii dudum pervenerunt, sive per concessionem in „ feudum, sive per *fundationes*, et *donationes pias* „ per oppignorationem, aut longam denique, et saepius „ agnitam confirmatamque possessionem; haec, inquam, „ vindicare Imperatori amplius fas non esse „. Lo stesso *Eineccio* che si querela dell' eccessiva liberalità, che ebbero i Principi verso la Chiesa non può astenersi di riconoscere inviolabili i di lei possedimenti *de Jur. Nat. et Gent. lib.* 2. §. 176. in *scholio* „ quum tam profusa „ fuerit veterum Imperatorum, et Regum liberalitas in „ bonis domanialibus, maxime *in Ecclesias* transferen- „ dis, ut ex iis hodie vix quidquam supersit, nemo ta- „ men dixerit, licere Imperatori, ea vindicare, cum „ eas alienationes jam pridem ratas habuerint Imperii „ ordines. Immo quamvis Imperator promittere soleat

„ se Imperii jura, reditus recuperaturum, id tamen ita „ intelligendum est, ut id salvis legibus publicis fiat „. Così ha pure il *Wesembeccio* Luterano presso *Arnold Hist. Eccles. et haeres. lib.* 16. *cap.* 6. *N.* 2. „ nec „ possunt res Deo, Ecclesiaeque semel dicatae profana- „ ri, vel in profanos usus redigi . . . quod si contra „ fiat a sacrilegio et homicidio non multum id putatur „ abesse „. Ma più di tutti l'*Hornbek* perchè afferma niuno de' Protestanti aver insegnato altrimenti *examen Bullae Papalis Innocentii X. pag.* 100. „ Ut quis solo „ Magistratus arbitrio bona ecclesiastica aliter vel acci- „ piat, vel impendat, quam in usus, finesque ecclesia- „ sticos adversus donationum et donatorum voluntatem „ *nemo hactenus docuit Reformatorum*; uti nec quod „ bona ecclesiastica sunt Juris Pubblici, et quia prote- „ guntur a magistratu, ideo ad usus suos ab eodem „ ordinari possunt, et Fisco suo addici „. Così costoro, che sono nemici della Cattolica Religione! e se tanto affermano considerando la Chiesa come un collegio, a più forte ragione si deve insistere su questo principio essendo la Chiesa uno stato libero ed indipendente. Benchè però i beni della Chiesa abbiano una destinazione particolare, quale si è la promozione, ed il mantenimento del culto, de' sacri ministri, sollievo ai poveri, ed altri usi pii, e per conseguenza sieno in prò dell'universalità de' fedeli, non ne segue che questi ne abbiano il dominio e ne sia spoglia la Chiesa; nella stessa guisa, che legato un fondo ad alcuno coll'obbligo di alimentare un terzo non s'intende che il dominio sia di quest'ultimo; del resto non ci è un cristiano che non abbia l'obbligo di dare il suo superfluo ai poveri per precetto di Gesù Cristo; *S. Math. cap.* 25.; ma non perciò questi poveri sono compadroni della proprietà dei singoli fedeli; in fine da tali riflessioni non se ne potrebbe trarre la conseguenza, che l'Imperante civile ne avesse ingerenza, perchè egli non è il capo della Chiesa, nè il suo rappresentante. Ma appunto perchè la Chiesa qual corpo morale è quella, che ne ha il domi-

nio, e che possiede, i singoli Ecclesiastici non essendo che amministratori devono cercare che si adempiscano i fini pei quali gli obblatori, donatori e testatori hanno offerto alla Chiesa, e perciò devono mantenere essi beni, e possibilmente migliorarli; nè hanno il potere di distrarli a capriccio, ciò che li rende per loro natura inalienabili a guisa dei beni dei pupilli e dei minori; che se per questi una tal inalienabilità non è nociva anzi utile si riconosce per la civile società, così deve dirsi lo stesso de' beni ecclesiastici; anzi viemaggiormente utile perchè, come ho detto, il fine cui la Chiesa comanda sieno impiegate le rendite, è tutto in favore della società dei fedeli, e per conseguenza dello stesso stato civile; imperocchè se si riguardano quelle che si erogano a sussidio dei poveri, queste formano una parte non piccola di uno stato; se si considerano quelle per cui si alimenta il ceto sacerdotale, e che s' impiegano per le sacre funzioni, ed il decoro del sacro tempio, tendono ad imprimere un maggior rispetto alla Religione; perchè altrimenti non risveglierebbesi nella massa degli uomini, che più facilmente si pasce di un esteriore sensibile quell' alta e sublime idea della Divinità, quando il luogo ove vuol' essere più particolarmente onorata, le cose sacre, i riti, i ministri, che sono i suoi più cari, i suoi più fedeli amici presentassero l' aspetto dell' abbiezione e dell' avvilimento. Se ciò è innegabile, perchè coerente alla fievolezza della natura umana, e se d' altronde è cosa certa come lo è assolutamente, che la Religione si è il sostegno di uno stato, sarà altresì certo ed innegabile che i frutti dei beni ecclesiastici recano utile alla società civile; tanto fu avvertito pure dall' eretico Anglicano *Alessandro Ross* nel suo libro *delle Religioni Divis.* 5.ª (riportato dal *Desing* nella sua *questione*: *se le richezze del clero nocevoli sieno alla Repubblica: parte* 1.ª *esame* 17.) il quale afferma che „ la Religione è la base, su cui è fabbricata ogni re„ pubblica, e finchè dura questa base e fondamento la „ fabbrica stabile manterrassi ed immobile . . . Io os-

„ servo, che dove mancano esteriori cerimonie, ivi „ v' ha molto poco di riverenza e di zelo, e dove „ spese si fanno per le esteriore lustro della religione, „ ivi scopresi qualche amore della medesima.. . È stato „ in ogni tempo di tutte le religioni il sostegno la glo- „ ria, il mantenimento e l'aumento del sacerdozio, „ poichè finchè è in onore il sacerdozio si fa pure del „ servigio divino la convenevole stima, dispregiato quel- „ lo, viene a vilipendersi questo, ed allora l'ateismo ne „ siegue e l'anarchia „. Che poi i beni della Chiesa abbiano servito ancora ai bisogni dello stato, oltre quanto si può conoscere dalla storia, si può ancora vedere quel poco che scrissi al §. 116. Egli è vero che tal volta alcuni del clero si sono abusati delle ricchezze della Chiesa, ma che perciò? si dovrebbero toglierne i beni alla medesima, o l'amministrazione ai chierici? gli abusi possono bene provocare ad un rimedio, ma non devesi perciò distruggere una cosa buona in se stessa, e che indipendentemente da lei, chi l'usa al male la rivolge: il sig. *Silhon* nella sua opera del *ministro di stato parte* 1.ª *lib.* 2. *Discors.* 11., pur questo riportato dal detto *Desing loc. cit.* a questo proposito così ragiona: „ benchè v' abbia degli ecclesiastici viziosi, o guasti a „ cagione delle ricchezze, benchè in molti la licenza „ del vivere dall' abbondanza de' temporali beni derivi, „ indi però non ne siegue doversi delle sue facoltà spo- „ gliare la Chiesa, perchè questo esse hanno di comune „ con tutte le cose di questo mondo, che da mano per- „ versa impiegare si possono in pravi usi. Non toglie „ Iddio Signore la bellezza, benchè ella ai deboli serva „ non di rado d' inciampo, nè s' aboliscono i sacramen- „ ti, perchè in essi vi si commettono dei sacrilegi. Non „ è già uno tenuto a trarsi di fronte gli occhi, perchè casti „ non sono, ma in obbietti vietati fissandosi servono ad „ una disonesta curiosità. Avvi degli ecclesiastici che sco- „ stumati non sarebbero, se ricchi non fossero, ve n' ha „ però anche di quelli, che una vita esemplare mena- „ no, e piena di cristiana carità, la cui virtù occulta

„ sarebbe, e disutile la santità, se oppressi fossero da
„ povertà . . . . Così porta l'ordine delle cose, così il
„ tenore della provvidenza persuade, non doversi alla
„ Chiesa tor le ricchezze per l'abuso di cui sono occa-
„ sione, mentre le stesse cagioni sono di molte buone
„ azioni, che nella Chiesa risplendono, servendo esse alla
„ carità, la quale è di tutte le cristiane virtù la regina „.
La Chiesa poi cui soggiaciono le persone e beni ecclesiastici ha ognora procurata di estirpare un tanto abuso, e conservare intatto il principio di sua disciplina a questo riguardo; non si è soltanto contentata di spesso ammonire i suoi ministri di astenersi dall'avidità delle ricchezze, dal lusso e da altri pravi usi dei beni, come ne fanno fede tanti Concilii, e tante costituzioni dei Sommi Pontefici, e basterà solo notare alcune parole del Concilio Tridentino *sess.* 25. *cap.* 1. *de Reformat.* il quale così comincia: „ Optandum est, ut ii, qui Episco-
„ pale ministerium suscipiunt, quae suae sint partes ag-
„ noscant, ac se non ad propria commoda, non ad di-
„ vitias, aut luxum, sed ad labores, et sollicitudines pro
„ Dei gloria vocatos esse intelligant . . . non ea quae
„ mundi sunt, sed animarum salutem, ac caelestem pa-
„ triam cogitant „: che quanto dice tal Concilio dei Vescovi lo riferisca ancora a qualunque beneficiato lo dichiara nello stesso capo, le di cui parole trascrissi di sopra *V. sess.* 22. *cap.* 1. *de Reformat. C. Magnae de voto C. qualiter, et quando de accus. V.* §. 112. ma la Chiesa non si è limitata, come dissi, ad esortazioni, ma di più ha cercato ancora di eliminare sino le occasioni, come ad esempio, col ritenere per massima generale la proibizione della pluralità dei benefizii *V. Zalinger loc. cit. tit.* 5. §. 73. *ed* 81. ed al fine che invece di ammassare si dovesse o alla Chiesa, od ai poveri distribuire gli avanzi delle rendite degli ecclesiastici beni, proibì ai chierici di testare dei medesimi *cap.* 2. *de Peculio cleric.*, *cap.* 7. *de testam.* perchè di questi avanzi volle ne fosse la Chiesa l'erede, dalla quale provvenuti erano i detti beni; di qui ne vennero i così detti

spogli, ossia quei beni mobili, od immobili che il chierico defunto lasciava, formati coi proventi dei beni ecclesiastici, che mentre aveva vissuto gli erano sopravanzati all' onesto suo sostentamento; tali *spogli* che sono cose *della Chiesa, o dei poveri*, a questi, ed in altri usi pii, come avrebbe dovuto fare il chierico in sua vita, li converte la Camera Apostolica, che gli avoca a sè anche al presente in quei luoghi cioè ove non esiste consuetudine, o privilegio in contrario che permettano di testare anche di questi beni. Consuetudine, e privilegii insorti a poco a poco a cagione della difficoltà di poter discernere i frutti dei benefizii ecclesiastici da quelli, che il chierico poteva avere da un proprio patrimonio, o da proventi di onesta e giusta fatica, come ad es. per l' insegnamento; ma non per queste consuetudini, e privilegii è scevra la coscienza dei chierici, che invece di versare i frutti dei beni della Chiesa in usi pii, gl' impiegano nei profani, o gli ammassano per arricchire i loro parenti; imperocchè nè la consuetudine, nè il privilegio ha forza di cambiar la natura dei beni ecclesiastici, dovendosi sempre intendere quella invalsa, e questo conferito senza grave detrimento dei poveri, e della Chiesa, *Devoti Instit. lib.* 2. *tit.* 18. §. 4. ibi „ Interim in „ foro valent haec testamenta; sed gravi certe crimine „ obbligantur clerici, qui potius quam in pios, conferunt in profanos usus, aut in ditandis consanguineis „ insumunt fructus rerum ecclesiasticarum. Non enim „ consuetudo bonorum naturam mutat, neque privilegium „ datum censetur cum gravi detrimento pauperum, et „ Ecclesiarum „ *id.* §. 5. *Ferraris op. cit. V. spolium cum addit. ex aliena manu.* Un chierico pertanto quantunque dotato di copiosissime rendite, quando si conformi al rigore delle prescrizioni dei canoni, egli ha un motivo ben giusto per vivere con tutta la povertà evangelica; imperocchè gli Apostoli stessi per il gran numero delle offerte, che ricevevano, erano in apparenza ricchissimi, ma coltivavano in sostanza la più scrupolosa povertà. Un chierico adunque che abbia sott' occhio l' e-

esempio di questi santi fondatori di nostra religione, gli espressi e decisivi comandi dei canoni, la pia volontà dei benefattori della Chiesa, considerando quanto gli rimane al suo onesto e decente sostentamento come *non suo*, ma come cosa *altrui*, cioè dei poveri e della Chiesa, dalla quale dee riconoscerlo prodotto e derivato, è ben tutto ciò un motivo assai forte, che lo può muovere ad usare nei modi prescritti i beni ecclesiastici; ma, posto ciò, si potrebbe da taluno chiedere perchè un tanto effetto non potrebbesi attendere se invece i sacri ministri fossero pensionati dal governo civile? a tal dimanda parmi di poter rispondere che almeno se ne potrebbe dubitare 1.º perchè la pensione non si considererebbe precisamente attinta da rendite di quei pii obblatori, che ebbero intendimento di elargire le proprie sostanze a benefizio sol della Chiesa, del clero, e dei poveri; 2.º se anche si volesse pur ritenere che si conoscesse derivare da queste pie donazioni, sarebbe sempre concessa la pensione da quella Podestà, che non ha diritto alcuno d' impossessarsene, d' amministrarle, d' imporre alcuna legge sugli avanzi, che potrebbero fare gli ecclesiastici; è vero che graviterebbe sovr' essi, come su tutti gli altri cristiani il poc' anzi mentovato precetto di G. C. di dispor del superfluo in vantaggio dei poveri; ma essi in tal caso posti a parallello dei laici, uomini essi pure che gli altri, non si potrebbe aspettarsene una maggiore e più esatta osservanza. 3.º se poi la pensione fosse ristretta al puro bisogno dell' alimentazione, toglierebbe allora al clero l' esercizio pratico della carità verso il prossimo, e perciò leverebbe alla società intera il più splendido, ed imponente esempio di questa sublime virtù, tanto più commovente ed efficace quantochè promossa ed esercitata dagli amici stessi della Divinità. D' altronde quest' idea di pensione rovescia l' altra dello stato libero ed indipendente della Chiesa, perchè 1.º le donazioni a lei fatte, e gli acquisti suoi sarebbero trasportati al civile Governo, ciò che lede il diritto di sua proprietà; 2.º l' amministrazione di questi

beni invece di essere presso gli ecclesiastici, essendo tenuta da' laici, o per conto della podestà laicale sarebbe offensiva alla libertà della Chiesa 3.° la sussistenza dei sacri ministri sarebbe dipendente anzi in balla del potere civile, 4. le pie volontà dei testatori, la di cui esecuzione confidata esclusivamente alla Chiesa, sarebbero sotto le prescrizioni dei laici; quanto poi sarebbe il danno, che ne ridonderebbe alla stessa civile società una misura così strana è facile ad ognuno il prevederlo: dirò soltanto che se è come hanno pure avvertito gli stessi autori Protestanti citati, cosa *ingiusta* che il Governo laicale s'impossessasse dei beni ecclesiastici, sarebbe dunque questo fatto *un ingiustizia* posta in pratica, e come data in esempio ai sudditi da chi per dovere e per utilità ancora dovrebbe dal proprio stato tenerla affatto bandita. Egli è ben vero che come notai ai § 116. le rendite ecclesiastiche hanno talvolta servito ai bisogni di uno Stato; che dal sommo Pontefice si sono concesse ancora per a tempo a varii sovrani; che si sono trasportate da una Chiesa ad un altra, dall' uso pio designato da un donatore, ad un altro uso pur esso religioso, e pio; ma ciò non è accaduto nè per violenza, nè perchè si riconoscesse nei laici potere alcuno; ma o per il bene della Chiesa universale, ad es. per la difesa della fede, o per atti di mera carità, come per mantenere vescovi scacciati dalle loro sedi dagl' infedeli, o per bisogni pressanti dei popoli oppressi, ad es. da carestie, o per trovarsi nell' impossibilità di eseguire quanto avrebbero voluto i testatori sia per l' insufficienza del legato, sia per essere rovinata o la Chiesa, o monastero, a cui avevano donato, e della di cui ripristinazione non era agevole, e simili; tutto questo per quel supremo potere concesso da G. C. al suo Vicario, cui appartiene non solo il reggere tutti i fedeli, ma eziandio la eminente *difesa*, e *cura* di tutti i beni ecclesiastici; per lo che dovendo aver in vista il bene universale di tutta la Chiesa può a questo fine rivolgere rendite ecclesiastiche particolari; nella stessa guisa che un supremo imperante civile, può di-

sporre dei beni particolari per l' utilità generale: e trattandosi di cambiamento di ultime volontà, anzichè urtare contro le medesime si serve allo spirito, ed all' intendimento degli stessi donatori e testatori *V. Constit.* 33. *di Benedetto XIV. dell' anno* 1754. *t.* 4. *ejusd. Bullar.* ai vescovi dell'Albania.; *V. Zalinger loc. cit.* §. 59. *et seqq.*; *Ferraris Bibblioth. V. legatum N.* 145. *et seqq.*; *Belhen Diss. de caussis saecularizationum legitimis, et illegitimis in Thesaur. Eccles.*; *Anton. Schmidt tom.* 6. *pag.* 78.; *Additam. Ferraris tom.* 11. *V. saecularizatio. artic. novis.*. Da tutto ciò ne segue che la Chiesa non solo può, ma deve anzi possedere; che de' suoi beni ne ha una vera proprietà, la di cui amministrazione appartiene a' suoi sacri ministri; che di questi beni comecchè sacri (§. 116.) il supremo potere civile non può disporne, nè ingerirsene; che la cura e direzione suprema spetta al sommo Pontefice; che tali sostanze ecclesiastiche anzichè dirsi perniciose alla repubblica, e dannose alla morale condotta del clero, sono invece a quella di utilità, ed a questo nullamente ostative neppure ad una povertà Apostolica: tanto la natura di essi beni richiede, tanto la santa disciplina, colla quale sempre si è, e si regge tuttora la Chiesa. *V. Mamachi del diritto libero della Chiesa in acquistare, e possedere*; *Comment. de finibus utriusq. Potest. cap.* 14. 15. 16. *e* 17.; *Desing. opera cit.*

§. CXXII.

Epilogo di questa terza ed ultima parte, e conclusione della presente operetta

Dopo aver indicato nella *prima parte* la natura della Chiesa, l' istituzione del sacro impero e le persone, che immediatamente da Cristo ricevettero la sacra Podestà, dopo aver addimostrato nella *seconda*, che questa medesima Podestà fu trasmessa ai successori di Pietro,

e degli Apostoli che diriggono la *società* dei fedeli, vero stato libero ed indipendente dall' imperante civile, che quantunque tragga pur esso da Dio la sua autorità, pure la sacra non gli fu concessa; dopo tuttociò dovevasi osservare sopra quali oggetti esercitata si era, e si prosegni ad esercitarsi questa Podestà, il che si è stata la materia della terza ed ultima parte. Dovendo per comandamento di Cristo conservarsi la sua Chiesa sempre *Una, Santa, Cattolica ed Apostolica* e per questo avendo instituito il sacro impero, e conferito il potere a Pietro, agli Apostoli, ed a' suoi successori, il dovere adunque e le cure del supremo Capo e dei Gerarchi della Chiesa devono essere rivolte a questo fine §. 91. Le Sacre Scritture, e tradizioni da cui traggonsi le verità della fede e costumi, questo sacro deposito alla Chiesa confidato, la Podestà sacra deve curare di conservarlo intatto; indicando quali sieno i libri genuini in cui si appoggia, curando non sieno alterati, nè sieno divulgati con espressioni, ed intelligenze dissimili dal vero senso loro, che la Chiesa ritiene, interpreta e difende, perchè uniforme dev' essere il credere nella medesima; tanto dicasi delle Tradizioni §. 92. e 93. Ma uomini avidi di novità e dominati dallo spirito di primeggiare, e dalle passioni servironsi talvolta e delle Scritture, e delle Tradizioni attribuendo dei sensi differenti da quello che la Chiesa ritiene, per cui ferita da costoro nell' unità della fede, onde garantire i buoni fedeli dalle false supposizioni ed interpretazioni, in una parola dalle eresie, le convenne spiegare più volte, ed in varie maniere il più semplice, ed il più antico suo simbolo opera degli stessi Apostoli §. 94. cui però tutti gli altri più, o meno estesi si riferiscono, perlochè è sempre *uno* il suo credere; quindi per assicurarsi che quelli, che si elevano ad ecclesiastiche dignità, od in gradi accademici o destinati al pubblico insegnamento, ed altri non siano infetti di tali eretiche e perniciose novità, perchè oltre al male che potrebbe rodere le proprie loro anime, potrebbero infettare ancora gli altri fedeli, esige ragionevolmente la professio-

ne di fede §. 95. ma qual prò il credere, e credere uniformemente se le azioni umane non vi corrispondono? od in altri termini che gioverebbe curare l' unità di fede nella Chiesa, senza che si procurasse di conservarla *santa* nei costumi? mediante le sue azioni l' uomo dee condursi all' eterna felicità, qual fine, che G. C. volle si avesse da' suoi fedeli a conseguire, e che perciò instituì la sua Chiesa e la sacra Podestà: questa adunque avrà un diritto di definire quali siano quelle, che possono servire a questo scopo, e quelle che sfuggire si debbano; le prime la Chiesa avrà il dovere di proporle, quanto dee avere l' obbligo di proibire le altre §. 96.; perlochè ben a ragione avverte i fedeli a garantirsi da certe proposizioni, sia che possano essere nocive ai costumi, sia allontanarli dalla vera fede §. 97. ed è perciò che per adempire maggiormente ad un tanto dovere, le è necessario non solo tenerli ammoniti a non seguire le perverse insinuazioni e le perniciose novità, che si spargono, ma a fare ogni sforzo possibile che neppure si potessero sentire e diramare le infette, nella stessa guisa che avendo un obbligo di natura a mantenersi sano non basta provvedersi di medicine, quand' anche non si astiene da quanto può nuocere alla propria salute, perchè questa vulnerata, quelle sovente non giovano a ristabilirla; da tal dovere della sacra podestà ne sorge in lei il diritto di proscrivere i libri nocivi §. 98. e risiedendo una tal autorità eminentemente nel Papa, cui tutta la greggia di Cristo è commessa, e nei Vescovi, posti pur essi dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, all' uno ed agli altri un tanto dovere incombe, ed un corrispondente diritto appartiene. Lo stesso Monarca civile non può rimanersi indifferente nelle controversie circa la fede ed i costumi, e quantunque in sè non abbia una sacra podestà, deve però conservare fra i suoi sudditi la pace e la tranquillità; ma questo suo dovere egli meglio non può eseguirlo, che difendendo la vera Chiesa, recando aiuto alla sacra podestà, e mantenendo col suo braccio forte la libertà della vera religione, sorgente di

questa pace e tranquillità (§. 99.); di cui è tanto sollecita la Chiesa per quel vincolo di carità e comunione, che lega tutti i fedeli, e li riunisce sotto il medesimo capo il Romano Pontefice, e li rende partecipi dei beni spirituali §. 100.; questa preziosa unità di carità e comunione s' infrange primieramente dallo scismatico, che per superbia si allontana dal capo della Chiesa, nella sua qualità di capo ecclesiastico §. 101., non che da colui che rimane scomunicato; non vi è cosa che più rattristi la Chiesa quanto l' essere costretta a scacciare dal suo santo corpo uno de' suoi membri, ma ad una tanta pena, la maggiore che abbia, essa è costretta ricorrervi sia per salvare gli altri fedeli, recando loro in esempio la punizione di questo reo, sia per cercare quel ravvedimento in costui, che pure amerebbe perdersi anzichè riconoscere il suo fallo e pentirsene; questo mezzo potente serve tanto al bene di tutti, quanto al bene dell' anima dello stesso delinquente, che pure in un qualche tempo rifletterà esser fuori di quella santa società nella qnale solamente vi è salute §. 102.; se la Chiesa non procedesse in tal modo separando i membri nocivi dagli altri fedeli essa urterebbe contro il principio di sua unità di fede, carità e comunione, ritenendo nel suo seno credenti ed increduli, ed in tal guisa si mostrerebbe indifferente in punto a fede, quanto della salute sì dei traviati, di cui non cercherebbe l' emenda, sì degli altri suoi figli, cui permetterebbe ed un libero conversare, ed una facilità di pervertirsi §. 103. Un sistema di questa sorte distruggerebbe adunque la Chiesa, quindi la sacra podestà non può per nessun verso mostrarsi amica del tollerantismo nè religioso, nè civile; e dovendo render conto a Dio del potere che da lui ha ricevuto per conservare intatta la fede e santità de' costumi nei fedeli, ha un obbligo il più rigoroso di opporsi all' introduzione di novità perniciose e dottrine moleste implorando all' uopo il braccio secolare; non è per questo che voglia o forzare alcuno a credere com' ella crede, o punire le semplici opinioni; essa non pretende se non

di cercare un ravvedimento coi mezzi, che sono in suo potere a guisa di qualunque buon padre che veramente ami i suoi figli; essa non pretende se non di preservare i buoni dal divenire malvagi; con tali principii non potrà dunque agire se non quando l' opinione si manifesti; se però fossero mischiati e cattolici ed eretici in modo, che non si potessero separare, seguendo i precetti degli Apostoli e l' esempio dei Santi Padri indica ai proprii fedeli il modo da contenersi per non rimanere contaminati nella loro fede, nei loro costumi (§. 104.) al che pure deve concorrere il Sovrano Temporale, cui dee premere l' eterna salute, e sua, e de' proprii sudditi; la presente possibile terrena felicità, che deve procurar loro, non sarebbe tale, anzi trasmuterebbesi in una infestissima infelicità se non presentasse loro ancora i mezzi più efficaci per giungere all' eterna beatitudine: questi mezzi senza dubbio sono di far fiorire e mantenere illibata la vera religione nei suoi stati, ed in conseguenza soccorrere la sacra podestà per ottenere tal fine, soffocando il germe di pessime dottrine; ed opponendosi all' introduzione delle estere contrarie massime, nella stessa guisa con cui respingerebbe un nemico aggressore, ed anzi con maggior ragione quanto è maggior la differenza fra un bene temporale ed un eterno; ma se costretto pur ei si fosse a ravvisare fra' suoi chi non fosse nella vera Chiesa, i più molesti al cattolicismo dovrebbe discacciare, quegli altri, se facesse mestieri ritenerli, dovrà frenarli colle sue leggi e procurar loro i mezzi della conversione e del ravvedimento, ma frattanto giammai eguagliarli ai veri figli della Chiesa, che sono sempre i più obbedienti ed i migliori suoi sudditi, attingendo dai principii della medesima quel rispetto e quella venerazione ai proprii superiori qualunque essi siensi, ciò che fu la divisa la più manifesta sin dei primi cristiani §. 105. Il potere pertanto concesso da Cristo a Pietro ed agli Apostoli e trasmesso al Papa, ed ai Vescovi per conservar sempre la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica nella fede, costumi,

carità e comunione, deve necessariamente esercitarsi per conseguire lo scopo voluto dal suo Divino Institutore; ora i modi, pei quali si dispiega ed agisce è appunto la disciplina ecclesiastica. Se la sacra podestà ha un dovere di raggiungere il fine prefissole, avrà dunque un diritto di scegliere i mezzi più acconci per ottenerlo; Cristo, che quello volle, Cristo che le promise l'assistenza sua, è Cristo medesimo adunque quegli che le concede un tale diritto, e l'avvalora di sua approvazione. Ma ciò che in un tempo può essere opportuno per dirigersi al fine, in altro tempo, variate le circostanze, nol potrebbe essere, quindi se la Chiesa che ha il potere di stabilire la sua disciplina non avesse quello di cambiarla declinerebbe dalla via retta, che deve percorrere, nè più servirebbe all'intento, per cui fu stabilita; ma sia per istituirla, che per variarla pende onninamente dal giudizio dei supremi Gerarchi, e principalmente del Romano Pontefice, cui appartiene per dovere di condurre i fedeli all'eterno regno conservando la Chiesa con quelle note caratteristiche, con cui da Cristo fu fondata §. 106. L'onorare la Divinità nei debiti modi è il primo degli oggetti di questa sacra autorità, e che interessa l'universalità dei fedeli; ma poichè *una* si è la fede, *una* si è la Chiesa cattolica, ed apostolica, quella sacra autorità ha sempre avuto in mira che i riti e liturgie della vera Chiesa, in ciò che riguarda la sostanza, sia *una* in tutto il mondo cattolico dal suo principio fino ad oggidì; nè, per conseguenza, potrebbe tollerare una variazione che vulnerasse quest'unità §. 107. Dopo il culto a Dio, quello dei Santi e delle Sacre Reliquie ed Immagini atto ad eccitare i fedeli all'imitazione delle eroiche loro virtù, è un altro oggetto che tutti interessa, e perciò la sacra podestà ha un dovere di coltivare, quanto d'indicare quali sono quelli, che si abbia a ritenere per tali; l'uomo può ingannarsi, le virtù possono simularsi, vantano i loro martiri, i loro santi anche le sette e gl'infedeli, in questi dubbii sorge la Chiesa, e ci addita con giudizio infallibile e del suo

capo supremo (senza l' assenso del quale tacito od espresso niuno fin dal principio della Chiesa universalmente non era tenuto per santo) di venerare quelli ch' ella riconosce essere veramente i veri amici di Dio, quelli che per mezzo loro Dio vuol esserne glorificato §. 108: quanto le virtù dei santi sono atte a stimolare i fedeli ad emularli, altrettanto a ricondurli nella via retta se traviati, a contenere gli altri nell' unità della fede e nei buoni e santi costumi influiscono le penitenze private e pubbliche; la Chiesa essendo *visibile* le punizioni di quest' ultimo genere per pubbliche reità saranno un esempio efficace, come più spesso avvenne nei primi secoli della Chiesa; e siccome ad ognuno dee premere l' eterna salute e perciò una riconciliazione colla Chiesa, che ha le chiavi del regno celeste, avendo bisogno che gli si schiudano le beate porte le riserve pertanto che rendono per certi delitti e peccati più difficile ottenere l' assoluzione, devono ravvisarsi utilissime per tener lontano chiunque da commetterli §. 106.; utilissime poi più d' ogni credere si devono riconoscere le prescrizioni della Chiesa circa quel Sacramento, per cui si riproducono dei fedeli, il matrimonio, il quale se per sua natura è l' emblema della civile società, per cui l' uomo pur sempre è nato, e non a tempo, di sua natura presenta l' idea dell' indissolubilità; quest' unione poi elevata da Cristo a Sacramento si è perfezionata, e questa stessa indissolubilità ha preso forza maggiore perchè significa l' unione di Cristo colla sua Chiesa; destinato ad un aiuto scambievole fra gli sposi per arrivare al fine beato, ed a procreare dei figli allevandoli per indirizzarli al medesimo fine; la sacra Podestà non può meglio impiegare le sue cure quanto il provvedere al bene delle future generazioni, quindi nell' atto che difende la libertà dei matrimonii comanda che loro presieda una *fede illibata* la di cui purezza non abbia a contaminarsi mediante un tal vincolo; un *onestà pubblica*, una *giustizia*, una *carità*, un *attitudine corporea* ec. fondamenti tutti degl' impedimenti, che vi frappone la Chiesa

per servire al proprio dovere della conservazione di sua unità di fede, carità, comunione, e santità di costumi; a lei dunque sola appartiene regolar quest' unione perchè Sacramento, oggetto della sua sacra Podestà; non è perciò che anche il Sovrano temporale non possa affiggervi delle regole, ma solo per il valore del contratto civile, che vi è annesso, e per effetto civile, ma non mai per ciò che riguarda il sacramento §. 110. Questi impedimenti che discendono da leggi universali della Chiesa, possono in riguardo di alcuni farsi talvolta cessare dalla Chiesa stessa per giusti e ragionevoli motivi; ma quando si dice dalla Chiesa s' intende od un Concilio ecumenico legittimo, od il solo suo Capo supremo il romano Pontefice, al quale solamente può spettare di dispensare in favore di alcuni dall' osservanza di una legge universale §. 111. Sempre intenta la Chiesa al bene comune di tutti i suoi membri, ai comandi suoi vi accoppia l' esempio dei sacri suoi ministri, mezzo efficacissimo quanto a dilatar la fede e santità dei costumi come a mantenere sì l' una, che gli altri: così si rende essa sollecita di prescriver loro un metodo particolare di vita, che li rende ben accetti alla Divinità e venerabili ai popoli §. 112. Dovendo servire un Dio purissimo, amministrare nei misteri purissimi di nostra religione, la Chiesa richiedendo in loro la più possibile purità, gli astringe fino alla legge del celibato, che discende da un Apostolica Tradizione, legge che la Chiesa con ogni lodevole sforzo ha una rigorosa cura di mantenerla; e ne avrebbe sempre una forte ragione di usare in tal guisa ancorchè tal legge mancasse dell' origine Apostolica, perchè solamente a rimontare a Papa Siricio vanterebbe sempre quindici secoli di osservanza §. 113.; che se la dottrina, la probità e purezza dei sacri ministri è tendente come non vi può esser dubbio al fine per cui la Chiesa fu instituita, egli è ben giusto che la Chiesa, in cui risiede l' obbligo di mirar continuamente a questo fine, abbia il diritto di sceglierli, ciò che è pur conveniente alla sua natura di stato libero ed indipendente, cui

appartiene certamente per il gius delle genti lo eleggersi i proprii ministri, e sue dignità. Cristo, e gli Apostoli ne dieder l' esempio esercitando questo diritto indipendentemente dalla politica Podestà; i loro successori fecero altrettanto: è vero che si ammetteva nei primi tempi il popolo nelle elezioni dei Vescovi e del Papa, ma qual testimonio delle virtù degli eligendi, e durò quest' uso finchè le brighe ed i tumulti che insorgevano lo resero impraticabile; motivi furono questi della varietà delle discipline, che adottò successivamente la Chiesa fino al metodo che tuttora ritiene, fondato nel suo primigenio diritto, e ridotto a benefizio della Chiesa universale. Fu un tempo è vero che i Greci Imperatori mantennero l' uso, che la violenza dei re barbari in Italia aveva introdotto d' intromettersi nell' elezione del Papa; ma quest' influenza funesta alla libertà della Chiesa, più però apparentemente oppressa che in sostanza, poco durò, e ricredutisi quelli concorsero a conservare questa medesima libertà ecclesiastica; in seguito le elezioni dei Vescovi furono pure intorbidate dalle pretese di alcuni sovrani, ma i concordati, varii privilegi saggiamente concessi dai sommi Pontefici assopirono ogni questione, e mantennero per una parte inviolabile il diritto alla Chiesa, dall' altra la pace e l' armonia colle secolari potenze §. 114. Quei tali pertanto che mediante una regolar elezione della Chiesa sono scelti per addivenire suoi ministri, chiamati a far parte più speciale dell' eredità di Dio *in sortem domini vocati*, ad essere nella classe più nobile ed elevata del popolo fedele addivengono per diritto divino *immuni* dalla civile Podestà sì nelle loro persone, come nelle loro sostanze; la natura insegnò tal diritto d' immunità ai Gentili, che lo rispettarono nei loro sacerdoti; Cristo lo additò ricorrendo ad un miracolo onde pagare il tributo per sè e per Pietro, su cui fondò la sua Chiesa; non volendosi servire del denaro, che teneva, e la giustizia pur lo richiede se anche si volesse ammettere che da privilegio sovrano ripetessero i chierici la loro immunità §. 115. Il qual privilegio certamente

sarebbe poi sorto sia per l' onore dovuto alla Divinità di cui ne sono ministri, sia per il benefizio immenso che recano alla popolazione, possentemente contribuendo alla pace e tranquillità di uno stato, cui sono ognor rivolti gli sforzi dei supremi Imperanti; perlochè esenti devonsi riguardare i chierici da ogni peso e gravezza quanto lo sono esenti quasi tutti i funzionari di uno stato, che pur da questo ricevono stipendii; più poi se parlasi dei beni puramente ecclesiastici, i quali sono santificati dal fine, e per l' uso in cui sono adoperati; non è perciò che i chierici sieno sottratti dalle leggi del loro governo temporale per quanto spetta agli affari civili; o che i beni della Chiesa si rendano inutili nei veri e generali bisogni di uno stato; che anzi all' incontro nell' esservi assoggettati i chierici nel 1.° caso consiste la concordia fra le due podestà sacra e profana: e nel 2.° ha sovente la Chiesa addimostrato la sua sollecitudine più di tutti gli altri cittadini §. 116. Rispettare l' immunità personale e reale è dunque un rispettare il vero culto e la carità verso il suo simile, perchè sì nell' uno, che nell' altra s' impiegano i ministri del santuario, ed i beni della Chiesa: e tal dicasi pure dell' immunità *locale* perchè con questa la sacra autorità cura che il Tempio di Dio non abbia a profanarsi, e sia di sicuro asilo a chi vi si rifugia. Questo religioso rispetto pur lo conobbero gl' idolatri, tanto la natura è possente a far sentire le sue voci; e gl' imperatori non ristarono di suggellarlo colle loro leggi. Era riservato alla sola perversità degli uomini di provocare una modificazione al diritto di asilo; abusi enormi attrassero l' attenzione dei supremi Gerarchi, i quali seppero colla loro saggezza quanto mantenere illeso un tale diritto, altrettanto apporre un freno alla malvagità §. 117. Il sacro potere sempre intento al bene universale dei fedeli ovunque spande, e lo deve, le sue istruzioni, non essendovi parte alcuna nel mondo per recondita che sia, in cui esistavi un suo membro, che non abbia il diritto di farvi giungere la paterna sua voce; la forza sola può impedirglielo, ma la forza non toglie il diritto

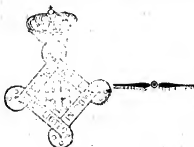
anzi lo suppone. Egli ha avuto da Dio il dovere d'indicare le vie sicure per condurre tutti i figli della Chiesa all'eterna salvezza, ha quindi il diritto di adempire alla sua instituzione. Costituito perciò libero ed indipendente libera ed indipendente dev' essere la promulgazione delle sue leggi. Un governo pertanto che vi si opponesse includerebbe con questo fatto una specie d'indifferentismo sui mezzi, che devono adottare i proprii sudditi per la loro salute eterna; una consuetudine, che sostenesse tal opposizione potrebbe mai dirsi fondata sulla ragione e perciò valida? §. 118. Questo potere, che ha un obbligo così imponente di procurare, che i membri della Chiesa abbiano a conseguire il regno celeste, potrebbe mai sostenersi, che non fosse fornita di tutti quei mezzi atti ad ottenere il suo fine? uno di questi mezzi essendo una corporale coercizione, può immaginarsi mai che la Chiesa non possa con diritto usarlo, o non ne abbia con diritto usato, mentre è assistita dallo Spirito Santo, e che un tal mezzo fu riconosciuto per efficace dagli Apostoli, dai SS. Padri, dai Concilii e da G. C. medesimo, che ne diede un esempio? §. 119. La Chiesa però nel punire mai perde di vista il suo intento; non punisce per vendetta; essa non reclama dal reo che un emenda, ed è perciò che non decreta mai l'ultimo supplizio; essa non ha in animo, che di presentare colle sue pene un salutare esempio agli altri suoi membri; cerca salvare quello dal golfo, in cui fu tratto nell'atto stesso che allontana il pericolo dagli altri, ecco lo scopo del tribunale dell'inquisizione, che ad onta delle calunnie, che si sono sparse contro di lui, fra i suoi stessi nemici, quelli dotati di qualche imparzialità hanno dovuto confessare la sua regolarità, la sua benignità, ed i felici risultati in pro non sol della Chiesa, ma di quello stato ancora in cui fu eretto §. 120. È questo adunque uno degl'importanti effetti prodotto dall'adempimento di quel dovere da cui sentonsi astretti, ed il Sommo Pontefice e gli altri Gerarchi, cui nulla è più a cuore che conservare la religione in tutta la sua purezza, dilatarla, farla mag-

giormente rispettare, e presentarla agli occhi de' fedeli e di tutti vieppiù venerabile, al che senza dubbio vi contribuirono pure i possedimenti della Chiesa. Se è innegabile che ella dee per sua natura attendere al culto divino ed al sollievo dei miseri, sarà parimenti innegabile che i suoi possedimenti diretti assolutamente a questo scopo non sieno in coerenza colla natura stessa della Chiesa e non concorrino alla conservazione, dilatazioue e venerazione della stessa santa religione. Ed in vero la Chiesa sempre possedette dal principio di sua instituzione fino ad oggidì; possedette ad onta delle leggi degl' idolatri imperatori, conscia del diritto, che l' assisteva; poscia sotto monarchi cristiani moltiplicaronsi i sacri beni, e questi stessi sovrani vi concorsero possentemente siccome tutti gli altri fedeli; queste sostanze della Chiesa consacrate all' onore divino, al sostentamento dei suoi ministri, al sollievo dei poveri, sono di sua esclusiva proprietà: in essa coltivandosi tali religiosi e pii usi, e la di cui amministrazione agli ecclesiastici spettando per diritto, appunto come amministratori non possono indirizzare le rendite ad altro fine: variò è vero la Chiesa nel suo modo di possedere, ma non variò giammai nel fine; sia che il clero ricevi una somma dal suo Vescovo per mantenersi, come avvenne nei primitivi tempi, sia che per esso medesimo si amministrino dei fondi dallo stesso Vescovo concessigli, come oggigiorno, egli ha sempre l' obbligo di disporre delle rendite giusta il precetto dei canoni. Non appartiene che al Papa, cui la cura e direzione superiore di tutti i beni ecclesiastici spetta, ed in certi casi anche ai Vescovi, di poter impiegare le rendite di essi beni in altri usi, che poi sempre riguardano o l'utilità della Chiesa Universale, o l' esercizio della virtù della carità ed altri giusti e necessari motivi. §. 121. Dal fin qui veduto, e dal decorso di tutta questa breve operetta, si può CONCLUDERE che il medesimo spirito ha regnato dal principio della Chiesa fino al presente; il Sacro Supremo Potere ha sempre avuto intendimento di servire al suo dovere diretto a conservare la Chiesa di Cristo,

com' Egli la instituì *Una*, *Santa*, *Cattolica*, ed *Apostolica*, tutte le sue leggi sono animate da questo spirito e tendono a questo fine. Ammesso adunque, come rifiutar non si può senza rinunziare alla ragione, che l'uomo ha un assoluto bisogno della vera Religione; ammesso che la Chiesa di Cristo è quella che sola somministrar può il soddisfacimento a questo bisogno, riconosciuto che la vera Chiesa di Cristo si è la Cattolica-Apostolica-Romana, tutte le disposizioni emanate da quest' ecclesiastica superiore autorità, che regge questa Chiesa, e specialmente dal Romano Pontefice suo capo supremo, fondamento e centro dell' universale Unità, cui tutti i fedeli furono da Cristo commessi a reggere e governare, tali disposizioni, io dico, sono sì possentemente legate alla natura di essa Chiesa, e dalla stessa natura sì fattamente discendono, che sono, e non si può far a meno di non ravvisarle, quali giuste, legittime, e necessarie conseguenze tratte dai detti principii del bisogno cioè della Religione, dalla verità della Chiesa di Cristo, dalla sua necessaria esistenza. Un uomo per tanto, che imparzialmente esamini l'esercizio della Sacra Podestà lo troverà sì coerente alla natura della Chiesa stessa, che sarà indotto a confessare, che data la necessità di essa Chiesa, come non v'ha dubbio esservi, devesi ammettere e l'esercizio di chi la regge, ed i modi, che costantemente ha seguito fin qui; cosicchè se altrimenti si pretendesse che avesse ad esercitarsi, siccome in tal caso sarebbe mestieri che seguisse altre vie di quelle, che fin qui ha seguito, e poichè queste sono sempre state tracciate dalla natura della Chiesa, dal fine di mantenerla colle note caratteristiche con cui fu istituita e con cui deve proseguire fino alla consumazione dei secoli, ed imposte a conservarsi alla Sacra Podestà per un dovere indispensabile, ne verrebbe che con ciò si volesse pretendere che la Podestà Sacra declinasse dal suo dovere, e che la Chiesa avesse a perdere o tutte, od alcuna delle sue note essenziali, il che poi condurrebbe fino alle empie conseguenze: che la Chiesa non

osse la Chiesa di Cristo, che non fosse vera la promessa del suo Divino Legislatore di assister sempre la sua Chiesa tale qual egli la fondò, e quindi che Cristo non fosse Dio, ed in ultimo non vi fosse una religione, nè un bisogno nell' uomo di averla. Questi eretici ed insensati assurdi ogni cristiano, che voglia apparir ragionevole ed esserlo, non solo non vorrà esprimere, ma eziandio saprà scacciare dall' intelletto quelle antecedenti proposizioni da cui discendono; e quanto per una parte si volgerà a venerare quest' opera sublime della Redenzione, la nostra Chiesa Cattolica-Apostolica-Romana; per l' altra si sentirà mosso ad onorare il Supremo suo Potere, ed ubbidire rispettosamente alle leggi, che ne sono da quello promulgate.

Fine della Terza Parte e dell' Opera.



INDICE

DEI PARAGRAFI CONTENUTI IN QUESTO SECONDO VOLUME

PARTE TERZA ED ULTIMA

Degli oggetti su cui si versa la Sacra Podestà.

Pag.	Lin.	ERRORI	CORREZIONI
11.	33.	Eutichioni	Eutichiani
23.	16.	culta	cultu
34.	18.	qual	quel
44.	3.	del giudice	dal giudice
55.	32.	delle	dalle
68.	27.	assurdo	assunto
79.	34.	la intercedono	le intercedono
93.	28.	quelli	quella
115.	20.	vari	vani
116.	3.	del lusso	dal lusso
138.	8.	La Maistre	Le Maistre
139.	14.	ad quello	da quello
146.	18.	d' Auseh	d' Ausch
160.	27.	Cuval	Duval
162.	3.	Epist.	Episc.
209.	15.	poveri, queste	poveri, questi

IMPRIMATUR

Fr. Petrus Caj. Feletti O. P. Inqu. S. O.

IMPRIMATUR

J. Passaponti Prov. Gen.





